

INDICE N. 256

PANORAMA STATALE

POLITICHE SOCIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

Rideterminazione degli importi del primo e del secondo riparto finanziario del Programma nazionale servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti. (GU n. 129 del 6.6.18)

PREVIDENZA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 182 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza consulenti del lavoro in data 14 dicembre 2017. (GU n. 132 del 9.6-2018)

Approvazione della delibera n. 23867/17 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 15 dicembre 2017. (GU n. 132 del 9.6-2018)

Approvazione delle delibere n. 18/2018 e n. 19/2018, adottate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri in data 9 febbraio 2018. (GU n. 132 del 9.6-2018)

DECRETO 18 aprile 2018 - Definizione delle procedure di presentazione della domanda di pensione, ai fini dell'applicazione del beneficio di cui all'articolo 1, commi 147 e 148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale. (GU n.134 del 12.6.18)

SANITA'

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 maggio 2018. Aggiornamento e revisione di alcuni testi della XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana. (GU n.129 del 6.6.18)

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 maggio 2018. Aggiornamento e revisione di alcuni testi della XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana. (GU n.129 del 6.6.18)

PANORAMA REGIONALE

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

CALABRIA

DGR 31.1.18, 27 - Approvazione Piano della *Performance* della Giunta Regionale 2018-2020 (BUR n. 58 del 1.6.18)

LOMBARDIA

DCR 22.5.18 - n. XI/17 Istituzione del comitato paritetico di controllo e valutazione per la XI legislatura. (BUR n. 23 del 7.6.18)

MARCHE

Deliberazione Amministrativa n. 72 del 29 maggio 2018 concernente: Indirizzi per l'avvio del negoziato con lo Stato finalizzato alla definizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

VENETO

L.R. 25.5.18, n. 19 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale". (BUR n. 51 del 25.5.18)

ANZIANI

EMILIA-ROMAGNA

RISOLUZIONE - Oggetto n. 6336 – Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a riferire alle Commissioni competenti sui contenuti delle informazioni in merito ai fatti del centro anziani di Correggio ed, in generale, sulle eventuali azioni intraprese dall'assessorato regionale e da tutti i soggetti coinvolti per evitare che possano ripetersi simili episodi; a costituirsi parte civile contro gli indagati, in sede di processo, al fine di tutelare l'immagine della sanità emiliano-romagnola e dei servizi sociali regionali. A firma del Consigliere: Delmonte. (BUR n. 149 del 30.5.18)

LAZIO

DGR 29.5.18, n. 250 - Deliberazione della Giunta regionale del 29 novembre 2017 n.812 "Valorizzazione delle politiche attive a favore degli anziani. Contributo ai Distretti socio sanitari, ai Municipi di Roma Capitale e ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Autorizzazione alla spesa di euro 2.535.000,00 sul capitolo H 41906 esercizio finanziario 2017". Proroga del termine di rendicontazione. (BUR n.47 del 7.6.18)

MARCHE

L.R. 5.6.18, n. 17 - Modifiche alla legge regionale 12 marzo 2018, n. 3 "Istituzione del servizio civile volontario degli anziani". (BUR n. 47 del 7.6.18)

L.R.12.3.18, n.3 Istituzione del servizio civile volontario degli anziani

ASSISTENZA PENITENZIARIA

CALABRIA

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali

ESTRATTO DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 30 DEL 29 MAGGIO2018. (BUR n. 57 del 5.6.18)

LAZIO

DGR 22.5.18, n. 237 - Istituzione dell'Osservatorio permanente sulla Sanita' Penitenziaria. DPCM 1/4/08 concernente "Modalita' e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e dei beni strumentali in materia di sanita' penitenziaria". Modifica della DGR. n.137 del 13/3/2009. (BUR n. 44 del 31.5.18)

PUGLIA

DGR 15.5.18, n. 763 Recepimento Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del D. Leg.vo 28/8/1997, n 281, sul documento recante "Piano nazionale per la prevenzione del rischio auto lesivo e suicidario nei servizi residenziali minorili del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità". (Rep. n. 129/CU del 26 ottobre 2017). (BUR n. 77 dell'11.6.18)

VENETO

DGR 21.5.18, n. 694 - DPCM 1° aprile 2008 ("Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria"): revisione dei criteri di riparto per l'assegnazione alle Aziende Ulss del fondo nazionale per la sanità penitenziaria.

BILANCIO

BASILICATA

L.R.31.5.18, n.8 - Legge di Stabilità regionale 2018. (BUR n. 21 del 1.6.18)

L.R.31.5.18, n.9 - Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2018 – 2020. (BUR n. 21 del 1.6.18)

LAZIO

L.R. 4.6.18, n. 3 - Legge di Stabilità Regionale 2018 (BUR n. 45 del 4.6.18)

L.R. 4.6.18, n. 4 - Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. BUR n. 45 del 4.6.18)

LIGURIA

L.R. 29.5.18 n. 4 - Modifica alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 (Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili). (BUR n. 7 del 6.6.18)

IMMIGRATI

LOMBARDIA

Comunicato regionale 28 maggio 2018 - n. 86 - Avviso pubblico per manifestazione di interesse a partecipare alla partnership di progetto di cui all'avviso adottato dall'autorità delegata Fondo Asilo, migrazione e integrazione 2014-2020 ministero del lavoro e delle politiche sociali con d.d. n. 29 del

1 marzo 2018 - piano regionale per l'integrazione dei migranti con politiche e azioni coprogettate sul territorio. (BUR n. 22 del 31.5.18)

PIEMONTE

DD 29 maggio 2018, n. 464 - D.G.R. n. 6 - 6730 del 13 aprile 2018 - Candidatura della Regione Piemonte a presentare un progetto a valere sul fondo FAMI 2014-2020 OS2 - ON2 per il consolidamento dei Piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di Paesi Terzi. Approvazione della graduatoria delle candidature pervenute ai sensi degli Avviso pubblico per la selezione di partner di progetto approvato con DD n 349/2018. (BUR n. 22 del 31.5.18)

DGR 18.5.18, n. 30-6876 - Adesione all'avviso pubblico n. 2/2018 PRIMA: PRogramma per l'Integrazione lavorativa dei MigrAnti, per la presentazione di Progetti di rafforzamento dell'integrazione lavorativa dei migranti, da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione FAMI 2014-2020 Obiettivo Specifico 2 Integrazione/Migrazione legale -Obiettivo Nazionale 2 "Integrazione". (BUR n. 23 del 7.6.18)

MINORI

EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO

RISOLUZIONE - Oggetto n. 5710 - Risoluzione per impegnare la Giunta al sostegno di progetti di lotta allo sfruttamento della prostituzione, quale il progetto "Oltre la Strada", alla promozione di una maggiore sinergia degli attori coinvolti, con particolare riferimento al contrasto della tratta dei minori non accompagnati, e a promuovere in sede nazionale interventi normativi in materia, a cominciare dal progetto di legge n. 3890. A firma dei Consiglieri: Paruolo, Mori, Poli, Zappaterra, Iotti, Caliendo, Marchetti Francesca, Lori, Tarasconi, Zoffoli, Calvano, Rontini, Boschini, Bagnari, Molinari, Ravaioli, Cardinali, Pruccoli, Montalti, Campedelli. (BUR n. 172 del 13.6.18)

VENETO

DGR 28.5.18, n. 744 - assegnazione delle risorse a sostegno degli interventi a tutela dei sminori in situazione di disagio con progetti di affidamento familiare. (BUR n. 56 del 12.6.18)

PERSONE CON DISABILITÀ

LAZIO

DGR 29.5.18, n. 249 - Decreto interministeriale 23 novembre 2017 Adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, bando anno 2017. Finanziamento ministeriale di 1.600.000,00 Cofinanziamento regionale obbligatorio ai costi progettuali del 20%, euro 400.000,00 sul cap. H 41903 (12 02 1.04.01.02.000), esercizio finanziario 2018. (BUR n. 47 del 7.6.18)

PUGLIA

DGR 15.5.18, n. 772 Art. 85 della Legge Regionale n. 67/2017, Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018) - Interventi in favore dei diversamente abili. Assegnazione ai 69 Comuni costieri pugliesi di sedie attrezzate per favorire l'accesso al mare dei cittadini diversamente abili. (BUR n. 77 dell'11.6.18)

TOSCANA

DGR 29.5.18, n. 572 - Protocollo di Intesa tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Toscana, finalizzato all'attivazione e implementazione della proposta progettuale della Regione Toscana in materia di vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità ai sensi del Decreto Direttoriale n. 818 del 29 dicembre 2017. Approvazione schema. (BUR n. 24 del 13.6.18)

VENETO

DGR 21.5.18, n. 700 - Adesione della regione del Veneto alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità. bando 2017.decreto ministeriale n. 808 del 2017. cup (codice unico di progetto) i19h18000320005. (BUR n. 52 del 29.5.18)

POLITICHE SOCIALI

CALABRIA

DGR 16.5.18, n.182 - Modifiche alla legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria in attuazione della legge n. 328/2000).

POVERTA' INCLUSIONE SOCIALE

EMILIA-ROMAGNA

L.R. 8.6.18, n. 7 -Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 dicembre 2016, n. 24 (misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito). (BUR n. 165 dell'8.6.18)

PIEMONTE

DGR 1.6.18, n. 47-6984 Approvazione proposta di Protocollo d'intesa "Azioni per favorire e valorizzare la donazione delle eccedenze alimentari e ridurre la produzione di rifiuti" tra Regione Piemonte, Federalimentare, Federdistribuzione, Fondazione Banco Alimentare Onlus e Unione Nazionale Consumatori. (BUR n 23 del 7.6.18)

VENETO

15.5.18, n. 662 -Programma operativo regionale fondo sociale europeo 2014-2020. asse ii inclusione sociale, obiettivo tematico 9. "promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione". reg. ue n. 1303/2013 e reg. ue n. 1304/2013. direttiva per la presentazione di interventi di "lavoro a impatto sociale - lis. bando non competitivo per l'inserimento lavorativo temporaneo di soggetti svantaggiati - anno 2018". (BUR n. 51 del 25.5.18)

PRIVATO SOCIALE

LOMBARDIA

D.d.s. 25 maggio 2018 - n. 7675 - Approvazione della graduatoria dei progetti di servizio civile nazionale - Bando ordinario 2018 (BUR n. 22 del 30.5.18)

PROGRAMMAZIONE

LAZIO

DCR 30.5.18, n. 7 - Documento di Economia e Finanza Regionale 2018 - anni 2018-2020 (BUR n. 45 del 4.6.18)

SANITA'

ABRUZZO

DGR 10.418, n. 209 - Approvazione delle istanze di mantenimento dell'interesse, pervenute nel rispetto dei tempi procedurali di cui alla D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 "Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo. Approvazione Documento tecnico ed ulteriori disposizioni". (BUR n. 22 del 6.6.18)

EMILIA-ROMAGNA

RISOLUZIONE - Oggetto n. 6169 - Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire il percorso intrapreso con il Gruppo tecnico di lavoro sulla sindrome fibromialgica al fine di monitorare le azioni messe in campo attraverso le linee di indirizzo dei documenti di "Diagnosi e trattamento della Fibromialgia" e per approfondire gli attuali studi specifici di trattamento non farmacologico; ad attivarsi presso il Ministero della salute e il CSS al fine di aprire un confronto sulle linee guida elaborate dalla Regione Emilia-Romagna affinché possano diventare una base di lavoro comune e di attività di ricerca finalizzate ad individuare, in modo condiviso dalla comunità scientifica, i cut-off della malattia così da giungere al riconoscimento della fibromialgia quale malattia cronica ed invalidante e al conseguente inserimento nei LEA. (BUR n. 149 del 30.5.18)

DGR 14.5.18, n. 693 - Implementazione del Piano regionale di prevenzione vaccinale - Anno 2018. (BUR n. 149 del 30.5.18)

DGR 14.5.18, n. 696 - Definizione del percorso diagnostico terapeutico assistenziale del paziente con insufficienza renale cronica nella Regione Emilia-Romagna - strutturazione progetto Prevenzione Insufficienza Renale Progressiva (PIRP). (BUR n. 149 del 30.5.18)

DGR 28.5.18, n. 788 - Recepimento intesa Stato-Regioni per la proroga del Piano nazionale della prevenzione 2014-2018. Proroga al 31 dicembre 2019 del Piano regionale della prevenzione 2015-2018 e conseguente rimodulazione e progettazione. (BUR n. 150, n. 158 del 4.6.18)

DD 29.5.18, n. 8005 - Linee guida per la compilazione e la codifica della scheda di dimissione ospedaliera - Revisione anno 2018. (BUR n. 159 del 4.6.18)

DGR 14.5.18, n. 694 - Recepimento del "Verbale d'intesa fra la Regione Emilia-Romagna - Direzione generale Cura della persona, salute e welfare e le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generali per il riconoscimento dell'indennità di associazionismo alle forme associative di rete e/o gruppo dotate di applicativi differenti" (BUR n. 172 del 13.6.18)

DGR 21.5.18, n. 739 - Individuazione del centro di riferimento regionale per l'innovazione del trattamento delle patologie severe del sistema venoso e linfatico. (BUR n. 172 del 13.6.18)

LAZIO

Determinazione 29 maggio 2018, n. G06876 Farmaci erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale SSN ai sensi della L.648/96. (BUR n. 46 del 5.6.18)

Decreto del Commissario ad Acta 25 maggio 2018, n. U00209 - Piano Regionale della Prevenzione 2014-2019. Proroga al 2019. (BUR n. 46 del 5.6.18)

LIGURIA

DGR 23.5.18 n. 366 Piano Regionale della Prevenzione - Rimodulazione proroga 2018-2019. (BUR n. 24 del 13.6.18)

LOMBARDIA

DCR 22 maggio 2018 - n. XI/21 Mozione concernente il follow up del neonato ad alto rischio. (BUR n. 23 dell'8.6.18)

MARCHE

DGR 14.5.18, n. 640 - Piano Regionale per il Governo dei Tempi d'Attesa per le prestazioni di Specialistica ambulatoriale e diagnostica sottoposte a monitoraggio dal Piano Nazionale Governo Liste di Attesa (PNGLA), per gli erogatori pubblici e privati accreditati della Regione Marche per gli anni 2018-2020. (BUR n. 46 del .6.18)

DGR 14.5.18 - "Ridefinizione della dotazione dei posti letto della rete ospedaliera marchigiana in ottemperanza alla DGR n. 2/2018: Revisione delle DGR n. 735/2013, n. 908/2015 e s.m.i. Applicazione del DM 70/2015 per la ridefinizione della dotazione dei posti letto della rete ospedaliera marchigiana". (BUR n 47 del 7.6.18)

PIEMONTE

DGR 18.5.18, n. 41-6886 - Procedimento di revisione della residenzialita' psichiatrica. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. n. 29-3944 del 19.9.2016 e s.m.i. (BUR n. 22 del 31.5.18)

D.D. 10 maggio 2018, n. 305 - Costituzione gruppo di lavoro sull'appropriatezza prescrittiva dei farmaci "antibiotici" in eta' pediatrica.(BUR n. 22 del 31.5.18)

D.D. 14 maggio 2018, n. 312 - Costituzione della Commissione regionale per la sorveglianza epidemiologica dei soggetti affetti da deficit di ormone somatotropo (GH).(BUR n. 22 del 31.5.18)

PUGLIA

DGR 15.5.18, n. 762 Commissione Tecnica Regionale farmaci di cui alla D.G.R. 984/2016. Integrazione della D.G.R. 1706/2016. (BUR n. 77 dell'11.6.18)

DGR 22.5.18, n. 838 Art.2 comma 3 lett. a) del R.R. m. 7/2017. Elaborazione del meta-progetto funzionale e relazionale del polo pediatrico della Regione Puglia. (BUR n. 77 dell'11.6.18)

SICILIA

DASS 17 maggio 2018 - Determinazione degli aggregati provinciali per gli anni 2018-2020 per le Comunità terapeutiche assistite. (BUR n. 28 del 1.6.18)

TOSCANA

DGR 17.5.18, n. 518 - Assegnazione budget farmaci innovativi oncologici alle aziende sanitarie della Regione Toscana. Anno 2018. (BUR n. 22 del 30.5.18)

VENETO

DGR 21.5.18, n. 715 - procedimento per il riconoscimento del carattere scientifico, nella disciplina di "malattie infettive e tropicali", dell'ospedale sacro cuore - don Calabria di Negrar (VR). articolo 14 del d. lgs. 16 ottobre 2003, n. 288 e s.m.i.. (BUR n. 52 del 29.5.18)

BASILICATA

DGR 17.5.18, n.427- Parere favorevole Conferenza Unificata Stato - Regioni - Rep. atti n.158/CU del 23 novembre 2017 - Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020 - Recepimento e Approvazione del "Piano strategico regionale sulla violenza maschile contro le donne 2018-2020".

EMILIA-ROMAGNA

RISOLUZIONE - Oggetto n. 5844 - Risoluzione per impegnare la Giunta a riconoscere un peso sempre crescente alle differenze di genere nella programmazione delle proprie politiche sulla disabilità, anche avvalendosi degli spunti offerti dal "Secondo Manifesto sui diritti delle Donne e delle Ragazze con Disabilità nell'Unione Europea", a diffondere la conoscenza del suddetto Manifesto fra i cittadini e, soprattutto, fra le associazioni regionali operanti nel settore, proseguendo inoltre nell'impegno contro la violenza sulle donne ponendo particolare attenzione ad un approccio che tenga in debito conto anche l'eventuale condizione di disabilità della vittima. (BUR n. 149 del 30.5.18)

LAZIO

Relazione 25 maggio 2018 Relazione del Difensore Civico per l'anno 2017. (BUR n. 44 del 31.5.18)

LOMBARDIA

Comunicato regionale 28 maggio 2018 - n. 87 Pubblicazione Relazione Difensore regionale 2017 (BUR n. 23 del 6.6.18)

PIEMONTE

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Comunicato Comunicato del Presidente del Consiglio regionale. Avviso per la nomina all'Ufficio del Difensore Civico. (BUR n. 23 del 7.6.18)

DGR 18.5.18, n. 24-6870 Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5, "Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale", articolo 12, comma 3. Approvazione Piano triennale contro le discriminazioni 2018-2020. (BUR n. 23 del 7.6.18)

DGR 25.5.18, n. 13-6900 Adozione della Nuova Carta dei Diritti della Bambina, approvata durante il meeting delle Presidenti Europee dell'International Federation Business Professional Women in data 30 settembre 2016. (BUR n. 23 del 7.6.18)

VENETO

DGR 15.5.18, n. 659 - Interventi in materia di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne. approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi, anno 2018, rivolti a finanziare le attività e le strutture di cui alla l.r. 23 aprile 2013 n. 5. (BUR n. 52 del 29.5.18)

DGR 28.5.18, n. 747 - Costituzione del tavolo regionale di lavoro finalizzato al coordinamento degli interventi di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio di bullismo e di cyberbullismo. legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017, art. 42. (BUR n. 56 del 12.6.18)

PANORAMA STATALE

Gazzette Ufficiali pervenute al 15 giugno 2018 , arretrati compresi

POLITICHE SOCIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

Rideterminazione degli importi del primo e del secondo riparto finanziario del Programma nazionale servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti. (GU n. 129 del 6.6.18)

Si comunica che, con decreto n. 2164/PAC - prot. n. 3726 in data 25 maggio 2018 - a seguito della circolare n. 2406 del 4 aprile 2018, sono stati ulteriormente rideterminati gli importi del primo e del secondo riparto finanziario del Programma nazionale servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti. Il provvedimento è consultabile sul sito <http://pacinfanziaeanziani.interno.gov.it>

PREVIDENZA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 182 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza consulenti del lavoro in data 14 dicembre 2017. (GU n. 132 del 9.6-2018)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0006104/CONS-L-76 del 9 maggio 2018 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 182 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'ENPACL in data 14 dicembre 2017, concernente «Cumulo dei periodi assicurativi», di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Approvazione della delibera n. 23867/17 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 15 dicembre 2017. (GU n. 132 del 9.6-2018)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0006345/ING-L-164 del 15 maggio 2018 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 23867/17 adottata dal Consiglio di amministrazione della Inarcassa in data 15 dicembre 2017, concernente la determinazione del tasso capitalizzazione, per l'anno 2017, per le pensioni in totalizzazione di cui all'art. 4, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, in misura pari all'1,5%.

Approvazione delle delibere n. 18/2018 e n. 19/2018, adottate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri in data 9 febbraio 2018. (GU n. 132 del 9.6-2018)

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0006342/MED-L-109 del 15 maggio 2018 sono state approvate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le delibere n. 18/2018 e n. 19/2018 adottate dal Consiglio di amministrazione dell'ENPAM in data 9 febbraio 2018, recanti rispettivamente: perequazione pensionati: rivalutazione delle pensioni del Fondo di previdenza generale e del Fondo della medicina accreditata e convenzionata: determinazioni; rivalutazione importi regolamento del Fondo di previdenza generale e del Fondo della medicina accreditata e convenzionata per l'anno 2018: determinazioni.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 aprile 2018 - Definizione delle procedure di presentazione della domanda di pensione, ai fini dell'applicazione del beneficio di cui all'articolo 1, commi 147 e 148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale. (GU n.134 del 12.6.18)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 22 -ter , comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita;

Visto l'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà;

Visto l'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante le modalità di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e la disciplina delle comunicazioni obbligatorie al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2007, n. 299, in materia di comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti;

Visto l'art. 12, comma 12 -bis , del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico da effettuarsi con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento;

Visto l'art. 12, comma 12 -quater , del decreto-legge n. 78 del 2010, che prevede che con il medesimo decreto direttoriale siano adeguati i requisiti vigenti nei regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'art. 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché negli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché i rispettivi dirigenti;

Visto l'art. 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede che gli adeguamenti dei requisiti, previsti con cadenza triennale fino al 1° gennaio 2019, siano effettuati a decorrere dalla predetta data con cadenza biennale;

Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.

289 del 12 dicembre 2017, relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2019; Visto l'art. 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale prevede che, per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, che si trovano in una delle condizioni di cui al successivo comma 148, non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, di cui all'art. 24, commi 6 e 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, l'adeguamento alla speranza di vita stabilito per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge n. 78 del 2010;

Visto l'art. 1, comma 148, lettera a), della legge n. 205 del 2017, la quale stabilisce che la disposizione del precedente comma 147 si applica ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui all'allegato B e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;

Visto l'art. 1, comma 153, della legge n. 205 del 2017, il quale prevede che, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge, siano disciplinate le modalità attuative dell'art. 1, commi 147 e 148, della legge medesima, con particolare riguardo all'ulteriore specificazione delle professioni di cui all'allegato B e alle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale, tenendo conto di quanto previsto dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2017, n. 88, recante il regolamento di attuazione dell'art. 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, avuto, tra l'altro, particolare riguardo alla determinazione delle caratteristiche specifiche delle attività lavorative di cui al comma 179, lettera d), della legge; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2017, n. 87, recante il regolamento di attuazione dell'art. 1, commi da 199 a 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, avuto, tra l'altro, particolare riguardo alla determinazione delle caratteristiche specifiche delle attività lavorative di cui al comma 199, lettera d);

Considerato che l'art. 1, comma 153, della legge n. 205 del 2017 prevede l'adozione di un decreto a contenuto complesso, con riguardo da un lato all'ulteriore specificazione delle professioni di cui all'allegato B della legge, dall'altro alle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale;

Visto l'art. 1, comma 149, della legge n. 205 del 2017, che prevede che al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 199, della legge n. 232 del 2016, continuano ad applicarsi gli adeguamenti previsti ai sensi del comma 200 del medesimo articolo;

Visto l'art. 1, comma 150, della legge n. 205 del 2017, che stabilisce che la disposizione di cui al comma 147 non si applica ai soggetti che, al momento del pensionamento, godono dell'indennità di cui all'art. 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016;

Verificata la particolare complessità delle modalità attuative da disciplinare con il decreto di cui al predetto comma 153 in relazione alle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 5 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2018, con il quale si è proceduto, ai sensi dell'art. 1, comma 153, della legge n. 205 del 2017, a specificare ulteriormente le professioni di cui all'allegato B della predetta legge, anche ai fini di quanto stabilito al successivo comma 163 e della immediata tutela delle platee di lavoratori interessate dal beneficio;

Ritenuto di dover adottare, a completamento di quanto previsto dall'art. 1, comma 153, della legge n. 205 del 2017, un decreto contenente la disciplina delle modalità attuative dei precedenti commi 147 e 148, con la definizione delle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale;

Decreta:

Art. 1. Oggetto e finalità

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, definisce le procedure di presentazione della domanda di pensione, ai fini dell'applicazione del beneficio di cui all'art. 1, commi 147 e 148, della predetta legge e della verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale.

Art. 2. Presentazione delle domande

1. Possono presentare domanda di pensione, in applicazione del beneficio di cui all'art. 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tutti i lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1, comma 148, della predetta legge.

2. Le domande di cui al comma 1 sono presentate, in modalità esclusivamente telematica, all'Istituto nazionale previdenza sociale - INPS, secondo il modello predisposto dall'Istituto e approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. La domanda è corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro, resa su modulo predisposto dall'INPS e che costituisce parte integrante del modello di cui al comma 2, attestante i periodi di svolgimento delle professioni di cui all'allegato B del decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 resi alle proprie dipendenze, il contratto collettivo applicato, il livello di inquadramento attribuito, le mansioni svolte, nonché il relativo codice professionale ISTAT ove previsto.

4. Le domande presentate con modalità diverse da quelle di cui al comma 2 sono irricevibili.

Art. 3. Elementi documentali di valutazione delle domande

1 Il diritto al beneficio è comprovato attraverso la verifica, anche d'ufficio, delle comunicazioni obbligatorie del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. In mancanza della comunicazione obbligatoria di cui al comma 1, il diritto può essere provato anche per mezzo della dichiarazione del datore di lavoro di cui all'art. 2, comma 3. 3 . In caso di mancanza delle comunicazioni di cui al comma 1 e della dichiarazione di cui al comma 2 per accertabile oggettiva impossibilità, per cessazione dell'attività, del datore di lavoro di renderla, il lavoratore può allegare alla domanda di cui all'art. 2 una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i periodi di svolgimento delle professioni di cui all'allegato B del decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2017, il contratto collettivo applicato, le mansioni svolte il livello di inquadramento attribuito, nonché il relativo codice professionale ISTAT ove previsto.

Art. 4 Verifica della sussistenza delle condizioni di accesso al beneficio

1. Al fine dell'accoglimento della domanda di pensione, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 147 e 148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è accertata dall'INPS mediante verifica della conformità delle dichiarazioni del lavoratore e del datore di lavoro, di cui ai precedenti articoli, con i dati disponibili nei suoi archivi o attraverso lo scambio dei dati con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della sussistenza dell'eventuale oggettiva impossibilità, per cessazione dell'attività, da parte del datore di lavoro di rendere la dichiarazione di cui all'art. 2, comma 3, ai sensi dell'art. 3, comma 3.

2 . Accertata, ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'oggettiva impossibilità del datore di lavoro di rendere la dichiarazione di cui all'art. 2, comma 3, nel caso di cui all'art. 3, comma 3, l'INPS trasmette gli atti all'Ispettorato Nazionale del Lavoro - INL che compie le necessarie verifiche ispettive delle dichiarazioni rese dal richiedente.

3. Nelle more delle verifiche ispettive, l'INPS provvede a istruire la domanda e può provvedere sulla stessa se, decorso il termine di trenta giorni dalla trasmissione degli atti, l'INL non abbia comunicato gli esiti delle proprie verifiche.

4. L'INPS deve comunque valutare eventuali comunicazioni dell'INL pervenute oltre il termine di cui al precedente comma.

5. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 aprile 2018

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali P OLETTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2018 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg. prev. n. 1572

SANITA'

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 maggio 2018. Aggiornamento e revisione di alcuni testi della XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana. (GU n.129 del 6.6.18)

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 maggio 2018. Aggiornamento e revisione di alcuni testi della XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana. (GU n.129 del 6.6.18)

PANORAMA REGIONALE

Bollettini Ufficiali regionali pervenuti al 13 GIUGNO 2018, arretrati compresi

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

CALABRIA

DGR 31.1.18, 27 - Approvazione Piano della *Performance* della Giunta Regionale 2018-2020 (BUR n. 58 del 1.6.18)

PREMESSA

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del regolamento regionale 6 febbraio 2014, n. 1, emanato in attuazione della legge regionale 3 febbraio 2012, n. 3, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, la Regione redige annualmente un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance, con il quale l'amministrazione individua, nell'ambito del programma di governo, gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori e i valori target per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione e delle unità organizzative, nonché gli obiettivi assegnati ai dirigenti generali dei dipartimenti regionali e delle strutture apicali assimilate.

IL RUOLO DEI DIRIGENTI APICALI

L'articolo 10, comma 3, del succitato regolamento stabilisce che l'assegnazione degli obiettivi individuali ai dirigenti apicali degli enti strumentali - di nomina regionale - è parte integrante del Piano della performance regionale.

IL RAPPORTO FRA L'ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO E LA STRUTTURA BUROCRATICO-GESTIONALE

Il Piano della performance rappresenta lo strumento di congiunzione tra l'organo di indirizzo politico-amministrativo e la struttura burocratico-gestionale della Regione e compendia i risultati dell'attività amministrativa in termini di *prodotti e risultati*, ossia nel senso degli effetti che l'azione amministrativa produce sui cittadini e sugli utenti, oltre alla previsione degli indicatori sulla cui base misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi stessi da parte dei dirigenti;

L'AZIONE DELLA REGIONE

Con deliberazione della Giunta regionale n. 496 del 31 ottobre 2017, adottata previo coinvolgimento diretto degli assessorati e dei dipartimenti regionali interessati, sono state formulate apposite direttive in ordine alla configurazione degli obiettivi strategici e ai fattori valutativi per il ciclo della *performance* per il triennio 2018-2020.

In sede di elaborazione del Piano - ed in particolare nell'ambito dei momenti di confronto finalizzati all'elaborazione degli obiettivi strategici - alcuni dipartimenti, rispetto a quanto definito nella citata deliberazione di indirizzo, hanno formulato richieste di modifica in ordine al loro concorso alla realizzazione di alcuni obiettivi strategici e/o relativamente ad alcuni indicatori ritenendo ciò maggiormente coerente con le modifiche intervenute alla struttura organizzativa e con la migliore declinazione degli obiettivi strategici di rispettiva competenza;

IL PERCORSO SVOLTO PER IL PIANO

La stesura del Piano è avvenuta con il coinvolgimento delle diverse articolazioni amministrative chiamate a concorrere all'attuazione della strategia dell'Ente, sulla base dei macro obiettivi individuati con l'atto di indirizzo approvato dalla Giunta regionale con la citata deliberazione di indirizzo.

Tutte le predette articolazioni amministrative interessate hanno contribuito alla definizione del sistema di misurazione degli obiettivi strategici e, quindi, degli obiettivi operativi.

IL RUOLO DEL SETTORE CONTROLLO STRATEGICO

Di conseguenza, al fine di procedere alla stesura del Piano, il settore Controllo Strategico del Segretariato Generale ha definito gli obiettivi strategici e gli obiettivi individuali dei dirigenti generali ed equiparati, nonché dei dirigenti apicali degli Enti strumentali, nell'ambito di un percorso condiviso con i dipartimenti interessati.

L'ULTERIORE PERCORSO PER LA DEFINIZIONE DEL PIANO

Per quanto attiene agli obiettivi operativi, il processo di individuazione e definizione è stato contraddistinto da incontri con i dirigenti dei Settori AA.GG.dei Dipartimenti, incontri finalizzati con i controller dipartimentali, verifiche tecnico-metodologiche sulla piattaforma informatica Perseo, al fine di rendere evidenti tutte le criticità ai Dipartimenti, che hanno provveduto a risolverle in un ambito di reciproca collaborazione.

GLI ASPETTI SIGNIFICATIVI DEL PIANO

Le aree del programma di governo sono poste all'apice dell'albero della performance articolandosi in obiettivi strategici ed obiettivi operativi.;

Nella Parte Generale del Piano della Performance il collegamento tra lo stesso Piano ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, per l'anno 2018, come previsto dall'art. 44 del decreto legislativo n. 33/2013, è garantito dall'incidenza percentuale, sulla performance organizzativa, degli obiettivi previsti nel medesimo Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità.

Il Piano della Performance è strutturato secondo una impostazione modulare, con una parte generale e sezioni correlate (denominati anche allegati e costituenti parte integrante e sostanziale dell'unico atto), da leggere in un una visione di insieme e che compendia le seguenti parti:

- o Parte generale, concernente il processo di costruzione del sistema di misurazione della performance ai diversi livelli;
- o Allegato 1: piano degli Obiettivi Strategici, quale strumento di formalizzazione dell'attività di pianificazione strategica per il triennio 2018/2020;
- o Allegato 2: piano Operativo Annuale, che individua gli obiettivi operativi per l'anno 2018;
- o Allegato 3: piano degli obiettivi individuali dei Dirigenti Generali che individua gli obiettivi individuali dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti Generali degli enti strumentali per il medesimo anno;
- o Allegato 4: Obiettivi Strategici ed Operativi per area del Programma di Governo;
- o Allegato 5: Obiettivi Strategici ed Operativi per ambiti di misurazione.

LA DISPOSIZIONE

Viene approvato il Piano della Performance 2018-2020 della Regione Calabria – Giunta Regionale, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante della stessa, che si compone di:

- i) Parte generale, concernente il processo di costruzione del sistema di misurazione della performance ai diversi livelli;
- ii) Allegato 1: piano degli Obiettivi Strategici, quale strumento di formalizzazione dell'attività di pianificazione strategica per il triennio 2018/2020;
- iii) Allegato 2: piano Operativo Annuale, che individua gli obiettivi operativi per l'anno 2018;
- iv) Allegato 3: piano degli obiettivi individuali dei Dirigenti Generali che individua gli obiettivi individuali dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti Generali degli enti strumentali per il medesimo anno;
- v) Allegato 4: Obiettivi Strategici ed Operativi per area del Programma di Governo
- vi) Allegato 5: Obiettivi Strategici ed Operativi per ambiti di misurazione.

NB

PER GLI ALLEGATI SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

LOMBARDIA

DCR 22.5.18 - n. XI/17 Istituzione del comitato paritetico di controllo e valutazione per la XI legislatura. (BUR n. 23 del 7.6.18)

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA Richiamati gli articoli 14, comma 2, e 45 dello Statuto d'Autonomia della Lombardia ove è previsto che il Consiglio regionale svolge la funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali e, a tale scopo, istituisce il Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione;

Visto l'articolo 108 del Regolamento generale, ai sensi del quale il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, istituisce il Comitato e ne nomina i componenti, in numero pari non superiore a otto;

Ricordato che, in seno al Comitato, la maggioranza e le minoranze devono essere rappresentate, rispettivamente, da un numero pari di componenti e che devono essere rappresentati entrambi i generi;

Vista la proposta formulata dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione 14 maggio 2018, n. 123;

Ritenuto di determinare in otto il numero di componenti del Comitato e di nominare i consiglieri regionali quali componenti del Comitato:

DELIBERA

1. di istituire il Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione per la XI legislatura, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto d'Autonomia della Lombardia e dell'articolo 108 del Regolamento generale del Consiglio regionale, per le finalità di cui all'articolo 14, comma 2, dello Statuto.

2. di determinare in otto il numero di componenti del Comitato.

NB

PER I NOMINATIVI DEI COMPONENTI SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

MARCHE

Deliberazione Amministrativa n. 72 del 29 maggio 2018 concernente: Indirizzi per l'avvio del negoziato con lo Stato finalizzato alla definizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

DELIBERA

1) di approvare gli indirizzi contenuti nell'allegato A alla presente deliberazione per l'avvio del negoziato con lo Stato finalizzato all'acquisizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione; 2) di dare mandato alla Giunta regionale di porre in essere tutti gli atti di esecuzione degli indirizzi contenuti nell'allegato A che è parte integrante della presente deliberazione.

VENETO

L.R. 25.5.18, n. 19 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale". (BUR n. 51 del 25.5.18)

Art. 1

Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituito:

"1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Regione, compilate a termini del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali" e successive modificazioni, i quali abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni."

Art. 2

Modifiche dell'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituito:
“1. Sono eleggibili a consigliere regionale e a Presidente della Giunta i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni.”.
2. È abrogato il comma 3 bis dell'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5; sono altresì soppresse al comma 3 ter e al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 le parole *“e 3 bis”*.

Art. 3

Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”.

1. La lettera m) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituita:
“m) il direttore generale ed i direttori apicali dell'Azienda Zero, delle aziende unità locali socio-sanitarie ed ospedaliere.”.

Art. 4

Modifiche dell'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”.

1. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituita:
“h) presidente, assessore, consigliere provinciale, consigliere della città metropolitana;”.
2. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituita:
“i) sindaco, assessore comunale;”.
3. La lettera r) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituita:
“r) colui che ricopre la carica di Garante regionale dei diritti della persona, componente del Comitato regionale per le comunicazioni, della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna, della Commissione di garanzia statutaria, del Consiglio delle autonomie locali;”.

Art. 5

Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”.

1. L'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituito:
*“Art. 9
 Incompatibilità fra consiglieri regionali e componenti della Giunta regionale.
 1. La carica di componente della Giunta regionale è incompatibile con le funzioni di consigliere regionale.
 2. I componenti della Giunta regionale per la nomina e la durata di esercizio del mandato devono essere in possesso dei requisiti per essere candidati al Consiglio regionale e non versare nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i consiglieri regionali e sono incompatibili con la carica di consigliere comunale.”.*
2. Le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, hanno effetto a valere dalla prima legislatura regionale successiva a quella in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

Modifiche dell'articolo 14 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”.

1. All'articolo 14 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le lettere a) e b) del comma 4 sono così sostituite:

“a) le liste dei candidati espressione dei gruppi consiliari o delle componenti politiche costituite in seno al gruppo consiliare Misto, presenti in Consiglio regionale;

b) le liste dei candidati che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari o con componenti politiche costituite in seno al gruppo consiliare Misto, presenti in Consiglio regionale da almeno il 365° giorno antecedente la data di convocazione dei comizi elettorali.

La dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione e simbologia diversa da quella del gruppo consiliare o della componente politica di collegamento.”;

b) il comma 5 è soppresso;

c) il comma 8 dell'articolo 14 è così sostituito:

“8. È consentito presentare la propria candidatura in tutte le circoscrizioni elettorali, purché sotto lo stesso simbolo.”;

d) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

“8 bis. I candidati alla carica di Presidente della Giunta possono presentare la propria candidatura a consigliere regionale per un gruppo di liste della coalizione di cui sono i candidati in tutte le circoscrizioni elettorali.”;

e) gli ultimi due periodi del comma 9 sono così sostituiti:[*]

“Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo della lettera d) non si applicano alle liste corrispondenti a gruppi politici esistenti alla data di indizione delle elezioni in Consiglio regionale, nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo, alle quali è allegata una dichiarazione attestante la legittimazione all'uso del contrassegno del gruppo politico. È fatta comunque salva la possibilità per le liste appartenenti ad una coalizione di utilizzare nell'ambito del proprio contrassegno il simbolo del candidato Presidente cui sono collegate e, viceversa, la possibilità per il candidato Presidente di utilizzare nel contrassegno l'insieme dei contrassegni delle liste collegate.”.

Art. 7

Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”.

1. Il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituito:

“3. Ai fini della sottoscrizione della candidatura si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 6.”.

Art. 8

Modifiche dell'articolo 16 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”.

1. All'articolo 16 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 1 è così sostituita:

“c) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni e di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;”;

b) il comma 8 è così sostituito:

“8. L'Ufficio centrale regionale decide nel giorno successivo.”.

Art. 9**Modifiche dell'articolo 17 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".**

1. All'articolo 17 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'alinea del comma 1 è così sostituito:

"1. L'Ufficio centrale regionale, entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale:";

b) la lettera c) del comma 1 è così sostituita:

"c) elimina i candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni e quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;";

c) dopo la lettera c) del comma 1, così come sostituita dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo, è aggiunta la seguente:

"c bis) verifica che le liste provinciali appartenenti al medesimo gruppo di liste siano state presentate in almeno quattro circoscrizioni ai sensi dell'articolo 13, comma 4, e qualora le liste non rispettino detta condizione ne dà comunicazione agli Uffici centrali circoscrizionali interessati;";

d) il comma 7 è così sostituito:

"7. L'Ufficio centrale regionale decide nel giorno successivo."

Art. 10**Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".**

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituita:

"a) dichiara non ammesse le liste per le quali, in seguito alle decisioni dell'Ufficio centrale regionale, sia venuto meno il collegamento di cui all'articolo 14, comma 10, lettera a), o che non siano state presentate in almeno quattro circoscrizioni elettorali;".

Art. 11**Modifiche dell'articolo 20 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".**

1. All'articolo 20 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è così sostituito:

"2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato da due righe riservate all'eventuale indicazione di preferenze. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta collegato, affiancato dal contrassegno del candidato stesso. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta e il relativo contrassegno sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.";

b) il primo periodo del comma 5 è così sostituito:

"5. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno sul relativo contrassegno e può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome del candidato o dei due candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.";

c) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8 bis. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto attraverso una sola preferenza, scrivendo il cognome, ovvero il nome ed il cognome, di un candidato di una lista provinciale, il voto si intende"

validamente espresso anche a favore della lista provinciale stessa e del candidato Presidente della Giunta collegato, anche se espresso negli spazi previsti per altri gruppi di liste.”

2. Conseguentemente alle previsioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, il modello di scheda unica di votazione per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta e relativa descrizione di cui all'allegato A alla legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è sostituito dal modello di scheda unica di votazione per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta e relativa descrizione di cui all'allegato A alla presente legge.

Art. 12

Modifiche dell'articolo 22 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”.

1. All'articolo 22 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) prima della lettera a) del comma 3 è inserita la seguente:

“0a) determina il numero di voti validi ottenuti da ciascun candidato Presidente nelle singole sezioni della circoscrizione, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b) del presente articolo ed ai sensi dei commi 8 e 8 bis dell'articolo 20;”;

b) alla lettera c) del comma 4 dopo le parole *“di cui ai commi 6 ed 8”* sono inserite le parole *“e 8 bis”*;

c) la lettera h) del comma 4 è così sostituita:

“h) alla coalizione regionale collegata al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale spetta il 60 per cento dei seggi attribuiti al Consiglio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, con arrotondamento della cifra decimale all'intero più vicino, se la coalizione ha ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi conseguiti da tutte le coalizioni; spetta il 55 per cento dei seggi, con arrotondamento della cifra decimale all'intero più vicino, nel caso in cui la coalizione abbia ottenuto un numero di voti inferiore al 40 per cento dei voti validi. L'Ufficio verifica che detti seggi siano già stati raggiunti o superati con le operazioni di cui alla lettera g); in caso contrario, attribuisce alla coalizione il numero di seggi previsti; procede poi, con le stesse modalità previste alle lettere f) e g), alla ripartizione dei seggi restanti tra le altre coalizioni ammesse;”;

d) il secondo periodo della lettera b) del comma 6 è così sostituito:

“L'assegnazione dei seggi residui, di cui al periodo precedente, viene condotta a partire dal gruppo di liste provinciali ammesse al riparto dei seggi con la minor cifra elettorale regionale.”

e) dopo il comma 7 dell'articolo 22 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è inserito il seguente:

“7 bis. Il consigliere eletto in più circoscrizioni elettorali è proclamato nella circoscrizione nella quale il gruppo di liste a cui appartiene ha ottenuto la maggior cifra elettorale percentuale di circoscrizione.”

Art. 13

Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 sono inseriti i seguenti:

“1 bis. La nomina di un consigliere regionale alla carica di componente della Giunta determina, per la durata dell'incarico, la sospensione dalle funzioni di consigliere.

1 ter. Il Consiglio regionale, nella prima seduta successiva alla comunicazione del provvedimento di nomina, preso atto della intervenuta sospensione delle funzioni di consigliere, dispone la sostituzione del consigliere nominato componente della Giunta regionale affidando la supplenza

per l'esercizio delle funzioni al primo candidato non eletto secondo i criteri previsti per la surrogazione.

1 quater Qualora il consigliere sostituito cessi dalla carica di assessore, il Consiglio regionale dispone la revoca della supplenza nella prima seduta successiva alla relativa comunicazione.”.

2. Le disposizioni di cui ai commi 1 bis, 1 ter ed 1 quater dell'articolo 24 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 così come introdotti dal presente articolo, hanno effetto a valere dalla prima legislatura regionale successiva a quella in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14

Inserimento di articolo nella legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”.

1. Dopo l'articolo 25 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è inserito il seguente:

“Art. 25 bis

Riduzione dei limiti delle spese elettorali.

1. Il limite di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista circoscrizionale, non può superare l'importo pari ad euro 38.802,85 incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061 per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per coloro che si candidano in più liste circoscrizionali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10 per cento.

2. Per i candidati alla carica della Presidenza della Giunta regionale il limite di spesa per la campagna elettorale è pari ad euro 38.802,85, incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061 per ogni cittadino residente nella regione.

3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni, escluse quelle espressamente riferite ai singoli candidati e che vengono a questi imputate ai fini dei limiti di spesa di cui ai commi 1 e 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di euro 0,50 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni in cui ha presentato proprie liste.

4. Per quanto non previsto dalle disposizioni di cui al presente articolo, sono recepite e continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, ivi comprese le sanzioni per violazione dei limiti di spesa per i candidati alle elezioni regionali, per i candidati alla Presidenza della Giunta regionale e per i partiti, movimenti o liste che partecipano alle elezioni, intendendosi i limiti di spesa riferiti a quelli di cui al presente articolo.”.

Art. 15

Abrogazione dell'articolo 26 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”.

1. L'articolo 26 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è abrogato.

Art. 16

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 780.000,00 per l'esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”, che vengono incrementate riducendo di pari importo le risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

ANZIANI

EMILIA-ROMAGNA

RISOLUZIONE - Oggetto n. 6336 – Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a riferire alle Commissioni competenti sui contenuti delle informazioni in merito ai fatti del centro anziani di Correggio ed, in generale, sulle eventuali azioni intraprese dall’assessorato regionale e da tutti i soggetti coinvolti per evitare che possano ripetersi simili episodi; a costituirsi parte civile contro gli indagati, in sede di processo, al fine di tutelare l’immagine della sanità emiliano-romagnola e dei servizi sociali regionali. A firma del Consigliere: Delmonte. (BUR n. 149 del 30.5.18)

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

ha suscitato indignazione e scalpore la vicenda del "Centro Anziani" di Correggio, in provincia di Reggio Emilia, in cui, a seguito della denuncia fatta dai Carabinieri, sono emersi i fatti relativi ai maltrattamenti e alle vessazioni psicologiche attuate da operatori sanitari nei confronti di pazienti ospiti della struttura.

L’operazione, partita dalle denunce di alcuni familiari, ha trovato la luce a seguito delle intercettazioni ambientali audio-visive eseguite in loco dai militari dell’Arma, le quali hanno permesso di registrare venti episodi dall’8 aprile 2017 al 22 giugno.

Per le 13 operatrici indagate e sospese, l’accusa è di maltrattamenti aggravati dall’averli commessi nei confronti di persone incapaci di potersi difendere nonché dall’essere stati commessi da persone incaricate di un pubblico servizio.

Considerato che

La struttura (comunale) per anziani di Correggio è convenzionata con il Servizio sanitario nazionale e gestita dalla cooperativa Coopselios.

Quanto emerso dovrà essere gestito dagli organi competenti al fine di assicurare giustizia nei casi in cui venisse confermata una condanna per le persone indagate, ma anche al fine di tutelare le operatrici che da sempre hanno svolto in modo diligente il proprio lavoro.

Rilevato che

a seguito delle dichiarazioni condivisibili dell’assessore Venturi in merito alla gravità dei fatti occorre comunque una presa di posizione forte da parte della Regione al fianco delle vittime e dei loro familiari.

L’Assessore ha provveduto inoltre a richiedere ai responsabili della struttura un rapporto dettagliato della vicenda.

Lo scorso 5 aprile il sottosegretario alla presidenza Andrea Rossi ha comunicato l’intenzione della Regione di costituirsi parte civile in sede processuale, in merito alle vicende dei presunti maltrattamenti ad anziani nella struttura protetta di Correggio, in quanto “non possiamo accettare che il sistema di welfare dell’Emilia-Romagna e i valori comuni che contraddistinguono la comunità regionale possano essere associati ad episodi così ignobili”.

Impegna il Presidente e la Giunta regionale

a riferire alle Commissioni competenti sui contenuti delle informazioni richieste dall’assessore sui fatti di Correggio ed, in generale, sulle eventuali azioni intraprese dall’assessorato regionale e da tutti i soggetti coinvolti per evitare che possano ripetersi simili episodi;

a costituirsi parte civile contro gli indagati, in sede di processo, al fine di tutelare l’immagine della sanità emiliano-romagnola e dei servizi sociali regionali.

LAZIO

DGR 29.5.18, n. 250 - Deliberazione della Giunta regionale del 29 novembre 2017 n.812 "Valorizzazione delle politiche attive a favore degli anziani. Contributo ai Distretti socio sanitari, ai Municipi di Roma Capitale e ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Autorizzazione alla spesa di euro 2.535.000,00 sul capitolo H 41906 esercizio finanziario 2017". Proroga del termine di rendicontazione. (BUR n.47 del 7.6.18)

Note

Con la suddetta deliberazione veniva indicato il termine del 30 giugno 2018 per la presentazione della rendicontazione dei progetti secondo le modalità in uso presso la Regione Lazio, salvo ulteriori prescrizioni della Direzione regionale Salute e Politiche Sociali.

Diversi Comuni lamentano l'impossibilità di procedere alla rendicontazione dei progetti nei tempi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n.812/2017, anche in relazione alla possibilità che molte attività possano trovare attuazione nel periodo es

Viene prorogato al 31 ottobre 2018 il termine per la presentazione della rendicontazione del contributo assegnato.

MARCHE

L.R. 5.6.18, n. 17 - Modifiche alla legge regionale 12 marzo 2018, n. 3 "Istituzione del servizio civile volontario degli anziani". (BUR n. 47 del 7.6.18)

Art. 1 (Modifiche all'articolo 3 della l.r. 3/2018)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 12 marzo 2018, n. 3 (Istituzione del servizio civile volontario degli anziani) è sostituita dalla seguente: "c) attività di assistenza agli studenti presso le mense, le biblioteche scolastiche, gli scuolabus e gli edifici scolastici durante il movimento degli stessi;"

2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 3/2018 è abrogata.

3. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 3/2018 è sostituita dalla seguente: "e) animazione, gestione e supporto alle attività che si svolgono durante mostre e manifestazioni nonché nei musei, biblioteche, parchi pubblici, sale di ritrovo e di quartiere, impianti sportivi, aree sportive attrezzate, centri sociali, ricreativi e culturali;"

Art. 2 (Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

N O T E

Nota all'art. 1, commi 1, 2 e 3

Il testo vigente dell'articolo 3 della l.r. 12 marzo 2018, n. 3 (Istituzione del servizio civile volontario degli anziani), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente: "Art. 3 (Ambito operativo) - 1. Il servizio civile volontario degli anziani è espletato in attività senza scopo di lucro e in ambiti aventi le seguenti caratteristiche: a) trasporto per l'accesso a prestazioni sociali e socio sanitarie; b) attività di tutoraggio e integrazione all'insegnamento nei corsi professionali e nei percorsi formativi, nonché nelle attività di doposcuola e insegnamento degli antichi mestieri; c) attività di assistenza agli studenti presso le mense, le biblioteche scolastiche, gli scuolabus e gli edifici scolastici durante il movimento degli stessi; d) (lettera abrogata); e) animazione, gestione e supporto alle attività che si svolgono durante mostre e manifestazioni nonché nei musei, biblioteche, parchi pubblici, sale di ritrovo e di quartiere, impianti sportivi, aree sportive attrezzate, centri sociali, ricreativi e culturali; f) conduzione di appezzamenti di terreno di proprietà o di uso pubblico i cui proventi sono destinati ad uso sociale; g) iniziative volte a far conoscere e perpetuare le tradizioni locali artigianali, artistico-musicali, del folclore e del vernacolo; h) attività di sostegno a favore di famiglie con minori, anziani, persone con disabilità ed altre categorie a rischio di emarginazione; i) assistenza culturale e sociale nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie, sociali, educative e nelle carceri, in modo particolare in quelle minorili, in ausilio agli operatori professionali; j) attività di sensibilizzazione per la prevenzione delle dipendenze da cibo, sostanze stupefacenti, alcool, fumo,

Sesso e porno dipendenza, gioco d'azzardo patologico, shopping compulsivo, televisione, internet e cellulare, in collaborazione con le strutture pubbliche competenti per materia; k) interventi di carattere ecologico, stagionali o straordinari, nel territorio, nei litorali, nelle zone boschive; l) campagne e progetti di solidarietà sociale.”

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

• Proposta di legge a iniziativa del Consigliere Marconi del 9 maggio 2018 n. 198; • Proposta della IV Commissione permanente nella seduta del 28 maggio 2018; • Parere espresso dal Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 21 maggio 2018; • Parere espresso dal Consiglio Regionale dell’Economia e del Lavoro nella seduta del 21 maggio 2018; • Deliberazione legislativa approvata dall’Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 maggio 2018, n. 100.

L.R.12.3.18, n.3 Istituzione del servizio civile volontario degli anziani

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, al fine di favorire il potenziamento e l’ampliamento dei servizi alle persone e l’impiego degli anziani in attività socialmente utili, promuove il servizio civile volontario degli anziani a cura degli enti pubblici e privati accreditati.

Art. 2

(Destinatari)

1. Si considerano persone anziane, ai fini di questa legge, coloro che hanno compiuto sessanta anni di età e che sono titolari di pensione ovvero non sono lavoratori, subordinati e autonomi, o soggetti ad essi equiparati ai sensi della vigente normativa.

2. Requisito essenziale richiesto è l’assenza per il soggetto di condanne penali per reati contro la persona. L’idoneità psicofisica, ove richiesta a seconda dell’ambito operativo indicato all’articolo 3, è certificata dalle strutture competenti dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR).

Art. 3

(Ambito operativo)

1. Il servizio civile volontario degli anziani è espletato in attività senza scopo di lucro e in ambiti aventi le seguenti caratteristiche:

- a) trasporto per l’accesso a prestazioni sociali e socio sanitarie;
- b) attività di tutoraggio e integrazione all’insegnamento nei corsi professionali e nei percorsi formativi, nonché nelle attività di doposcuola e insegnamento degli antichi mestieri;
- c) sorveglianza presso le scuole, durante il movimento degli studenti, presso le mense e le biblioteche scolastiche, e sugli scuolabus;
- d) sorveglianza durante le mostre e le manifestazioni;
- e) animazione, gestione, custodia e vigilanza di musei, biblioteche e parchi pubblici, sale di ritrovo e di quartiere, palestre e impianti sportivi, aree sportive attrezzate, centri sociali, sportivi, ricreativi e culturali;
- f) conduzione di appezzamenti di terreno di proprietà o di uso pubblico i cui proventi sono destinati ad uso sociale;
- g) iniziative volte a far conoscere e perpetuare le tradizioni locali artigianali, artistico-musicali, del folclore e del vernacolo;
- h) attività di sostegno a favore di famiglie con minori, anziani, persone con disabilità ed altre categorie a rischio di emarginazione;
- i) assistenza culturale e sociale nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie, sociali, educative e nelle carceri, in modo particolare in quelle minorili, in ausilio agli operatori professionali;
- j) attività di sensibilizzazione per la prevenzione delle dipendenze da cibo, sostanze stupefacenti, alcool, fumo, sesso e porno dipendenza, gioco d’azzardo patologico, shopping compulsivo, televisione, internet e cellulare, in collaborazione con le strutture pubbliche competenti per materia;
- k) interventi di carattere ecologico, stagionali o straordinari, nel territorio, nei litorali, nelle zone

boschive;

l) campagne e progetti di solidarietà sociale.

Art. 4

(Accreditamento degli enti pubblici e privati)

1. Gli enti pubblici e privati che intendono accreditarsi per lo svolgimento del servizio civile volontario degli anziani presentano domanda secondo tempi e modalità stabiliti dalla Giunta regionale attraverso un bando pubblico.

Art. 5

(Modalità)

1. L'affidamento del servizio civile avviene in applicazione di criteri preventivamente stabiliti e resi noti mediante avvisi pubblici nel comune nel quale l'attività viene richiesta.

2. L'affidamento del servizio sarà regolato con la sottoscrizione di un atto d'impegno da entrambe le parti che non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

3. L'atto d'impegno prevede almeno:

a) l'articolazione delle prestazioni secondo moduli temporali;

b) la facoltà per l'anziano volontario di articolare l'attività solo in alcuni dei moduli temporali previsti;

c) il rimborso delle spese sostenute dall'anziano volontario così come preventivamente autorizzate e documentate;

d) la facoltà per l'anziano volontario di recedere dall'impegno con la previsione di un congruo preavviso;

e) l'impegno dell'anziano volontario ad adeguarsi alle disposizioni dettate dalla normativa e alle prescrizioni impartite dall'ente di cui all'articolo 4 in ordine all'organizzazione del servizio e alle particolari condizioni di espletamento;

f) il rispetto, da parte dell'anziano volontario, della privacy secondo la normativa vigente.

4. Gli enti che impiegano gli anziani volontari nel servizio civile stipulano, a favore degli stessi, una polizza assicurativa contro il rischio di infortuni, nonché contro il rischio di responsabilità civile verso terzi.

Art. 6

(Conferenza programmatica regionale)

1. La Giunta regionale, entro il mese di novembre di ciascun anno, convoca una conferenza programmatica e di valutazione, invitando le parti sociali e le pubbliche amministrazioni interessate e coinvolte nell'attuazione di questa legge, per discutere le esperienze realizzate nel corso dell'anno e le iniziative programmatiche per l'anno successivo.

Art. 7

(Contributo regionale)

1. A carico del bilancio della Regione è autorizzata la concessione di un contributo agli enti accreditati, di cui all'articolo 4, per lo sviluppo delle iniziative e dei progetti delle attività socialmente utili per gli anziani volontari. Il contributo è erogato sulla base di criteri stabiliti, entro il mese di gennaio di ogni anno, da parte della Giunta regionale, tenendo conto dei risultati della Conferenza programmatica regionale di cui all'articolo 6.

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione di questa legge, quantificati in euro 180.000,00 per l'anno 2018 si provvede mediante impiego di quota parte degli stanziamenti già iscritti nella Missione 12

“Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 03 “Interventi per gli anziani”, del bilancio di previsione per l’anno 2018/2020 relativi a “Contributi agli enti pubblici e privati accreditati per lo sviluppo delle iniziative, progetti e attività socialmente utili per gli anziani - corrente” autorizzati nella Tabella C della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 39 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione Marche. Legge di stabilità 2018).

2. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico, necessarie ai fini della gestione.

Art. 9

(Abrogazione)

1. Nella Tabella C allegata alla l.r. 39/2017 la voce: “Contributi agli enti pubblici e privati accreditati per lo sviluppo delle iniziative, progetti e attività socialmente utili per gli anziani - corrente” inserita nella Missione 12 - Programma 03, è soppressa.

Nota relativa all'articolo 9:

Il comma 1 modifica la Tabella C, l.r. 29 dicembre 2017, n. 39.

_____ Legge regionale 05 giugno 2018, n. 18 concernente: “Modifica alla legge regionale 16 febbraio 2015, n. 4 “Nuove norme in materia di servizio farmaceutico”.

Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale ha approvato.

Il Presidente della Giunta regionale promulga,

la seguente legge regionale :

Art. 1 (Modifica all’articolo 7 della l.r. 4/2015)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 4 (Nuove norme in materia di servizio farmaceutico), dopo le parole: “dal direttore” sono inserite le seguenti: “o da un dirigente”.

Art. 2 (Invianza finanziaria)

1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. All’attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 3 (Dichiarazione d’urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ASSISTENZA PENITENZIARIA

CALABRIA

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali

ESTRATTO DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 30 DEL 29 MAGGIO2018. (BUR n. 57 del 5.6.18)

OGGETTO: Avviso pubblico per la presentazione delle candidature per l’elezione del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

L'anno duemiladiciotto, addì ventinove, del mese di maggio, alle ore 12,15, nella sede del Consiglio regionale in Reggio Calabria, si è riunito l'Ufficio di Presidenza, regolarmente convocato.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

PREMESSO CHE

- il Consiglio regionale deve provvedere alle nomine e alle designazioni di propria competenza, ai sensi della legge regionale n. 39/1995;
- la legge regionale 29 gennaio 2018, n. 1 ha istituito presso il Consiglio regionale della Calabria il Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale; - in particolare, l'articolo 3 della legge regionale n. 1/2018 prevede che il Garante è eletto dal Consiglio regionale con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati previa pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione di un Avviso pubblico per la presentazione delle candidature;

CONSIDERATO CHE la Regione Calabria

- in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 27, 32 della Costituzione e dei principi e delle finalità stabiliti dall'articolo 2, commi 1 e 2, lettere a), b), h) dello Statuto regionale, dall'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali e delle altre Convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia
- intende procedere alla nomina di un organismo di monitoraggio indipendente che contribuisca a garantire i diritti, promuovendone e assicurandone il rispetto, delle persone detenute e di coloro che sono sottoposti a misure comunque restrittive o limitative della libertà personale, favorendone, altresì, il recupero e il reinserimento nella società;

RILEVATO CHE

l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge regionale n. 39/95 è tenuto ad assicurare un'adeguata pubblicizzazione delle nomine e designazioni da effettuare attraverso il Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, inserzioni su due quotidiani nazionali e due locali ed avvisi su una televisione locale;

VISTA

la legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale. Abrogazione della legge regionale 5 agosto 1992, n. 13);

VISTA

la legge regionale 29 gennaio 2018, n. 1 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale);

RICHIAMATO

il parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa rilasciato dal Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali;

Su proposta del Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali;

a voti unanimi dei presenti

DELIBERA

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

fonte: <http://burc.regione.calabria.it>

- di approvare l'Avviso pubblico allegato al presente provvedimento quale parte integrante;
- di disporre la pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria, ai sensi del 3° comma dell'art. 8 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39, della presente deliberazione e dell'allegato Avviso pubblico;
- di disporre, altresì, la pubblicazione o l'irradiazione, per una sola volta, dell'avviso dell'avvenuta pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della presente deliberazione, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale, su almeno due dei principali quotidiani a maggiore diffusione regionale e mediante un'emittente televisiva con la percentuale maggiore di ascolti a livello regionale;
- di mandare per tutti gli incumbenti relativi al precedente punto all'Ufficio Stampa del Consiglio regionale che provvederà ad impegnare e liquidare la relativa spesa sul bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio corrente, che presenta la necessaria disponibilità, una volta acquisiti i relativi preventivi;

- di demandare al Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali gli adempimenti connessi alla pubblicazione sul BURC della presente deliberazione e dei relativi allegati, nonché sul sito istituzionale del Consiglio regionale;
- di trasmettere copia della presente deliberazione al Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali e all'Ufficio Stampa per gli adempimenti di competenza, nonché al Segretario Generale e al Capo di Gabinetto per conoscenza. Letto, approvato e sottoscritto

LAZIO

DGR 22.5.18, n. 237 - Istituzione dell'Osservatorio permanente sulla Sanità Penitenziaria. DPCM 1/4/08 concernente "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e dei beni strumentali in materia di sanità penitenziaria". Modifica della DGR. n.137 del 13/3/2009. (BUR n. 44 del 31.5.18)

Note

Viene modificata e integrata la composizione dell'Osservatorio permanente sulla sanità penitenziaria, di cui alla DGR. n. 137 del 13/3/2009, nel modo seguente:

- Assessore della Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria;
- Direttore Regionale Salute e Politiche Sociali;
- Dirigente dell'Area Politiche per l'Inclusione;
- Funzionario con competenza in materia di sanità penitenziaria adulti dell'Area Politiche per l'Inclusione;
- Referente regionale al Tavolo nazionale di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria;
- Referente del Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio;
- Garante dei Diritti dei Detenuti della Regione Lazio o suo delegato;
- Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria Lazio. Abruzzo e Molise o suo delegato – Ministero di Giustizia;
- Presidente del Tribunale di Sorveglianza o suo delegato – Ministero di Giustizia;
- Dirigente del Centro di Giustizia minorile Lazio, Abruzzo e Molise – Ministero di Giustizia;
- 2 Referenti ASL Roma 1
- 3 Referenti ASL Roma 2
- 1 Referente ASL Roma 4
- 1 Referente ASL Roma 6
- 2 Referenti ASL di Frosinone
- 1 Referente ASL di Viterbo
- 1 Referente ASL di Latina
- 1 Referente ASL di Rieti;

I componenti dell'Osservatorio Permanente della Sanità Penitenziaria, per la parte ASL saranno indicati dai rispettivi Direttori Generali e nominati con successivo atto dalla regione Lazio.

Al fine di garantire un percorso di condivisione e di reciproca collaborazione con le Aziende sanitarie, l'Osservatorio regionale opererà in raccordo con i referenti di sanità penitenziaria di ciascuna ASL.

I compiti di detto Osservatorio dovranno riguardare:

- la ridefinizione del Progetto "Interaziendale alle popolazioni detenute nel territorio regionale del Lazio" o Progetto InDel al fine di dare una specifica organizzazione alla Rete regionale sanitaria penitenziaria idonea all'assistenza sanitaria dei detenuti negli IIPP della regione con conseguente recepimento da parte della regione;
- il monitoraggio degli interventi attuativi di tutte le norme, gli accordi e le iniziative mirati all'attuazione di quanto previsto dalla C.U. n.3/2015;

- la comunicazione su avvenimenti di interesse sanitario o problematiche e criticità insorgenti negli Istituti penitenziari del territorio e nell'area penale esterna;
- l'acquisizione di conoscenze epidemiologiche sistematiche sulle patologie prevalenti in ordine alle condizioni ed ai fattori di rischio specifici che sono causa o concausa delle manifestazioni patologiche;
- la proposta di programmi di formazione continua a favore del personale sanitario e sociosanitario che opera all'interno degli istituti per adulti e per minori;
- la collaborazione ogni qualvolta sarà ritenuto necessario con il referente medico regionale che si occupa dell'appropriatezza dei trasferimenti per il ricovero dei detenuti presso altri Istituti, rispetto anche alle esigenze di sicurezza;
- l'elaborazione di un report annuale;

Per l'espletamento delle attività, non verranno corrisposti compensi e rimborsi spese.

Le attività di coordinamento e le funzioni di segreteria organizzativa dell'Osservatorio sono demandate all'Area competente in materia dell'Assessorato "Sanità e integrazione socio-sanitaria" e che l'Osservatorio opera a supporto della Direzione Regionale del suddetto Assessorato.

L'Osservatorio, in seduta plenaria si riunirà, di norma, con cadenza quadrimestrale su convocazione della Regione Lazio che qualora lo riterrà opportuno, si avvarrà della collaborazione di altre figure professionali (comprese quelle interne agli Assessorati sia di "Sanità e integrazione socio-sanitaria" che delle "Politiche Sociali e Welfare") sanitarie, sociali e della giustizia competenti in materia per la trattazione di argomenti specifici.

PUGLIA

DGR 15.5.18, n. 763 Recepimento Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del D. Leg.vo 28/8/1997, n 281, sul documento recante "Piano nazionale per la prevenzione del rischio auto lesivo e suicidario nei servizi residenziali minorili del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità". (Rep. n. 129/CU del 26 ottobre 2017). (BUR n. 77 dell' 11.6.18)

Note

Viene recepito il documento con cui è stato approvato il "Piano nazionale per la prevenzione del rischio auto lesivo e suicidario nei servizi residenziali minorili del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità". (Rep. n. 129/CU del 26 ottobre 2017) di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (a cui si fa rinvio).

VENETO

DGR 21.5.18, n. 694 - DPCM 1° aprile 2008 ("Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria"): revisione dei criteri di riparto per l'assegnazione alle Aziende Ulss del fondo nazionale per la sanità penitenziaria. (BUR n. 52 del 29.5.18)

Note

Con il presente provvedimento si procede ad una revisione dei criteri di riparto del fondo nazionale per la sanità penitenziaria alle Aziende Ulss.

BILANCIO

BASILICATA

L.R.31.5.18, n.8 - Legge di Stabilità regionale 2018.(BUR n. 21 del 1.6.18)

NB

SI RIPORTANO GLI ARTICOLI RITENUTI DI MAGGIOR INTERESSE PER PANORAMA LEGISLATIVO ISTISS

Articolo 5

Disposizioni in materia di assistenza alle persone anziane nelle strutture residenziali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono determinati i valori delle quote di rilievo sanitario per l'assistenza alle persone anziane ospitate nelle strutture residenziali nelle seguenti misure:

- a) quota giornaliera per anziani non autosufficienti: euro 18,00;
- b) quota giornaliera per anziani allettati: euro 22,00.

Le suddette quote giornaliere sono riconosciute alle strutture di cui al presente comma nel limite massimo del 20% dei posti letto attivati nella singola struttura.

2. Per le strutture residenziali già beneficiarie delle provvidenze di cui all'art. 48 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 27, il limite di cui al precedente comma è pari al 35% dei posti letto attivati nella singola struttura.

3. Le Aziende Sanitarie competenti provvedono alla liquidazione degli importi dovuti avvalendosi della quota del fondo sanitario regionale di parte corrente a destinazione indistinta per i non autosufficienti alle stesse assegnate.

Articolo 6

Misure di sostegno all'esercizio delle funzioni fondamentali e non fondamentali delle Province

1. Per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 è assegnato alla Provincia di Potenza l'importo di euro 2.686.610,00 quale sostegno da destinare alla copertura degli oneri connessi allo svolgimento delle funzioni non fondamentali.

2. Per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 è assegnato alla Provincia di Matera l'importo di euro 1.775.216,00 quale sostegno da destinare alla copertura degli oneri connessi allo svolgimento delle funzioni non fondamentali.

3. Al fine di concorrere alla copertura degli oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2018 è assegnato alla Provincia di Potenza un contributo una tantum pari ad euro 2.375.000,00.

4. Al fine di concorrere alla copertura degli oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2018 è assegnato alla Provincia di Matera un contributo una tantum pari ad euro 3.800.000,00.

5. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui ai precedenti commi si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione pluriennale 2018/2020, per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, alla Missione 18 Programma 01.

6. Per gli anni successivi al 2020 si provvede, con successive leggi di bilancio, a quantificare l'ammontare del sostegno allo svolgimento delle funzioni non fondamentali delle Province di cui al presente articolo.

7. Il Fondo regionale a sostegno del processo di riordino delle funzioni provinciali istituito con l'art. 31 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5 è abrogato.

L.R.31.5.18, n.9 - Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2018 – 2020. (BUR n. 21 del 1.6.18)

LAZIO

L.R. 4.6.18, n. 3 - Legge di Stabilità Regionale 2018 (BUR n. 45 del 4.6.18)

NB

SI RIPORTANO GLI ARTICOLI RITENUTI DI MAGGIORE INTERESSE PER PANORAMA LEGISLATIVO ISTISS, RINVIANDO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO PER GLI ALTRI

Art. 1

(Leggi regionali di spesa)

Art. 2

(Razionalizzazione dei beni immobili ad uso istituzionale. Modifica all'articolo 3, comma 54, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relativo ad atti transattivi per la rateizzazione dei debiti extratributari)

Art. 3

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 “Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie”)

1. Dopo il comma 87 dell'articolo 2 della l.r. 7/2014, relativo alla compartecipazione alla spesa sociale per le degenze presso le residenze sanitarie assistenziali o per le attività riabilitative erogate in regime residenziale e semiresidenziale, è inserito il seguente: “87 bis. In relazione agli esiti delle politiche di intervento poste in essere ai sensi del comma 87, con deliberazione annuale della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può essere ridefinita la misura di partecipazione del comune in relazione alle fasce di reddito rilevanti ai fini ISEE.”.

Art. 4

(Modifica all'articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 “Sistema Cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale”)

Art. 5

(Istituzione del Piano territoriale regionale delle attività produttive)

Art. 6

(Riduzione dei vitalizi regionali e destinazione dei risparmi a favore dell'abbattimento delle liste e dei tempi di attesa nella sanità)

1. Nell'ambito delle politiche regionali per l'abbattimento delle liste e dei tempi d'attesa, al fine di favorire l'ammodernamento tecnologico delle attrezzature e strumentazioni sanitarie ed informatiche delle aziende sanitarie, ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, all'interno del programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” della missione 13 “Tutela della salute”, è istituito un apposito fondo denominato: “Fondo per l'abbattimento delle liste e dei tempi di attesa nella sanità”, alimentato dai risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa per il funzionamento del Consiglio regionale di cui ai commi 2, 3 e 5, stimati in euro 1.250.000,00 per l'annualità 2018, in euro 2.500.000,00 per ciascuna annualità 2019, 2020, 2021, 2022 e in euro 1.250.000,00 per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2023. Sono corrispondentemente ridotti gli stanziamenti relativi ai trasferimenti al Consiglio regionale necessari per il suo funzionamento di cui al Programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”.

2. A decorrere dal 1° luglio 2018 e per un periodo di cinque anni, gli assegni vitalizi diretti e di reversibilità corrisposti ai consiglieri regionali cessati dal mandato o agli aventi diritto sono ridotti secondo le seguenti aliquote:

Importo mensile lordo vitalizio

Aliquota

fino a euro 1.500,00 8%

da euro 1.501,00 e fino a euro 3.500,00 10%

da euro 3.501,00 e fino a euro 6.000,00 13%

oltre 6.000,00 euro 17%

3. Le aliquote di cui al comma 2 sono maggiorate del 40 per cento qualora il titolare di assegno vitalizio diretto o di reversibilità goda di altro vitalizio diretto o di reversibilità da parte della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, del Parlamento europeo o di altra Regione.

4. I titolari di assegno vitalizio diretto o di reversibilità che hanno un reddito lordo complessivo annuo, ai fini IRPEF, inferiore o pari a 18.000,00 euro, possono chiedere l'esenzione della riduzione temporanea previa presentazione di idonea documentazione.

5. A decorrere dal 1° luglio 2018 e per periodo di cinque anni, l'importo degli assegni vitalizi non è indicizzato alla variazione del costo della vita accertato dall'ISTAT.

6. L'Ufficio di presidenza del Consiglio, con propria deliberazione, fornisce indirizzi per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1.

Art. 7

(Modifiche alla legge regionale 28 giugno 2013, n. 4. Disposizione transitoria)

Art. 8

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche)

L.R. 4.6.18, n. 4 - Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. BUR n. 45 del 4.6.18)

LIGURIA

L.R. 29.5.18 n. 4 - Modifica alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 (Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili). (BUR n. 7 del 6.6.18)

Articolo 1 (Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 (Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili))

1. Al comma 7 dell'articolo 7 della l.r. 49/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "euro 16.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 21.000,00, maggiorato del 30 per cento per il Presidente del Collegio".

2. La modifica di cui al comma 1 si applica ed esplica i propri effetti sui rapporti in corso alla data del 1° maggio 2018.

Articolo 2 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, si provvede con le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020, come segue: Stato di previsione della spesa Esercizio 2018 Riduzione, in termini di competenza e di cassa, di euro 20.000,00 (ventimila/00) della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 11 "Altri servizi generali" e di euro 6.380,00 (seimilatrecentottanta/00) della Missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 1 "Fondo di riserva" e contestuale aumento, in termini di competenza e di cassa, di euro 26.380,00 (ventiseimilatrecentottanta/00) della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato"; Esercizio 2019 Riduzione, in termini di competenza, di euro 20.000,00 (ventimila/00) della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 11 "Altri servizi generali" e di euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) della Missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 1 "Fondo di riserva" e contestuale aumento, in termini di competenza, di euro 44.000,00 (quarantaquattromila/00) della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato"; Esercizio 2020 Riduzione, in termini di competenza, di euro 20.000,00 (ventimila/00) della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 11 "Altri servizi generali" e di euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) della Missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 1 "Fondo di riserva" e contestuale aumento, in termini di competenza, di euro 44.000,00 (quarantaquattromila/00) della Missione 1 "Servizi istituzionali,

generali e di gestione” Programma 3 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato”.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

IMMIGRATI

LOMBARDIA

Comunicato regionale 28 maggio 2018 - n. 86 - Avviso pubblico per manifestazione di interesse a partecipare alla partnership di progetto di cui all'avviso adottato dall'autorità delegata Fondo Asilo, migrazione e integrazione 2014-2020 ministero del lavoro e delle politiche sociali con d.d. n. 29 del 1 marzo 2018 - piano regionale per l'integrazione dei migranti con politiche e azioni coprogettate sul territorio. (BUR n. 22 del 31.5.18)

NB

TENUTO CONTO DELLA SCADENZA DELL'AVVISO FISSATA AL 12 GIUGNO C.A. SE NE FA SOLO MENZIONE

PIEMONTE

DD 29 maggio 2018, n. 464 - D.G.R. n. 6 - 6730 del 13 aprile 2018 - Candidatura della Regione Piemonte a presentare un progetto a valere sul fondo FAMI 2014-2020 OS2 - ON2 per il consolidamento dei Piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di Paesi Terzi. Approvazione della graduatoria delle candidature pervenute ai sensi degli Avviso pubblico per la selezione di partner di progetto approvato con DD n 349/2018. (BUR n. 22 del 31.5.18)

Note

La Commissione di Valutazione, preso atto delle indicazioni previste dalla D.D. 349/A15000 sopraccitata, si è riunita in data 22 maggio 2018 alle ore 11,00 per valutare la documentazione pervenuta nel termine previsto dal predetto Avviso regionale.

Secondo quanto definito nella citata determinazione e dalle risultanze del Verbale della Commissione di Valutazione - agli atti dell'ufficio competente - che viene approvato con il presente provvedimento, si evince che:

al termine stabilito, ore 12 del 18/5/2018, è pervenuta un'unica domanda di candidatura dal seguente soggetto:

Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull'Immigrazione (FIERI) – Corso G. Marconi, 4 10125 Torino

la domanda è stata ritenuta ammissibile;

la Commissione di valutazione ha assegnato al Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull'Immigrazione (FIERI) un punteggio totale di 97.

Il Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull'Immigrazione (FIERI) risulta soggetto selezionato quale partner di progetto per il supporto all'attività di valutazione del Piano d'intervento regionale per l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi “InterAzioni in Piemonte 2” a valere sul Fondo Asilo Integrazione Migrazione 2014/2020 – OS 2

Integrazione/Migrazione legale – ON 2 Integrazione”

Viene individuato quale partner di progetto per il supporto all'attività di valutazione della Regione Piemonte il Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull'Immigrazione (FIERI).

DGR 18.5.18, n. 30-6876 - Adesione all'avviso pubblico n. 2/2018 PRIMA: PRogramma per l'Integrazione lavorativa dei MigrAnti, per la presentazione di Progetti di rafforzamento dell'integrazione lavorativa dei migranti, da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione FAMI 2014-2020 Obiettivo Specifico 2 Integrazione/Migrazione legale -Obiettivo Nazionale 2 "Integrazione". (BUR n. 23 del 7.6.18)

Note

PREMESSA

L'Unione europea, con Regolamento n. 516 del 16/04/2014, ha istituito il Fondo Asilo, Migrazione, Integrazione 2014-2020 (FAMI) per le misure a sostegno della migrazione legale e per l'effettiva integrazione degli immigrati oltre che per interventi in materia di asilo.

I tre obiettivi specifici europei riguardano la realizzazione di un sistema strutturato di accoglienza per i richiedenti asilo, misure per l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi e promozione del rimpatrio volontario assistito.

A seguito della strutturazione del fondo, gli Stati membri sono stati chiamati a stilare un Programma Nazionale contenente obiettivi e azioni da realizzarsi nel settennio di programmazione.

La Commissione Europea ha approvato il 3 agosto 2015 il Programma Nazionale (PN) presentato dall'Italia e redatto a seguito di un ampio processo di concertazione che ha coinvolto i diversi livelli istituzionali e gli stakeholder.

IL RUOLO DELLA REGIONE

Viene richiamato il ruolo chiave svolto dalla Regione Piemonte nella governance multilivello finalizzata a favorire lo sviluppo di politiche e interventi tesi ad agevolare processi positivi e partecipati per lo sviluppo di una società multiculturale, plurale e coesa.

LA SPECIFICITÀ DELL'AVVISO

L'Avviso non competitivo, prevede:

- la realizzazione di Piani di rafforzamento dell'integrazione lavorativa dei migranti finalizzati ad aumentare la capacità di intercettare il target e di coinvolgerlo in una gamma differenziata di politiche del lavoro in coerenza con le esigenze, le aspettative e le caratteristiche professionali dei migranti e con i fabbisogni del sistema produttivo locale;
- quali destinatari della proposta progettuale i cittadini di paesi terzi regolarmente presenti in Italia, con particolare riferimento a soggetti vulnerabili, quali donne, giovani, richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale o umanitaria etc;
- che possono presentare candidatura in qualità di Capofila di soggetto Proponente Unico o Associato esclusivamente le Regioni ordinarie, le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome;
- che ogni Regione/Provincia autonoma è chiamata a presentare un'unica proposta progettuale articolata nelle seguenti linee di attività (elenco esemplificativo e non esaustivo):
 - a) azioni orientate a migliorare la conoscenza e l'accesso ai servizi al lavoro presenti sul territorio, anche mediante la semplificazione delle informazioni/comunicazioni;
 - b) attivazione o potenziamento dell'uso di strumenti ad hoc – quali lo “Skills profile tool for Third country nationals” approntato dalla Commissione europea – per la profilazione e messa in trasparenza delle conoscenze, competenze e abilità possedute;
 - c) interventi volti a valicare le competenze non formali o informali acquisite, anche durante il percorso migratorio;
 - d) interventi volti a conseguire la validazione/certificazione dei titoli posseduti acquisiti nei paesi di origine o durante il percorso migratorio;
 - e) interventi volti a favorire la tracciabilità delle misure di politica del lavoro attivate a favore dei destinatari, anche attraverso il rafforzamento e/o messa in rete dei sistemi informativi/gestionali dei servizi favorendo la complementarietà con politiche/azioni promosse nell'ambito dei POR FSE;
 - f) interventi volti al consolidamento delle azioni di governance multilivello atte a rafforzare la cooperazione con il sistema di accoglienza (SPRAR, CAS, ecc.) al fine di favorire il rapido inserimento dei migranti nel mercato del lavoro;
 - g) potenziamento di percorsi di sensibilizzazione ai temi dell'integrazione economica e del contrasto alla discriminazione sul lavoro;
 - h) azioni innovative volte a favorire il coinvolgimento dei migranti in settori produttivi emergenti o legati al tessuto produttivo locale, ecc.;
 - i) azioni volte a mettere a sistema modelli e/o metodologie di intervento già intraprese in complementarietà con altre risorse regionali e comunitarie, quali i POR FSE o i fondi del bilancio regionale;

- che per la costituzione di qualificate partnership territoriali coerenti con gli obiettivi e la tipologia degli specifici interventi programmati, possano aderire in qualità di partner le seguenti tipologie di soggetti:

- a) Operatori pubblici e privati accreditati dalle singole Regioni per lo svolgimento di servizi al lavoro ai sensi del d.lgs. 276/2003 e del d.lgs. 150/2015;
 - b) Organismi accreditati dalle singole Regioni/Province autonome per lo svolgimento di attività di formazione professionale e servizi al lavoro ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 maggio 2001 n. 166;
 - c) Associazioni datoriali e organizzazioni sindacali;
 - d) Fondi interprofessionali e enti bilaterali;
 - e) Patronati;
 - f) Enti e Società regionali strumentali operanti nel settore di riferimento;
 - g) Università, ovvero, singoli Dipartimenti Universitari;
 - h) Enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1 del d.lgs. 3.7.2017, n.117 (codice del Terzo settore), operanti nello specifico settore di riferimento oggetto dell'Avviso. Nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell'articolo 101, comma 2 del Codice, il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione, alla data di adozione del presente avviso, ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore;
 - i) Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 222/1985;
 - j) Enti locali, loro unioni e consorzi, così come elencati all'art. 2 del d.lgs. n. 267/2000 ovvero loro singole articolazioni purché dotate di autonomia organizzativa e finanziaria, ambiti territoriali di cui all'art. 8 comma 3 lett. a) della Legge 328/2000. Nel caso in cui gli ambiti territoriali risultino privi di autonomia organizzativa e finanziaria, sarà possibile la partecipazione, in rappresentanza dell'ambito, in qualità di partner, dei Comuni capofila. Sarà cura dell'Amministrazione Regionale/Provincia Autonoma identificare gli ambiti che ritiene utile coinvolgere nella proposta progettuale, per concorrere al raggiungimento dei risultati attesi.
 - k) Istituti di Ricerca.
 - l) Organismi e organizzazioni internazionali o intergovernativi inseriti nella lista delle organizzazioni internazionali pubblicata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, operanti nello specifico settore di riferimento oggetto dell'Avviso.
 - m) Società Cooperative e Società Consortili operanti nello specifico settore di riferimento oggetto dell'Avviso;
 - n) Istituti previdenziali;
 - o) Anci regionale;
 - p) Camere di Commercio
 - q) Altri enti pubblici; - che ad eccezione degli enti di cui al precedente punto f), tutti gli organismi di diritto privato coinvolti in qualità di partner devono svolgere attività senza scopo di lucro;
- che se il soggetto Partner è organizzato in forma di società cooperativa, ex art.2511 c.c. o come società consortile, ex art. 2615 ter. c.c., esso deve avere finalità mutualistiche;
- che in caso di partenariato con organismi di diritto privato, al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, nonché la massima efficacia e il tempestivo avvio delle attività progettuali, i Capofila dovranno presentare proposte progettuali elaborate attraverso un percorso di co-progettazione gestito mediante l'espletamento di adeguate procedure di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi sopra indicati.
- Viene ritenuto che sia opportuno presentare la candidatura, in qualità di Soggetto Capofila di soggetto Proponente Unico del Piano di intervento di cui all'Avviso pubblico n. 2/2018 L'avviso ministeriale n.2/2018 prevede che la Regione proponente, in qualità di capofila, costituisca qualificate partnership territoriali che risultino coerenti con gli obiettivi e la tipologia dei diversi specifici interventi programmati prevedendo la partecipazione delle tipologie di soggetti sopra elencati.

Con riferimento al supporto gestionale in fase di progettazione e di realizzazione dell'intero progetto, qualora risulti opportuno il coinvolgimento in qualità di partner degli enti pubblici strumentali della Regione Piemonte, IRES Piemonte e Agenzia Piemonte Lavoro, si demanda alla Direzione Coesione Sociale l'individuazione delle modalità legittimanti la loro partecipazione.

Viene ritenuto, infine, che: per la realizzazione del progetto si rende opportuno suddividere il territorio regionale in ambiti territoriali corrispondenti alle 8 Province e ripartire le risorse economiche (dedotta la quota per i costi di supporto gestionale e servizi strumentali) tra questi territori, in coerenza con i criteri di cui all'Avviso stesso, in base ad una quota fissa e ad una quota variabile derivante dal rapporto tra lo stanziamento complessivo residuo e l'indicatore identificato nel numero dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in ciascuno dei territori interessati; si rende necessario individuare quale struttura regionale competente per l'elaborazione e la presentazione della proposta progettuale, per la sottoscrizione della documentazione richiesta dall'Avviso ministeriale e per il coordinamento delle conseguenti attività relative alla redazione del progetto definitivo e alla sua attuazione, la Direzione Coesione sociale demandando al Direttore responsabile della medesima l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari.

LA DISPOSIZIONE

Viene disposto di aderire, in qualità di Soggetto Capofila, all'Avviso pubblico n.2/2018: "PRIMA: PRogramma per l'Integrazione lavorativa dei MigrAnti", per la presentazione di Progetti di rafforzamento dell'integrazione lavorativa dei migranti, da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione FAMI 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2 Integrazione/Migrazione legale -Obiettivo Nazionale 2 "Integrazione", pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in qualità di Autorità delegata, in data 13 aprile 2018 e con scadenza in data 31 maggio 2018.

Vien preso atto che alla Regione Piemonte sono stati destinati complessivamente Euro 1.601.000,00. Per la realizzazione del progetto si rende opportuno suddividere il territorio regionale in ambiti territoriali corrispondenti alle 8 Province e ripartire le risorse economiche (dedotta la quota per i costi di supporto gestionale e servizi strumentali) tra questi territori, in coerenza con i criteri di cui all'Avviso stesso, in base ad una quota fissa e ad una quota variabile derivante dal rapporto tra lo stanziamento complessivo residuo e l'indicatore identificato nel numero dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in ciascuno dei territori interessati

Viene demandata alla Direzione Coesione Sociale l'individuazione delle modalità legittimanti l'eventuale coinvolgimento, in qualità di partner, degli enti pubblici strumentali della Regione Piemonte - IRES Piemonte e Agenzia Piemonte Lavoro - per il supporto alla progettazione e alla realizzazione dell'intero progetto; - di individuare, quale struttura regionale competente per l'elaborazione e presentazione della proposta progettuale, per la sottoscrizione, anche in forma digitale, della documentazione richiesta dall'Avviso ministeriale e per il coordinamento delle conseguenti attività relative alla redazione del progetto definitivo e alla sua attuazione, la Direzione Coesione sociale, demandando al Direttore responsabile della medesima Direzione l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari.

MINORI

EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO

RISOLUZIONE - Oggetto n. 5710 - Risoluzione per impegnare la Giunta al sostegno di progetti di lotta allo sfruttamento della prostituzione, quale il progetto "Oltre la Strada", alla promozione di una maggiore sinergia degli attori coinvolti, con particolare riferimento al contrasto della tratta dei minori non accompagnati, e a promuovere in sede nazionale interventi normativi in materia, a cominciare dal progetto di legge n. 3890. A firma dei Consiglieri: Paruolo, Mori, Poli, Zappaterra, Iotti,

Caliandro, Marchetti Francesca, Lori, Tarasconi, Zoffoli, Calvano, Rontini, Boschini, Bagnari, Molinari, Ravaioli, Cardinali, Pruccoli, Montalti, Campedelli. (BUR n. 172 del 13.6.18)

L'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna

premessi che

gli articoli 4 e 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 1948, dispongono rispettivamente che “Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; La schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma” e che “nessun individuo potrà essere sottoposto a trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti”;

l'art. 1 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1949 per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione, mira a punire “qualsiasi persona che, per soddisfare le passioni altrui: 1) procura, adesca o rapisca al fine di avviare alla prostituzione un'altra persona anche se consenziente; 2) sfrutta la prostituzione di un'altra persona anche se consenziente”; stabilisce nel preambolo che “la prostituzione e il male che l'accompagna, vale a dire la tratta degli esseri umani ai fini della prostituzione, sono incompatibili con la dignità ed il valore della persona umana e mettono in pericolo il benessere dell'individuo, della famiglia e della comunità”;

l'art. 6 della Convenzione CEDAW del 1979 mira a reprimere tutte le forme di tratta delle donne e di sfruttamento della prostituzione femminile;

l'art. 2 della Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1993 sull'eliminazione della violenza contro le donne stabilisce che la violenza sulle donne comprende anche il traffico delle donne e la prostituzione forzata;

il Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone (c.d. Protocollo di Palermo del 2000), all'art 9 punto (5) afferma che “Gli Stati Parti adottano o potenziano le misure legislative o di altro tipo per scoraggiare la domanda che alimenta tutte le forme di sfruttamento delle persone, specialmente donne e bambini, che porta alla tratta”;

la Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, al n. (25) afferma: “Gli Stati membri dovrebbero stabilire e/o rafforzare le politiche di prevenzione della tratta di esseri umani, prevedendo anche misure che scoraggino e riducano la domanda, fonte di tutte le forme di sfruttamento (...)” e all'art. 18 statuisce: 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, ad esempio nel settore dell'istruzione e della formazione, per scoraggiare e ridurre la domanda, fonte di tutte le forme di sfruttamento correlate alla tratta di esseri umani.

Considerato che

il Parlamento europeo con la Risoluzione Honeyball del 26 febbraio 2014 “evidenzia l'esistenza di molti legami tra la prostituzione e la tratta e riconosce che la prostituzione, sia a livello globale che in Europa, alimenta la tratta di donne e ragazze minorenni vulnerabili, una gran percentuale delle quali è compresa tra i 13 e i 25 anni; sottolinea che, come mostrato dai dati della Commissione, la maggior parte delle vittime (62%) è oggetto di tratta a fini di sfruttamento sessuale, che le donne e le ragazze minorenni rappresentano il 96% delle vittime identificate e presunte e che negli ultimi anni si è registrato un aumento del numero delle vittime provenienti da paesi terzi; ritiene che il modo più efficace per combattere la tratta di donne e ragazze minorenni a fini di sfruttamento sessuale e per rafforzare la parità di genere segua il cosiddetto modello nordico, dove il reato è costituito dall'acquisto di servizi sessuali e non dai servizi resi da chi si prostituisce;

il Piano Nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2016-2018, che recepisce la Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, al punto 2.8 della Parte I indica di “porre in essere attività volte a scoraggiare la domanda di servizi offerti dalle vittime di tratta”.

Visto che

la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, a fini di sfruttamento sessuale o di altra natura, è una delle più vergognose violazioni dei diritti umani;

in alcuni paesi del nord Europa (Svezia, Islanda e Norvegia) ed in Francia è stato introdotto il reato di acquisto di servizi sessuali, che interviene direttamente sulla domanda, allo scopo di disincentivare la prostituzione e la connessa tratta di esseri umani;

per quanto di propria competenza, la Regione Emilia-Romagna promuove e coordina dal 1996 il progetto “Oltre la Strada” costituito da un sistema integrato di interventi rivolti a vittime di grave sfruttamento, riduzione in schiavitù e human trafficking, con l’obiettivo di accompagnarle in un percorso di uscita che va dal primo contatto con la persona, all’assistenza sanitaria, fino alla rielaborazione del percorso di vita e ad azioni volte all’inserimento lavorativo;

tale progetto, possibile anche grazie ad una rete di welfare composta di O.N.G., cooperative e associazionismo sociale, a cui aderiscono numerose Amministrazioni locali, lo scorso anno è stato premiato con un finanziamento della durata di 15 mesi dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che

la punibilità per legge dei clienti costituirebbe un forte deterrente ed un primo strumento per l’eliminazione di questa moderna forma di schiavitù;

per incentivare la consapevolezza del fenomeno della tratta delle donne sottesa alla prostituzione occorre continuare a promuovere ed estendere sul territorio nazionale progetti sia di sensibilizzazione che di aiuto alle persone per l’uscita da schiavitù e sfruttamento.

Evidenziato che

nella scorsa legislatura erano stati presentati in Parlamento diversi progetti di legge che prevedevano l’introduzione del c.d. modello nordico, come la proposta di legge alla Camera dei Deputati n. 3890 “Modifica all’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, concernente l’introduzione di sanzioni per chi si avvale delle prestazioni sessuali di soggetti che esercitano la prostituzione” e altri ancora.

Impegna la Giunta regionale

a promuovere e sostenere, anche nelle sedi nazionali opportune, i progetti di emersione dall’illegalità e per l’integrazione delle vittime di tratta e sfruttamento qual è “Oltre la strada”, a cui va assicurato anche in futuro adeguato finanziamento;

a promuovere una maggiore sinergia tra gli attori coinvolti nella tutela e protezione delle vittime di tratta, tra i minori stranieri non accompagnati, come previsto dalle Procedure Operative standard del Piano nazionale d’azione contro la tratta del Dipartimento per le Pari Opportunità, che intende rafforzare “il sistema integrato di interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno e di protezione delle vittime con particolare attenzione al raccordo tra il sistema di protezione per richiedenti/titolari di protezione internazionale e il sistema di protezione per vittime di tratta, ai sensi dell’articolo 10 del D.lgs n.24/2014 e dell’art. 17 del D.lgs 142/2015 e tenuto conto del fenomeno della forte crescita di casi di tratta e grave sfruttamento all’interno dei flussi di richiedenti asilo”;

a promuovere anche nelle sedi nazionali opportune, gli interventi normativi volti alla conoscenza e al contrasto indiretto e diretto dello sfruttamento della prostituzione, compreso lo scoraggiamento della domanda di prestazioni sessuali a pagamento, nonché a sostegno alle vittime di human trafficking per l’esigibilità dei loro diritti costituzionalmente garantiti.

VENETO

DGR 28.5.18, n. 744 - assegnazione delle risorse a sostegno degli interventi a tutela dei sminori in situazione di disagio con progetti di affidamento familiare. (BUR n. 56 del 12.6.18)

Note

PREMESSA

Preso atto di quanto espresso all’articolo 1 della legge 184/1983, così come modificata dalla legge 149/2001 “*Diritto del Minore ad una famiglia*”, che afferma il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia, la Regione del Veneto ha sostenuto e intende sostenere l’affidamento familiare quale risorsa elettiva finalizzata al sostegno dei minori e delle loro famiglie in difficoltà riconoscendo a Comuni e Aziende Ulss, se delegate, un contributo per il sostegno economico alle famiglie affidatarie, nell’ambito di un adeguato ed efficace contesto di programmazione delle risorse accoglienti del territorio.

Il Decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2017 ha approvato la ripartizione delle risorse finanziarie afferenti il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS) per l'anno 2017.

Il citato Decreto, all'art. 3, comma 1, specifica che le Regioni si impegnano a programmare gli impieghi delle risorse loro destinate per le aree di utenza, secondo i Macro-livelli e gli obiettivi indicati nell'Allegato 1.

Con il presente atto, si intende porre il *focus* sull'impegno a sviluppare azioni inerenti il Macro livello n. 1 denominato "*Servizi per l'accesso e la presa in carico da parte della rete assistenziale*", proponendo lo sviluppo/potenziamento delle attività di promozione/prevenzione e di sostegno a favore delle famiglie del Veneto, valorizzando quanto già avviato e apprezzato sul territorio, con particolare riferimento ai progetti di affido familiare.

Con il presente provvedimento si propone l'assegnazione delle quote relative al sostegno dell'affido familiare per l'anno 2017, quantificato sulla base delle spese sostenute nell'anno 2016, a favore di Comuni e Aziende Ulss, se delegate. I contributi sono quantificati sulla base del sistema di rilevazione Ge.Min.I (sistema informativo regionale minori fuori famiglia), secondo i criteri individuati all'Allegato A alla D.G.R. n. 2908 del 30 dicembre 2013, recante in oggetto "*Riparto del Fondo regionale per le politiche sociali (ex L.R. 13 aprile 2001, n. 11)-Sostegno di iniziative a tutela dei minori in situazione di disagio e inserimento presso famiglie affidatarie*" e successivamente validati con comunicazione formale da parte dei Comuni e delle Aziende ULSS interessate.

Il limite mensile di riferimento del contributo regionale è pari all'ammontare della pensione minima I.N.P.S. per lavoratori dipendenti in vigore nell'anno 2016, pari ad € 501,89.

LA DISPOSIZIONE

Viene approvata l'assegnazione delle quote relative al sostegno dell'affido familiare per l'anno 2017, quantificato sulla base delle spese sostenute nell'anno 2016, a favore di Comuni ed Aziende Ulss, se delegate.

Viene determinato in € 4.855.592,48 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa

PERSONE CON DISABILITÀ

LAZIO

DGR 29.5.18, n. 249 - Decreto interministeriale 23 novembre 2017 Adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, bando anno 2017. Finanziamento ministeriale di 1.600.000,00 Cofinanziamento regionale obbligatorio ai costi progettuali del 20%, euro 400.000,00 sul cap. H 41903 (12 02 1.04.01.02.000), esercizio finanziario 2018. (BUR n. 47 del 7.6.18)

Note

Viene disposto di aderire alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità anno 2017, secondo le modalità stabilite nelle Linee Guida del Ministero del lavoro e delle politiche sociali emanate con decreto del 29 dicembre 2017, n. 808.

Viene preso atto della spesa complessiva di euro 2.000.000,00, di cui euro 1.600.000,00 coperti da finanziamento statale ed euro 400.000,00 a carico della regione, a titolo di cofinanziamento obbligatorio del 20%, per l'attuazione delle progettualità sperimentali, con quote uguali da ripartire tra i 20 ambiti/sovrampi territoriali ammessi a finanziamento con decreto del 9 marzo 2018, n. 119.

Viene recepito lo schema di Protocollo di Intesa elaborato dal Ministero competente ed unico per tutte le regioni, di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, successivamente da sottoscrivere dal Direttore della Direzione regionale Salute e Politiche sociali;

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito denominato Ministero) con sede in Roma, via Forno n. 8 (C.F. 80237250586), rappresentato dal dott. Raffaele Tangorra, in qualità di Direttore Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;

E

La Regione Lazio (di seguito denominata Regione) con sede in Roma _____, cap _____ (C.F. _____), rappresentata dal/la _____ dr./dott.ssa _____, (qualifica) _____, in qualità di rappresentante legale della Regione;

VISTI:

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che all’art. 14 detta disposizioni riguardanti progetti individuali per le persone con disabilità;
 - la legge 5 febbraio 1992, n. 104, “legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” così come modificata dalla legge 162 del 21 maggio 1998, che detta i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle persone con disabilità;
 - in particolare, l’art. 39, co. 2, della richiamata legge 104/92, che prevede che la Regioni possono provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio [...], a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto alla vita indipendente alle persone con disabilità permanente e limitazione grave dell’autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia;
 - la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York 13 dicembre 2006 e ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18;
 - in particolare, l’articolo 19 della richiamata Convenzione (“Vita indipendente ed inclusione nella società”) che prevede che “Gli Stati Parti [...] riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società;
 - il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017, registrato presso la Corte dei Conti, pubblicato sulla G.U. del 12 dicembre 2017 n. 289 che adotta il secondo Programma di Azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità in attuazione della legislazione nazionale e internazionale ai sensi dell’art. 5, co. 3, della citata legge 3 marzo 2009, n. 18;
 - in particolare, la linea di intervento n. 2 “Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l’inclusione nella società” del richiamato Programma di Azione;
- 07/06/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 47 Pag. 70 di 319
 Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale

CONSIDERATO

- che alla Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in qualità di Amministrazione centrale dello Stato membro Italia, competente in materia di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, sono attribuite le funzioni di Autorità di Gestione e di Autorità di Certificazione del PON “Inclusione” FSE 2014-2020 nonché le connesse responsabilità di programmazione, gestione, attuazione, rendicontazione, monitoraggio e controllo del programma;
- il Programma Operativo Nazionale “Inclusione” (di seguito anche PON Inclusione), approvato con Decisione della Commissione C(2014) 10130 del 17 dicembre 2014, a titolarità del Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito anche MLPS) - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;

- in particolare, che le finalità e le attività delle progettazioni per l'implementazione delle Linee guida adottate con D.D.G. n. 808 del 29 dicembre 2017, sono coerenti con quelle previste dall'Asse 3 del PON "Inclusione", che prevede il sostegno alla realizzazione di "Sistemi e modelli di Intervento sociale", priorità di investimento 9i, "L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità", e obiettivo specifico 9.1.4 "Sperimentazione di alcuni progetti di innovazione sociale sottoposti a valutazione di impatto (possibilmente con metodologia contro fattuale) nel settore delle politiche sociali. L'intento è quello di accompagnare e sostenere un numero limitato di sistemi territoriali che dimostrino di voler intraprendere un percorso di riprogettazione e di adeguamento delle risposte ai bisogni della comunità (ad esempio con riferimento alla disabilità). Le azioni di progetto dovranno anche sviluppare sistemi di governance territoriale aperti a nuovi soggetti anche non convenzionali e alla partecipazione dei cittadini";

- inoltre, che le modalità di selezione dei progetti di gestione e di rendicontazione delle attività progettuali previste per l'implementazione delle suddette Linee guida sono compatibili con quelle previste dal PON "Inclusione";

27 novembre 2017 è stato sottoscritto il DPCM di riparto del Fondo per le non autosufficienze relativo all'annualità 2017, registrato presso la Corte dei Conti in data 29 dicembre 2017, con n. 2428;

- che l'art. 3, comma 1, del suddetto DPCM dispone che a la quota del Fondo per le non autosufficienze destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono finanziate, per un ammontare di 15 milioni di euro, azioni di natura sperimentale volte all'attuazione del secondo Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità;

- che con decreto direttoriale 29 dicembre 2017 n. 808, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 aprile 2018 al n. 759, sono state adottate le Linee Guida per la presentazione di progetti in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità;

- che con il decreto direttoriale del 9 marzo 2018 n. 119, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 aprile 2018 al n. 760, è stato approvato l'elenco degli ambiti territoriali ammessi al finanziamento nazionale, nonché l'elenco dei progetti regionali unici ammessi al finanziamento nazionale ai sensi del Decreto del Direttore Generale n. 808 del 29 dicembre 2017;

- che con il il decreto direttoriale del 9 marzo 2018 n. 120, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 aprile 2018 al n. 761, è stato autorizzato il finanziamento, sulla base di quanto approvato dal D.D.G. 119/2018, per un importo complessivo di 15 milioni di euro (quindicimilioni/00);

- la ripartizione ivi evidenziata, con riferimento a ciascuna regione interessata, a valere sulle risorse assegnate al capitolo 3538 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

- che la proposta della Regione Lazio risulta tra i progetti ammessi al finanziamento ai sensi del citato D.D.G. n 119/2018 e che il finanziamento relativo da parte ministeriale a favore della Regione corrisponde complessivamente ad euro 1.600.000,00;

- che gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di riferimento e in conformità alla progettazione approvata o come successivamente modificata a seguito di autorizzazione ministeriale, a pena di revoca o riduzione del finanziamento;

VISTI ANCHE

- la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";

- la legge 11 dicembre 2016, n.232, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2017);

- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 102065 del 27 dicembre 2016, concernente la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 ed, in particolare, la Tabella 4;

- che, sulla base del D.M. di cui al punto precedente, alla Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali è stata assegnata la gestione del CDR 9 del quale fa parte il cap. 3538 PG 1;

- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 01/02/2017, registrato dall'U.C.B., in data 06/02/2017 al n. 82, che assegna le risorse finanziarie per l'anno 2017, ai dirigenti degli Uffici Dirigenziali di livello generale appartenenti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attribuite ai capitoli delle unità previsionali di base della citata Tabella 4 di cui fa parte il CDR 9 – Direzione generale per l'inclusione, e le politiche sociali;
- il decreto legislativo 15 settembre 2017 n.147, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2017, che ha determinato l'istituzione della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale e la contestuale soppressione della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali;
- il D.P.C.M. del 15 novembre 2017, registrato dalla corte dei conti in data 12 gennaio 2018 al n. 116, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale al dott. Raffaele Michele Tangorra;
- il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 6 dicembre 2017, recante "individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del segretariato generale e delle direzioni generali", registrato dalla Corte dei conti il 29/12/2017 al n. 2419 e pubblicato sulla G.U. n. 20 del 25/01/2018;
- infine, la legge n. 241 del 7 agosto 1990, che prevede la possibilità di stipulare accordi tra pubbliche amministrazioni;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Oggetto e durata del protocollo)

1. Il presente Protocollo è finalizzato all'attivazione ed implementazione della proposta progettuale della Regione Lazio in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, ammessa a finanziamento dall'articolo 1 del decreto direttoriale n. 119 del 9 marzo 2018 citato in premessa, come individuata nell'elenco di cui alla Tabella A del suddetto decreto.
2. La durata del presente Protocollo è fissata in mesi 12 a partire dalla comunicazione di inizio attività da parte della Regione di cui al successivo articolo 3, comma 1.

Articolo 2

(Impegni della Regione)

1. La Regione si impegna a svolgere le attività di cui all'art. 1 nel rispetto degli obiettivi e dei contenuti, nonché dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi previsti nel progetto medesimo.
 2. Per la copertura dei costi delle attività di cui al comma precedente, la Regione utilizza il contributo di cui all'articolo 5 del presente protocollo, nonché garantisce il cofinanziamento per la residua quota pari ad almeno il 20% dei costi totali. Non è ammesso il cofinanziamento attraverso la contribuzione in natura secondo quanto riportato al punto 38 delle richiamate Linee Guida del 29 dicembre 2017.
- 07/06/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA

Articolo 3

(Modalità di realizzazione)

1. La Regione si impegna a dare comunicazione dell'effettivo avvio delle attività, alla Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dginclusione.divisione5@pec.lavoro.gov.it. Tale comunicazione è in ogni caso subordinata all'esito positivo della eventuale interlocuzione fra il Ministero e la Regione secondo quanto previsto al punto 48 delle richiamate Linee Guida e così come esplicitato nel comma successivo. L'avvio delle attività, in particolare, può precedere la chiusura della fase di interlocuzione, restando, tuttavia, a carico della Regione la responsabilità di spese non coerenti con la progettazione definitivamente approvata.
2. Per una migliore esecuzione del Protocollo d'intesa, il Ministero può richiedere o autorizzare, entro il limite massimo dell'importo di cui all'art. 5 del presente protocollo, la variazione delle attività previste nel piano progettuale purché non comportino maggiori oneri a valere sul contributo

nazionale. In particolare, si richiama il punto 48 delle citate Linee Guida in cui si stabilisce che nei 60 giorni successivi alla stipula del protocollo di intesa, il Ministero ha la facoltà di richiedere agli ambiti ulteriori modifiche e/o integrazioni alle iniziative progettuali, coinvolgendo la Regione, ove si verifichi la necessità di meglio definire le modalità di realizzazione ed implementazione del progetto, anche alla luce di una analisi comparata tra gli ambiti ammessi a finanziamento. Eventuali modifiche devono comunque essere adottate d'intesa con la Regione.

3. La Regione si impegna, altresì, a presentare un rapporto intermedio sulle attività svolte decorsi sei mesi dall'inizio delle attività, previa verifica dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata all'avvio delle attività, nonché una relazione conclusiva delle attività svolte entro tre mesi dalla data di scadenza del progetto corredata da apposite note di addebito complete della documentazione valida ai fini fiscali giustificativa delle spese sostenute per l'intero ammontare del finanziamento e per la quota di cofinanziamento.

Articolo 4

(Commissione di Valutazione)

1. Con successivo decreto direttoriale, viene istituita una Commissione di Valutazione con compiti di verifica e monitoraggio ai fini della liquidazione del finanziamento secondo le modalità di cui al successivo art. 6.

2. Alla Commissione di cui al comma precedente spetta il compito di verificare:

a) la conformità delle attività realizzate alle previsioni del presente Protocollo d'intesa; b) la congruità della documentazione giustificativa di spesa prodotta dalla Regione; c) la relazione sui risultati delle attività progettuali.

Articolo 5

(Importo ed esonero cauzionale)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo d'intesa, viene pattuito un contributo complessivo pari a Euro 1.600.000,00 (unmilionesecentomila/00), così come specificato nell'elenco di cui all'articolo 1 del decreto direttoriale n. 120 del 9 marzo 2018, citato in premessa.

2. La Regione viene esonerata dal prestare cauzione ai sensi dell'art. 54 del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

3. L'onere a carico del Ministero graverà sul cap. 3538 "Fondo per le non autosufficienze"

4. Ai fini della rendicontazione sull'utilizzo del contributo di cui al primo comma del presente articolo, verranno ritenute ammissibili unicamente le spese con le seguenti caratteristiche:

- strettamente connesse alle azioni progettuali previste dal progetto;
- sostenute nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione del presente Protocollo e la data del termine del progetto;
- individuate in un elenco analitico dei titoli di spesa sostenuti dagli ambiti e verificati dalla Regione, accompagnato dai pertinenti atti della Regione attestanti l'avvenuta erogazione dei fondi agli ambiti territoriali. Non sono in ogni caso ammissibili le seguenti spese:
 - contributi in natura quali personale (ad eccezione delle spese per lavoro straordinario), locali, beni durevoli, attrezzature di proprietà della Regione o dell'Ambito, etc.;
 - ammortamento di beni esistenti.

Articolo 6

(Modalità di liquidazione)

1. Il Ministero procederà alla liquidazione delle spese sostenute nel limite massimo della quota di partecipazione a proprio carico di cui all'articolo 5, comma 1, del presente protocollo.

2. Ai sensi del punto 50 delle Linee Guida 29 dicembre 2017, la somma di cui al precedente articolo 5, non soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1 e 3 del DPR n. 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà corrisposta, previo accertamento della disponibilità di cassa, mediante accreditamento sul conto di contabilità speciale infruttifero n. conto tesoreria _____ (IBAN

_____) intestato alla Regione _____, aperto presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato ubicato nel capoluogo di regione, recante CUP (Codice Unico di Progetto) I89H18000310005, secondo la seguente modalità:

- a) il 50% del finanziamento accordato a seguito di comunicazione della Regione indicante l'effettivo avvio delle attività. La Regione si impegna a trasmettere attestazione dell'avvenuta ricezione dei fondi;
- b) il 30% del finanziamento accordato, previa positiva determinazione della Commissione di cui all'art. 4, alla presentazione di un rapporto intermedio di cui al punto 50 delle citate Linee Guida e a seguito della verifica dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata all'avvio delle attività.
- c) il 20%, o comunque il saldo, previa positiva determinazione della Commissione di cui all'art. 4 del presente protocollo, a consuntivo, su presentazione di apposita richiesta di liquidazione, nonché della relazione conclusiva delle attività svolte, corredata di apposite note di addebito complete della documentazione valida ai fini fiscali giustificative delle spese sostenute per l'intero ammontare del finanziamento e per la quota di cofinanziamento.

D'intesa con la Regione e con un preavviso di almeno 15 giorni, la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale potrà richiedere la rendicontazione intermedia sullo stato di avanzamento dei lavori.

3. Il Ministero non risponde di eventuali ritardi nella liquidazione dei pagamenti determinati da cause non imputabili allo stesso, ma cagionati da controlli di legge, amministrativo-contabili o dovuti ad imponibili di cassa.

Articolo 7

(Inadempimenti e penali)

1. In caso di grave inadempimento della Regione, il Ministero procederà al recupero del contributo concesso.
2. L'inadempimento è da ritenersi grave al verificarsi delle seguenti circostanze:
 - a) mancanza di organizzazione tale da pregiudicare la regolare realizzazione del progetto;
 - b) adozione di iniziative non concordate con il Ministero tali da arrecare pregiudizio all'andamento del progetto ed al Ministero stesso.
3. La Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale contesterà alla Regione l'inadempimento entro 40 giorni dalla conoscenza da parte del Ministero del verificarsi dello stesso, concedendo ulteriori 10 giorni per eventuali controdeduzioni, decorsi i quali la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale deciderà con provvedimento motivato.

Articolo 8

(Responsabilità)

1. La Regione si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. Il Ministero non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività effettuate in modo non conforme agli articoli del presente Protocollo.
2. La Regione si impegna, in conseguenza, a sollevare il Ministero da qualsiasi danno, azione, spesa e costo che possano derivare da responsabilità dirette della Regione stessa.

Articolo 9

(Efficacia e modifiche)

1. Il presente Protocollo d'Intesa è efficace nei confronti della Regione, nonché del Ministero, solo dopo l'approvazione degli organi di controllo ed il conseguente impegno della spesa. Il Ministero darà immediata informazione di quanto innanzi per permettere alla Regione di assumere gli adempimenti così come previsto nell'art. 1 del presente atto.

2. Eventuali modifiche al presente Protocollo d'Intesa devono essere concordate tra le parti. Per ogni autorizzazione non prevista nel presente atto e da richiedersi preventivamente è delegata la dott.ssa Stefania Laudisio, dirigente della Div. V della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero.

Articolo 10

(Clausola compromissoria)

1. Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Protocollo, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via conciliativa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Il presente atto, letto, confermato e firmato digitalmente, è stipulato nell'interesse pubblico e l'eventuale registrazione su pubblici registri, per il caso d'uso, sarà a carico della parte che la richiede. Il presente Protocollo di Intesa si compone di 10 articoli.

Roma, lì _____

Regione

IL DIRETTORE GENERALE Raffaele Tangorra

PUGLIA

DGR 15.5.18, n. 772 Art. 85 della Legge Regionale n. 67/2017, Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018) - Interventi in favore dei diversamente abili. Assegnazione ai 69 Comuni costieri pugliesi di sedie attrezzate per favorire l'accesso al mare dei cittadini diversamente abili. (BUR n. 77 dell'11.6.18)

Note

PREMESSA

La L.R. n. 17/2015, Disciplina della tutela e dell'uso della costa, all'art. 1, co. 4, prevede, tra i principi cui si conforma l'azione regionale in materia di demanio marittimo, quello della piena accessibilità al mare per la libera fruizione anche ai disabili.

Tale principio generale viene riaffermato con forza nell'Ordinanza Balneare della Regione Puglia, che, all'art. 1, co. 9, impone ai Comuni costieri l'obbligo di rendere, compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale, gli accessi pubblici al mare esistenti perfettamente fruibili anche ai soggetti diversamente abili.

LA DISPOSIZIONE

Viene preso atto dell'istruttoria espletata dalla struttura regionale del Demanio costiero e portuale, nonché delle determinazioni assunte in esito alla concertazione con gli stakeholders territoriali.

L'assegnazione ai 69 Comuni costieri pugliesi delle sedie attrezzate per l'accesso al mare dei cittadini diversamente abili avverrà secondo il criterio della lunghezza della costa comunale

TOSCANA

DGR 29.5.18, n. 572 - Protocollo di Intesa tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Toscana, finalizzato all'attivazione e implementazione della proposta progettuale della Regione Toscana in materia di vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità ai sensi del Decreto Direttoriale n. 818 del 29 dicembre 2017. Approvazione schema. (BUR n. 24 del 13.6.18)

Note

PREMESSA

In relazione alla Legge 18 del 3 marzo 2009 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità" ed al secondo Programma di Azione Biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle

persone con disabilità (art. 3, comma 5 della L. 18/2009), approvato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 12 ottobre 2017, pubblicato sulla G.U. del 12 dicembre 2017, viene richiamata, in particolare, la linea di azione n. 3, del richiamato Programma di Azione che illustra le proposte in materia di “Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l’inclusione nella società”.

Il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015 al punto 2.3.6.5. relativo all’area della disabilità prevede, tra gli impegni, quello di favorire e incentivare i progetti di vita indipendente, al fine di emancipare e migliorare le opportunità di vita e di lavoro dei cittadini;

In data 29 dicembre 2017 sono state approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le Linee guida per la presentazione di progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità.

LA RICADUTA SULLA REGIONE

La Regione Toscana ha presentato la propria proposta di adesione alla sperimentazione di cui al sopra richiamato decreto direttoriale n. 808, indicando 22 ambiti territoriali, come definiti all’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, che hanno inviato la propria candidatura presentando progetti che rispettavano i criteri stabiliti nelle Linee Guida ministeriali (Alta Val d’Elsa, Valdarno, Aretina Casentino e Valtiberina, Livornese, Colline dell’Albegna, Valdinievole, Fiorentina Nord Ovest, Fiorentina Sud Est, Valdera e Alta Val di Cecina, Piana di Lucca, Valdichiana Aretina, Lunigiana, Pratese, Firenze, Valle del Serchio, Bassa Val di Cecina e Val di Cornia, Mugello, Senese, Valdarno Inferiore e Empolese, Pisana, Pistoiese, Amiata Grossetana Colline Metallifere e Grossetana).

IL PROTOCOLLO

Viene approvato lo schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Toscana e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui all’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto (a cui si fa rinvio).

VENETO

DGR 21.5.18, n. 700 - Adesione della regione del Veneto alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità. bando 2017.decreto ministeriale n. 808 del 2017. cup (codice unico di progetto) i19h18000320005. (BUR n. 52 del 29.5.18)

Note

PREMESSA

In applicazione della legge n. 104 del 1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, con le modifiche ed integrazioni apportate dalla legge n. 162 del 1998 “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”, la Regione del Veneto ha nel corso degli anni attivato percorsi di Vita Indipendente volti a favorire progettualità di assistenza indiretta per garantire la permanenza a domicilio delle persone con disabilità grave.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4/10/2013 è stato adottato, ai sensi dell’art. 5, co. 3, della legge n. 18 del 2009, il primo “Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità” di cui, in particolare, si richiama la linea di azione n. 3 “Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l’inclusione nella società”.

Con successivo decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017 è stato adottato il secondo “Programma d’Azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità”, approvato dall’Osservatorio nazionale, che ha confermato la linea di intervento “Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l’inclusione nella società delle persone con disabilità”.

Nel quadro dei due “Programmi d’Azione biennale” su richiamati, si inseriscono le “Linee guida per la presentazione da parte di Regioni di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità”

(Linee Guida 2017), approvate dalla Direzione generale per l’Inclusione Sociale e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto n. 808 del 29/12/2017.

In continuità con le iniziative già avviate nelle precedenti annualità, le Linee Guida 2017, nel richiamare gli interventi di cui al secondo Programma d’Azione biennale, hanno assunto a riferimento la linea di intervento “Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e per l’inclusione nella società – Vita Indipendente”.

Con decreto ministeriale su richiamato n. 808 del 2017 sono stati individuati il numero di ambiti territoriali per regione, stabilendo per il Veneto n. 16 ambiti, prevedendo che “ogni proposta progettuale riferita ad un ambito può beneficiare di un massimo di € 80.000,00 di finanziamento ministeriale” e che “la Regione garantisce, in forma diretta o tramite *l’ambito territoriale candidato, il co-finanziamento per una quota non inferiore al 20% dell’importo totale del costo complessivo della proposta progettuale*”.

Con il medesimo decreto venivano, inoltre, definite le fasi procedurali, i relativi adempimenti e le tempistiche, per l’approvazione delle proposte progettuali, da parte del Ministero, e l’avvio a realizzazione delle stesse, da parte delle Regioni e dei rispettivi ambiti territoriali.

L’AZIONE DELLA REGIONE

In attuazione degli adempimenti previsti, la Direzione Servizi Sociali ha acquisito dalle aziende ULSS le proposte progettuali per l’adesione alla sperimentazione in oggetto e con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 4 del 2/02/2018 ha disposto la presentazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali delle 16 progettualità, riferite ad altrettanti ambiti territoriali, presentate dalle seguenti aziende:

Azienda ULSS n. 1 - Dolomiti,

Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana – Distretto Asolo TV, Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana – Distretto Pieve di Soligo TV,

Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana – Distretto Treviso, Azienda ULSS n. 3 serenissima,

Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale,

Azienda ULSS n. 5 Polesana, Azienda ULSS n. 6 Euganea – Distretto 1 – 2 - 3,

Azienda ULSS n. 6 Euganea – Distretto 4,

Azienda ULSS n. 6 Euganea – Distretto 5,

Azienda ULSS n. 7 Pedemontana,

Azienda ULSS n. 8 Berica – Distretto Vicenza, Azienda ULSS n. 8 Berica – Distretto Ovest Vicentino,

Azienda ULSS n. 9 Scaligera – Distretto 3, Azienda ULSS n. 9 Scaligera – Verona,

Azienda ULSS n. 9 Scaligera – Distretto 4.

IL FINANZIAMENTO

L’importo complessivo delle predette proposte progettuali ammonta ad € 1.600.000,00.

LA DISPOSIZIONE

Viene autorizzato il Direttore della Direzione Servizi Sociali alla firma del Protocollo d’intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione del Veneto per la realizzazione delle attività progettuali nei 16 ambiti territoriali approvati e ammessi a finanziamento dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto n. 119 del 2018 (**Allegato A**)

Viene altresì autorizzato il Direttore della Direzione Servizi Sociali alla firma delle Convenzioni tra la Regione del Veneto e le Aziende ULSS interessate alla realizzazione dei progetti di cui al punto precedente (**Allegato B**).

NB

PER GLI ALLEGATI SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

POLITICHE SOCIALI

CALABRIA

DGR 16.5.18, n.182 - Modifiche alla legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria in attuazione della legge n. 328/2000).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria in attuazione della legge n. 328/2000);

VISTI gli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, in materia di iniziativa legislativa della Giunta regionale;

Note

PREMESSA

L'articolo 29, comma 5, lettera a), della suddetta legge regionale disciplina la Consulta delle autonomie locali, che, insieme alla Consulta del terzo settore, costituisce la Conferenza permanente regionale, organismo consultivo in materia di programmazione socioassistenziale, prevedendo che la Consulta delle autonomie locali è "formata dai Presidenti dei Comitati di Zona di cui all'art. 20 della presente legge".

L'articolo 20, tuttavia, non contempla i presidenti dei comitati di zona.

Occorre modificare la sopra precisata disposizione di cui all'articolo 29 della l.r. n. 23/2003 introducendo il riferimento ai sindaci dei comuni capofila di ciascun ambito territoriale ottimale anziché ai presidenti dei comitati di zona.

Nonostante le province, anche a seguito delle riforme avviate con la legge 7 aprile 2014, n. 56, non siano titolari di funzioni in materia di politiche socio-assistenziali, appare, comunque, opportuno prevedere la presenza di un componente della Consulta delle autonomie locali designato dall'UPI Calabria al fine di assicurare ogni utile raccordo con gli enti intermedi.

Al fine, inoltre, di semplificare e snellire l'attività della Conferenza permanente regionale e delle due consulte di cui al comma 5 si ritiene di modificare il comma 6 del citato articolo 29 della l.r. n. 23/2003 prevedendo che la Conferenza è regolarmente costituita con l'individuazione della maggioranza dei suoi componenti nonché la possibilità, per i componenti degli organismi richiamati - il funzionamento dei quali è disciplinato con regolamento della Giunta regionale - di partecipare ai lavori ed esprimere il proprio voto anche con modalità telematiche.

LA DISPOSIZIONE

Viene presentato al Consiglio regionale il disegno di legge allegato *sub* <<A>> alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante <<Modifiche alla legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria in attuazione della legge n. 328/2000)>>

POVERTA' INCLUSIONE SOCIALE

EMILIA-ROMAGNA

L.R. 8.6.18, n. 7 -Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 dicembre 2016, n. 24 (misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito). (BUR n. 165 dell'8.6.18)=

Art. 1

Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale n. 24 del 2016

1. L'articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 2016, n. 24 (Misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito), è sostituito dal seguente:

"Art. 1

Oggetto e finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di dare attuazione ai principi di cui agli articoli 2, 3, 4, 30, 31, 32, 33, 34 e 38 della Costituzione, nonché agli articoli 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, istituisce il reddito di solidarietà (RES) e sostiene, al fine di aiutare, in una prospettiva futura, il superamento da parte dei beneficiari della soglia di povertà relativa, il sistema territoriale dei Centri per l'impiego e di interventi e servizi sociali a contrasto della povertà sulla base delle indicazioni della programmazione regionale in materia di servizi e politiche per il lavoro, del

Piano sociale e sanitario regionale e del Piano regionale per la lotta alla povertà previsto all'articolo 14 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà).

2. Il RES consiste in una misura regionale volta a contrastare, in integrazione con gli interventi nazionali, la povertà, l'esclusione sociale e la disuguaglianza, nonché a promuovere la crescita sociale ed economica, la valorizzazione delle competenze e dei saperi delle persone, l'accesso al lavoro.”.

Art. 2

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2016

1. La rubrica dell'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2016 è sostituita dalla seguente: “Reddito di solidarietà e competenze dei Comuni e dei Centri per l'impiego”.

2. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2016 è sostituito dal seguente:

“1. Il RES consiste in una misura regionale diretta ad integrare la misura nazionale, incrementandone l'ammontare del beneficio così come previsto all'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 147 del 2017, e può prevedere, sulla base della valutazione multidimensionale, specifiche ed ulteriori misure per l'inserimento lavorativo e l'attivazione sociale, anche mediante il raccordo con associazioni di volontariato.”.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2016 è inserito il seguente:

“1 bis. Il beneficio economico è erogato nell'ambito di un progetto personalizzato, di attivazione sociale e di inserimento lavorativo, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017, finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del richiedente e del relativo nucleo familiare.”.

4. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2016 è sostituito dal seguente:

“2. I Comuni o le loro Unioni svolgono anche per il RES le funzioni loro attribuite dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 147 del 2017, autorizzano la spesa e l'erogazione del contributo economico a favore del richiedente nella misura stabilita dal RES. Possono inoltre integrare il progetto con propri interventi, anche derivanti da risorse loro assegnate e non vincolate ad altre destinazioni.”.

Art. 3

Inserimento dell'articolo 2 bis nella legge regionale n. 24 del 2016

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2016 è inserito il seguente:

“Art. 2 bis

Piano regionale per la lotta alla povertà

1. L'Assemblea legislativa approva il Piano regionale triennale per la lotta alla povertà, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 147 del 2017, in cui vengono definiti gli specifici rafforzamenti del sistema di interventi e servizi per il contrasto alla povertà finanziabili a valere sulla quota del Fondo Povertà nazionale e sui fondi regionali ed europei.

2. Il Piano dà altresì indicazioni per il coordinamento dei servizi e per la programmazione territoriale.”.

Art. 4

Inserimento dell'articolo 2 ter nella legge regionale n. 24 del 2016

1. Dopo l'articolo 2 bis della legge regionale n. 24 del 2016 è inserito il seguente:

“Art. 2 ter

Finanziamenti

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 147 del 2017, la Regione integra con proprie risorse il Fondo Povertà nazionale per l'erogazione del RES agli aventi diritto. A tal fine le modalità di utilizzo delle risorse e i rapporti finanziari sono regolati ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo n. 147 del 2017.

2. I finanziamenti regionali sono altresì destinati ai Comuni o alle loro Unioni per la realizzazione di interventi e servizi sociali a contrasto della povertà, secondo le modalità previste dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).”.

Art. 5

Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2016

1. L'articolo 3 della legge regionale n.24 del 2016 è sostituito dal seguente:

“Art. 3

Beneficiari del RES

1. Possono accedere al RES i nuclei familiari, ammessi alla misura nazionale di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017, residenti in Emilia-Romagna da almeno ventiquattro mesi continuativi.”.

Art. 6

Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2016

1. L'articolo 4 della legge regionale n.24 del 2016 è sostituito dal seguente:

“Art. 4

Ammontare del RES e norme di attuazione

1. La Giunta regionale, sentita la Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali di cui all'articolo 59 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), nella sua composizione allargata come prevista all'articolo 9, previo parere della competente Commissione assembleare, stabilisce le modalità di attuazione della presente legge, in particolare definisce l'ammontare del RES e le risorse da destinare ai Comuni.

2. Il RES ha la stessa durata della misura nazionale prevista dal decreto legislativo n. 147 del 2017, pari a diciotto mesi, superati i quali il sostegno non potrà essere richiesto se non trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo beneficio percepito.

3. L'ammontare del RES, ad integrazione di quanto previsto all'articolo 4 del decreto legislativo n. 147 del 2017, è calcolato in base alla scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), al netto delle maggiorazioni ivi previste. L'importo massimo erogabile come RES è pari a quello spettante ad una famiglia di sei componenti, indipendentemente dal numero anche superiore dei componenti il nucleo familiare beneficiario.”.

Art. 7

Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 2016

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 2016 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

Modalità di accesso al RES

1. La richiesta del RES è presentata da uno dei componenti il nucleo familiare presso il Comune o l'Unione dei comuni territorialmente competente, mediante il modello di “domanda unica RES – REI” completo del requisito di residenza in un Comune dell'Emilia-Romagna da almeno ventiquattro mesi continuativi.

2. Gli enti competenti all'istruttoria del RES sono gli stessi previsti dal decreto legislativo n. 147 del 2017.”.

Art. 8

Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 24 del 2016

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 24 del 2016 è sostituito dal seguente:

“Art. 6

Progetto personalizzato di attivazione sociale ed inserimento lavorativo

1. I Comuni nella predisposizione dei progetti personalizzati di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017 tengono conto della misura aggiuntiva regionale RES.

2. Il progetto è unico e viene realizzato con i medesimi strumenti e le stesse modalità previste per la misura nazionale.”.

Art. 9

Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale n. 24 del 2016

1. L'articolo 7 della legge regionale n. 24 del 2016 è sostituito dal seguente:

“Art. 7

Cause di decadenza del RES

1. Si decade o si è sospesi dal RES se si decade o si è sospesi dalla misura nazionale prevista dal decreto legislativo n. 147 del 2017.

2. Si decade dal solo RES nel caso in cui si perda la residenza in un Comune dell'Emilia-Romagna.".

Art. 10

Disposizione transitorie e finali

1. A decorrere dal 1 luglio 2018:

a) non sarà più possibile fare domanda del RES secondo i precedenti requisiti;

b) i beneficiari del RES avranno facoltà di presentare domanda per la misura nazionale al fine di ottenere entrambi i benefici;

c) qualora non abbiano diritto alla misura prevista dal decreto legislativo n. 147 del 2017, proseguiranno con le precedenti modalità e regole a ricevere il beneficio regionale fino alla scadenza naturale;

d) coloro che siano già beneficiari della misura nazionale e non del RES potranno ottenere il nuovo RES fino alla scadenza prevista per la misura nazionale.

2. Ai fini di dare continuità alle misure di contrasto alla povertà, sono fatte salve, in quanto compatibili con la nuova disciplina nazionale e regionale, le disposizioni contenute nel protocollo d'intesa fra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Emilia-Romagna per l'attuazione del sostegno per l'inclusione attiva (SIA) e la sua integrazione con il reddito di solidarietà (RES) del 27 giugno 2017 e nel protocollo d'intesa tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'economia e delle finanze e Regione Emilia-Romagna del 14 luglio 2017, fino a nuova sottoscrizione relativa all'integrazione del RES con le analoghe misure previste dallo Stato.

3. Il RES è aggiornato conformemente alle eventuali modifiche del decreto legislativo n. 147 del 2017, con particolare riferimento ai criteri di ammissione al beneficio e alla durata dello stesso.

Art. 11

Abrogazioni

1. L'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2016 è abrogato.

2. Il regolamento regionale 6 aprile 2017, n. 2 (Regolamento di attuazione ai sensi dell'art. 8 legge regionale n. 24/2016 "Misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito") è abrogato. Le disposizioni contenute nello stesso regolamento regionale continuano ad applicarsi nei casi previsti all'articolo 10, comma 1, lettera c), della presente legge, fino alla scadenza naturale del beneficio regionale.

SI RIPORTA DI SDEGUITO LA LEGGE REGIONALE OGGETTO DI MODIFICHE

L.R.19.12.16, n. 24 - Misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La Regione Emilia-Romagna istituisce il reddito di solidarietà, al fine di dare attuazione ai principi di cui agli articoli 2, 3, 4, 30, 31, 32, 33, 34 e 38 della Costituzione, nonché agli articoli 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

2. Il reddito di solidarietà costituisce una misura regionale diretta a contrastare la povertà, l'esclusione sociale e la disuguaglianza, nonché a promuovere la crescita sociale ed economica, la valorizzazione delle competenze e dei saperi delle persone, l'accesso al lavoro.

Art. 2

Reddito di solidarietà

1. Il reddito di solidarietà consiste in un sostegno economico, erogato nell'ambito di un progetto di attivazione sociale e di inserimento lavorativo concordato, finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del richiedente e del relativo nucleo familiare, come definito all'articolo 3, comma 1.





2. I Comuni o le loro Unioni svolgono l'istruttoria al fine del riconoscimento del reddito di solidarietà, nel rispetto delle norme che seguono, in collaborazione, quanto alla realizzazione del progetto di attivazione sociale e di inserimento lavorativo, con i Centri per l'impiego nonché con altri soggetti pubblici e privati del territorio, nell'ambito dei limiti di spesa di cui all'articolo 12.

3. Sulla programmazione ed integrazione degli interventi i servizi territoriali, sociali e del lavoro si avvalgono anche degli strumenti individuati dalla legge regionale 30 luglio 2015, n. 14 (Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari). Possono altresì essere attivati i servizi, le misure e gli strumenti compatibili previsti dalla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro), coerenti con le finalità del comma 1.

Art. 3

(sostituito comma 3 e aggiunto comma 3 bis da art. 52 L.R. 27 dicembre 2017 n. 25)

Beneficiari e requisiti di accesso

1. Possono accedere al reddito di solidarietà i nuclei familiari, anche unipersonali, come definiti ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), di cui almeno un componente sia residente in regione da almeno ventiquattro mesi, con Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, ovvero ISEE corrente, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, inferiore o uguale a 3.000 euro.
2. Nel caso di godimento da parte di componenti il nucleo familiare di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, il valore complessivo per il nucleo familiare dei medesimi trattamenti percepiti nel mese antecedente la richiesta o le erogazioni deve essere inferiore a 600 euro mensili. L'importo può essere aggiornato annualmente nell'ambito del regolamento di cui all'articolo 8.
3. L'accesso al reddito di solidarietà è incompatibile con la fruizione da parte di ciascun membro del nucleo familiare della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22  (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ) , ovvero dell'Assegno di disoccupazione (ASDI) di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015 , o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, ovvero del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) disciplinato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 maggio 2016 (Avvio del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale) ovvero del Reddito di inclusione (ReI) come disciplinato dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147  (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà), o comunque di ogni misura statale specificamente rivolta al contrasto alla povertà, ovvero del beneficio della Carta Acquisti sperimentale disciplinato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 gennaio 2013 (Attuazione della sperimentazione della nuova carta acquisti).
- 3 bis. Il reddito di solidarietà è concesso solamente qualora il nucleo familiare non sia ammissibile al ReI ed in ogni caso trascorsi almeno sei mesi dall'ultima erogazione del beneficio nazionale.
4. Sono esclusi dall'accesso al reddito di solidarietà i nuclei familiari nei quali il richiedente sia stato destinatario di provvedimenti di decadenza dalla misura medesima o da altre prestazioni sociali, ai sensi della vigente normativa in materia di rilascio di dichiarazioni mendaci e uso di atti falsi, nei diciotto mesi antecedenti la presentazione della domanda.

Art. 4

Ammontare e durata

1. L'ammontare massimo mensile del reddito di solidarietà è pari a 400 euro per nucleo familiare.
2. L'intervento è concesso per un periodo definito dal regolamento di cui all'articolo 8 e comunque non superiore a dodici mesi, superati i quali il sostegno non potrà essere richiesto se non trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo beneficio percepito.

3. L'importo massimo mensile di cui al comma 1, il periodo di interruzione di cui al comma 2 e la soglia ISEE di cui all'articolo 3 possono essere aggiornati nell'ambito del regolamento di cui all'articolo 8, in riferimento agli esiti del monitoraggio ai sensi dell'articolo 10 comma 1.

Art. 5

Modalità di accesso

1. La richiesta del reddito di solidarietà è presentata da uno dei componenti il nucleo familiare di cui all'articolo 3, comma 2, presso il Comune o l'Unione dei Comuni territorialmente competente, mediante apposito modello corredato delle dichiarazioni, individuate nel regolamento di cui all'articolo 8, attestanti il possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla misura.

Art. 6

Progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo

1. L'accesso al reddito di solidarietà deve essere accompagnato da un progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo, concordato e sottoscritto dai componenti maggiorenni del nucleo familiare di cui all'articolo 3, nonché dal referente del Servizio sociale territoriale dei Comuni competenti e, in caso di inserimento lavorativo, anche dal Centro per l'impiego.
2. Il progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo è finalizzato al superamento della condizione di povertà ovvero dei rischi di marginalità familiare, all'inclusione sociale, all'inserimento o reinserimento lavorativo.
3. Nel progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo sono individuate le specifiche misure di sostegno, volte a realizzare gli obiettivi di cui al comma 2, garantite dal Servizio sociale territoriale in collaborazione con i Centri per l'impiego nonché con altri soggetti pubblici e privati del territorio, così come gli impegni assunti dai beneficiari, secondo le previsioni di cui all'articolo 7.
4. Tra le misure e gli impegni di cui al comma 3 assumono rilievo:
- incontri programmati con il Servizio sociale territoriale;
 - frequenza scolastica o di percorsi di orientamento e formazione professionale;
 - progetti di inclusione sociale o di ricerca attiva del lavoro;
 - disponibilità all'accettazione di offerte di lavoro;
 - iniziative di prevenzione e cura volte alla tutela della salute;
 - attività di mantenimento e cura dell'alloggio;
 - percorsi a garanzia dell'educazione ed integrazione dei minori.
5. Il progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo individua altresì le cause di decadenza dalla misura.

Art. 7

Obblighi dei beneficiari e cause di decadenza

1. Il rappresentante del nucleo familiare beneficiario del reddito di solidarietà, individuato nel progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo, ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Servizio sociale territoriale del Comune o dell'Unione dei Comuni dove ha presentato domanda ogni variazione, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, della composizione del nucleo familiare, così come ogni variazione migliorativa della situazione lavorativa, economica o patrimoniale del nucleo familiare, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 8. In caso di mancata comunicazione opera la decadenza dalla misura.
2. Il nucleo familiare beneficiario decade inoltre dal diritto di fruizione del reddito di solidarietà al verificarsi di uno dei seguenti casi:
- mancata sottoscrizione del progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo;
 - mancato rispetto degli impegni specificamente assunti nel progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo;
 - comportamenti, da parte dei componenti del nucleo familiare, inconciliabili con il progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo, come disciplinati nel regolamento di cui all'articolo 8.
3. È affidato al Servizio sociale territoriale del Comune o dell'Unione dei Comuni il compito di verificare il rispetto degli obblighi previsti nel progetto di attivazione sociale ed inserimento

lavorativo assunti da parte del nucleo familiare beneficiario, nonché l'eventuale emergere di una causa di decadenza.

4. Il Servizio sociale territoriale, nelle ipotesi di decadenza di cui ai commi 1 e 2, si attiva secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 8.

Art. 8

(sostituita lett. f) comma 1 da art. 53 L.R. 27 dicembre 2017 n. 25)

Regolamento di attuazione

1. La Giunta regionale, sentita la Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali di cui all'articolo 59 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), previo parere del Consiglio delle Autonomie locali e della competente Commissione assembleare, definisce le modalità di attuazione del reddito di solidarietà con regolamento regionale, ed in particolare:
 - a) l'ammontare mensile della misura economica di integrazione al reddito prevista dall'articolo 4, comma 1, e i criteri per l'eventuale rideterminazione dell'indennità economica temporanea del reddito di solidarietà in relazione alle risorse disponibili;
 - b) i criteri per l'eventuale rideterminazione del periodo di godimento della misura economica, garantita attraverso il reddito di solidarietà, ai sensi dell'articolo 4;
 - c) eventuali ulteriori obblighi dei beneficiari del reddito di solidarietà;
 - d) le modalità di erogazione della misura economica;
 - e) le dichiarazioni da allegare al modello di richiesta del reddito di solidarietà, ai sensi dell'articolo 5;
 - f) le modalità di coordinamento tra il reddito di solidarietà e le misure statali di sostegno al reddito, comprese le modalità operative del ReI;
 - g) le modalità di verifica del rispetto degli obblighi assunti, nonché di attivazione del Servizio sociale territoriale nelle ipotesi di decadenza, ai sensi dell'articolo 7;
 - h) le modalità di rideterminazione dell'ammontare della misura economica garantita attraverso il reddito di solidarietà, nei casi in cui, in corso di erogazione, si verificano modificazioni nella composizione del nucleo familiare ovvero di altro genere;
 - i) eventuali ipotesi di sospensione della corresponsione del reddito di solidarietà;
 - j) le modalità di presa in carico integrata ed i contenuti del progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo;
 - k) le cause di decadenza dal beneficio e relative procedure di esclusione.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per la definizione e l'eventuale aggiornamento del regolamento si tiene conto dell'attività di analisi, monitoraggio e valutazione ai sensi dell'articolo 10.

Art. 9

Governance della programmazione e gestione delle attività di erogazione del reddito di solidarietà

1. La Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali, in composizione allargata agli assessori competenti in materia di scuola, formazione professionale, università e ricerca, lavoro, costituisce l'ambito in cui viene garantito l'effettivo coordinamento, quanto alla programmazione e gestione delle attività di erogazione del reddito di solidarietà, tra Regione e sistema delle Autonomie locali.

Art. 10

Monitoraggio e clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti dall'introduzione della disciplina regionale del reddito di solidarietà rispetto agli obiettivi fissati nell'articolo 1, comma 2.
2. A tal fine la Giunta, entro quattordici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta alla Commissione assembleare competente un rapporto sullo stato di attuazione della legge. Successivamente, con cadenza biennale, la Giunta presenta alla Commissione assembleare

competente una relazione che, sulla base dei dati presenti nei sistemi informativi, fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

- a) tipologia dei beneficiari del reddito di solidarietà ed entità dei benefici erogati, comprensiva dei casi di sospensione e decadenza;
 - b) tipologia delle specifiche misure di sostegno attivate e degli impegni assunti dai beneficiari nell'ambito dei progetti di attivazione sociale ed inserimento lavorativo;
 - c) grado di copertura dell'accesso al reddito di solidarietà e ai progetti di attivazione sociale ed inserimento lavorativo, sia rispetto alle richieste ricevute, sia rispetto ai potenziali destinatari;
 - d) l'ammontare complessivo delle risorse regionali impiegate e la loro ripartizione in relazione alle diverse tipologie di intervento;
 - e) eventuali criticità emerse sia in termini di programmazione e realizzazione degli interventi sia in termini di miglioramento dell'efficacia degli stessi ed eventuali conseguenti proposte di modifica normativa;
 - f) dettaglio territoriale che abiliti ad una lettura dei dati dal punto di vista geografico, almeno fino al livello territoriale distrettuale.
3. La competente commissione assembleare formula valutazioni da trasmettere alla Giunta regionale, in merito al rapporto sullo stato di attuazione della legge presentato dalla Giunta.
 4. La Regione, al fine di verificare l'efficacia della presente legge nel favorire l'inclusione sociale e l'attivazione lavorativa dei nuclei beneficiari, promuove forme di valutazione partecipata coinvolgendo i soggetti attuatori degli interventi previsti. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

Art. 11

Abrogazioni

1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), è abrogato.

Art. 12

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, per gli esercizi finanziari 2016-2018, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli nell'ambito della missione 12, programma 4, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 3 "Altri fondi", al capitolo U 86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018, che costituiscono i limiti di spesa per l'attuazione delle disposizioni della presente legge.
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
3. Per gli esercizi successivi al 2018, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

PIEMONTE

DGR 1.6.18, n. 47-6984 Approvazione proposta di Protocollo d'intesa "Azioni per favorire e valorizzare la donazione delle eccedenze alimentari e ridurre la produzione di rifiuti" tra Regione Piemonte, Federalimentare, Federdistribuzione, Fondazione Banco Alimentare Onlus e Unione Nazionale Consumatori. (BUR n 23 del 7.6.18)

Note**PREMESSA**

- la Direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008, all'art 4, stabilisce un ordine di priorità da rispettare nella gestione dei rifiuti ed, in particolare, colloca al primo posto le iniziative di prevenzione al fine di conseguire una minore produzione dei rifiuti;
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, detta specifiche norme in materia di gestione di rifiuti, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE, prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia;
- il Programma Nazionale di Prevenzione dei rifiuti (PNPR), approvato con Decreto Direttoriale del Ministero Ambiente del 7 ottobre 2013, prevede specifici obiettivi di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti da raggiungere al 2020;
- il Piano Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare (PINPAS), rappresenta un piano attuativo del PNPR, in particolare, per la riduzione della produzione dei rifiuti alimentari;
- la legge regionale 23 giugno 2015 n. 12 "Promozione di interventi di recupero e valorizzazione dei beni invenduti" promuove e sostiene progetti e attività di recupero, valorizzazione e distribuzione dei beni invenduti, tra i quali i prodotti alimentari prossimi alla scadenza destinati all'eliminazione dal circuito commerciale, al fine di sostenere le fasce di popolazione più esposte al rischio di impoverimento, oltre che consentire una riduzione dei rifiuti conferiti in discarica e ridurre i costi di smaltimento;
- il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione, approvato con D.C.R. n. 140-14161 del 19 aprile 2016, stabilisce obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti e, nel paragrafo 8.4 "Azioni ed interventi finalizzati alla riduzione della produzione di rifiuti", prevede misure generali e misure specifiche da attuare sui flussi prioritari per conseguire tale obiettivo;
- tra le misure specifiche assumono particolare rilievo le azioni finalizzate alla riduzione del rifiuto organico, tra le quali la promozione della raccolta di derrate alimentari presso gli esercizi commerciali e di pasti non consumati nella ristorazione collettiva per il loro successivo conferimento ai circuiti alimentari di assistenza;
- la Legge 19 agosto 2016, n. 166 ha come finalità quella di ridurre gli sprechi alimentari per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti;
- il progetto LIFE-FOOD.WASTE.STANDUP, Awareness-raising campaign for food waste prevention and surplus food management among agrofood SMEs, retailers & consumers (LIFE15 GIE/IT/000887), co-finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE 2014-2020), si focalizza sul tema della prevenzione e riduzione dello spreco alimentare ed il recupero delle eccedenze intendendo sensibilizzare l'intera filiera alimentare per mezzo di attività di comunicazione e di informazione su tutto il territorio nazionale ed in ambito europeo; tale progetto, iniziato il 7 Luglio 2016 e che terminerà il 30 giugno 2019, è coordinato da Federalimentare in partenariato con Federdistribuzione, Fondazione Banco Alimentare Onlus ed Unione Nazionale Consumatori;
- Federalimentare rappresenta, tutela e promuove l'Industria italiana degli Alimenti e delle Bevande, secondo settore manifatturiero che, con un fatturato annuo di oltre 132 miliardi di euro, contribuisce per l'8% al PIL nazionale. A Federalimentare aderiscono le Associazioni nazionali di categoria dell'Industria Alimentare, che associano quasi 7.000 imprese produttive con oltre 9 addetti, distribuite sull'intero territorio nazionale;
- Federdistribuzione riunisce e rappresenta, nelle sedi istituzionali comunitarie, nazionali e locali le imprese distributive operanti nei settori alimentare e non alimentare che svolgono la propria attività attraverso le più innovative formule del commercio moderno. Le imprese di Federdistribuzione hanno realizzato nel 2016 un giro d'affari di 64,6 miliardi di Euro, con una quota pari al 49,3% del totale fatturato della Distribuzione Moderna Organizzata e del 29,6% del valore dei consumi commercializzabili; complessivamente rappresentano una rete di 14.980 punti vendita e danno occupazione a 217.700 addetti con dunque un ruolo primario e attivo nella distribuzione di generi

alimentari freschi o confezionati che, per una certa parte, possono costituire oggetto di conferimento e donazione ad enti caritativi;

- Fondazione Banco Alimentare Onlus promuove la lotta allo spreco alimentare a sostegno della povertà e dell'inclusione sociale, collaborando con le istituzioni UE e nazionali. Banco Alimentare dal 1989 recupera in Italia eccedenze alimentari da tutta la filiera agroalimentare che altrimenti sarebbero destinati ad un utilizzo non ai fini umani o alla distruzione, perché non più commercializzabili. La Rete Banco Alimentare opera ogni giorno in tutt'Italia attraverso 21 Organizzazioni Banco Alimentare dislocate su tutto il territorio nazionale e 1.878 volontari. L'attività quotidiana di Banco Alimentare è volta a recuperare e raccogliere in un anno circa 80.000 tonnellate di alimenti redistribuiti gratuitamente a 8.035 strutture caritative che le destinano a circa 1.580.000 persone bisognose in Italia, di cui quasi 135.000 bambini da 2 a 7 anni;
- Unione Nazionale Consumatori (UNC) è la prima associazione di difesa dei consumatori in Italia, fondata nel 1955 da Vincenzo Dona. UNC è membro del CNCU, il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli utenti, presso il Ministero dello sviluppo economico. È associazione di promozione sociale approvata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Inoltre UNC è ufficialmente notificata alla Commissione Europea come associazione di consumatori in Italia. Su tutto il territorio nazionale, UNC ha oltre 150 sedi in altrettante città e in tutte le Regioni, costituiti su base prevalentemente volontaristica;
- Federdistribuzione, in rappresentanza del consorzio del progetto LIFEFOOD.WASTE.STANDUP, ha proposto all'amministrazione regionale la sottoscrizione di un Protocollo d'intesa volto ad attuare gli obiettivi del progetto, e più in generale, ad incentivare misure volte all'incremento della donazione delle eccedenze alimentari sul territorio piemontese.
- Regione Piemonte ed il consorzio del progetto LIFE-FOOD.WASTE.STANDUP condividono lo spirito e la lettera della Legge n. 166/2016 (c.d. Legge Gadda), che semplifica il processo di donazione delle eccedenze alimentari, riduce gli adempimenti burocratici che possono costituire ostacolo al processo di donazione e che indica agli Enti Locali la possibilità di istituire forme di premialità per le imprese che donano le proprie eccedenze, fra cui la riduzione delle locali tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- i contenuti del progetto LIFE-FOOD.WASTE.STANDUP sono in linea con gli obiettivi e le azioni di riduzione della produzione di rifiuti organici contenuti nel Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, con particolare riferimento alle azioni finalizzate alla riduzione dello spreco alimentare nonché con gli obiettivi della citata legge regionale n. 12/2015 "Promozione di interventi di recupero e valorizzazione dei beni invenduti";
- le finalità della proposta di Protocollo d'intesa, ossia la realizzazione di attività volte a massimizzare la donazione delle eccedenze alimentari da parte della distribuzione commerciale ed a ridurre la produzione di rifiuti organici, sono coerenti con le politiche ambientali e sociali messe in atto dall'amministrazione regionale. Dato atto che le attività a carico dell'amministrazione regionale in attuazione della proposta di Protocollo d'intesa non comportano spese a carico del bilancio regionale dell'esercizio in corso né degli esercizi futuri.

LA DISPOSIZIONE

Viene approvata la proposta di protocollo d'intesa "Azioni per favorire e valorizzare la donazione delle eccedenze alimentari e ridurre la produzione di rifiuti" tra Regione Piemonte, Federalimentare, Federdistribuzione, Fondazione Banco Alimentare Onlus e Unione Nazionale Consumatori, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale

PROPOSTA DI PROTOCOLLO D'INTESA

**"AZIONI PER FAVORIRE E VALORIZZARE LA DONAZIONE
DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI E RIDURRE LA PRODUZIONE DI RIFIUTI."**

tra

Regione Piemonte
rappresentata da _____

e

consorzio LIFE-Food.Waste.StandUp nelle sue componenti:

Federalimentare (capofila)
rappresentata da _____

Federdistribuzione
rappresentata da _____

Fondazione Banco Alimentare Onlus
rappresentata da _____

Unione Nazionale Consumatori
rappresentata da _____

2

Premesso che:

1. la Direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008, all'art 4, stabilisce un ordine di priorità da rispettare nella gestione dei rifiuti ed, in particolare, colloca al primo posto le iniziative di prevenzione al fine di conseguire una minore produzione dei rifiuti;
2. il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, detta specifiche norme in materia di gestione di rifiuti, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE, prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia;
3. il Programma Nazionale di Prevenzione dei rifiuti (PNPR), approvato con Dec. Dirett. Min. Amb. del 07 ottobre 2013 prevede specifici obiettivi di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti da raggiungere al 2020;
4. il Piano Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare (PINPAS), rappresenta un piano attuativo del PNPR, in particolare, per la riduzione della produzione dei rifiuti alimentari;
5. la legge regionale 23 giugno 2015 n. 12 "Promozione di interventi di recupero e valorizzazione dei beni invenduti" promuove e sostiene progetti e attività di recupero, valorizzazione e distribuzione dei beni invenduti, tra i quali i prodotti alimentari prossimi alla scadenza destinati all'eliminazione dal circuito commerciale, al fine di sostenere le fasce di popolazione più esposte al rischio di impoverimento, oltre che consentire una riduzione dei rifiuti conferiti in discarica e ridurre i costi di smaltimento;
6. il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione, approvato con D.C.R. n. 140-14161 del 19 aprile 2016, stabilisce obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti e, nel paragrafo 8.4 "Azioni ed interventi finalizzati alla riduzione della produzione di rifiuti", prevede misure generali e misure specifiche da attuare sui flussi prioritari per conseguire tale obiettivo;
7. tra le misure specifiche assumono particolare rilievo le azioni finalizzate alla riduzione del rifiuto organico, tra le quali la promozione della raccolta di derrate alimentari presso gli esercizi commerciali e di pasti non consumati nella ristorazione collettiva per il loro successivo conferimento ai circuiti alimentari di assistenza;

8. la Legge 19 agosto 2016, n. 166 ha come finalità quella di ridurre gli sprechi alimentari per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti;
9. per iniziativa della Federdistribuzione è stato avviato il dialogo propedeutico con la Regione Piemonte in relazione al progetto LIFE-FOOD.WASTE.STANDUP;
10. il progetto LIFE-FOOD.WASTE.STANDUP, Awareness-raising campaign for food waste prevention and surplus food management among agrofood SMEs, retailers & consumers (LIFE15 GIE/IT/000887), co-finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE 2014-2020), si focalizza sul tema della prevenzione e riduzione dello spreco alimentare ed il recupero delle eccedenze intendendo sensibilizzare l'intera filiera alimentare per mezzo di attività di comunicazione e di informazione su tutto il territorio nazionale ed in ambito europeo;
11. il progetto LIFE-FOOD.WASTE.STANDUP, che è iniziato il 7 Luglio 2016 e terminerà il 30 giugno 2019, è coordinato da Federalimentare in partenariato con Federdistribuzione, Fondazione Banco Alimentare Onlus ed Unione Nazionale Consumatori;
12. Federalimentare rappresenta, tutela e promuove l'Industria italiana degli Alimenti e delle Bevande, secondo settore manifatturiero che, con un fatturato annuo di oltre 132 miliardi di euro, contribuisce per l'8% al PIL nazionale. A Federalimentare aderiscono le Associazioni nazionali di categoria dell'Industria Alimentare, che associano quasi 7.000 imprese produttive con oltre 9 addetti, distribuite sull'intero territorio nazionale;
13. Federdistribuzione riunisce e rappresenta, nelle sedi istituzionali comunitarie, nazionali e locali le imprese distributive operanti nei settori alimentare e non alimentare che svolgono la propria attività attraverso le più innovative formule del commercio moderno. Le imprese di Federdistribuzione hanno realizzato nel 2016 un giro d'affari di 64,6 miliardi di Euro, con una quota pari al 49,3% del totale fatturato della Distribuzione Moderna Organizzata e del 29,6% del valore dei consumi commercializzabili; complessivamente rappresentano una rete di 14.980 punti vendita e danno occupazione a 217.700 addetti con dunque un ruolo primario e attivo nella distribuzione di generi alimentari freschi o confezionati che, per una certa parte, possono costituire oggetto di conferimento e donazione ad enti caritativi;
14. Fondazione Banco Alimentare Onlus promuove la lotta allo spreco alimentare a sostegno della povertà e dell'inclusione sociale, collaborando con le istituzioni UE e nazionali. Banco Alimentare dal 1989 recupera in Italia eccedenze alimentari da tutta la filiera agroalimentare che altrimenti sarebbero destinati ad un utilizzo non ai fini umani o alla distruzione, perché non più commercializzabili. La Rete Banco Alimentare opera ogni giorno in tutt'Italia attraverso 21 Organizzazioni Banco Alimentare dislocate su tutto il territorio nazionale e 1.878 volontari. L'attività quotidiana di Banco Alimentare è volta a recuperare e raccogliere in un anno circa 80.000 tonnellate di alimenti ridistribuiti gratuitamente a 8.035 strutture caritative che le destinano a circa 1.580.000 persone bisognose in Italia, di cui quasi 135.000 bambini da 2 a 7 anni;
15. Unione Nazionale Consumatori (UNC) è la prima associazione di difesa dei consumatori in Italia, fondata nel 1955 da Vincenzo Dona. UNC è membro del CNCU, il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli utenti, presso il Ministero dello sviluppo economico. È associazione di promozione sociale approvata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Inoltre UNC è ufficialmente notificata alla Commissione Europea come associazione di consumatori in Italia. Su tutto il territorio nazionale, UNC ha oltre 150 sedi in altrettante città e in tutte le Regioni, costituiti su base prevalentemente volontaristica;
16. Regione Piemonte ed il consorzio del progetto LIFE-FOOD.WASTE.STANDUP condividono lo spirito e la lettera della Legge n. 166/2016 (c.d. Legge Gadda), che semplifica il processo di donazione delle eccedenze alimentari, riduce gli adempimenti burocratici che possono costituire ostacolo al processo di donazione e che indica agli Enti Locali la possibilità di istituire forme di premialità per le imprese che donano le proprie eccedenze, fra cui la riduzione delle locali tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti urbani.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Le Parti di cui al presente Protocollo d'Intesa convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

(Finalità)

Il presente protocollo d'intesa è finalizzato alla realizzazione di attività che possano massimizzare l'avvio a donazione delle eccedenze alimentari e alla riduzione dei quantitativi di rifiuti.

A tal fine il presente Protocollo d'intesa prevede la collaborazione tra i soggetti firmatari, per:

- promuovere forme di sostegno a persone indigenti, attraverso il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari (prodotti non più commercializzabili ma ancora commestibili) ad enti assistenziali e caritativi;
- promuovere la riduzione in proporzione dei quantitativi di rifiuti prodotti e, di conseguenza, ridurre i costi economici, sociali ed ambientali per la raccolta ed il trattamento degli stessi;
- proporre, in relazione al punto precedente, meccanismi premiali (tra cui la riduzione della tariffa comunale sui rifiuti) a favore degli operatori economici che donano le proprie eccedenze, anziché destinarle a rifiuto;
- diffondere la cultura dell'importanza di ridurre lo spreco alimentare;
- comunicare e divulgare i risultati e le best practices che ne deriveranno.

Art. 2

(Attività)

Le principali attività che verranno avviate per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, saranno:

- favorire la raccolta presso i luoghi indicati dalle Aziende dei prodotti alimentari non più commercializzabili ma ancora edibili per la loro redistribuzione a strutture caritative, comprese Organizzazioni ed enti con cui le imprese hanno già un'attività di collaborazione;
- promuovere presso i Comuni l'adozione di misure premiali, in particolare la riduzione della tariffa comunale per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, per le imprese che donano le proprie eccedenze;
- comunicare e divulgare i risultati e le best practices che ne deriveranno;
- promuovere l'incremento del numero di aziende e dei punti vendita che donano le proprie eccedenze alimentari;
- realizzare e diffondere campagne di comunicazione e/o informazione sull'importanza della riduzione dello spreco alimentare.

Art. 3

(Impegni e attività dei firmatari)

Alla Regione compete:

- attivare il confronto con i soggetti interessati sul tema della gestione delle eccedenze, anche in relazione ai progetti di riduzione dello spreco alimentare attivi a livello regionale;
- coinvolgere i Comuni (principalmente i capoluoghi di provincia) in progettualità finalizzate all'aumento delle donazioni alimentari, in accordo con le imprese di Federdistribuzione e con gli Enti non profit presenti sul territorio;
- sensibilizzare le Amministrazioni comunali sulle misure fiscali premiali previste dalla Legge n.166/2016, attivando un confronto con A.N.C.I. Piemonte finalizzato a:
 - a) individuare criteri e strumenti da proporre ai Comuni per la riduzione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani a favore delle utenze non domestiche che donano le proprie eccedenze, in un'ottica di semplificazione e di omogeneità degli adempimenti a livello regionale e tenuto conto delle esperienze già in atto nei comuni piemontesi;
 - b) proporre uno schema semplice e standardizzato per la comunicazione al Comune dei quantitativi di eccedenze devolute da parte delle utenze non domestiche al fine sia di implementare la conoscenza

di tali quantitativi e pertanto dei rifiuti evitati grazie a questa buona pratica, sia di ottenere l'eventuale riduzione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani;

- promuovere il coinvolgimento delle rappresentanze regionali di altre associazioni di categoria e di altre associazioni di volontariato e o.n.l.u.s. che operano in Piemonte con le stesse finalità;
- dare evidenza, anche tramite il sito istituzionale, della condivisione delle iniziative di donazione delle eccedenze alimentari già attive o che si attiveranno sul territorio regionale in quanto coerenti con le politiche ambientali e sociali promosse dall'amministrazione regionale.

Al consorzio LIFE-FOOD.WASTE.STANDUP compete:

- incrementare e valorizzare percorsi finalizzati al recupero e alla distribuzione delle eccedenze alimentari ai fini di solidarietà sociale e alla conseguente riduzione dei rifiuti prodotti, sensibilizzando i soggetti associati a UNC, Federdistribuzione e Federalimentare per incrementare il numero di aziende e punti vendita che donano proprie eccedenze alimentari;
- partecipare e collaborare ai tavoli di confronto attivati dalla Regione Piemonte;
- sviluppare attività di comunicazione e divulgazione, in collaborazione con gli altri soggetti coinvolti, dei risultati ottenuti e delle best practices che si dovessero realizzare;
- promuovere presso i propri associati eventuali progetti che dovessero essere attivati sul territorio regionale;
- coordinare, se necessario, l'eventuale attività delle imprese associate in merito ai punti precedenti.

Art. 4

(Durata)

Il presente Protocollo d'intesa avrà validità biennale dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato per uguale periodo a seguito di accordo scritto tra le Parti.

Art. 5

(Impegni economici delle Parti)

Il presente Protocollo d'intesa non comporta oneri economici per le Parti.

Art. 6

(Norme di partecipazione agli incontri)

Con la sottoscrizione del presente Protocollo le Parti concordano che:

- gli incontri del tavolo di confronto per dare attuazione al Protocollo stesso verranno convocati su richiesta delle parti;
- la partecipazione agli incontri di cui al punto precedente non darà luogo al riconoscimento di gettoni di presenza;
- le Parti comunicheranno, a seguito della sottoscrizione, il nominativo dei referenti delegati alla partecipazione ai lavori di cui al presente Protocollo d'Intesa.

Art. 7

(Riservatezza e sicurezza)

Le Parti tratteranno i dati oggetto del presente Protocollo d'Intesa nel rispetto delle previsioni del d.lgs. 196/2003 ed unicamente ai fini e nei limiti del Protocollo d'Intesa stesso, adottando tutte le misure di sicurezza a disposizione, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della presente convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto – Torino, 6 giugno 2018

Regione Piemonte

Federalimentare

Federdistribuzione

Fondazione Banco Alimentare Onlus

Unione Nazionale Consumatori

VENETO

15.5.18, n. 662 -Programma operativo regionale fondo sociale europeo 2014-2020. asse ii inclusione sociale, obiettivo tematico 9. "promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione". reg. ue n. 1303/2013 e reg. ue n. 1304/2013. direttiva per la presentazione di interventi di "lavoro a impatto sociale - lis. bando non competitivo per l'inserimento lavorativo temporaneo di soggetti svantaggiati - anno 2018". (BUR n. 51 del 25.5.18)

Note

PREMESSA

L'obiettivo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale delineato all'interno della strategia Europa 2020 connota fortemente tutte le azioni della programmazione regionale, e in particolare quelle previste all'interno del Programma operativo FSE 2014-2020, Asse II - Inclusione sociale.

I dati del Veneto relativi al numero di cittadini in difficoltà sono migliori rispetto alla media nazionale. Rimane però, nonostante i numerosi segnali di ripresa dell'economia, un numero elevato di persone e di famiglie in condizioni critiche e di svantaggio: come rilevato dal rapporto statistico del 2017, la percentuale di persone a rischio di povertà e di esclusione si attesta infatti, nel 2015, al 16,8 %.

È pertanto necessario dare continuità alla programmazione di interventi per promuovere la cittadinanza attiva e, in particolare, interventi che favoriscano nuove opportunità per l'inserimento lavorativo delle persone in situazioni di difficoltà.

Questo obiettivo è perseguito attraverso interventi che, contemporaneamente: garantiscano un sostegno economico; favoriscano l'attivazione delle persone; contribuiscano, possibilmente, allo sviluppo dei sistemi locali, anche attraverso processi di trasformazione e riorganizzazione dei contesti di servizio ai cittadini.

Tra gli elementi chiave di questo sviluppo, in termini di servizi per la crescita, vi è il rafforzamento del sistema giudiziario, che va sostenuto anche e soprattutto nelle sue attività basilari, essenziali al regolare svolgimento quotidiano delle attività.

Le azioni positive promosse dalla Regione del Veneto negli ultimi anni, riguardanti attività ad impatto sociale presso gli Uffici giudiziari veneti, hanno migliorato notevolmente i servizi tesi ai cittadini e alle imprese favorendo, nel contempo, una partecipazione straordinaria delle persone coinvolte.

Gli Uffici giudiziari del Veneto hanno segnalato la necessità di avere una continuità di supporto attivo attraverso l'attuazione di iniziative finalizzate all'impiego temporaneo e straordinario in attività a elevato impatto sociale, integrate con misure di orientamento, di formazione, di accompagnamento e di ricerca attiva di lavoro, per sostenere e rafforzare la partecipazione dei destinatari finali.

Con il presente bando, non competitivo, ci si propone un triplice obiettivo: assicurare un sostegno a persone particolarmente bisognose attraverso il lavoro; generare un intervento produttivo capace di mantenere attivi nel mercato del lavoro individui che attualmente ne sono esclusi, favorendone la rioccupazione; rinforzare i servizi pubblici degli Uffici giudiziari migliorandone così l'efficienza.

Si prevede quindi il coinvolgimento di circa cento destinatari finali, per i quali saranno attivate azioni di impiego temporaneo e straordinario, in attività coerenti con i fabbisogni degli Uffici giudiziari del territorio, nonché con il beneficio dei cittadini/utenti, integrate con misure di orientamento, di formazione di breve durata, di accompagnamento al lavoro.

L'iniziativa si incardina nel Programma Operativo Regionale (POR) del Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020, nell'ambito dell'Asse II Inclusionione Sociale. In particolare ci si pone nel contesto dell'Obiettivo Tematico 9, priorità 9.i, e il risultato atteso è la realizzazione di interventi multi professionali e sperimentali orientati a rendere effettiva l'inclusionione sociale attiva dei destinatari.

L'iniziativa si rivolge a disoccupati di lunga durata, non percettori di ammortizzatori sociali, sprovvisti di trattamento pensionistico, svantaggiati e a rischio di esclusione sociale e povertà, residenti o domiciliati in Veneto, con più di 30 anni di età. In particolare i destinatari devono rientrare in una delle due seguenti categorie:

- Soggetti disoccupati, privi o sprovvisti della copertura degli ammortizzatori sociali, così come di trattamento pensionistico, iscritti al Centro per l'impiego, alla ricerca di nuova occupazione da più di 12 mesi;
- Soggetti maggiormente vulnerabili, ovvero persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 68/1999, oppure persone svantaggiate, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 381/1991, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione, beneficiari di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria, altri soggetti presi in carico dai servizi sociali, a prescindere dalla durata della disoccupazione.

Al fine di perseguire la logica del lavoro in rete per un'efficace integrazione delle competenze, i progetti a valere sul presente Bando non competitivo sono promossi dai sette Comuni capoluogo di provincia del Veneto, in partenariato obbligatorio con uno o più soggetti iscritti nell'Elenco regionale degli Enti accreditati per i Servizi al Lavoro di cui alla L.R. n. 3/2009 art. 25 "Accreditamento" e una, o più, società cooperative sociali (di tipo A e di tipo B), cui sarà affidata la gestione dei contratti di lavoro.

Nel caso in cui i progetti prevedano attività formativa nel partenariato dovrà essere anche incluso, obbligatoriamente, un soggetto accreditato iscritto nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 e s.m.i. ("Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati") per l'ambito della Formazione Superiore.

I progetti sono costruiti insieme alle persone e sono garantiti dalla sottoscrizione di una proposta di politica attiva per la condivisione dei percorsi individuali. La logica del bando prevede infatti che, in base al principio della personalizzazione degli interventi, le azioni, anche se erogate in modalità collettiva, siano comunque progettate a favore del singolo destinatario.

Per raggiungere gli obiettivi posti il presente provvedimento mette a disposizione risorse per la copertura del costo del lavoro, una quota variabile per i servizi di politica attiva del lavoro e il riconoscimento di alcune spese per la gestione dell'intervento fino a un massimo di Euro 500,00 per destinatario, da rendicontare a costi reali.

L'utilizzazione dei lavoratori nel progetto deve avvenire esclusivamente, pena la non ammissibilità dell'azione, mediante la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (T.D.), così come regolato dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, artt. 4-12 e artt. 19-29).

A copertura dei costi del lavoro e dei servizi accessori derivanti dalla erogazione di tale azione (formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro, visita medica, dispositivi di protezione individuale, gestione amministrativa del personale) è attribuito un contributo massimo di Euro 6.850,00 per ogni destinatario assunto.

Gli interventi realizzati sulla base della Direttiva, **Allegato B** al presente provvedimento e che ne forma parte integrante, saranno finanziati con le risorse di cui al POR FSE 2014/2020, codice di programma 2014IT05SFOP012 approvato con Decisione CE n. 9751 del 12/12/2014, nell'ambito dell'Asse II – Inclusionione Sociale – Obiettivo Tematico 09 – Priorità d'investimento 9.i – Obiettivo Specifico 8.

Lo stanziamento proposto per l'intervento è pari a Euro 1.000.000,00

L'approvazione dei progetti potrà essere effettuata solo previa individuazione da parte del Direttore della Direzione Lavoro della correlata copertura finanziaria a valere sul capitolo n. 102357 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area Lavoro - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti", ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 118/2011 s.m.i.

La gestione finanziaria dei progetti prevede l'erogazione di una prima anticipazione per un importo pari al 10%. Qualora, nel corso della fase istruttoria di approvazione delle proposte di progetto si evidenziasse la disponibilità di ulteriori risorse di co-finanziamento regionale, il Direttore della Direzione Lavoro potrà decretare, contestualmente all'impegno di spesa, anche la possibilità di incrementare l'erogazione dell'anticipazione dal 10% fino al massimo del 40%, come previsto al punto D "Aspetti finanziari" - procedure per l'erogazione dei contributi - DGR 670 del 28/04/2015 "Testo Unico dei beneficiari".

Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dei progetti di lavoro ad impatto sociale – LIS sono attribuite e ripartite per singola Amministrazione comunale in considerazione del numero di Uffici giudiziari della specifica circoscrizione territoriale, secondo la tabella di seguito riportata:

1. Tabella di attribuzione e ripartizione delle risorse per singolo Comune capoluogo di provincia

Comune	n. Uffici giudiziari	Risorse assegnate
Venezia	4	250.000,00
Treviso	2	125.000,00
Vicenza	2	125.000,00
Verona	2	125.000,00
Padova	2	125.000,00
Belluno	2	125.000,00
Rovigo	2	125.000,00
Totale	16	1.000.000,00

Le procedure ed i criteri di valutazione dei progetti presentati, ai sensi dell'art. 110 del Regolamento UE n. 1303/2013, sono individuati in coerenza con i criteri di selezione già esaminati ed approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015 per il POR FSE 2014/2020.

La trasmissione della domanda di ammissione/progetto e della relativa modulistica alla Giunta Regionale del Veneto – Direzione Lavoro deve avvenire esclusivamente attraverso l'apposita funzionalità del Sistema Informativo Unificato (SIU).

La presentazione della domanda/progetto dovrà avvenire entro e non oltre entro le ore 13.00 del quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione del provvedimento sul BURV.

Con il presente provvedimento ci si intende avvalere delle opzioni di semplificazione sulla base di Unità di Costo Standard (UCS), di cui al Regolamento (UE) n. 1303/2013 e al Regolamento (UE) n. 1304/2013. La metodologia di calcolo delle Unità di Costo Standard cui si riferiscono gli interventi oggetto della presente Deliberazione è stata approvata con la Dgr n. 671 del 28 aprile 2015.

LA DISPOSIZIONE

Vengono approvati, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- l'Avviso pubblico relativo alla presentazione delle domande di ammissione agli interventi, **Allegato A**;

- la Direttiva per la presentazione di proposte di “Lavoro a Impatto Sociale - LIS. Bando non competitivo per l’inserimento lavorativo temporaneo di soggetti svantaggiati - Anno 2018”, **Allegato B.**

NB

PER GLI ALLEGATI SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

PRIVATO SOCIALE

LOMBARDIA

D.d.s. 25 maggio 2018 - n. 7675 - Approvazione della graduatoria dei progetti di servizio civile nazionale - Bando ordinario 2018 (BUR n. 22 del 30.5.18)

Note

Vengono approvati n. 299 progetti inseriti nella graduatoria e ammessi al finanziamento, con prescrizioni rispetto alle attività rivolte ai volontari, come da allegato A - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (a cui si fa rinvio).

Viene dato atto dell’esclusione di n. 7 progetti, di cui n. 6 non ammessi alla valutazione per mancanza di requisiti formali e n. 1 ritenuto non valutabile dalla Commissione, come risultante dall’allegato B - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (a cui si fa rinvio).

PROGRAMMAZIONE

LAZIO

DCR 30.5.18, n. 7 - Documento di Economia e Finanza Regionale 2018 - anni 2018-2020 (BUR n. 45 del 4.6.18)

“DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE 2018 - ANNI 2018-2020”

INDICE

PRIMA SEZIONE Premessa

1 Il quadro socio-economico alla base della programmazione economico-finanziaria di breve-medio periodo

2 Le prospettive di sviluppo e crescita regionale nel breve-medio periodo **SECONDA SEZIONE**

3 Il quadro di finanza pubblica regionale e le politiche di bilancio

3.1 Gli interventi legislativi adottati nel corso degli esercizi 2016 e 2017

3.2 La spesa sanitaria

3.3 L’evoluzione nel medio periodo del quadro delle entrate regionali

3.4 Le politiche per il rientro dal debito e per il contenimento degli oneri finanziari

3.5 Il riordino delle partecipazioni societarie

3.6 Le politiche sul patrimonio immobiliare regionale

4 L’andamento tendenziale della finanza pubblica regionale, la manovra per il 2018-2020 e il quadro programmatico

Il Documento di Economia e Finanza Regionale 2018-Anni 2018-2020 è stato articolato in due Sezioni.

Nella PRIMA SEZIONE sono riportate le sintesi delle principali evidenze socio-economiche, strutturali e congiunturali; gli scenari e i contesti economico-finanziari che influenzano le scelte programmatiche e l’azione delle politiche pubbliche nazionali e regionali; gli interventi per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nella Regione Lazio; gli interventi pubblici per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma e le politiche per le Aree Interne della regione. Inoltre, sono delineati gli obiettivi e gli strumenti di politica regionale in campo economico, sociale e territoriale che, ragionevolmente, sulla base dei monitoraggi disponibili, possono essere perseguiti e attivati. Sulla base degli obiettivi per il breve-medio periodo e, della conseguente spesa pubblica per la loro realizzazione, sono stati costruiti gli scenari di crescita attesi in termini di attività economica, occupazione e domanda interna.

La SECONDA SEZIONE è dedicata all'analisi della situazione della finanza regionale e alle politiche di bilancio che hanno caratterizzato l'azione del governo regionale nel periodo più recente con le spiegazioni e descrizioni dell'attività legislativa dell'ultimo biennio, dell'andamento della spesa regionale sanitaria, dell'attuazione delle politiche sulle entrate regionali e degli interventi per il rientro dal debito e il contenimento degli oneri finanziari.

In questa seconda Sezione, inoltre, è stato analizzato l'iter legislativo-amministrativo del processo di riordino delle partecipazioni societarie e sono state sintetizzate le politiche sul patrimonio immobiliare regionale.

Nella parte conclusiva della Sezione sono stati descritti gli scenari tendenziali e programmatici dell'andamento delle principali variabili di finanza pubblica, indicandone gli elementi principali della manovra finanziaria per il triennio 2018-2020.

NB

CONSIDERATA LA COMPLESSITA' DEL DOCUMENTO SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

SE NE RIPORTANO COMUNQUE I PARAGRAFI RITENUTI DI MAGGIOR INTERESSE PER PANORAMA LEGISLATIVO ISTISS

SONO STATE OMESSI I DATI STATISTICI, I GRAFICI E LE NOTE

PRIMA SEZIONE

Premessa

Il Documento di Economia e Finanza Regionale 2018-Anni 2018-2020 della Regione Lazio (da ora in poi: DEFR Lazio 2018) – a seguito del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2016(1), dell'approvazione delle norme di chiusura della contabilità *ante* 2017(2) e dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 2018(3) – nel rispetto del Principio contabile applicato concernente la programmazione di Bilancio(4) e nella fase iniziale dell' XI legislatura regionale, analizza e sintetizza i risultati dell'attuazione delle politiche pubbliche regionali (in tema economico, sociale, territoriale e finanziario) del 2016 e di parte del 2017 e dei fabbisogni socio-economici e territoriale per il triennio 2018-2020, alla base della legge di bilancio 2018-2020.

Gli obiettivi delle politiche economiche e finanziarie – quelli connessi allo sviluppo e crescita regionale, definiti sia in base al monitoraggio della spesa per la realizzazione della *Strategia Europa 2020* sia all'evoluzione del finanziamento degli interventi settoriali, da parte del Governo nazionale, attraverso il Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 – sono proposti come naturale prosecuzione degli impegni di spesa individuabili, principalmente, nei Programmi e Piani Operativi 2014-2020 e nel cronoprogramma finanziario del Patto per lo sviluppo del Lazio.

1 Il quadro socio-economico alla base della programmazione economico-finanziaria di breve-medio periodo

PRINCIPALI DINAMICHE INTERNAZIONALI E DELL' AREA EURO.

– Dopo le indicazioni congiunturali favorevoli della prima parte del 2017, nei mesi successivi si sono irrobustiti i segnali di un consolidamento delle prospettive di ripresa globale attribuibili, in parte, agli effetti delle politiche espansive.

La dinamica del commercio internazionale è risultata positiva per i benefici derivanti dalla realizzazione di investimenti in molte economie; nel breve termine permangono favorevoli le prospettive per l'economia mondiale benchè persistano rischi per l'economia mondiale – legate sia all'intensificarsi di tensioni geopolitiche sia all'incertezza sulle politiche economiche (e, soprattutto) commerciali con ricadute depressive sulla fiducia delle famiglie e delle imprese – provenienti dalle possibili correzioni dei prezzi e volatilità sui mercati finanziari.

Sul finire del 2017, l'attività economica nelle economie avanzate e in quelle emergenti ha proseguito la fase espansiva e nell'area dell'euro – sempre nella fase finale del 2017 – la domanda estera ha trainato la crescita.

Nell'Unione monetaria, il contributo della domanda interna aveva determinato – nel 2016 – un progresso del prodotto dell' 1,8 per cento mentre la domanda estera aveva dato un contributo negativo

(nel 2015 la crescita era stata pari all'1,6 per cento). Nel corso del 2017, nell'area euro, gli incrementi congiunturali trimestrali registrati hanno oscillato tra lo 0,6 e lo 0,7 per cento.

La rimodulazione degli strumenti di politica monetaria della Banca Centrale Europea, rendendo le condizioni di finanziamento favorevoli, continua a perseguire l'obiettivo di un ritorno ai tassi d'inflazione prossimi al 2,0 per cento; a dicembre 2017, e rispetto al corrispondente periodo del 2016, l'inflazione non ha – tuttavia – superato l'1,4 per cento.

PRINCIPALI DINAMICHE NAZIONALI.

– La crescita dell'economia italiana nel 2016 è stata moderata e trainata dalla domanda interna: i consumi finali sono risultati in espansione e l'accumulazione del capitale è progredita; al contrario, la domanda estera netta ha dato un contributo negativo alla crescita: la dinamica che ha caratterizzato l'andamento delle importazioni ha sopravanzato il tasso di crescita delle esportazioni.

Per l'anno appena concluso, il 2017, si prevede, rispetto al 2016, un aumento del Pil dell'1,5 per cento in termini reali, ovvero, un'accelerazione della crescita – prevista consolidarsi anche nel successivo biennio – e dovuta al contributo positivo della domanda interna al netto delle scorte; l'apporto della domanda estera netta sarebbe marginalmente negativo e la variazione delle scorte lievemente positiva o nulla.

L'indicatore anticipatore della Banca d'Italia stima che il PIL aumenti dell'1,3 nel 2018 e dell'1,2 l'anno successivo.

Nel 2019 il PIL recupererebbe per intero le perdite accumulate con la crisi del debito sovrano del 2011; rimarrebbe ancora inferiore di circa il 3 per cento al livello del 2007, anno della prima grande recessione internazionale.

PRINCIPALI DINAMICHE REGIONALI.

– Nel Lazio, durante il 2016, si è registrata una contenuta espansione dei livelli di attività nel comparto industriale favorita dalla dinamica della domanda estera; gli imprenditori si attendono un rafforzamento della dinamica del fatturato.

La ripresa dei consumi, soprattutto in beni durevoli, e l'espansione dei flussi turistici, hanno spinto la crescita del settore dei servizi. Nel 2016, con le condizioni più favorevoli del mercato del lavoro, è migliorata la situazione del reddito disponibile delle famiglie e, quindi, la dinamica dei consumi. Sul finire dell'anno scorso la dinamica dei prestiti bancari alle imprese, nel Lazio, è tornata positiva e le condizioni di accesso al credito sono considerate dagli operatori «distese».

Per il 2017 il modello econometrico regionale ha stimato una crescita tendenziale del PIL reale superiore all'1,0 per cento. Per il 2018 la dinamica di crescita tendenziale si attesterebbe sugli stessi livelli per poi, nel 2019, ridursi lievemente e riprendere a espandersi nuovamente nel 2020. Nel quadriennio 2017-2020, l'andamento tendenziale dei prezzi è previsto oscillare tra l'1,2 e l'1,5 per cento a seguito dei miglioramenti attesi sul mercato del lavoro: il tasso di disoccupazione passerebbe dall'11,0 per cento del 2017 al 9,7 per cento del 2020; le retribuzioni lorde registrerebbero una crescita moderata annua attorno allo 0,5 per cento.

Il progresso dell'attività economica nel breve-medio periodo, nello scenario tendenziale, proverrebbe dalle buone *performance* della domanda interna: i consumi aumenterebbero complessivamente dell'1,5 per cento e gli investimenti fissi lordi manifesterebbero tassi annui di crescita compresi tra il 3,5 e il 4,0 per cento.

LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA NAZIONALE.

– A metà del mese di aprile 2016, il Governo nazionale ha approvato il Documento di Economia e Finanza per il triennio 2018-2020 e nel successivo mese di giugno, in accordo con le raccomandazioni della Commissione europea, il *deficit* da raggiungere con le misure correttive è stato posto pari al 2,1 per cento del PIL: la manovra prevista risultava pari a 0,2 punti di PIL per il 2017; 0,1 punti per il 2018 e 0,4 punti per il 2019 e 2020. Con un indebitamento netto programmatico stimato all'1,2 per cento per il 2018 e allo 0,2 per cento nel 2019, si prevedeva di raggiungere il pareggio di bilancio nel 2020.

In tema di riforme, un ruolo non secondario è stato svolto dalle Regioni, nello specificare i progressi su numerose e varie tematiche – politiche di bilancio; riforma fiscale, lotta all'evasione e misure di semplificazione e riduzione degli oneri tributari; efficienza della Pubblica Amministrazione e della giustizia; gestione dei Fondi UE; settore bancario e mercato dei capitali; politiche del lavoro, lotta alla povertà e inclusione attiva; semplificazione, concorrenza, appalti e concessione – per il raggiungimento dei *target* della *Strategia Europa2020*.

Nella Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2017, approvata con Risoluzione(5), il Governo nazionale – ritenendo che il miglioramento dello stato dell'economia non fosse attribuibile unicamente al rafforzamento del ciclo, ma che vi fossero componenti strutturali di fondo in grado di riflettere il complesso delle misure e riforme varate negli anni recenti i cui effetti avevano iniziato a manifestarsi pienamente durante il 2017 – aveva stimato un tasso di crescita di medio periodo più elevato di quello previsto nel DEF dell'aprile scorso.

I principali indicatori di finanza pubblica per il 2017, rivisti nella Nota rispetto alle previsioni di aprile 2017, stimavano: l'indebitamento netto in contrazione, per la combinazione di effetti positivi dovuti sia all'aumento dell'avanzo primario, conseguente dall'aumento delle entrate, sia alla flessione della spesa per interessi; l'incidenza del debito sul PIL, per il 2017, in riduzione per la prima volta dall'inizio della crisi.

Lo scenario programmatico di finanza pubblica nazionale era stato elaborato prevedendo la sterilizzazione – totale nel 2018 e parziale nel 2019 – dell'aumento delle imposte indirette (clausole di salvaguardia). L'incidenza del debito sul PIL – dopo la riduzione già osservata per il 2017 – proseguirebbe la discesa nel 2018 con un'accelerazione della sua riduzione nel biennio successivo.

2 Le prospettive di sviluppo e crescita regionale nel breve-medio periodo

Le azioni e gli interventi per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nel corso degli anni più recenti, hanno risposto ai fabbisogni di famiglie e imprese e proseguono nell'*iter* attuativo utilizzando le risorse finanziarie disponibili derivanti dal bilancio regionale, dai fondi europei, dai trasferimenti statali e dal Fondo di Sviluppo e coesione.

LE POLITICHE DELLA STRATEGIA EUROPA2020.

– Durante il 2016, e nella prima parte del 2017 – periodo, inoltre, di conclusione del ciclo europeo di programmazione 2007-2013(6) – sono proseguite le attività di attuazione delle politiche pubbliche – suddivise in macro-aree d'intervento – pianificate e programmate.

In particolare, i programmi finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) – che a fine 2016 presentavano progetti selezionati per 731 milioni di euro (circa il 28,2 per cento delle risorse programmate) – alla fine di dicembre 2017, il valore dei bandi per la selezione degli interventi, a valere sui programmi cofinanziati, era superiore a 1,6 miliardi (circa il 62,1 per cento della dotazione complessiva) e gli impegni assunti ammontavano a 580 milioni (pari al 21,4 per cento della dotazione), i pagamenti a 185 milioni di euro (6,8 per cento della dotazione) e la spesa certificata a 138 milioni di euro (il 5,1 per cento).

Le politiche in favore della crescita e dell'occupazione della precedente programmazione comunitaria (Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2007-2013) sono state concluse con la dichiarazione finale di spesa (739,9 milioni circa a fronte di una dotazione iniziale di 730,5 milioni circa), trasmessa alla Commissione europea il 31 marzo 2017. Parallelamente alla conclusione del precedente ciclo, il programma finanziato dal Fondo sociale europeo (FSE) per il periodo 2014-2020 – riservato alle politiche del lavoro, alla promozione dell'inclusione sociale e contrasto alla povertà e alle politiche per l'istruzione e la formazione – a fine dicembre 2016, aveva destinato ai progetti selezionati risorse per 261,5 milioni (il 39 per cento della dotazione complessiva del Programma) e, alla fine del 2017, il valore dei bandi avviati, ammontavano a circa 492,6 milioni (il 54,6 per cento della dotazione complessivamente assegnata), gli impegni erano pari a 240 milioni di euro (26,6 per cento), i

pagamenti raggiungevano i 58 milioni di euro (6,4 per cento) e la spesa certificata era circa di 37 milioni di euro (4,1 per cento).

Gli investimenti per la competitività e l'occupazione della precedente programmazione comunitaria (Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013) sono state concluse con la dichiarazione finale di spesa (758,8 milioni circa a fronte di una dotazione iniziale di 736,9 milioni circa), trasmessa alla Commissione europea il 31 marzo 2017. Nel contempo, il programma finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il periodo 2014-2020 – calibrato sulle politiche per la competitività del sistema produttivo regionale – nel corso del 2016, aveva assegnato a progetti selezionati risorse finanziarie per circa 301,7 milioni, pari al 33 per cento della dotazione pianificata e, in conclusione del 2017, il valore dei bandi avviati aveva raggiunto i 721,4 milioni circa, pari al 74,4 per cento della dotazione complessivamente assegnata, gli impegni erano pari a 255 milioni di euro (26,3 per cento), i pagamenti raggiungevano i 56 milioni di euro (5,8 per cento) e la spesa certificata era oltre 31 milioni di euro (3,3 per cento).

Gli investimenti per lo sviluppo rurale della precedente programmazione comunitaria (Programma di Sviluppo Rurale Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 2007-2013) sono stati conclusi con la dichiarazione finale di spesa (710 milioni circa a fronte di una dotazione iniziale di 700,7 milioni circa), trasmessa alla Commissione europea il 31 marzo 2017. Il nuovo programma 2014-2020, finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), approvato dalla Commissione europea in ritardo rispetto ai precedenti due programmi, nel 2016 ha destinato ai progetti selezionati risorse finanziarie per circa 168,1 milioni pari al 21,5 per cento della dotazione complessiva; nel recente monitoraggio per la fine del 2017 il valore dei bandi avviati ha raggiunto i 458,8 milioni circa, pari al 55,8 per cento della dotazione complessivamente assegnata, gli impegni erano pari a circa 81 milioni di euro (9,9 per cento), i pagamenti raggiungevano i 70 milioni di euro (8,6 per cento) e la spesa certificata era oltre i 68 milioni di euro (8,4 per cento).

LE POLITICHE DEL “PATTO PER IL LAZIO”.

– Numerosi interventi di sviluppo economico, sociale e territoriale prevedevano – in fase di pianificazione e programmazione – il sostegno alla copertura dei fabbisogni finanziari attraverso il Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 che, trasposto, nel *Patto per il Lazio* del maggio 2016, ha consentito l'individuazione e la definizione di quelle misure e azioni che rappresentano gli ambiti strategici d'intervento per i prossimi anni sulle *reti infrastrutturali*, sull'*ambiente*, *scuola*, *università e lavoro*.

Gli interventi nell'*area “Infrastrutture”* riguarderanno: due tratte della superstrada Orte-Civitavecchia; la ferrovia Roma-Lido; la tratta Riano-Morlupo della ferrovia Roma-Viterbo; il nodo d'interscambio Pigneto della Linea C della metropolitana di Roma e la tratta Campoleone-Aprilia della ferrovia Campoleone-Nettuno mentre quelli nell'*area tematica “Ambiente”* sono riconducibili alle opere sulle reti idriche, alle azioni di bonifica territoriale, prevenzione e cura del dissesto idrogeologico, difesa e ricostruzione della costa, gestione di specifiche componenti del ciclo dei rifiuti.

Nella prospettiva del prossimo triennio, in tema di reti infrastrutturali non comprese nel perimetro del “Patto per il Lazio”, è stato considerato, dal Piano *strategico nazionale della portualità e della logistica*(7), lo “Scalo di Pomezia”, uno dei 15 *Rail Road Terminal (RRT)* italiani individuati quali nodi *core* delle reti trans-europee per i trasporti(8).

L'opera, considerata strategica per la Regione Lazio, oltre ad alleggerire un'area industriale congestionata, ha le potenzialità per concorrere allo sviluppo del territorio regionale, con ricadute dirette ed indirette. L'indotto, inoltre, potrebbe consentire, da un lato, la creazione di un polo logistico distributivo integrato tra i maggiori a livello nazionale e, dall'altro lato, costituire un rilevante bacino occupazionale.

Su queste prime basi di analisi e conoscenza dell'intervento infrastrutturale – inserito nella pianificazione e programmazione della mobilità dei trasporti e della logistica regionale in via di completamento(9) - saranno definite e individuate le azioni necessarie per sostenerne la realizzazione favorendo, in particolare, il coinvolgimento e la partecipazione dei soggetti interessati, compresi

quelli privati, e promuovendo forme di collaborazione istituzionale tra gli Enti europei, statali, regionali e locali coinvolti, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

In tema di sicurezza, la Regione, in linea con le previsioni della legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 (Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza, la cultura della legalità, della lotta alla corruzione e della cittadinanza responsabile nell'ambito del territorio regionale. Istituzione della giornata regionale contro tutte le mafie) e successive modifiche, intende proseguire azioni di sostegno all'operatività della polizia locale incrementando la sicurezza sul proprio territorio, favorendo il dialogo interistituzionale fra le forze di polizia. Con adeguate coperture finanziarie, vanno riqualificate le aree degradate, con opere di ristrutturazione di beni confiscati alla criminalità organizzata e con l'acquisto e l'installazione di strumenti ed attrezzature nell'ambito di progetti e sistemi integrati di sicurezza.

Sempre sul finire del 2017, il CIPE(10) – con l'approvazione dell'*addendum* al Programma operativo infrastrutture (11) a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 – ha assegnato nuove risorse al settore dell'infrastrutturazione del trasporto e della logistica e ai piani operativi ministeriali “Ambiente”, “Cultura e turismo”, “Imprese e competitività”.

Per la Regione Lazio, con l'approvazione della delibera CIPE di fine dicembre 2017 si stima un'attribuzione finanziaria complessiva – e, dunque, una copertura dei fabbisogni – attorno ai 220 milioni sugli interventi previsti per l'attuazione delle politiche delle macro-aree d'intervento “Investimenti per un territorio competitivo” e “Una Regione sostenibile” relativamente a: 6 progetti nel settore infrastrutturale (superstrada Orte-Civitavecchia (tratta Cinelli-Monteromano); autostrada Teramo-L'Aquila-Roma; manutenzione straordinaria delle ferrovie regionali ex-concesse; completamento ferrovia Formia-Gaeta ("Littorina"); interventi per il ripristino della linea ferroviaria Priverno-Fossanova-Terracina; piste ciclabili (attuazione Piano regionale)); 1 progetto nel settore ibrido infrastrutture-ambiente (acquisto di nuovi treni ad alta capacità) e 1 progetto nel settore ambientale (messa in sicurezza della media valle del Tevere-Monterotondo Scalo).

LE POLITICHE PER LA RICOSTRUZIONE DELLE AREE TERREMOTATE.

– Gli eventi sismici del 24 agosto 2016, e i successivi del 26 e 30 ottobre 2016 e, ancora, del 18 gennaio 2017, hanno determinato, per la Regione Lazio e per le altre Regioni coinvolte, scenari d'intervento mutevoli e ampi, sia in termini territoriali sia in merito ai fabbisogni della popolazione colpita, tali da produrre rimodulazioni strategiche della gestione nella fase d'emergenza e in quella, successiva, di ricostruzione. La legge di bilancio nazionale ha stanziato 7,1 miliardi per ricostruire gli edifici privati e pubblici e, al fine di accelerare l'attività di riedificazione, ad aprile del 2017, è stato istituito un Fondo in cui sono state appostate risorse pari a un miliardo per ciascun anno del triennio 2017-2019.

Il piano di interventi prevede contributi a copertura totale delle spese di ricostruzione per le prime e le seconde abitazioni nei comuni colpiti dal sisma e misure a sostegno dell'attività economica nell'area.

LA CONGIUNTURA SOCIO-ECONOMICA REGIONALE E LE PREVISIONI PER IL BREVE-MEDIO PERIODO.

– Le prospettive di sviluppo e crescita socio-economica e territoriale per il breve-medio periodo discendono dalle analisi e dalle interpretazioni dei fenomeni che investono l'evoluzione dei principali ambiti e settori dell'economia regionale.

L'attività economica dell'industria in senso stretto, nella regione Lazio, durante la prima parte del 2017, ha beneficiato dell'evoluzione positiva della domanda estera e di quella interna nazionale. In espansione è risultata, anche, l'attività economica dei rami del terziario. Nella prima parte del 2017 e nei mesi monitorati più di recente, le presenze turistiche alberghiere a Roma e nella sua provincia sono risultate in crescita; gli arrivi degli stranieri sono stati superiori a quelli degli italiani. Nei primi nove mesi del 2017, il settore delle costruzioni ha mostrato ulteriori avvisaglie di indebolimento

dell'attività con una riduzione del numero di ore lavorate, del numero di aziende e del numero di occupati.

Per l'industria in senso stretto e per il settore dei servizi le aspettative degli operatori sono indirizzate verso un ulteriore miglioramento della situazione generale; vi sono aspettative positive – orientate verso un lieve sviluppo dei livelli di attività nel 2018 – anche nel comparto delle costruzioni.

Per l'intera economia regionale, sono stati avvertiti segnali di moderata ripresa delle spese per investimento ed è aumentato il numero di imprese attive per il contributo positivo dei settori dei servizi e dell'agricoltura, mentre si è lievemente ridotto il numero di imprese attive nell'industria in senso stretto.

Durante tutta la prima parte del 2017, la domanda estera regionale è aumentata con una dinamica intensa e più marcata di quella nazionale; gran parte dell'incremento è riconducibile al settore dei mezzi di trasporto. Dopo i cali delle vendite nei comparti chimico e farmaceutici del 2016, nel primo semestre del 2017 sono stati registrati inversioni di segno con incrementi sostenuti soprattutto nel comparto chimico.

L'occupazione, nel primo semestre del 2017, è cresciuta a un ritmo dell'1,5 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2016. Il tasso di occupazione e il tasso di attività sono aumentati, raggiungendo, rispettivamente, oltre il 60 per cento e il 68,1 per cento. Il tasso di disoccupazione – con il parallelo aumento degli occupati e la riduzione delle persone in cerca di impiego – è sceso, nella media del primo e secondo trimestre 2017, all'11,0 per cento.

Sulla base dell'andamento tendenziale dell'economia regionale e, in considerazione della spesa pubblica per lo sviluppo programmata per il breve-medio periodo (compresa quella rilevata dai Conti Pubblici Territoriali regionali e relativa al Settore Pubblico Allargato), la stima della dinamica delle principali variabili macroeconomiche regionali delinea, per il 2017, una progressione del PIL reale dell'1,4 per cento e un rafforzamento pronunciato per il 2018 (+1,7 per cento) e, ancora, nel 2020 (+1,9 per cento). La dinamica dell'inflazione nel quadro programmatico regionale è lievemente più elevata, rispetto allo scenario tendenziale, solo nel 2017 e nel 2018.

Gli investimenti privati regionali, ancora nel quadro programmatico, sono attesi progredire del 3,3 per cento nel 2017 per poi, nel triennio 2018-2020, espandersi mediamente del 2,7 per cento.

I miglioramenti pronunciati nel mercato del lavoro produrranno una riduzione della disoccupazione: il tasso è atteso raggiungere il 9,1 per cento nel 2020 e le retribuzioni lorde sono previste espandersi, mediamente, dello 0,8 per cento all'anno. Il calo della disoccupazione e l'espansione delle retribuzioni, spingeranno i consumi privati delle famiglie che progrediranno dello 0,7 per cento nel 2018, dell'1,5 per cento nel 2019 e del 2,1 per cento nel 2020.

SECONDA SEZIONE

3 Il quadro di finanza pubblica regionale e le politiche di bilancio

La Regione Lazio, per l'esercizio finanziario 2016, proseguendo l'*iter* di conformità della propria gestione ai principi contabili generali (e ai principi contabili applicati(12)), ha ridotto, rispetto al 2015, il disavanzo del 49,9 per cento passando da un risultato di amministrazione lordo di -2,03 miliardi agli attuali -1,02 miliardi.

L'impulso positivo delle politiche di finanza pubblica regionale – dall'esercizio 2013 all'esercizio 2016 – ha consentito, complessivamente, una riduzione del disavanzo prossima all'80 per cento (da -4,97 miliardi a -1,02 miliardi) (cfr. tav. S2.1).

Dalla somma del risultato di amministrazione netto al 31 dicembre 2016 (-1,016 miliardi circa), con le quote accantonate (8,2 miliardi circa) e vincolate (472,2 milioni circa) dell'avanzo di amministrazione, è stato ottenuto il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016 (-9,7 miliardi circa). Le quote accantonate dell'avanzo includono anche il fondo anticipazione di liquidità(13) (7,547 miliardi circa), che rappresenta il debito (residuale trentennale) (14) relativo alle anticipazioni ottenute(15).

Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016, al netto del fondo anticipazione di liquidità, è quindi pari a -2,19 miliardi circa(16) e rappresenta il disavanzo effettivo ovvero la somma del disavanzo per spese di investimento (-1,59 miliardi circa) e del disavanzo per spese correnti da ripianare(17)(-589,6 milioni).

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità – accantonamento di parte corrente(18) – determinato seguendo le indicazioni contenute nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria(19), per l'esercizio 2016, è risultato pari a 68,3 milioni (era risultato circa 74 milioni nel 2015, 71 milioni nel 2014 e 75 milioni nel 2013). Tecnicamente, nell'ambito delle tipologie di crediti da considerare, per il periodo 2011-2015(20) e ai fini della svalutazione, sono stati inclusi anche i «crediti vantati verso le società controllate dalla Regione» (cfr. il § 3.5 *Il riordino delle partecipate societarie*, in questo Documento).

Sono stati individuati, in via preliminare, i crediti di dubbia e difficile esazione escludendo: (a) i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche; (b) le entrate tributarie accertate per cassa; (c) i crediti assistiti da fidejussione; successivamente sono state analizzate le entrate del bilancio regionale del Titolo terzo (Entrate extra-tributarie)(21).

Una specifica attività di analisi, per arrivare all'individuazione del disavanzo consolidato, ha riguardato lo *stock* dei residui perenti(22).

A partire dallo *stock* di perenzione del 1 gennaio 2013 (5,681 miliardi circa)(23), successivamente, è stato determinato il valore al 31 dicembre 2013 (2,953 miliardi circa)(24), al 31 dicembre del 2014 (2,327 miliardi circa)(25) e al 31 dicembre 2015 (2,097 miliardi circa)(26). Le ultime analisi hanno condotto(27) a contabilizzare lo *stock* di perenzione (al 31 dicembre 2016) pari a 1,636 miliardi: la ricostruzione annuale – avviata a partire dal valore dello *stock* al 1 gennaio 2016 (2,07 miliardi circa) – ha considerato: (a) le partite perenti risultanti al 1 gennaio 2016 non più esigibili (241,24 milioni circa); (b) le partite perenti risultanti al 1 gennaio 2016 impegnate nell'esercizio 2016 (140,453 milioni circa); (c) le partite perenti antecedenti l'anno 2001 (81,641 milioni circa); (d) i residui passivi perenti da consolidare nello *stock* di perenzione (circa 2,370 milioni).

Il disavanzo consolidato(28) (cfr. tav. S2.2) – passato dai -4,926 miliardi del 2007 al livello massimo del 2012 (-13,382 miliardi)(29) – si è ridotto considerevolmente dal 2013 (-9,317 miliardi) fino a raggiungere, nel 2016, la cifra di -3,218 miliardi.

IL PATTO DI STABILITÀ, IL PAREGGIO DI BILANCIO E IL PATTO DI SOLIDARIETÀ.

– Dal 2015 la disciplina in materia di patto di stabilità interno ha cessato di avere efficacia nei confronti delle regioni a statuto ordinario che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica attraverso il pareggio di bilancio.

Dopo il conseguimento dell'obiettivo per l'esercizio finanziario 2015(30) – attribuibile all'attività svolta dalla «cabina di regia per la gestione controllata del bilancio» e, in particolare, agli interventi di conciliazione tra obiettivi programmatici di sviluppo e quelli del pareggio di bilancio, attraverso l'analisi dei singoli impegni di spesa vincolati alla coerenza con il disegno programmatico e alla loro copertura finanziaria – anche nel 2016 il rispetto degli equilibri di finanza pubblica è stato raggiunto mediante il conseguimento, in sede di rendiconto, di un unico saldo non negativo in termini di competenza(31).

In base ai risultati del monitoraggio del 4° trimestre 2016(32) è stato rispettato il pareggio di bilancio per l'esercizio finanziario 2016, con un saldo positivo di competenza (tra entrate finali e spese finali) pari a circa 94,75 milioni; in particolare, il margine di rispetto del pareggio di bilancio è risultato inferiore all'1,0 per cento delle entrate finali (pari a 15,583 miliardi).

Relativamente alle opportunità di modificare i singoli obiettivi del patto di stabilità, la normativa – attraverso i patti di solidarietà tra enti territoriali(33) – ha consentito, nel 2016, l'attuazione del «patto regionale con flessibilità (30) Art. 1, commi 460-483, legge 23 dicembre 2014, n. 190 (*Legge di stabilità 2015*). In luogo degli obiettivi di sola spesa (cassa e competenza), che negli ultimi anni costituivano il limite massimo ai fini del rispetto del patto di stabilità, viene introdotto il principio del

pareggio di bilancio che prevede il rispetto dei saldi di competenza e cassa, calcolati in funzione sia della spesa sia delle entrate: (a) saldo corrente (competenza e cassa), dato dal differenziale tra le entrate dei primi 3 titoli al netto della spesa corrente e del rimborso prestiti; (b) saldo entrate finali/spese finali (competenza e cassa), dato dal differenziale tra le entrate dei primi 5 titoli (entrate finali), detratta la spesa corrente, la spesa in conto capitale e le spese per incremento delle attività finanziarie (ossia la spesa finale costituita dai primi tre titoli della uscite). Oltre ai predetti quattro saldi, sono introdotti due ulteriori saldi di sola cassa (corrente ed entrate finali/spese finali), che riguardano, esclusivamente, la gestione sanitaria accentrata.

Con il patto regionale orizzontale ed il patto nazionale orizzontale gli enti locali scambiano spazi finanziari che saranno oggetto di recupero o restituzione nel biennio successivo.

Gli spazi finanziari richiesti dai comuni e dalle province sono risultati pari a 81,515 milioni; *gli spazi finanziari ceduti*(35) sono stati pari a 1,740 milioni, ripartiti in proporzione alle richieste dei soli comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, con una copertura dei fabbisogni del 20,54 per cento.

3.1 Gli interventi legislativi adottati nel corso degli esercizi 2016 e 2017

Le modalità di copertura finanziaria per le leggi regionali di spesa(36) sono state redatte in considerazione della nuova struttura del bilancio armonizzato(37).

L'attività legislativa regionale nel corso del 2016, con l'esclusione della LR 31 dicembre 2016, n. 17 (legge di stabilità regionale 2017), può essere articolata in tre principali tipologie comprendenti: (1) le leggi con carattere prevalentemente ordinamentale, organizzativo(38) che non hanno un'incidenza sulla finanza pubblica regionale; (2) le leggi per le quali sono necessari nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale(39); (3) le leggi che presentano un carattere di riordino di una materia e, al contempo, comportano oneri aggiuntivi per la finanza regionale (semplificazione, competitività e sviluppo regionale).

Relativamente al primo gruppo di leggi, quelle il cui carattere è prevalentemente ordinamentale ed organizzativo, con le disposizioni per favorire la conciliazione nelle controversie sanitarie e in materia di servizi pubblici (LR 7 marzo 2016, n. 1), l'attenzione del legislatore è stata volta a tutelare le esigenze dei cittadini che fruiscono dei servizi pubblici regionali(40) mentre per la disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico (LR 21 aprile 2016, n. 3), il legislatore regionale ha introdotto disposizioni relative all'uso delle risorse geotermiche a bassa entalpia e all'installazione di impianti di produzione di calore e raffrescamento da risorsa geotermica(41).

Nel corso del 2016, è stato istituito il Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali (LR 8 giugno 2016, n. 7) finalizzato al monitoraggio ed alla valutazione dell'attività legislativa, con particolare riguardo agli effetti derivanti dalle iniziative condotte(42).

Successivamente, nel mese di agosto 2016, è stata approvata la legge relativa al sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali(43) della Regione Lazio (LR 10 agosto 2016, n. 11) che adegua il precedente quadro normativo e ri-disciplina la materia nel suo complesso con interventi in vari settori senza determinare nuovi oneri a carico della finanza regionale(44).

Per quanto riguarda la seconda tipologia di norme regionali, quelle con un'incidenza sulla spesa regionale, la disciplina degli interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo (LR 24 marzo 2016, n. 2) reca disposizioni a sostegno di azioni ed iniziative finalizzate alla rilevazione, prevenzione e contrasto del bullismo in tutte le sue diverse manifestazioni(45).

3.2 La spesa sanitaria

Nel 2016, il risultato di esercizio, risultante dal Bilancio Consolidato del Sistema Sanitario Regionale (SSR), si è attestato a 136,5 milioni.

Determinato annualmente, e per il triennio successivo attraverso le leggi finanziarie nazionali, il finanziamento della spesa sanitaria nazionale che confluisce nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN),

per il 2016, è stato fissato in 111,002 miliardi di cui 108,193 miliardi da ripartire alle Regioni a titolo di finanziamento indistinto(98). Per l'esercizio 2017 il livello del finanziamento del SSN è stabilito, invece, in 113 miliardi (cfr. tav. S2.3).

Il riparto del Fondo Sanitario indistinto, approvato in via definitiva(99) si è caratterizzato, nel 2016, per l'adozione e l'utilizzo dei costi e dei fabbisogni *standard* per le regioni a statuto ordinario, applicando(100) alle stesse i valori di costo rilevati nelle regioni *benchmark*(101).

Nel 2015, l'utilizzazione delle informazioni statistiche ufficiali relative alla popolazione regionale laziale ha determinato la ridefinizione della quota di accesso al riparto del Fondo Sanitario Nazionale (FSN) indistinto (dal 9,60 per cento del 2014 al 9,62 per cento del 2015). Nel 2016 e nel 2017, è stata determinata(102) una quota di a

IL FINANZIAMENTO DEL DISAVANZO CONSOLIDATO D'ESERCIZIO E L'INCIDENZA DELLA SPESA SANITARIA. -

Nella Regione Lazio – a seguito della sottoscrizione del *Piano di rientro dal debito del disavanzo sanitario nel fabbisogni standard nel settore sanitario*".

Con l'obiettivo di ripristinare i presidi fissi di polizia presso le aziende ospedaliere di Roma Capitale, la Regione chiede al Prefetto di istituire un tavolo interistituzionale.

SANITA'

ABRUZZO

DGR 10.418, n. 209 - Approvazione delle istanze di mantenimento dell'interesse, pervenute nel rispetto dei tempi procedurali di cui alla D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 "Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo. Approvazione Documento tecnico ed ulteriori disposizioni". (BUR n. 22 del 6.6.18)

Note

Viene approvato l'"Allegato A", allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale, a cui si fa rinvio)concernente l'elenco delle istanze di mantenimento dell'interesse pervenute nel rispetto dei tempi procedurali, di cui alla D.G.R. 28 luglio 2017, n. 417 "Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo. Approvazione Documento tecnico ed ulteriori disposizioni";

EMILIA-ROMAGNA

RISOLUZIONE - Oggetto n. 6169 - Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire il percorso intrapreso con il Gruppo tecnico di lavoro sulla sindrome fibromialgica al fine di monitorare le azioni messe in campo attraverso le linee di indirizzo dei documenti di "Diagnosi e trattamento della Fibromialgia" e per approfondire gli attuali studi specifici di trattamento non farmacologico; ad attivarsi presso il Ministero della salute e il CSS al fine di aprire un confronto sulle linee guida elaborate dalla Regione Emilia-Romagna affinché possano diventare una base di lavoro comune e di attività di ricerca finalizzate ad individuare, in modo condiviso dalla comunità scientifica, i cut-off della malattia così da giungere al riconoscimento della fibromialgia quale malattia cronica ed invalidante e al conseguente inserimento nei LEA. (BUR n. 149 del 30.5.18)

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

la fibromialgia o sindrome fibromialgica (SFM) è una malattia complessa e debilitante caratterizzata da dolore muscoloscheletrico cronico e diffuso, spesso associata ad astenia, disturbi del sonno e da una vasta gamma di disturbi funzionali che possono compromettere la qualità di vita di chi ne è affetto. La fibromialgia può svilupparsi a qualsiasi età con una incidenza più alta nella popolazione femminile rispetto a quella maschile.

A livello internazionale si stima che la prevalenza della fibromialgia sia compresa tra il 2-3% e 8% della popolazione e l'incidenza tra i 7 e gli 11 casi annui per mille persone. Utilizzando le stime fornite dal Consiglio Superiore di Sanità che si attestano tra l'1,5% e il 2% della popolazione generale pari a circa novecento mila persone, stime molto inferiori a quelle internazionali, la popolazione emiliano-romagnola affetta da fibromialgia risulterebbe essere compresa tra i sessantasei mila e ottantanove mila cittadini.

A livello nazionale la SFM non è ancora riconosciuta tra le malattie croniche e invalidanti, per le quali è prevista l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, non sono attivi protocolli diagnostici e percorsi assistenziali specifici. In assenza di tale riconoscimento, non esiste sul territorio una prassi consolidata e condivisa, solo in base alle sensibilità locali alcune Regioni hanno attivato percorsi volti al riconoscimento della sindrome e alla parziale esenzione del ticket.

Attraverso il riconoscimento della sindrome fibromialgica, i lavoratori affetti da tale patologia, potrebbero avvalersi di percorsi agevolati come il telelavoro, a distanza o domiciliare ed essere assegnati a mansioni idonee al loro stato di salute.

Considerato che

la Regione Emilia-Romagna attraverso la determinazione della Direzione Generale cura della persona, salute e welfare n.10928/2016 ha istituito nel mese di luglio 2016 il Gruppo tecnico di lavoro multiprofessionale e interdisciplinare composto da venticinque esperti in materia, con il compito di elaborare proposte in merito ai criteri diagnostici per l'identificazione della malattia, effettuare uno studio epidemiologico della incidenza e prevalenza nella popolazione emiliana-romagnola e i percorsi assistenziali appropriati.

Nei primi giorni di febbraio 2018 è stato ultimato e reso pubblico il documento "Diagnosi e trattamento della Fibromialgia. Linee di indirizzo" frutto del lavoro del Gruppo tecnico regionale, redatto a seguito di un approfondito studio basato sulle più aggiornate evidenze scientifiche disponibili nella letteratura internazionale, sull'esperienza clinica quotidiana e quella dei pazienti.

Le linee di indirizzo oltre a definire la sindrome e a darne un inquadramento epidemiologico stabiliscono le modalità del percorso di diagnosi, della presa in carico, del trattamento non farmacologico o farmacologico e del successivo follow-up post trattamento dei pazienti affetti dalla SFM.

Le linee di indirizzo regionali sono destinate a tutti i professionisti delle diverse discipline mediche coinvolti quotidianamente nel trattamento della sindrome ma si rivolgono anche a tutte le persone che desiderano acquisire più informazioni per migliorare il livello di conoscenza e consapevolezza della propria condizione.

Tale documento rappresenta una delle prime esperienze istituzionali a livello nazionale di inquadramento della diagnosi e presa in carico delle persone affette da fibromialgia, pertanto è stato inviato al Ministero della Salute e al Consiglio Superiore di Sanità.

Impegna la Giunta

a proseguire il percorso intrapreso con il Gruppo tecnico di lavoro sulla sindrome fibromialgica al fine di monitorare le azioni messe in campo attraverso le linee di indirizzo del documento di "Diagnosi e trattamento della Fibromialgia" e per approfondire gli attuali studi specifici di trattamento non farmacologico.

Ad attivarsi presso il Ministero della salute e il CSS al fine di aprire un confronto sulle linee guida elaborate dalla nostra Regione affinché possano diventare una base di lavoro comune e di attività di ricerca finalizzate ad individuare, in modo condiviso dalla comunità scientifica, i cut-off della malattia così da giungere al riconoscimento della fibromialgia quale malattia cronica ed invalidante e al conseguente inserimento nei LEA.

A potenziare l'informazione e formazione del personale del sistema sanitario regionale, al fine di consentire una più ampia e approfondita conoscenza della sindrome, la promozione della sperimentazione di cure integrate alla fibromialgia.

DGR 14.5.18, n. 693 - Implementazione del Piano regionale di prevenzione vaccinale - Anno 2018. (BUR n. 149 del 30.5.18)

Note

Viene implementato nell'anno 2018 il Piano Regionale di Prevenzione Vaccinale 2017, approvato con propria deliberazione n. 427/2017, secondo quanto previsto nell'Allegato 1 (a cui si fa rinvio),.

DGR 14.5.18, n. 696 - Definizione del percorso diagnostico terapeutico assistenziale del paziente con insufficienza renale cronica nella Regione Emilia-Romagna - strutturazione progetto Prevenzione Insufficienza Renale Progressiva (PIRP) (BUR n. 149 del 30.5.18)

Note

Viene approvata la strutturazione del Percorso Prevenzione Insufficienza Renale Progressiva, come dettagliato nel documento allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, quale percorso diagnostico terapeutico assistenziale del Servizio Sanitario Regionale, deputato alla prevenzione dell'insorgenza dell'insufficienza renale e al controllo dell'insufficienza renale cronica; Viene istituito un Comitato Tecnico Scientifico con il compito di formulare proposte a questa Giunta per l'implementazione e lo sviluppo del Percorso Prevenzione Insufficienza Renale progressiva, composto da professionisti Nefrologi.

DGR 28.5.18, n. 788 - Recepimento intesa Stato-Regioni per la proroga del Piano nazionale della prevenzione 2014-2018. Proroga al 31 dicembre 2019 del Piano regionale della prevenzione 2015-2018 e conseguente rimodulazione e progettazione. (BUR n. 150, n. 158 del 4.6.18)

Note

Viene recepita l'Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in data 21 dicembre 2017, con repertorio n. 247/CSR, concernente la proroga del Piano Nazionale per la Prevenzione per gli anni 2014-2018 e la rimodulazione dei Piani Regionali della Prevenzione 2014-2018, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Viene stabilita la proroga al 31 dicembre 2019 del Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018, di cui alla propria deliberazione n. 771/2015, approvando conseguentemente la rimodulazione e la progettazione del Piano in parola per gli anni 2018-2019, di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DD 29.5.18, n. 8005 - Linee guida per la compilazione e la codifica della scheda di dimissione ospedaliera - Revisione anno 2018. (BUR n. 159 del 4.6.18)

Note

Vengono approvate le "Linee guida per la compilazione e la codifica ICD-9-CM, della scheda di dimissione ospedaliera - revisione 2018" allegate al presente atto, quale parte integrante e sostanziale

DGR 14.5.18, n. 694 - Recepimento del "Verbale d'intesa fra la Regione Emilia-Romagna - Direzione generale Cura della persona, salute e welfare e le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generali per il riconoscimento dell'indennità di associazionismo alle forme associative di rete e/o gruppo dotate di applicativi differenti" (BUR n. 172 del 13.6.18)

Note

PREMESSA

L'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 23 marzo 2005 e s.m.i. individua, tra i compiti del medico, la tenuta e l'aggiornamento di una scheda sanitaria individuale, su supporto informatico (art.45, comma 2, lettera B).

Lo stesso Accordo Collettivo Nazionale individua, quale condizione per la costituzione di una forma associativa (di rete e/o gruppo), "il collegamento reciproco degli studi dei medici con sistemi informatici tali da consentire l'accesso alle informazioni relative agli assistiti" (art.54, commi 8 e 9).

L'Accordo Integrativo Regionale 29 settembre 2006, di cui alla propria deliberazione n.1398 del 9/10/2006, assegna al "Progetto SOLE" il ruolo di strumento informatico per la realizzazione di una

rete integrata finalizzata allo scambio di informazioni e rileva come l'evoluzione tecnologica ponga la necessità di adeguati investimenti per garantire l'informatizzazione dei medici di medicina generale, occasione per concordare standard e modalità per la tenuta della scheda individuale.

L'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 29 luglio 2009 stabilisce che il medico, per la trasmissione delle informazioni elementari (art.59 bis, comma 1), utilizza "i sistemi informativi messi a disposizione dalle Regioni secondo modalità e strumenti definiti fra le parti a livello regionale" (art.13 bis, comma 5), disponendo inoltre che il rispetto di quanto previsto dal comma 5 costituisce condizione irrinunciabile per l'accesso ed il mantenimento della convenzione (art.13 bis, comma 6).

L'Accordo Integrativo Regionale 4 Luglio 2011 (di cui alla propria deliberazione n.1117 del 27/7/2011) prevede che sia l'informatizzazione che l'utilizzo dei sistemi informativi messi a disposizione dalla Regione ("Sistema SOLE") sono condizioni imprescindibili sia per l'accesso che per il mantenimento della convenzione con il S.S.N., in conformità di quanto indicato esplicitamente dall'art.13 bis, comma 5 e 6 del vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.

Con propria deliberazione n.529 del 20 aprile 2017 la Regione Emilia-Romagna ha approvato il "Verbale d'intesa fra la Regione Emilia-Romagna – Assessore Politiche per la Salute e le Organizzazioni Sindacali dei Medici di Medicina Generale per la proposta ai MMG del nuovo software di Scheda Sanitaria Individuale (Cartella SOLE)" sottoscritto il 6 aprile 2017.

Il verbale di intesa di cui alla propria deliberazione n.529/2017 ha previsto la possibilità di scelta da parte dei medici di assistenza primaria riguardo l'applicativo in uso, determinando la presenza di forme associative di rete/gruppo con applicativi differenti al proprio interno.

Il medesimo verbale di intesa stabilisce che la Regione Emilia-Romagna garantisce la piena funzionalità ed operatività dell'applicativo proposto ("Cartella SOLE") e la sua compatibilità operativa con gli altri S.W. accreditati e che la scelta individuale non può costituire criterio differenziale per l'adesione e relativo riconoscimento alle forme associative della medicina generale o per qualunque altra applicazione e/o interpretazione di norme contrattuali;

Preso atto che alla trattativa per la definizione del verbale di intesa hanno partecipato, in conformità a quanto previsto dall'art.22, comma 10, del vigente A.C.N. per la medicina generale citato, le Organizzazioni Sindacali firmatarie del medesimo Accordo Collettivo Nazionale, e precisamente: FIMMG, SNAMI, SMI, Intesa Sindacale (CISL Medici - FP CGIL Medici – SIMET – SUMAI).

LA DISPOSIZIONE

Viene recepito il "Verbale d'intesa fra la Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare e le Organizzazioni Sindacali dei medici di medicina generale per il riconoscimento dell'indennità di associazionismo alle forme associative di rete e/o gruppo dotate di applicativi differenti", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

DGR 21.5.18, n. 739 - Individuazione del centro di riferimento regionale per l'innovazione del trattamento delle patologie severe del sistema venoso e linfatico. (BUR n. 172 del 13.6.18)

Note

Viene individuato presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara il Centro di riferimento regionale per l'innovazione nel trattamento delle patologie severe del sistema venoso e linfatico.

Viene affidato al Centro individuato il compito di garantire, per i pazienti affetti dalle patologie di cui si tratta, un approccio multidisciplinare di elevata specializzazione.

Vengono assegnate al Centro le seguenti funzioni/obiettivi:

- promuovere attraverso le attività del centro, la chirurgia traslazionale per il trattamento della trombosi venosa e l'embolia polmonare, le malformazioni congenite, la sindrome post-trombotica, le ulcere degli arti inferiori e l'insufficienza venosa cronica cerebro spinale;

- integrare le diverse professionalità afferenti al Centro necessarie sia ai fini dell'assistenza che dell'introduzione nella stessa di innovazioni clinico-organizzative derivanti da attività di ricerca ricerca;
- sviluppare progetti di interdisciplinarietà coordinata con specialisti clinici, riabilitatori, fisici, genetisti e biologi che lavorano in team per una presa in carico globale del paziente (per le esigenze diagnostiche, terapeutiche e riabilitative) con programmi organizzati e coordinati di medicina personalizzata;
- allargare la conoscenza con lo studio di tecniche legate al trattamento chirurgico innovativo dell'insufficienza venosa cronica degli arti inferiori, strategia chirurgica conservativa, che preserva il sistema safenico;
- promuovere la didattica e la ricerca nel settore specifico sia in ambito medico, chirurgico che diagnostico;
- stimolare i percorsi attraverso i quali i prodotti della ricerca, in termini di innovazione diagnostica, terapeutica e riabilitativa, vengano trasferiti ai processi di cura dei pazienti;
- valutare, nell'ambito dell'innovazione, lo sviluppo di metodiche di Telemedicina, per favorire consulenze anche a distanza con altri centri regionali;
- collaborare attivamente con le associazioni di pazienti al fine di ottimizzare e condividere le informazioni;
- definire protocolli volti ad una gestione appropriata delle diverse fasi di malattia e di diversi aspetti come l'accesso a tecnologie innovative trasferibili a livello regionale;
- promuovere attività di audit clinico anche integrato a livello regionale.

LAZIO

Determinazione 29 maggio 2018, n. G06876 Farmaci erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale SSN ai sensi della L.648/96.

Sul sito web della Regione Lazio, all'indirizzo www.regione.lazio.it tra gli argomenti "Sanità" e nel successivo link dedicato a "Medicinali erogabili a carico SSN secondo L.648/96" dell'area "Farmaci" è riportato l'elenco aggiornato a aprile 2018, che fa parte integrante del presente provvedimento, dei medicinali erogabili a carico del SSN secondo quanto previsto dalla L.648/96.

L'elenco di cui al punto precedente rappresenta anche il "Modello A" per la rendicontazione trimestrale del numero di pazienti totali, il numero di pazienti in trattamento e la spesa sostenuta per l'erogazione dei medicinali inseriti nella L.648/96 secondo il provvedimento del 20 luglio 2000 del Ministero della Salute; rendicontazione che dovrà avvenire secondo il seguente schema:

- entro il 15 aprile per il primo trimestre,
- entro il 15 luglio per il secondo trimestre,
- entro il 15 ottobre per il terzo trimestre,
- entro il 15 gennaio per il quarto trimestre.

I responsabili delle strutture sanitarie del Lazio, dovranno comunicare agli operatori sanitari direttamente coinvolti il contenuto della presente determinazione al fine di dare piena applicazione.

La presente determinazione sarà portata a conoscenza delle Aziende UU.SS.LL. ed Ospedaliere, agli IRCCS, agli Ospedali Classificati, alle associazioni di categoria, agli Ordini Professionali dei Farmacisti e dei Medici, alle associazioni sindacali di categoria e resa disponibile sul sito web della Regione Lazio all'indirizzo www.regione.lazio.it nel link dedicato alla Sanità.

Decreto del Commissario ad Acta 25 maggio 2018, n. U00206 - Assistenza specialistica ambulatoriale nel Lazio. Appropriatelyzza delle prestazioni di Tomoscintigrafia PET. Documento tecnico. (BUR n. 46 del 5.6.18)

Note

Viene approvato il citato documento tecnico "Sintesi delle prove disponibili per valutare l'appropriatelyzza prescrittiva della PET nel tumore del polmone e nel linfoma", elaborato dal DEP –

Regione Lazio, allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante (a cui si fa rinvio).

Viene previsto, a cura del DEP – Regione Lazio, il monitoraggio e la valutazione delle modalità di applicazione delle indicazioni contenute nel predetto documento tecnico da parte delle Aziende sanitarie locali sull'intero territorio regionale, che consentiranno anche un'adeguata e puntuale ridefinizione del complessivo fabbisogno di prestazioni PET.

Decreto del Commissario ad Acta 25 maggio 2018, n. U00209 - Piano Regionale della Prevenzione 2014-2019. Proroga al 2019. (BUR n. 46 del 5.6.18)

Note

Viene approvato il “Piano Regionale della Prevenzione 2014-2019. Proroga al 2019”, ai sensi dell'intesa, del 21 dicembre 2017, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente la proroga al 2019 del Piano nazionale per la prevenzione per gli anni 2014-2018 e la rimodulazione dei Piani regionali della prevenzione 2014-2018.

Allegato 1

Regione Lazio

Piano Regionale della Prevenzione (PRP)

2014-2019

Proroga al 2019

Versione aprile 2018

INDICE

PREMESSA

INTRODUZIONE

CAPITOLO 1 - IL NUOVO APPROCCIO ALLA PREVENZIONE

1.1 La vision, i principi del PRP 2014-2019

1.2 Valenza del Piano e coerenza con gli atti di programmazione regionale

1.3 Esperienze e criticità dei Piani precedenti 9

1.4 Il PRP 2014-2018: criticità e rationale della rimodulazione 2018 e proroga al 2019

1.5 I sistemi informativi e di sorveglianza per la programmazione e il consolidamento delle attività di prevenzione

CAPITOLO 2 - STRUTTURA E ARTICOLAZIONE DEL PRP 2014-2019

2.1 Struttura del Piano

2.2 Criteri generali per la pianificazione dei programmi del PRP 2014-2019

2.3 Il modello organizzativo

2.4 Articolazione dei programmi regionali in progetti e azioni, e sistema di monitoraggio

2.5 Collegamento con il quadro logico centrale e valorizzazione regionale degli indicatori centrali del PNP

CAPITOLO 3 - I PROGRAMMI REGIONALI

3.1 Promozione di stili di vita salutari nella popolazione generale per guadagnare salute nel Lazio

3.2 Prevenzione e controllo delle MCNT a maggior rilevanza quali malattie cardiovascolari, tumori, diabete e conseguenze dei disturbi neurosensoriali congeniti

3.3 Promozione della salute e del benessere nelle scuole 117

3.4 Prevenzione degli incidenti domestici e stradali

3.5 Prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali

3.6 Ambiente e salute

3.7 Prevenzione e controllo delle malattie infettive

3.8 Sicurezza alimentare e Sanità pubblica veterinaria

3.9 Supporto regionale allo sviluppo del PRP 2014-2019

Appendice

PREMESSA

Il “Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2014-2019. Proroga al 2019”, da ora denominato PRP 2014-2019, rappresenta un importante strumento di programmazione degli interventi di prevenzione e promozione della salute e un momento di confronto con attori esterni al settore sanitario, ma che di fatto agiscono sui determinanti di salute, come i Comuni, la Scuola, le Imprese, i soggetti del Terzo settore.

Ambizione comune del Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) e dei Piani regionali è quella di dare traduzione operativa all’idea della “Salute in tutte le Politiche” che, pur essendo ampiamente condivisa, non ha trovato in passato una chiara applicazione a livello regionale. Per far questo è necessario un ri-orientamento complessivo non solo nelle aree tradizionali della prevenzione, come quella universale e secondaria, ma anche nella promozione della salute che, come indicato nella Carta di Ottawa già nel 1986, “non è una responsabilità esclusiva del settore sanitario, ma va al di là degli stili di vita e punta al benessere.” In quest’ottica, il settore sanitario riveste, a livello regionale e locale, un ruolo fondamentale di coordinamento dei programmi e degli interventi del PRP, svolgendo al contempo una funzione di *advocacy* all’interno e all’esterno del sistema sanitario, mirante al coinvolgimento di diversi attori/istituzioni su comuni obiettivi di salute.

In linea con le indicazioni nazionali, il PRP 2014-2019 si orienta verso l’adozione di una ristretta cerchia di interventi supportati da prove di efficacia o indicazioni di buone pratiche, che saranno monitorati nel tempo e valutati secondo l’impianto valutativo definito a livello nazionale con l’Accordo Stato-Regioni n. 56 del 25/03/2015.

Il PRP 2014-2019 intende affrontare in maniera sistematica le disuguaglianze di salute, che includono in particolare il tema dell’accesso agli interventi di prevenzione da parte delle fasce vulnerabili di popolazione.

A tal riguardo saranno valorizzate le azioni efficaci e gli strumenti operativi già sperimentati a livello regionale, al fine di favorire la massima efficienza delle azioni di contrasto alle disuguaglianze e l’omogeneità degli interventi.

In linea con le indicazioni del PNP 2014-2018 è essenziale puntare sulla Prevenzione come risorsa strategica del Sistema Sanitario Regionale, implementando interventi efficaci ed omogenei sul territorio regionale, e attivando azioni intersettoriali tese a creare ambienti sociali e fisici che promuovono salute.

INTRODUZIONE

Con Intesa Stato-Regioni del 13 novembre 2014 è stato approvato il PNP 2014-2018. Il nuovo PNP, frutto di un lungo lavoro di condivisione tra Ministero della Salute e Regioni, presenta numerosi elementi di novità rispetto ai piani precedenti. Esso individua 10 Macro obiettivi di salute a elevata valenza strategica, perseguibili contemporaneamente da tutte le Regioni attraverso la messa a punto di Piani regionali che, pur essendo tarati sulle esigenze dei contesti specifici, utilizzano un comune approccio il più possibile intersettoriale e sistematico.

I Macro obiettivi di salute sono stati individuati sulla base delle seguenti priorità: ridurre il carico di malattia; investire sul benessere dei giovani; rafforzare e confermare il patrimonio comune di pratiche preventive; rafforzare e mettere a sistema l’attenzione a gruppi fragili; considerare l’individuo e le popolazioni in rapporto al proprio ambiente.

Per ciascuno dei 10 Macro obiettivi sono stati individuati obiettivi centrali e indicatori, lasciando alla programmazione regionale la definizione delle popolazioni target e delle azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi centrali.

I 10 Macro obiettivi di salute del PNP 2014-2018 sono:

1. Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie non trasmissibili
2. Prevenire le conseguenze dei disturbi neurosensoriali
3. Promuovere il benessere mentale nei bambini, adolescenti e giovani
4. Prevenire le dipendenze da sostanze e comportamenti
5. Prevenire gli incidenti stradali e ridurre la gravità dei loro esiti
6. Prevenire gli incidenti domestici e i loro esiti

7. Prevenire gli infortuni e le malattie professionali
8. Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute
9. Ridurre la frequenza di infezioni/malattie infettive prioritarie
10. Attuare il Piano Nazionale Integrato dei Controlli per la prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria.

Con successivo Accordo Stato-Regioni del 25 marzo 2015, concernente il “Piano Nazionale della Prevenzione per gli anni 2014-2018 – Documento di valutazione” sono stati esplicitati: obiettivi, requisiti, criteri, oggetto della valutazione, regole e tempistica della certificazione dei PRP finalizzata alla verifica dell’adempimento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) U) Prevenzione, del quale il PNP è parte integrante.

La Regione Lazio, con Decreto del Commissario ad Acta (DCA) n.U00017 del 16/01/2015 ha recepito vision e principi del PNP 2014-2018, definendo il quadro di contesto e individuando nove programmi regionali con i quali si intende dare attuazione a tutti i Macro obiettivi del PNP. Il DCA n. U00593 del 16/12/2015 ha approvato il PRP 2014-2018 modificato a seguito della valutazione ex ante realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni n. 56 del 25/03/2015. Di seguito sono presentati i programmi del PRP rimodulato e prorogato al 2019 ai sensi dell’Intesa Stato-Regioni del 21 dicembre 2017 (rep. atti 247/CSR).

In continuità con il PRP 2014-2018, i programmi del PRP 2014-2019 della Regione Lazio sono:

1. Promozione di stili di vita salutari nella popolazione generale per guadagnare salute nel Lazio
2. Prevenzione e controllo delle MCNT a maggior rilevanza quali malattie cardiovascolari, tumori, diabete e conseguenze dei disturbi neurosensoriali congeniti
3. Promozione della salute e del benessere nelle scuole
4. Prevenzione degli incidenti domestici e stradali
5. Prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali
6. Ambiente e salute
7. Prevenzione e controllo delle malattie infettive
8. Sicurezza alimentare e Sanità pubblica veterinaria
9. Supporto regionale allo sviluppo del PRP 2014-2019.

Chiavi di lettura del documento

Il documento si sviluppa in tre capitoli:

- il **primo capitolo** presenta vision e principi del PRP 2014-2019, descrivendo la coerenza del nuovo PRP con gli atti di programmazione regionale e le esperienze e criticità dei Piani precedenti. Si descrive, inoltre, il ruolo dei sistemi informativi e di sorveglianza per la programmazione e il consolidamento delle attività di prevenzione della Regione Lazio.

- Il **secondo capitolo** descrive la struttura e l’articolazione del PRP 2014-2019, presentando il percorso di pianificazione del PRP e i criteri generali per la pianificazione dei programmi. Il capitolo delinea, inoltre, il modello organizzativo e il sistema di monitoraggio adottato a livello regionale e di ASL per la realizzazione dei programmi regionali. E’ presentato, infine, il collegamento con il quadro logico centrale e valorizzazione regionale degli indicatori centrali del PNP.

- Il **terzo capitolo** descrive i nove programmi regionali, articolati in progetti e azioni.

Il terzo capitolo costituisce il cuore del documento, poiché riporta i quadri logici regionali, articolati in obiettivi specifici e intermedi, relativi indicatori e attività. Per agevolare la lettura del documento le attività sono specificate nei cronogrammi riportati alla fine di ciascun programma regionale.

Si specifica che:

- gli interventi descritti nei progetti saranno realizzati in tutte le ASL, a meno che non sia diversamente specificato;
- il programma 9 “Supporto regionale allo sviluppo del PRP 2014-2019” è trasversale ai primi 8 programmi regionali. Il collegamento alle azioni del programma 9 è specificato per ciascun programma, ma anche in maniera dettagliata per ciascuno dei progetti e delle azioni che compongono i programmi regionali.

NB

CONSIDERATA LA COMPLESSITA' DEL DOCUMENTO – 320 pagine - SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

LIGURIA

DGR 23.5.18 n. 366 Piano Regionale della Prevenzione - Rimodulazione proroga 2018-2019. (BUR n. 24 del 13.6.18)

Note

Viene adottato il documento definitivo “PRP 2018-2019 della Regione Liguria”, contenente la rimodulazione della azioni/progetti 2018 e la pianificazione azioni/progetti 2019, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (a cui si fa rinvio).

LOMBARDIA

DCR 22 maggio 2018 - n. XI/21 Mozione concernente il follow up del neonato ad alto rischio. (BUR n. 23 dell'8.6.18)

Il Consiglio regionale della Lombardia
premesse che

- la sopravvivenza dei neonati prematuri è significativamente aumentata grazie alle nuove tecniche di ventilazione, alle nuove possibilità terapeutiche farmacologiche, chirurgiche e all'avvento della chirurgia fetale;
- le nuove tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno contribuito all'aumento dei gemelli nati prematuri; – per il neonato che ha presentato patologia di rilievo o presenta rischio di alterazioni dello sviluppo, il programma ambulatoriale permette una dimissione protetta, riducendo i tempi di ricovero, affiancando il pediatra curante nell'assistenza dopo la dimissione, consentendo la prosecuzione delle terapie che devono essere effettuate in ambito ospedaliero; – il programma di Follow up si propone soprattutto di evidenziare precocemente le anomalie dello sviluppo psicomotorio, sensoriale e auxologico e proporre interventi idonei a favorire la migliore qualità della vita del bambino nel contesto familiare e sociale;
- la definizione dell'outcome a lungo termine consente di precisare meglio la qualità della vita in bambini nati troppo presto o con patologia di rilievo;
- le migliori esperienze di Follow up neonatale lombarde per il neonato ad alto rischio prevedono la presenza di operatori con competenze diverse che si integrano in un'ottica di multidisciplinarietà. Ciò rende possibile la valutazione globale del bambino e costituisce un riferimento per la famiglia. Il team prevede: fisiatre, psicologhe, neuropsichiatre infantili, genetiste cliniche, terapisti della neuropsicomotricità, logopediste, pneumologhe, neurologhe, nefrologhe, oculiste, endocrinologhe, cardiologhe, neuro chirurghie, chirurghe pediatra, otorinolaringoiatra pediatriche. Esse svolgono la propria attività presso le proprie U O di appartenenza e sono contattate per la gestione di problematiche specifiche riguardanti le diverse categorie di pazienti. Per quanto possibile essi giungono in visita presso il servizio Follow up con l'obiettivo di accorpate il servizio, rendendolo family friendly;
- le migliori esperienze di Follow up neonatale per il neonato ad alto rischio prevedono la collaborazione con il pediatra di base e la relazione con i servizi territoriali di riabilitazione; – le migliori esperienze di Follow up neonatale per il neonato ad alto rischio prevedono la collaborazione con i colleghi pediatri e della rianimazione pediatrica durante i ricoveri dei bambini seguiti presso il Follow up per una condivisione e integrazione delle decisioni terapeutiche post-dimissione;
- sempre più si ha a che fare con il neonato che presenta comorbidità e che è supportato a domicilio dalla presenza infermieristica e riabilitativa. Questi bambini, individuati durante il ricovero in terapia intensiva e o al Follow up, sono dimessi con la richiesta di assistenza domiciliare. Questi sono i bambini che richiedono un maggiore supporto medico-infermieristico-riabilitativo, ma che, per le loro problematiche, è più difficile spistarli dal domicilio. Per loro gli sforzi sono rivolti nello strutturare una migliore rete tra ospedale e territorio con un supporto a domicilio da parte di neonatologo e/o infermiere e/o fisioterapista che meglio si integrino con il pediatra di famiglia. Tale servizio, per la

parte fisioterapica e infermieristica è garantito solo da alcune ATS, con appalto dato in gestione a cooperative; considerati – l'articolo 23 della Convenzione sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1989), che ai commi 1, 2 e 3 recita: «1 Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente disabili devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità 2 Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli disabili di beneficiare di cure speciali e incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli disabili in possesso dei requisiti richiesti, e a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo e alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato 3 In considerazione delle particolari esigenze dei minori disabili, l'aiuto fornito è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori disabili abbiano effettivamente accesso alle cure sanitarie e alla riabilitazione e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale »;

– l'articolo 24 della Convenzione sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1989), che ai commi 1 e 2 prevede che gli Stati parti riconoscano il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione, si sforzino di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi si sforzino di garantire l'attuazione integrale del summenzionato diritto e in particolare adottino ogni adeguato provvedimento per:

- diminuire la mortalità tra i bambini lattanti e i fanciulli; • assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie;

- garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali; considerato che – per effetto della regionalizzazione si è progressivamente accentuata la disparità di offerta sanitaria sul territorio nazionale Occorre porsi pertanto l'obiettivo di correggere questa deriva e di garantire le medesime cure a tutti i cittadini indipendentemente dalla loro residenza regionale, anche attraverso la modifica della ripartizione di competenze fra Stato e Regioni;

– Regione Lombardia ha più volte rivendicato il ruolo di terza istituzione più importante del Paese; tale ruolo esige la messa in campo delle migliori pratiche, anche a livello sanitario, che garantiscano ai cittadini le migliori prestazioni possibili secondo l'attuale conoscenza clinica e di organizzazione dei servizi Tali migliori pratiche devono poter essere messe a disposizione delle altre regioni in un percorso di confronto virtuoso;

-i Livelli essenziali di assistenza (LEA) sono le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale Il Follow up del neonato ad alto rischio non è inserito nei LEA e non è garantito in Lombardia a tutti i neonati dimessi dalle terapie intensive neonatali che ne necessiterebbero, dato che non tutti i reparti di terapia intensiva neonatale offrono tale servizio, né hanno il dovere di consorzarsi al fine di garantire il servizio a tutti i neonati che lo necessitano;

invita la Giunta regionale e l'Assessore competente

1 a farsi interprete presso il Governo della necessità di adeguare i LEA inserendo il Follow up del neonato ad alto rischio tra le prestazioni garantite;

2 a organizzare una rete di Follow up in Lombardia secondo le seguenti linee di indirizzo: a) dimissione del neonato ad alto rischio: – prenotazione delle visite di controllo che devono essere effettuate dopo la dimissione (data ora e luogo) con relative richieste; – inserimento nel programma di Follow-up multidisciplinare, reso noto ai genitori prima della dimissione; – modulo per l'esenzione ticket, previsto per legge, che i genitori consegneranno all'Ufficio competente della loro ATS di residenza; b) Follow-up del neonato ad alto rischio: – all'ambulatorio di Follow-up afferiscono neonati ad alto rischio: grave prematurità, VLBW (peso alla nascita inferiore a 1,500g), ritardi di sviluppo, disordini dell'apparto locomotore e disabilità neuromotorie, patologia chirurgica maggiore a rischio evolutivo; – non tutte le UO di Neonatologia e Terapia intensiva neonatale devono dotarsi

del servizio, ma è fatto obbligo consorzarsi in aree omogenee territoriali in modo che ogni neonato a rischio di patologia dello sviluppo possa accedere al servizio di Follow up con prenotazione già avvenuta al momento della dimissione; – il neonato con patologia maggiore o a rischio neuroevolutivo inizia un percorso di Follow multidisciplinare nei tempi e della durata in base alla categoria di rischio o della patologia presentata alla nascita secondo procedure specifiche – prosecuzione (ove già in atto) e creazione (ove non presente) di tavoli tecnici tra reparti di Follow up, ATS e cooperative con l’obiettivo che tali neonati piu’ gravi abbiano accesso ad un servizio infermieristico domiciliare con figure qualificate ed esperte, minimizzando il turnover dello staff, attualmente molto alto e formato per lo più da laureate in scienze infermieristica al primo impiego »

MARCHE

DGR 14.5.18, n. 640 - Piano Regionale per il Governo dei Tempi d’Attesa per le prestazioni di Specialistica ambulatoriale e diagnostica sottoposte a monitoraggio dal Piano Nazionale Governo Liste di Attesa (PNGLA), per gli erogatori pubblici e privati accreditati della Regione Marche per gli anni 2018-2020. (BUR n. 46 del .6.18)

Note

Viene adottato il Piano Regionale per il Governo delle Liste di Attesa (PRGLA) per le prestazioni di Specialistica ambulatoriale e diagnostica sottoposte a monitoraggio dal Piano Nazionale Governo Liste di Attesa (PNGLA), per gli erogatori pubblici e privati accreditati della Regione Marche per gli anni 2018-2020, di cui all’allegato A che forma parte integrante della presente deliberazione (a cui si fa rnvio).

DGR 14.5.18 - “Ridefinizione della dotazione dei posti letto della rete ospedaliera marchigiana in ottemperanza alla DGR n. 2/2018: Revisione delle DGR n. 735/2013, n. 908/2015 e s.m.i. Applicazione del DM 70/2015 per la ridefinizione della dotazione dei posti letto della rete ospedaliera marchigiana”. (BUR n 47 del 7.6.18)

Note

Viene adottata re la “Ridefinizione della dotazione dei posti letto della rete ospedaliera marchigiana in ottempe ranza alla DGR n. 2/2018: Revisione delle DGR n. 735/2013, n. 908/2015 e s.m.i. Applicazione del DM 70/2015 per la ridefinizione della dotazione dei posti letto della rete ospedaliera marchigiana”

PIEMONTE

DGR 18.5.18, n. 41-6886 - Procedimento di revisione della residenzialita' psichiatrica. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. n. 29-3944 del 19.9.2016 e s.m.i. (BUR n. 22 del 31.5.18)

Note

Viene approvata la Tabella 1, allegata e facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che evidenzia le risultanze derivanti dalla ricognizione e presa d’atto delle istanze presentate dalle strutture residenziali e le risultanze derivanti dalla lettura dell’esistente domanda di posti letto espressa dalle ASL, tramite i relativi DSM e validata alla data del 5.3.2018, con riferimento a ciascuna tipologia di struttura di cui alla D.G.R. n. 29-3944 e s.m.i..

Le risultanze della suddetta Tabella configurano:

- nella colonna “Istanze” il riferimento per i successivi procedimenti di autorizzazione all’esercizio ed accreditamento ai sensi degli artt. 8 ter e 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
- nella colonna “Domanda” l’attuale bisogno regionale di posti letto di residenzialità psichiatrica, articolato per ASL.;

- di approvare, tenuto conto dell’attuale domanda di posti letto di residenzialità psichiatrica nelle diverse tipologie di strutture previste e disciplinate dalla D.G.R. n. 29-3944 del 19.9.2016 e s.m.i., come risultante dalla Tabella 1 precedentemente citata, le integrazioni e modifiche ad alcuni aspetti strutturali ed organizzativo-gestionali di cui alla suddetta deliberazione, come riportate nell’Allegato A, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Le strutture che hanno già presentato istanza di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento entro l'8.12.2017, possono presentare istanza di revisione/adeguamento di quanto richiesto entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.P.

Le nuove istanze devono essere presentate secondo le indicazioni e le modalità già previste dalla D.G.R. n.29-3944/2016 e s.m.i. Allegato B, punti 1 e 2.

Nel caso in cui, entro il termine sopra stabilito, non venga presentata istanza di revisione/adeguamento di quanto già richiesto, si intende confermata l'istanza presentata entro l'8.12.2017;

Viene sospeso a tutti gli effetti, l'avvio delle attività di vigilanza delle ASL finalizzate al processo di autorizzazione e accreditamento come disciplinato dalla DGR 29-3944/2016

s.m.i. e successive determinazioni regionali, il quale riprenderà a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle istanze, per le strutture che non hanno modificato l'istanza iniziale, secondo il procedimento disciplinato dalla D.G.R. n. 29-3944/2016 e s.m.i. come di seguito richiamato e con i medesimi termini

Per le strutture che hanno presentato istanza di revisione/adeguamento dell'istanza iniziale:

entro il 30° giorno successivo al termine previsto per la presentazione delle istanze, le ASL espletano le procedure di recepimento, analisi e ricognizione delle istanze pervenute, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e dell'ufficio responsabile della gestione dell'istanza;

a decorrere dal 31° giorno successivo al termine previsto per la presentazione delle istanze, viene avviato il procedimento di formale verifica dell'adeguamento ai requisiti previsti per l'autorizzazione e l'accreditamento, come disciplinato dalla D.G.R. n. 29-3944/2016 e s.m.i., Sezione 2 punto 1.2. "Procedimento di autorizzazione all'esercizio" e punto 2.2. "Procedimento di accreditamento", con lo slittamento di un mese del termine dalla stessa stabilito per la sua conclusione, in considerazione del periodo di ferie estive;

le strutture residenziali, a conclusione con esito positivo del procedimento disciplinato dalla D.G.R. 29-3944/2016 e s.m.i. e dalla presente deliberazione, risulteranno autorizzate all'esercizio e accreditate ai sensi degli artt 8 ter e 8 quater del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i;

le ASL potranno stipulare accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i., con le strutture autorizzate ed accreditate, nell'ambito della domanda di posti letto di cui alla suddetta Tabella 1 – colonna Domanda" mentre i restanti posti letto autorizzati ed accreditati potranno essere contrattualizzati in ambito extraregionale, previa comunicazione all'ASL/DSM di riferimento territoriale, oppure per soddisfare eventuali ulteriori bisogni rilevati dalle ASL, nei limiti del budget assegnato ed approvati a livello regionale;

- nelle more del completamento del processo di autorizzazione all'esercizio, accreditamento e contrattualizzazione della residenzialità psichiatrica di cui alla D.G.R. n. 29- 3944/2016 e s.m.i., Allegato B, le A.S.L. adottano le azioni e le procedure necessarie a garantire:

la continuità dei servizi a favore dei pazienti, ponendo in essere i relativi interventi in coerenza con la normativa vigente in materia;

il governo del processo complessivo di revisione del modello di residenzialità per la salute mentale in atto sui rispettivi territori e l'orientamento dell'offerta di servizi rispetto alle effettive necessità assistenziali dei pazienti in carico, tramite i Dipartimenti di Salute Mentale in collaborazione con i Distretti per le rispettive competenze riguardo alla tutela del percorso di salute complessivo del paziente, in raccordo con l'area socio-assistenziale;

lo svolgimento delle attività ordinarie di vigilanza riguardo alla presenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti per le tipologie di strutture residenziali psichiatriche attualmente in essere, così come disciplinate dalla D.C.R. n. 357- 1370 del 28.1.1997,e.s.m.i.;

la quota di spesa a carico del SSR per il funzionamento della residenzialità psichiatrica trova copertura finanziaria nell'ambito delle risorse assegnate annualmente alle ASL tramite il riparto del F.S.R.;

la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del S.S.R. rispetto a quanto già previsto dalla D.G.R. n. 29-3944/2016;

Viene demandata ad apposita determinazione della Direzione regionale Sanità l'eventuale:

rettifica dei dati riportati nella sopra citata Tabella 1, colonna "Istanze" qualora durante il procedimento si evidenziasse la presenza di ulteriori istanze formalmente trasmesse entro i termini stabiliti e non recepiti in tabella per errore materiale o altro disagio tecnico;

variazione dei dati riportati nella sopra citata Tabella 1, colonna "Domanda" qualora durante il procedimento si evidenziasse una differente articolazione della domanda fra le ASL o a livello territoriale oppure nuove esigenze rappresentate dalle ASL, nei limiti del budget rispettivamente assegnato;

Viene dato mandato alle Direzioni Regionali Sanità e Coesione Sociale ad avviare, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione, un tavolo tecnico di confronto con gli organismi rappresentativi degli Enti Locali e dei Pazienti/Familiari con l'obiettivo di perseguire un'omogenea ed appropriata applicazione del nuovo modello assistenziale su tutto il territorio regionale, anche finalizzato a condividere uno strumento che, tenendo conto della particolare fragilità dei nuclei familiari dei pazienti in carico ai servizi di salute mentale, sia finalizzato all'analisi della capacità contributiva mediante l'applicazione omogenea dell'ISEE, nell'ambito dei L.E.A. garantiti dal S.S.R. a favore di tutti i cittadini; con decorrenza degli effetti del nuovo indicatore al termine della fase transitoria.

ALLEGATO A

Modifiche e integrazioni alla D.G.R. n. 29-3944 del 19.9.2016,

Allegato B "Revisione della residenzialità psichiatrica"

La verifica delle istanze presentate ai sensi della D.G.R. n. 29-3944 del 19.9.2016, a fronte della domanda di posti letto rilevata da ciascuna ASL tramite il Dipartimento di Salute Mentale (DSM), ed aggiornata alla data del 5.3.2018, ha evidenziato alcune criticità di ordine strutturale ed organizzativo, per la soluzione delle quali vengono adottate le seguenti disposizioni, rettificando ed integrando la suddetta deliberazione senza peraltro modificarne i principi, gli obiettivi e l'impianto generale.

In particolare, le soluzioni di seguito indicate introducono alcuni elementi di flessibilità con l'obiettivo di agevolare progressivamente il processo di adeguamento e transizione dell'attuale offerta residenziale piemontese verso il nuovo modello terapeutico, riabilitativo ed assistenziale.

1) Posti letto di pronta accoglienza residenziale

E' consentita la presenza di posti letto destinati alla pronta accoglienza (P.A.), aggiuntivi rispetto a quelli destinati alla residenzialità ordinaria, limitatamente alle strutture accreditate come SRP.1 e SRP.2 che già ne disponevano nell'accreditamento in essere ai sensi della D.G.R. n. 63-12253 del 28.9.2009.

Tali posti letto P.A. possono essere previsti entro il limite del 10% in eccesso rispetto agli standard di riferimento delle singole strutture, come disposto dalla suddetta deliberazione e dalla normativa a cui la stessa fa riferimento per i requisiti strutturali (D.P.R. 14.1.1997 e D.P.C.M. 22.12.1989, Allegato A; D.C.R. n. 357-1370 del 28.1.1997).

In caso d'inserimento dei pazienti in p.l. P.A., la loro permanenza non può superare i trenta giorni, rinnovabili una sola volta per altri trenta giorni, previa richiesta motivata e documentata formalmente trasmessa dal DSM che ha disposto l'inserimento.

Entro il termine della fase transitoria prevista dalla D.G.R. n. 29-3944/2016 e sm.i. e dalla presente deliberazione, le strutture residenziali dovranno concludere il processo di revisione e di adeguamento al nuovo modello di residenzialità. Pertanto la presenza di posti letto per la pronta accoglienza verrà rivalutata a livello regionale, in considerazione del fabbisogno e del volume di posti letto disponibili in eccedenza.

2) Strutture socio-sanitarie ubicate in immobili di tipo sanitario.

Limitatamente alle strutture già attualmente accreditate come Comunità Protette che abbiano già presentato istanza come S.R.P. 2.1 o 2.2, è consentito di ripresentare istanza come SRP 3.1 mantenendo lo stesso numero di posti letto accreditati alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, articolati in due moduli nello stesso edificio..

Nel caso in cui le strutture dispongano di un numero di p.l. superiore a 10, gli standard strutturali dovranno rispondere ai requisiti previsti per le strutture sanitarie e saranno soggette alla normativa vigente riguardo alla vigilanza sulle strutture sanitarie.

In sostanza tale situazione configura un livello gestionale di tipo socio-sanitario, a fronte di requisiti strutturali che permangono di tipo sanitario.

3) **Moduli abitativi nella medesima struttura**

E' consentita la coesistenza di non più di due unità di civile abitazione nelle tipologia SRP 2.2/SRP3 nello stesso edificio o in edifici fra loro contigui e collegati (5 p.l. + 5 p.l.), unificando spazi comuni e cucine: rientrano nella casistica gli edifici adiacenti orizzontalmente o verticalmente, sia uniti da connettivo interno, sia dotati di spazi comuni esterni (es. giardino, stesso pianerottolo, scale, ecc.).

4) **Revisione modello organizzativo/gestionale SRP3.1**

Il Tavolo di monitoraggio di cui alla D.G.R. 29-3944/2016 e s.m.i. ha evidenziato una criticità sul versante gestionale di questa tipologia di struttura, derivante dal fatto che la relativa dotazione organica prevista dalla delibera rende complessa l'articolazione della presenza degli operatori in particolare nelle ore notturne, anche nel caso in cui siano aggregati due moduli come nel caso descritto al punto 3).

Ciò considerato si rende necessario integrare la D.G.R. n. 29-3944/2016 e s.m.i., Allegato B, Sezione 3, S.R.P.3-24 ore, punto 4 a, punto 4.b e punto 5, come segue:

“Le SRP 3.1 con capienza 10 p.l. oppure 5 p.l.+ 5.p.l. garantiscono la copertura assistenziale effettiva nell'arco delle 24 ore. A tal fine le prestazioni gestionali dovranno prevedere un incremento di circa 6h/giorno di OSS e/o educatori, a fronte del riconoscimento di un incremento tariffario pari a € 5,00 giorno/Ospite.

La nuova tariffa è pertanto rideterminata nell'importo giornaliero pari a € 100,00 giorno/Ospite.

Tale incremento tariffario, sommato alle risorse già destinate dalla D.G.R. n. 14-4590 del 23.1.2017 per la *'presenza in struttura durante le ore notturne'*, è destinato a consentire

l'adeguamento della dotazione organica come sopra indicata, che assume carattere ottimale non solo per garantire l'assistenza notturna ma anche per erogare adeguati livelli assistenziali socioriabilitativi nell'arco della giornata”.

4. 1) **SRP3.1 da 5 posti letto**

Ai fini del progressivo adeguamento previsto in materia di orario di lavoro e assistenza notturna dalla L. n. 161 del 30.10.2014, art. 14, nonché dalla normativa europea e dalle disposizioni contrattuali, i requisiti strutturali, gestionali e la tariffa definiti dalla D.G.R. n. 29-3944/2016 come rettificata dalla D.G.R. n. 14-4590 del 23.1.2017, sono confermati limitatamente alla durata della fase transitoria. Entro questo termine tali strutture procedono alla richiesta di trasformazione come: - SRP 3.1 di cui al precedente punto 4

oppure - SRP 3.2 o SRP 3.3.

5) **Figure professionali**

Per quanto attiene ai requisiti gestionali di esercizio descritti dall'allegato B della DGR 29-3944/2016 e s.m.i. si ribadisce l'impegno regionale, già assunto con la suddetta deliberazione, ad orientare il proprio intervento regolatorio verso l'obiettivo di prevedere, nel processo di accreditamento, tempi e percorsi di adeguamento alla normativa vigente in materia di titoli professionali compatibili con la continuità dell'assistenza e dei servizi resi a favore dei cittadini.

5.1) Medico psichiatra. Si precisa che per medico psichiatra si intende un medico specializzato in psichiatria o in discipline equipollenti o affini, ovvero con anzianità di servizio di almeno 10 anni in Strutture sanitarie pubbliche o private accreditate nella disciplina di psichiatria o in servizi equipollenti, come disciplinato dal DM 30.01.1998 (G.U. 14.02.98 n. 37).

5.2) Coordinamento attività. La figura del “capo-sala” prevista dalla D.G.R. n. 29-3944/2016 e s.m.i. è sostituita dalla funzione di coordinamento delle attività svolte nella struttura, espletata da una figura professionale appartenente all'area sanitaria o socio-sanitaria ed in possesso di un'anzianità di servizio maturata in strutture pubbliche o private di almeno due anni.

5.3) Per quanto attiene alla figura dell'educatore, si richiama l'applicazione della normativa di cui alla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*", commi 594-601.

Alla D.G.R. n. 29-3944/2019 e s.m.i., Allegato B, punto 9 "*Figure professionali*", dopo il quartultimo capoverso è aggiunto il seguente:

"Le figure professionali in possesso del titolo di Terapista *occupazionale* di cui al D.M.17.1.1997, n. 136 "*Regolamento concernente l'individuazione della figura e relativo profilo professionale del terapeuta occupazionale*" (Classe L/SNT2), possono contribuire al raggiungimento del monte orario previsto nei requisiti gestionali definiti dal presente provvedimento per le figure professionali dell'Educatore professionale e del Tecnico della Riabilitazione psichiatrica".

5.4) Quanto stabilito nella D.G.R. n. 29-3944/2019 e s.m.i., Allegato B, punto 9 "*Figure professionali*", terzultimo capoverso, è sostituito come segue:

"Inoltre, al fine di valorizzare le esperienze acquisite, in fase di prima applicazione del presente provvedimento gli operatori non in possesso dei titoli sopraelencati ai punti da 1 a 8 e non in possesso di titolo di Operatore socio-sanitario (OSS), possono contribuire al raggiungimento del monte orario previsto nei requisiti gestionali definiti dal presente provvedimento per le figure professionali OSS, purchè alla data del 19.9.2016 abbiano avuto i seguenti requisiti:

- già in servizio presso la struttura residenziale,
- in possesso del titolo professionale regionale di Operatore tecnico di Assistenza (OTA) oppure di quello di Assistente domiciliare e dei Servizi Tutelari (ADEST) oppure di altri titoli di studio o profili professionali di livello pari o superiore afferenti all'area sanitaria o socio-sanitaria;
- in possesso di una certificazione rilasciata dal datore/i di lavoro che attesti un'esperienza in tali strutture di almeno due anni nel supporto alle funzioni previste dalla normativa vigente per il profilo professionale dell'OSS (rif. Accordo Stato-Regioni del 22.2.2001).

In fase di prima applicazione e limitatamente alla durata della fase transitoria, gli altri operatori possono contribuire al raggiungimento del monte orario previsto nei requisiti gestionali definiti dal presente provvedimento per le figure professionali OSS, a condizione che alla data del 19.9.2016 abbiano avuto i seguenti requisiti:

- già in servizio presso la struttura residenziale;
- in possesso di una certificazione rilasciata dal datore/i di lavoro che attesti un'esperienza in tali strutture di almeno due anni nel supporto/ausilio alle funzioni previste dalla normativa vigente per il profilo professionale dell'OSS.

Rispetto a tali operatori, i soggetti gestori delle relative strutture in cui svolgono la loro attività dichiarano, nell'ambito dell'istanza di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento, l'impegno ad garantire, entro il termine della fase transitoria stabilito in data 8.9.2020, la presenza di personale qualificato secondo le modalità che verranno definite a livello regionale, anche attraverso il riconoscimento di crediti formativi".

Per tutto quanto non citato nel presente provvedimento, si richiama quanto previsto dalla D.G.R. n.29-3944/2016 e s.m.i., Allegato B riguardo alle figure professionali, nel rispetto delle novità legislative nel frattempo intervenute, con particolare riferimento alla L. n. 3 dell'11.1.2018, artt. 6 e segg., in materia di riordino delle professioni sanitarie.

6) Effetti giuridici dell'autorizzazione all'esercizio

Il primo capoverso della D.G.R. n. 29-3944/2016 e s.m.i., Allegato B, Sezione 2, punto 1.3 è così sostituito:

"Gli effetti giuridici dell'esercizio sono subordinati alla conclusione del procedimento e all'adozione del relativo provvedimento autorizzativo. Il soggetto gestore è tenuto, già dal momento di presentazione della istanza di autorizzazione all'esercizio, a dimostrare il possesso di tutti requisiti previsti per l'esercizio della struttura.

L'impegno ad assicurare lo standard di personale viene dichiarato dal soggetto gestore al momento della presentazione dell'istanza ed autocertificato ai fini autorizzativi con riferimento agli standards assistenziali previsti per la tipologia di struttura a cui l'istanza di riferisce".

Resta invariato il secondo capoverso.

6.1) Effetti giuridici dell'accreditamento.

Il primo capoverso della D.G.R. n. 29-3944/2016 e s.m.i., Allegato B, Sezione 2, punto 2.3 è così sostituito:

“Gli effetti giuridici dell'accreditamento sono subordinati alla conclusione del procedimento e all'adozione del relativo provvedimento regionale. Il soggetto gestore è tenuto, già dal momento di presentazione della istanza di autorizzazione contestuale o della richiesta di accreditamento, a dimostrare il possesso di tutti requisiti previsti per l'accreditamento della struttura, indipendentemente dall'effettiva presenza di ospiti o utenti.

L'accreditamento della struttura è subordinato alla trasmissione da parte della stessa alla Commissione di Vigilanza dell'ASL territorialmente competente, di apposita autocertificazione riguardante l'adeguamento agli standards di personale stabiliti, specificando i titoli delle figure professionali coinvolte nonché il prospetto dei turni mensili organizzati per garantire l'assistenza nelle fasce orarie previste per ciascuna tipologia di struttura.

A seguito dell'accreditamento competerà alla funzione ordinaria di vigilanza verificare il possesso da parte delle strutture dei requisiti previsti per l'autorizzazione all'esercizio ed accreditamento”

Restano invariati gli altri capoversi.

7) SRP 2 livello 2 - Requisiti gestionali

Nel terzo capoverso della D.G.R. n. 29-3944/2016 e s.m.i., Allegato B, Sezione 3, punti a) e b), dopo l'elenco del personale, alla frase: *“Per moduli inferiori a 10 posti letto gli standard vengono proporzionalmente ridotti non oltre il 70%”* è aggiunto: *“ferma restando la necessità di garantire la copertura assistenziale nell'arco delle 24 ore nel rispetto della vigente normativa contrattuale”*

8) Progetti terapeutico riabilitativi personalizzati.

Nella prospettiva strategica di favorire percorsi di cura sostenuti dal meccanismo del “budget di salute”, modalità organizzativa finalizzata al massimo grado di individualizzazione, i DSM possono affidare a tutte le tipologie di strutture residenziali ulteriori progetti terapeutico riabilitativi personalizzati.

Tale possibilità trova declinazione nel punto della D.G.R. n. 29-3944/2016 e s.m.i., Allegato B, Sezione 3, punti 5 *“Remunerazione”* laddove si afferma che i C.S.M. inserenti possono prevedere per il paziente inserito in struttura ulteriori interventi terapeutico riabilitativi purché dettagliati nel P.T.I., in termini di obiettivi e relativi tempi di realizzazione. Tali prestazioni sono erogate al di fuori delle attività residenziali tipiche della struttura, sono gestite sotto la responsabilità del D.S.M. e non possono costituire motivo di integrazione con la retta applicata all'interno dalla struttura residenziale.

I suddetti progetti rivestono un carattere strategico poiché arricchiscono il ventaglio delle possibilità terapeutiche a disposizione dei DSM, per l'implementazione di percorsi evolutivi e di dimissione in domiciliarità. Sono finanziati, nell'ambito del budget dei DSM, in un capitolo di spesa differente rispetto alle tariffe residenziali.

La Regione si impegna a definire, entro i termini dell'applicazione del nuovo regime tariffario, linee guida per regolamentarne l'attivazione. L'andamento e gli esiti clinici dei progetti saranno oggetto di uno specifico monitoraggio da parte dell'Assessorato alla Sanità, allo scopo di verificare le buone pratiche già in essere, da mantenere e sviluppare ed implementarne di nuove, con particolare riguardo all'efficacia in termini di creazione di reti e inclusione sociale.

Per tutto quanto non previsto e/o richiamato nel presente provvedimento si rinvia a quanto disposto dalla D.G.R. n. 29-3944/2016 e s.m.i.

D.D. 10 maggio 2018, n. 305 - Costituzione gruppo di lavoro sull'appropriatezza prescrittiva dei farmaci "antibiotici" in età pediatrica. (BUR n. 22 del 31.5.18)

D.D. 14 maggio 2018, n. 312 - Costituzione della Commissione regionale per la sorveglianza epidemiologica dei soggetti affetti da deficit di ormone somatotropo (GH)..(BUR n. 22 del 31.5.18)

Note

Si procede alla costituzione della nuova Commissione regionale per la sorveglianza epidemiologica dei soggetti affetti da deficit di ormone somatotropo (GH), prevedendo di confermarne i componenti per la notevole esperienza maturata in ambito della sorveglianza e della gestione della prescrizione del GH

PUGLIA

DGR 15.5.18, n. 762 Commissione Tecnica Regionale farmaci di cui alla D.G.R. 984/2016. Integrazione della D.G.R. 1706/2016. (BUR n. 77 dell'11.6.18)

Note

Viene integrata la DGR n. 1706/2016 prevedendo che le decisioni inerenti i medicinali che sono distribuiti attraverso il canale della farmaceutica convenzionata (A-SSR) ovvero che possono essere distribuiti mediante il canale della Distribuzione per Conto (DPC), siano assunte dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci, previa audizione di un referente individuato dalle Associazioni di categorie delle farmacie convenzionate.

DGR 22.5.18, n. 838 Art.2 comma 3 lett. a) del R.R. m. 7/2017. Elaborazione del meta-progetto funzionale e relazionale del polo pediatrico della Regione Puglia. (BUR n. 77 dell'11.6.18)

Note

Viene autorizzato l'ASSET, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 41/2017, in collaborazione con il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti e con l'ARESS all'elaborazione del Meta-Progetto per la realizzazione del Polo pediatrico della Regione Puglia

SICILIA

DASS 17 maggio 2018 - Determinazione degli aggregati provinciali per gli anni 2018-2020 per le Comunità terapeutiche assistite. (BUR n. 28 del 1.6.18)

Art. 1

Per il triennio 2018-2020 l'aggregato regionale complessivo annuo per le Comunità terapeutiche assistite (CTA), comprensivo delle prestazioni erogate per attività extraregionale, che costituisce tetto di spesa massimo per tali prestazioni con la seguente ripartizione provinciale di importo non superabile è così determinato:

Art. 2

Per eventuali assenze programmate di soggetti in trattamento nella struttura terapeutico-riabilitativa psichiatrica, le Aziende sanitarie provinciali non dovranno riconoscere il corrispettivo pari al 50% della retta giornaliera prevista.

Art. 3

Gli oneri che scaturiscono dal presente decreto trovano copertura nell'ambito delle risorse del fondo sanitario regionale assegnate, in sede di negoziazione, per quota capitaria alle Aziende sanitarie provinciali della Regione siciliana.

Art. 4

Resta confermato l'obbligo per i direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali di trasmettere all'Assessorato della salute i tracciati relativi alle prestazioni ai sensi del D.D.G. n. 1174 del 30 maggio 2008, previa verifica della corrispondenza dei dati a valore del flusso con il fatturato inviato dal singolo erogatore esterno. I tracciati dovranno essere accompagnati da attestazione idonea a certificare la completezza e la qualità dei dati contenuti ed all'atto della consegna all'Azienda di competenza dovrà essere rilasciata alla struttura ricevuta con attestazione dell'esito della verifica di cui sopra.

TOSCANA

DGR 17.5.18, n. 518 - Assegnazione budget farmaci innovativi oncologici alle aziende sanitarie della Regione Toscana. Anno 2018. (BUR n. 22 del 30.5.18)

Note

Viene richiesto alle Aziende sanitarie ed Enti del SSR di attivarsi, col supporto del Settore Farmaceutico regionale, al fine di rendere possibili le azioni necessarie nella logica declinata col documento allegato (a cui si fa rinvio).

Le risorse messe a disposizione da AIFA per l'anno 2018 pari ad euro 33.667.928,00

VENETO

DGR 21.5.18, n. 715 - procedimento per il riconoscimento del carattere scientifico, nella disciplina di "malattie infettive e tropicali", dell'ospedale sacro cuore - don Calabria di Negrar (VR). articolo 14 del d. lgs. 16 ottobre 2003, n. 288 e s.m.i.. (BUR n. 52 del 29.5.18)

Note

In relazione al procedimento per il riconoscimento del carattere scientifico, nella disciplina di "malattie infettive e tropicali", dell'ospedale sacro cuore - don Calabria di Negrar (VR) si autorizza il presidente ad esprimere l'intesa ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e s.m.i.. (BUR n. 52 del 29.5.18)

TUTELA DEI DIRITTI

BASILICATA

DGR 17.5.18, n.427- Parere favorevole Conferenza Unificata Stato - Regioni - Rep. atti n.158/CU del 23 novembre 2017 - Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020 - Recepimento e Approvazione del "Piano strategico regionale sulla violenza maschile contro le donne 2018-2020".

Note

PREMESSA

La L.R. n. 26 del 18/12/2007, ha previsto la "Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori" - per riconoscere ogni forma di violenza contro le donne ed i minori quale grave oltraggio alla inviolabilità della persona e violazione della sua libertà, secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalle leggi vigenti con la finalità di prevenire e contrastare il fenomeno della violenza di genere e sui minori sull'intero territorio regionale.

La L.R. n.3 dell'8/01/2015, ha rafforzato le suddette finalità con Modifiche alla L.R. n.9/1999 - "Istituzione di un fondo di solidarietà a favore di donne e minori vittime di reati di violenza sessuale" e la L.R. n. 26/2007 ha disposto l'"Istituzione Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori";

La regione Basilicata intende intervenire senza soluzione di continuità, sul fenomeno 'Violenza di genere', con azioni di prevenzione e di contrasto del fenomeno stesso e, seguendo le indicazioni della sopracitata Convenzione di Istanbul, focalizzare la propria strategia su una dimensione olistica, partendo dalla presa in carico della donna fino al suo reinserimento sociale e alla sua integrazione nel mondo del lavoro, rafforzando gli interventi finalizzati alla riaffermazione della donna all'uscita dalla violenza

La Regione Basilicata, valorizzando le esperienze e i risultati della precedente programmazione e tenendo conto della nuova programmazione nazionale, intende garantire nell'ambito delle proprie competenze di indirizzo e coordinamento, tutte le possibili azioni a livello territoriale, per la prevenzione e il contrasto alla violenza maschile contro le donne.

LA DISPOSIZIONE

A tal fine vengono recepiti i principi del nuovo 'Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020' allegato n.1 alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale, per rafforzare le proprie politiche in tema di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e aderendo in maniera ancora più cogente, al dettato della Convenzione di Istanbul;

Viene ribadita al contempo la necessità di intervenire sul territorio regionale con specifiche priorità di intervento volte a:

garantire alle donne che subiscono atti di violenza, il diritto ad un sostegno assicurando la continuità della presa in carico, l'assistenza e il percorso di inclusione sociale fino al recupero della propria identità all'uscita dalla violenza;

recuperare e rafforzare non solo l'autonomia, materiale e psicofisica, ma anche la dignità e l'integrità fisica della donna;

costruire una rete territoriale istituzionale dei soggetti e dei servizi, per assicurare assistenza in maniera omogenea ed uniforme nell'intero territorio regionale favorendo la messa in comune di informazioni e buone pratiche.

Viene ritenuto opportuno predisporre un apposito Piano regionale con articolazione triennale delle attività 2018-2020 per definire, senza soluzione di continuità rispetto alla precedente pianificazione e tenendo conto del contesto territoriale, tutte le azioni utili a combattere la violenza maschile contro le donne, atteso che la violenza perpetrata contro donne e minori, basata sul genere, indipendentemente dall'orientamento politico, religioso, sessuale o dall'etnia, è ritenuta una violazione dei diritti umani, oltre che il principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi; Viene altresì approvato pertanto il "Piano Strategico Regionale sulla violenza maschile contro le donne 2018-2020" Allegato n.2

EMILIA-ROMAGNA

RISOLUZIONE - Oggetto n. 5844 - Risoluzione per impegnare la Giunta a riconoscere un peso sempre crescente alle differenze di genere nella programmazione delle proprie politiche sulla disabilità, anche avvalendosi degli spunti offerti dal "Secondo Manifesto sui diritti delle Donne e delle Ragazze con Disabilità nell'Unione Europea", a diffondere la conoscenza del suddetto Manifesto fra i cittadini e, soprattutto, fra le associazioni regionali operanti nel settore, proseguendo inoltre nell'impegno contro la violenza sulle donne ponendo particolare attenzione ad un approccio che tenga in debito conto anche l'eventuale condizione di disabilità della vittima. (BUR n. 149 del 30.5.18)

L'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna Premesso che

il 25 novembre prossimo si celebrerà la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, istituita dall'ONU nel 1999 per porre l'attenzione su un fenomeno che costituisce ancora una piaga anche nel "civilissimo" occidente.

Violenze, offese ed insulti che si perpetrano sia dentro che fuori alle mura domestiche, spesso per mano di uomini appartenenti alla propria cerchia affettiva che si trasformano in carnefici, riguardano, secondo le stime, sette milioni di donne italiane.

Quando all'essere donna si aggiunge l'essere disabile, la violenza si alimenta di una doppia discriminazione, se possibile ancora più becera e odiosa perché perpetrata ai danni di una persona che ha ancora meno possibilità di contrastarla.

Rilevato che

si tratta di un fenomeno che si alimenta in primo luogo di una profonda arretratezza culturale, che perpetra atteggiamenti tipici di una società in cui la donna è ancora troppo spesso vista come possesso o, bene che vada, come componente- spesso subalterno- di una coppia o di una famiglia, e non come individuo autonomo in grado di decidere per la propria vita e per chi ed in quali termini ne debba fare parte.

E così, se a questa condizione si va ad assommare il ritardo civile e culturale con cui ancora oggi ci si avvicina al tema della disabilità, il risultato è un assommarsi di discriminazioni e di oppressioni.

Evidenziato che

troppo spesso ancora oggi l'approccio al tema dei bisogni delle persone disabili è asessuato, non tenendo in alcun modo conto dei bisogni differenziati di donne e uomini disabili, legati alle medesime peculiarità di genere che sono tipiche anche delle persone normodotate.

A tal proposito, non può che indurre a porsi pressanti domande- che necessitano di celeri ed efficaci risposte- il dato secondo cui il 36% delle donne disabili ha subito violenza e che il rischio di subire

stupri o tentati stupri sia doppio per le donne disabili (10% contro il 4,7%) e ciò al netto del tanto che resta sommerso, poiché la propensione a denunciare è minore.

Da questo punto di vista l'Italia ha ancora molta strada da fare, tanto che nell'agosto scorso il Comitato ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità aveva richiamato il nostro Paese per la mancanza di una prospettiva di genere nelle politiche per la disabilità.

Sottolineato che

merita dunque pieno sostegno l'iniziativa di tradurre in lingua italiana, secondo una versione approvata dal Forum Europeo sulla Disabilità nel settembre scorso, il "Secondo Manifesto sui diritti delle Donne e delle Ragazze con Disabilità nell'Unione Europea. Uno strumento per attivisti e politici", adottato a Budapest nel 2011 dall'Assemblea Generale del Forum Europeo sulla Disabilità (EDF).

Scopo della traduzione è quello di rendere edotti sull'esistenza e gli effetti delle cd. discriminazioni multiple, consapevolezza che spesso non appartiene in modo completo neppure alle associazioni di settore ed alle stesse donne disabili, che fanno risalire alla loro condizione di handicap anche situazioni di discriminazione invece legate al loro essere donna.

Il manifesto affronta dunque, in una prospettiva di genere, tematiche quali: l'uguaglianza e non discriminazione; la sensibilizzazione, i mass media ed immagine sociale; l'accessibilità; le situazioni di rischio ed emergenze umanitarie; il pari riconoscimento davanti alla legge e l'accesso effettivo alla giustizia; la violenza contro le donne; il vivere nella comunità; i diritti sessuali e riproduttivi; l'istruzione; la salute; l'abilitazione e riabilitazione; il lavoro e l'occupazione; gli standard adeguati di vita e di protezione sociale; l'emancipazione e il ruolo di guida; l'accesso alla cultura allo sport ed al tempo libero; l'intersezionalità, genere e disabilità; la raccolta di dati e statistiche; la cooperazione internazionale.

Lo scopo è quello di fornire ad attivisti e politici uno strumento di facile utilizzo e di grande flessibilità, tale da potersi adattare alle diverse specificità territoriali.

Impegna la giunta

a riconoscere un peso sempre crescente alle differenze di genere e alla questione della "discriminazione multipla", che colpisce le donne con disabilità, nella programmazione nelle proprie politiche sulla disabilità, anche avvalendosi degli spunti offerti dal "Secondo Manifesto sui diritti delle Donne e delle Ragazze con Disabilità nell'Unione Europea".

A diffondere la conoscenza del suddetto Manifesto fra i cittadini e, soprattutto, fra le associazioni regionali operanti nel settore, affinché si diffonda l'ottica di genere nell'approccio alle problematiche legate alla disabilità.

A proseguire nell'impegno a tutto tondo contro la violenza sulle donne, che merita di essere affrontata e debellata in ogni sua forma e circostanza, avendo con ciò riguardo ad un approccio che sappia tenere in debito conto anche l'eventuale condizione di disabilità della vittima.

LAZIO

Relazione 25 maggio 2018 Relazione del Difensore Civico per l'anno 2017. (BUR n. 44 del 31.5.18)

IL DIFENSORE CIVICO

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA

ANNO 2017

(art. 6 L.R. 28 febbraio 1980, n. 17)

INDICE

Presentazione dell'avvocato Alessandro Licheri

Parte Prima:

Analisi dei singoli settori di intervento Pensioni e Previdenza Ricorso accesso agli atti

Ricorso accesso civico generalizzato

Trasparenza, Efficienza P.A.

Governo del Territorio

Assistenza e Servizi Sociali
 Pubblici Servizi e UtENZE
 Occupazione e Pubblico Impiego
 Servizio Sanitario
 Tributi e Sanzioni Amministrative
 Poteri Sostitutivi
 Tutela della Salute
 Appendice

Normativa Statale e Regionale

Parte Seconda: Dati e Grafici sull'attività svolta nel 2017

Gentili Signori,

si presenta la Relazione sui risultati dell'attività di Difesa Civica svolta nel corso dell'anno 2017 in cui si conferma il trend di crescita, avviato negli anni precedenti, del numero delle pratiche lavorate e delle istanze ricevute.

Un ruolo sempre importante ha svolto, anche nell'anno appena concluso, quest'Ufficio per assicurare la trasparenza nella pubblica amministrazione, principio sancito e riconosciuto a partire dalla legge del 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.

Con il d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" è stato introdotto l'accesso civico generalizzato allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Il nuovo istituto di acquisizione documentale molto simile al Freedom of Information Act (FOIA) presente nel sistema anglosassone, consente a chiunque, indipendentemente dal possesso di un interesse giuridico da tutelare e senza motivazione alcuna, l'accesso ai documenti o ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi degli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

E' importante evidenziare che nella Regione Lazio soltanto la Provincia di Roma, oggi Città Metropolitana, ha il Difensore Civico. Di conseguenza, il cittadino per tutelare le proprie ragioni nei confronti dell'Amministrazione comunale o provinciale sprovvista di tale figura di garanzia, nonché nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza (art. 16, legge n. 127/1997), può esclusivamente chiedere un intervento sostitutivo del Difensore Civico regionale. Da ciò il ruolo chiave che quest'Organo riveste a livello regionale.

Si confermano i problemi legati alla mancata risposta da parte degli Enti interpellati, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa sul procedimento amministrativo, dettata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. Per ovviare a tale cronica difficoltà, il Difensore Civico ha spesso richiamato, nei solleciti trasmessi alle amministrazioni, il dettato dell'art. 97 della Costituzione ed in special modo il principio della leale collaborazione fra pubblici uffici.

Avv. Alessandro Licheri

PARTE PRIMA

ANALISI DEI SINGOLI SETTORI DI INTERVENTO

PENSIONI E PREVIDENZA

Nel corso del 2017 il numero delle pratiche trattate da quest'Ufficio concernenti questioni e controversie con l'Inps ed altri Istituti Previdenziali ha subito un incremento pari al 39%.

Si riporta la positiva conclusione di due vicende in materia.

Nel mese di gennaio questo Ufficio ha ricevuto un esposto di un cittadino, concernente il caso di un mancato riscontro, da parte dell'ente previdenziale competente, relativo ad una richiesta di

informazioni riguardante la liquidazione di un assegno sociale che il cittadino aveva chiesto, previa presentazione di una apposita domanda, qualche mese prima.

Questo Ufficio ha prontamente interessato l'amministrazione competente che ha poi provveduto, a seguito di un sollecito formulato da questo Ufficio, poiché non era stato fornito alcun riscontro, a comunicare la soluzione della problematica segnalata. L'ente previdenziale aveva infatti già iniziato, nel marzo del 2017, a corrispondere l'assegno richiesto. Il cittadino, nel frattempo, aveva già comunicato a questo Ufficio l'esito positivo del suo esposto.

Questo Ufficio ha ricevuto, nel settembre del 2017, un esposto con cui un libero professionista lamentava la condotta di un ente previdenziale, nei confronti di una sua assistita, riguardo il mancato pagamento, di una mensilità della pensione di vecchiaia. Questo Ufficio, ha inoltrato all'amministrazione competente tale esposto chiedendo un sollecito riscontro al riguardo. Dopo qualche settimana la suddetta amministrazione ha inviato una nota chiedendo una integrazione, all'esposto già trasmesso, riguardante la cittadina titolare di tale trattamento pensionistico. Tale integrazione è stata inviata con sollecitudine. Tuttavia, a seguito di questa ulteriore trasmissione, non avendo ricevuto alcun riscontro da parte dell'ente previdenziale, questo Ufficio ha inviato dei solleciti al fine di risolvere la problematica segnalata. Dopo qualche settimana l'amministrazione competente ha comunicato di avere già fornito alla cittadina, tempo addietro, un riscontro e di averle riconosciuto la titolarità di tale somma di denaro che, nel frattempo, era già stata corrisposta. Pertanto tale esposto ha avuto un felice esito per la cittadina.

RICORSO ACCESSO AGLI ATTI ART. 25 C. 4 LEGGE 241/90

Il Difensore Civico della Regione Lazio, nel corso dell'anno 2017, ha ricevuto 156 ricorsi contro il diniego espresso o tacito o il differimento all'accesso agli atti, ex c. 4 dell'art. 25 della l. 241/1990 e ss.mm.ii., e art. 7 del d.lgs. 195/2005, registrando anche in questo campo un deciso incremento pari all'83%.

Di questi, diversi sono stati i casi di irricevibilità o inammissibilità comunicata al ricorrente, oppure di trasmissione per competenza territoriale al Difensore Civico della Città Metropolitana di Roma o alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si riportano, di seguito, alcune delle decisioni più significative ed importanti emesse da questo Ufficio.

Un cittadino ha inviato, a fine maggio del 2017, un'istanza di riesame, ai sensi dell'art. 25 c.4 della legge 241/90 e s.m.i., avente ad oggetto un diniego, da parte di un comune della Regione Lazio ove lo stesso era residente, ad una istanza di accesso presentata da questi ad inizio aprile. Questo Ufficio, come previsto dalla suddetta normativa, ha espresso, nei termini previsti dalla legge, un parere su tale diniego e lo ha trasmesso all'amministrazione competente ed al cittadino. In tale parere, favorevole all'istante, si chiedeva a tale amministrazione di dare accesso alla documentazione richiesta dal cittadino. A seguito di tale trasmissione l'ente competente ha fatto pervenire un riscontro che questo Ufficio ha considerato non pertinente. In tale risposta il comune citava una normativa, il d.lgs. 33/2013, disciplinante l'accesso civico generalizzato, differente da quella richiamata dal cittadino nella sua istanza di riesame. In tale nota, pervenuta a questo Ufficio, il comune trasmetteva inoltre l'istanza di riesame in oggetto e la relativa istanza di accesso ai soggetti controinteressati che nel frattempo erano stati già individuati. Questo Ufficio ha pertanto fornito, con sollecitudine, un riscontro a detto comune sostenendo la non pertinenza, per la citata motivazione, di tale risposta e ribadendo il diritto del cittadino ad accedere alla documentazione richiesta. A distanza di qualche settimana il comune ha trasmesso al cittadino, che nel frattempo aveva chiesto notizie sulla sua istanza di riesame, ed a questo Ufficio la documentazione oggetto della citata istanza. Il cittadino ha pertanto avuto accesso alla documentazione richiesta.

Un Consigliere comunale presentava ricorso contro il diniego tacito degli uffici di un comune, alla richiesta di documenti relativi all'affidamento della realizzazione di una manifestazione fieristica ad una associazione culturale.

Il Difensore Civico rilevava che il diritto di accesso alle informazioni dei consiglieri comunali ha, quale norma di riferimento, l'art. 43 c.2, del T.U.E.L.(d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267), il quale accorda al consigliere comunale un diritto pieno, non gravato dall'onere di motivare le proprie richieste di accesso, che hanno una ratio diversa rispetto a quello riconosciuto alla generalità dei cittadini, in quanto strettamente funzionale all'esercizio del loro mandato.

Secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, la funzione dei consiglieri comunali ed in special modo di quelli di minoranza è proprio quella di controllo politico e di stimolo all'attività della maggioranza e dell'ente.

I consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento delle loro funzioni, ciò anche al fine di permettere di valutare la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale.

Nell'evidenziare al contempo che i consiglieri comunali a cui viene consentito l'accesso alle fonti di documentazione sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge, il Difensore Civico ritenendo fondate le ragioni del ricorrente, accoglieva il ricorso invitando l'amministrazione comunale al riesame dell'istanza di accesso.

Un cittadino presentava all'Ufficio protocollo di un'Amministrazione comunale, richiesta di accesso agli atti per visione ed estrazione di copia della documentazione inerente un complesso immobiliare per procedimenti giudiziari in corso.

Il Segretario Generale del comune rigettava la richiesta sulla base delle seguenti considerazioni:

- 1) mancanza del documento d'identità;
- 2) mancanza dell'indicazione degli specifici documenti oggetto dell'accesso;
- 3) mancanza dell'indicazione della specifica motivazione.

Quindi, l'istante adiva il Difensore Civico perché si pronunciasse sulla legittimità del rigetto della sua istanza. Il ricorso veniva accolto, sulla base delle seguenti motivazioni.

Occorre preliminarmente considerare l'intervenuto irrobustimento del diritto di accesso per effetto del principio di portata assolutamente generale recato dall'art. 1, co. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013 secondo il quale la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4067 del 3/10/2016).

Relativamente alle motivazioni espresse nel provvedimento di diniego del Segretario Generale si osserva quanto segue:

Punto 1) La domanda consegnata a mano, è stata regolarmente protocollata dal funzionario incaricato. Quindi, verificata la mancanza del documento di riconoscimento, l'Amministrazione comunale ai sensi del comma 5 dell'articolo 6 del DPR 12 aprile 2006, n. 184 "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi", avrebbe dovuto comunicare al richiedente (con mezzo idoneo a comprovarne la ricezione) l'incompletezza della domanda.

Pertanto il comma 3 dell'articolo 7 del Regolamento del Comune per la disciplina dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi dispone molto chiaramente: "Il richiedente deve allegare all'istanza copia del documento di identità, in mancanza l'ufficio preposto dovrà provvedere alla identificazione".

Punto 2) L'onere di specificazione dei documenti per i quali si esercita il diritto di accesso non implica la formale indicazione di tutti gli estremi identificativi (organo emanante, numero di protocollo, data di adozione dell'atto), ma può ritenersi assolto anche solo con l'indicazione dell'oggetto e dello scopo proprio dell'atto in questione ove, nei singoli casi di specie, risulti formulata in modo tale da mettere l'amministrazione in condizione di comprendere la portata ed il contenuto della domanda (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 ottobre 2006 n. 6441; T.A.R. Lazio, Sez. III-Q, 16 giugno 2011 n. 2182).

Punto 3) Il ricorrente ha indicato che la richiesta è finalizzata per i procedimenti giudiziari posti in essere. Sul punto, l'art. 24, comma 7, della legge 241/1990 e s.m.i. dispone che «deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici» (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1113, del 26 marzo 2015; Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5926 del 9 novembre 2011).

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO ART. 5 C. 8 D.LGS 33/2013 E SS.MM.II

Il Difensore Civico della Regione Lazio, nel corso dell'anno 2017, ha ricevuto 36 ricorsi contro il diniego espresso o la mancata risposta per l'accesso civico generalizzato agli atti, ex comma 8 articolo 5 del d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016.

Si riportano alcune decisioni significative in materia.

Un cittadino, residente in un comune della Provincia di Latina, ha presentato a fine giugno 2017, un ricorso a tale amministrazione, ai sensi dell'art. 5 c. 8 del d.lgs. 33/2013, avente ad oggetto un diniego, da parte di tale ente, a delle informazioni, in possesso di detto ente, oggetto di una istanza di accesso già presentata dal cittadino a fine maggio. Questo Ufficio, ai sensi della suddetta normativa, ha preso in carico il ricorso ed ha espresso, nei tempi previsti dalla legge, un parere favorevole al cittadino.

Questo Ufficio ha sostenuto che il diniego espresso dal comune e facente riferimento ad una istanza di accesso in cui il cittadino chiedeva alcuni scambi epistolari avvenuti in tale amministrazione, non era ammissibile poiché tali scambi epistolari non avevano, come previsto dalla delibera n. 1309 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione art. 8 co. 2, carattere confidenziale e privato.

L'amministrazione in questione aveva infatti negato l'accesso ai sensi dall'art. 5 bis del d.lgs.33/2013. Tale motivazione era però piuttosto semplicistica e superficiale poiché non considerava quanto previsto dalla citata delibera, in tema di scambi epistolari, che deve essere presa in considerazione in questo caso. Inoltre tale delibera integra quanto disposto dalla suddetta normativa e dovrebbe essere presa in considerazione sempre dalle pubbliche amministrazioni. A seguito del parere espresso da questo Ufficio non c'è stato alcun riscontro da parte della suddetta amministrazione che ha, in tal modo, ai sensi della predetta normativa, confermato quanto affermato da questo Ufficio. Il comune ha pertanto dato accesso alle informazioni richieste.

Un cittadino con PEC del giugno 2017 chiedeva ad una direzione della giunta regionale, accesso ex comma 2 dell'articolo 5 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i., per l'estrazione di copia delle autorizzazioni in materia di prevenzione del rischio sismico rilasciate da un comune laziale.

L'area regionale competente non rispondeva nei successivi trenta giorni previsti dal comma 6 dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.

Quindi, l'istante adiva il Difensore Civico perché si pronunciasse sulla legittimità della mancata risposta entro il suddetto termine di legge.

Il ricorso veniva accolto con le seguenti motivazioni.

Va premesso, in linea generale, che, con il d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016, il legislatore italiano ha modificato la prospettiva del diritto di accesso. All'accesso procedimentale classico di cui gli artt. 22 e ss. 1. 241/1990, necessariamente collegato alle specifiche esigenze del richiedente, si è aggiunto il cd. accesso civico generalizzato (meglio noto come il Freedom of Information Act, FOIA) che garantisce all'intera collettività il diritto di conoscere gli atti adottati dalla pubblica amministrazione in funzione di controllo generalizzato da parte dell'opinione pubblica e di piena realizzazione del principio trasparenza (Cfr. TAR Campania Na, Sez. VI, n. 1793, 13 aprile 2016). Il novellato articolo 5 del d.lgs. 33 del 2013 al comma 6 dispone tassativamente che: "Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati", anche se negativo. Infatti, una valorizzazione adeguata del diritto di conoscenza rende necessario, a fronte dell'attribuzione ai singoli cittadini del diritto di richiedere informazioni alle amministrazioni, il corrispondente obbligo di queste ultime di indicare gli eventuali motivi posti a base dell'eventuale diniego di accesso (cfr. Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, Parere n. 343 del 18 febbraio 2016). Lo stesso comma 6 del citato articolo prevede che:

“Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis del d.lgs 33/2013 e s.m.i”.

Ciò premesso, si rilevava che l'oggetto delle istanze formulate dal ricorrente non rientravano fra i casi di esclusione dell'accesso civico di cui all'articolo 5-bis del d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016. E s'invitava l'Amministrazione regionale a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Un cittadino richiedeva l'accesso ex c.2 dell'articolo 5 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i., per l'estrazione di copia di atti concernenti un procedimento giudiziario civile intentato da una Società gestore del servizio di raccolta rifiuti urbani nei confronti di un comune laziale che rigettava la richiesta, specificando che gli atti non potevano essere rilasciati, atteso che, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 24 della legge 241/1990 e dell'articolo 2 del DPCM n. 200 del 1996 trattandosi di atti giudiziari sono sottratti all'accesso, in virtù del segreto professionale, previsto e tutelato dall'ordinamento.

Quindi, l'istante adiva il Difensore Civico perché si pronunciasse sulla legittimità del rigetto della sua istanza.

Preliminarmente occorre precisare che ai sensi del comma 3 dell'articolo 5-bis (Esclusione e limiti all'accesso civico) del d.lgs. 33/2013 e s.m.i. il diritto di cui all'articolo 5, c. 2, ovvero l'accesso civico c.d. generalizzato, per tutti i documenti non oggetto di pubblicazione obbligatoria, è escluso nei casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, c. 1, della legge n. 241 del 1990 e s.m.i.

Ciò posto è opportuno evidenziare che la previsione contenuta nell'art. 2 del DPCM 26 gennaio 1996, n. 200 (adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241), concernente: “Categorie di documenti inaccessibili nei casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento”, mira a definire con chiarezza il rapporto tra accesso e segreto professionale, fissando una regola che appare sostanzialmente ricognitiva dei principi applicabili in questa materia, anche al di fuori dell'ambito della difesa erariale. Infatti, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la disposizione sopra citata ha portata generale ed è applicabile a tutti gli avvocati, siano essi del libero foro o appartenenti ad uffici legali di enti pubblici (Cfr. T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II, 14 maggio 2010; Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 7237, del 30 settembre 2010).

Sul punto, l'Autorità Nazionale Anticorruzione al punto 6.2 (Altri casi di segreto o di divieto di divulgazione) della Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 ha ribadito il divieto di divulgazione dei pareri legali in un procedimento contenzioso in virtù degli articoli 2 e 5 del DPCM 26/01/1996, n. 200. Alla luce delle suesposte considerazioni, questo Ufficio ha ritenuto che il diniego formulato dall'amministrazione comunale fosse legittimo.

TRASPARENZA, EFFICIENZA P.A. L. 241/1990

In materia di Trasparenza ed Efficienza l'Ufficio nel corso del 2017 sono stati trattati 87 esposti, di cui 66 definiti al 31 dicembre.

Si riassumono brevemente alcuni esempi di interventi posti in essere, considerati di particolare rilievo giuridico ed amministrativo.

Questo Ufficio ha ricevuto, nel mese di giugno, un esposto di un cittadino riguardante il mancato riscontro, da parte dell'ente competente, ad una richiesta di rinnovo del tesserino di ispettore ecologico onorario. Questo Ufficio, nel giro di pochi giorni, ha inoltrato tale segnalazione all'ente competente che ha provveduto a dare riscontro a questo Ufficio comunicando che la suddetta richiesta di rinnovo era stata presa in carico e che la conclusione del relativo iter procedurale avrebbe richiesto poco tempo. Questo Ufficio ha pertanto trasmesso il riscontro al cittadino comunicando il rapido e felice esito della problematica segnalata.

Un cittadino ha inviato un esposto lamentando lo stato di degrado di un'area in prossimità della sua abitazione. L'area, di proprietà di un ente pubblico, versava, a detta del cittadino, già da diverso tempo in uno stato di abbandono ed il cittadino si era rivolto più volte all'amministrazione competente, per risolvere tale problematica, senza ottenere alcun riscontro. Questo Ufficio ha trasmesso con

sollecitudine l'esposto all'ente competente che, nel giro di qualche giorno, ha comunicato di volere provvedere a breve alla bonifica ed alla messa in sicurezza della suddetta area.

La risposta è stata poi inoltrata al cittadino che, dopo qualche giorno, ha inviato una nota ringraziando per il riscontro ricevuto e lamentando lentezza, da parte dell'amministrazione competente, nell'intervenire nella suddetta area. Nel mese di settembre l'amministrazione competente ha comunicato di avere disposto ed effettuato le lavorazioni necessarie alla riqualificazione urbanistica di tale area. Pertanto, a seguito dell'intervento di questo Ufficio, la problematica segnalata è stata risolta positivamente.

GOVERNO DEL TERRITORIO

Edilizia residenziale pubblica

Nel corso dell'anno 2017 dal Difensore Civico regionale in materia di Edilizia Residenziale Pubblica sono stati trattati 12 esposti, si riporta il seguente.

Un cittadino, residente in un immobile di proprietà di un ente pubblico, nel mese di giugno, ha inviato un esposto nel quale lamentava un mancato rimborso, da parte di tale amministrazione, a seguito di spese sostenute per un intervento di manutenzione sull'impianto del gas in tale immobile.

Il cittadino infatti, a causa di un guasto rilevato dalla società addetta alla verifica periodica del contatore, era stato costretto a sostenere una spesa, non rientrante nella manutenzione ordinaria, per il rifacimento dell'impianto. Il cittadino aveva più volte chiesto un rimborso all'ente proprietario dell'immobile che però non aveva ancora provveduto in tal senso. Questo Ufficio ha trasmesso l'esposto in questione chiedendo la soluzione della problematica segnalata.

A tale prima trasmissione sono seguiti alcuni solleciti, indirizzati a tale amministrazione, poiché questa non aveva dato alcun riscontro. Nel mese di ottobre l'ente ha fornito riscontro sostenendo che il rimborso richiesto non fosse dovuto, in quanto non era stata data nessuna preventiva autorizzazione ad intervenire sull'impianto.

Tutela ambiente

La tutela ambientale ha registrato 22 interventi nell'anno 2017. Si riportano alcuni interessanti casi.

Una cittadina si è rivolta al difensore civico regionale con una istanza particolare ma sollevando una questione di portata generale, lamentando che in una via di una grande città la nuova illuminazione pubblica a led bianchi avesse iniziato a determinare un inquinamento luminoso con conseguenze negative per l'ambiente, per il decoro urbanistico e architettonico e per la salute.

Il Difensore civico si è rivolto all'Amministrazione comunale competente anche alla luce delle prescrizioni della Legge Regionale 23 del 2005 e del Regolamento regionale 8 del 2005 in tema di 'inquinamento luminoso'. L'Amministrazione comunale competente ha avviato un'istruttoria interna, tuttora in itinere, prospettandosi – e riferendone al Difensore civico regionale - l'esigenza di una regolamentazione più puntuale della materia, che integri quella dettata dalle due fonti succitate, definendo ulteriori obiettivi sulla 'qualità delle sorgenti luminose a stato solido' con riguardo alla 'temperatura di colore', all' 'angolo solido di illuminazione del fascio' luminoso, alla 'luminanza della superficie emittente' e alla 'intensità luminosa'. Ciò a dimostrazione della complessità della tematica evidenziata dalla cittadina.

Un cittadino si è rivolto al Difensore Civico regionale per lamentare la carenza di interventi dell'autorità locale per prevenire e reprimere schiamazzi notturni provenienti da un esercizio pubblico in una via di una grande città. La polizia locale rispondeva di non avere riscontrato detti rumori durante i sopralluoghi effettuati, ma di avere sanzionato una parzialmente abusiva occupazione di suolo pubblico, assicurando ulteriori sopralluoghi e facendo presente l'organizzazione centralizzata del lavoro delle pattuglie di polizia municipale dalle ore 22 alle 7 del mattino seguente.

Urbanistica

Gli esposti trattati dal Difensore Civico in materia di urbanistica sono stati 41 di cui 29 risolti nel corso dell'anno.

Di seguito una rappresentazione di alcuni casi rilevanti.

Alcuni cittadini hanno chiesto, con istanza presentata a questo Ufficio, di ottenere il rimborso della somma versata ad un comune, quale contributo per la realizzazione della rete fognaria.

Nello specifico, in seguito alla realizzazione, da parte della comunità montana, di un collettore fognario per il convogliamento al depuratore delle acque nere di un consorzio residenziale, è divenuta obbligatoria la realizzazione, a carico dei lottisti, di una rete fognaria nel territorio di detto consorzio. L'amministrazione comunale ha assunto l'iniziativa di realizzare la rete fognaria a spese dei lottisti. A causa del rifiuto da parte di taluni di versare la quota dovuta, su sollecitazione del presidente del consorzio, parte dei lottisti si sono dichiarati disponibili a versare al comune la quota mancante, assicurati dalla lettera del sindaco pro tempore nella quale si dichiarava: "eventuali eccedenze finanziarie verranno prioritariamente rese disponibili fino a concorrenza in favore dei proprietari che si sono accollati l'ulteriore onere ai fini del raggiungimento della totale copertura del costo dell'opera". Nella stessa nota si ricordava che "l'Ente pubblico è impossibilitato all'incameramento costituendo illecito guadagno ai sensi della legislazione vigente". I lottisti, dopo aver versato una somma, come contributo aggiuntivo, hanno successivamente sollecitato la restituzione delle somme versate a partire dal 2010, con lettere raccomandate e verbalmente, perché venuti a conoscenza che, medio tempore, era stata versata la somma mancante da parte dei lottisti inizialmente inadempienti. A seguito dell'intervento di questo Ufficio, l'Amministrazione sta provvedendo, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, al rimborso del contributo eccedente ai lottisti richiedenti.

Altro caso è quello di un cittadino, titolare del permesso di costruire concesso da un comune della città metropolitana di Roma, che rappresentava un problema riguardante la difficoltà degli uffici competenti dello stesso comune a gestire la propria pratica, poiché sprovvisti degli strumenti telematici idonei, necessari alla valutazione della documentazione presentata con riferimento, nello specifico, al sistema di gestione delle richieste di autorizzazione sismica del Genio Civile, nell'ambito del Portale denominato OpenGenio di cui al "Regolamento regionale per lo snellimento e la semplificazione delle procedure per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico e di repressione delle violazioni della normativa sismica. Abrogazione del regolamento regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Snellimento delle procedure per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico) e successive modifiche", approvato con Delibera della Giunta regionale n. 375/2016 e pubblicato sul BURL n. 56 del 2016.

Gli uffici preposti del comune asserivano peraltro, che i tempi necessari per potersi dotare "del servizio e conferire l'incarico per questa funzione richiederà mesi". Appare utile sottolineare che la pratica in questione, finalizzata all'attivazione di un'azienda agricola, aveva ottenuto il permesso a costruire, così come dichiarato dall'istante, dopo interminabili cinque anni.

L'Ufficio del Difensore Civico è prontamente intervenuto, scrivendo al sindaco ed agli uffici competenti del comune, all'Assessore regionale alle Infrastrutture, Politiche Abitative, Enti Locali della Regione, Lazio, al Direttore della Direzione regionale e al Dirigente dell'Area Genio Civile di Roma Città Metropolitana, chiedendo di valutare l'opportunità di trovare una procedura alternativa, atta a risolvere con la dovuta celerità il problema rappresentato. Il Direttore della Direzione regionale investita del problema, ha sollecitamente comunicato di aver ricevuto numerose segnalazioni di difficoltà nella corretta applicazione della nuova procedura di trasmissione delle richieste di autorizzazione sismica e di aver provveduto a sospendere temporaneamente la nuova procedura consentendo di tornare al sistema precedente. La Direzione, inoltre, si è resa disponibile a fornire assistenza e supporto al fine di superare le criticità rappresentate.

Viabilità

Gli esposti trattati nel corso del 2017 dal Difensore Civico regionale in materia di viabilità sono stati 15.

Tra questi, a titolo esemplificativo, si riassume brevemente il seguente intervento.

Un cittadino ha presentato a fine giugno un esposto lamentando un mancato intervento, da parte dell'amministrazione comunale competente, riguardo una segnalazione fatta da questi alcuni anni fa e relativa ad un problema di viabilità nei pressi della sua abitazione. Il cittadino chiedeva l'intervento di questo Ufficio al fine di ottenere il posizionamento, nella via di accesso alla sua abitazione, di apposite placche di rallentamento e chiedeva, inoltre, l'apposizione di segnaletica orizzontale e

verticale per limitare la velocità dei veicoli in transito su tale strada. Il cittadino, come già accennato, si era più volte rivolto in passato al suo comune non ottenendo, però, alcun riscontro.

Si è quindi provveduto a trasmettere con sollecitudine l'esposto all'amministrazione competente.

Dopo alcuni solleciti, nel mese di novembre il suddetto comune informava di avere provveduto alla soluzione della problematica segnalata. Erano state poste infatti, su tale strada, la segnaletica e le placche richieste dal cittadino. Il cittadino ha inviato a questo Ufficio, una nota di ringraziamento complimentandosi per il felice esito della sua segnalazione.

ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI

Nel corso dell'anno 2017 sono state trattate 13 casi in materia di assistenza e servizi sociali.

Tra questi si riassume sinteticamente il seguente intervento.

Una cittadina, presidente di una associazione per la promozione degli asili nido 'condominiali', sollecitava l'intervento del Difensore civico regionale in quanto un grande comune della Regione, a differenza di altri, non aveva ancora adottato una specifica regolamentazione per tale tipologia di asilo nido privato, con conseguenti difficoltà burocratiche ed interpretative sia per gli uffici comunali addetti al rilascio di eventuali autorizzazioni ed ai controlli sia per gli operatori privati del settore. Questo Ufficio, pur nel rispetto dell'autonomia comunale esercizio della potestà normativa comunale, interveniva nei confronti dell'amministrazione per avere spiegazioni, che pervenivano entro breve tempo, unitamente all'invocazione di un intervento del legislatore regionale che definisca in modo più stabile il quadro normativo.

PUBBLICI SERVIZI E UTENZE

Complessivamente gli interventi posti in essere aventi ad oggetto disservizi vari, problemi di fatturazione o di erogazione dei servizi di telefonia, rifiuti, acqua, energia elettrica e trasporti sono stati 39, di cui 31 conclusi alla data del 31 dicembre.

Tra i casi esaminati si riassume sinteticamente il seguente intervento.

Un cittadino ha presentato nell'ottobre del 2017, un esposto concernente la richiesta di rimozione, già presentata ad un municipio di Roma Capitale, di alcuni cassonetti della nettezza urbana collocati in prossimità della sua abitazione, poiché gli stessi causavano difficoltà nel trasporto di due persone disabili, il padre e la sorella dell'istante, residenti nella sua stessa abitazione. Questo Ufficio, a seguito di tale segnalazione, ha trasmesso il relativo esposto alle amministrazioni competenti, che, nel giro di qualche settimana, hanno dato riscontro comunicando l'avvenuto spostamento dei cassonetti e venendo incontro, pertanto, alle richieste del cittadino. La problematica, oggetto del suddetto esposto, è stata quindi risolta positivamente.

OCCUPAZIONE E PUBBLICO IMPIEGO

Nel corso dell'anno 2017 il Difensore Civico regionale ha trattato 10 casi in materia di occupazione e pubblico impiego.

Tra questi si riassumono sinteticamente i seguenti interventi.

Nel mese di maggio un cittadino, residente in un comune del Lazio, ha inviato un esposto lamentando la condotta di tale ente riguardo un contratto di collaborazione che il cittadino aveva stipulato con la suddetta amministrazione. Tale collaborazione si era infatti conclusa qualche anno addietro e il cittadino ne chiedeva il rinnovo. Pertanto erano state presentate al comune di residenza, da parte dell'istante, più richieste in tal senso che però non avevano avuto esito positivo. Questo Ufficio ha trasmesso, con sollecitudine, l'esposto all'ente competente chiedendo una rapida soluzione della problematica segnalata e sollecite notizie al riguardo. Non avendo ricevuto alcun riscontro, questo Ufficio ha inviato un sollecito al comune che, a fine luglio, ha fornito un riscontro sostenendo la legittimità della sua condotta. In tal modo il cittadino non ha visto accolta la sua richiesta di riassunzione.

Un altro caso è stato quello di un gruppo di vincitori e idonei ad un concorso espletato da una commissione interministeriale per un'Amministrazione comunale inviava a quest'Ufficio un esposto con il quale denunciava la mancata pubblicazione della graduatoria del concorso in oggetto sul sito internet del comune stesso, come previsto dal bando.

In sostanza, la commissione interministeriale conclusi i lavori della selezione provvedeva alla

pubblicazione della graduatoria nella Gazzetta Ufficiale come dispone il bando.

La graduatoria dei vincitori era già stata inviata dalla commissione al comune per la pubblicazione della stessa sul sito internet comunale, per l'assunzione dei vincitori.

Il comitato dei vincitori e degli idonei visto che dopo alcuni mesi la graduatoria ancora non veniva pubblicata, trasmetteva all'amministrazione comunale richiesta di chiarimenti per comprendere le ragioni del ritardo.

Non avendo ottenuto risposta il comitato inviava al sindaco e ai competenti uffici del comune una diffida e messa in mora a procedere all'assunzione dei vincitori del concorso.

L'Ufficio del Difensore civico, considerato che dopo molto tempo la graduatoria del concorso ancora non veniva pubblicata, e non erano state fornite al comitato spiegazioni del ritardo, chiedeva al sindaco all'assessore e all'ufficio comunale competente di conoscere: le motivazioni che hanno impedito fino ad oggi la pubblicazione; la data di pubblicazione se programmata; la tempistica delle successive assunzioni dei vincitori.

L'amministrazione comunale rispondeva al comitato e alle sollecitazioni dell'Ufficio del Difensore civico, evidenziando di aver avviato una verifica sulla regolarità degli atti propedeutici al concorso, e tale verifica appariva di rilevante complessità sotto molteplici punti di vista amministrativi e contabili, e pertanto richiedeva un tempo congruo.

Il comitato contestava la nota del comune sottolineando che essendo trascorsi già cinque mesi dalla pubblicazione della graduatoria sulla Gazzetta Ufficiale, qualsiasi attività di verifica da parte di un'amministrazione efficiente sarebbe dovuta essere già conclusa. Inoltre, per completezza richiamava la recentissima sentenza della Corte di Cassazione Civile Sezioni Unite n. 29916 del 13 dicembre 2017, che ha precisato: "Il superamento di un concorso pubblico, indipendentemente dalla nomina, consolida nel patrimonio dell'interessato una situazione giuridica individuale di diritto soggettivo, con la conseguenza che può affermarsi che l'assunzione del vincitore costituisce un atto dovuto da parte dell'Amministrazione che ha pubblicato il bando di concorso".

La Suprema Corte ha peraltro sottolineato che, nel caso in cui la pubblica amministrazione che ha ritardato la nomina di un vincitore di un concorso sia condannata al risarcimento dei danni, in sede di liquidazione essa dovrà pagargli un risarcimento pari a tutte le retribuzioni che avrebbe percepito se fosse stato assunto.

A tutt'oggi, la vicenda evidentemente complessa, non si è conclusa.

SERVIZIO SANITARIO

In questo settore si è assistito, rispetto allo scorso anno, ad un lieve decremento, corrispondente a circa il 20%, delle richieste di intervento, provenienti nella maggior parte dei casi da cittadini residenti a Roma e nell'area metropolitana. Esigue sono state invece quelle provenienti dalle altre province laziali.

Le amministrazioni presso le quali si è maggiormente intervenuto sono le AA.SS.LL. e le strutture ospedaliere della Capitale.

Due casi analoghi si sono verificati pressoché nello stesso periodo, riguardanti persone affette da diabete.

In aprile si è rivolto al Difensore Civico un cittadino paziente diabetico di tipo 1, insulinodipendente, per lamentare il ritardo nella consegna del sistema di monitoraggio glicemico con microinfusori, prescrittogli dal medico diabetologo che lo aveva in cura. L'istante evidenziava che altre ASL avevano fornito i suddetti dispositivi ai pazienti con medesima patologia.

Poco dopo, un'altra cittadina scriveva segnalando la difficoltà nell'aver informazioni da parte della ASL di appartenenza, circa i tempi previsti per la fornitura del medesimo dispositivo, prescritto per la cura del diabete al figlio di appena diciotto mesi.

La Regione Lazio, nel Piano della malattia diabetica, 2016-2018, ha previsto questo sistema di monitoraggio, rilevandone l'utilità ed il miglioramento di vita nei pazienti ed in particolare nei bambini.

In entrambi i casi, segnalati nel contempo alla Direzione regionale salute e politiche sociali, l'intervento del Difensore Civico presso la competente ASL è stato risolutivo: in particolare nel

secondo caso, i genitori del bambino hanno comunicato di aver ottenuto il dispositivo dopo pochi giorni.

Altre situazioni hanno riguardato principalmente problemi di carattere amministrativo. Si prenda ad esempio il caso di una signora di nazionalità tedesca residente a Roma che lamentava la difficoltà riscontrata nell'iscrizione al S.S.N. per la mancata accettazione da parte degli uffici della ASL, della dichiarazione sostitutiva della certificazione di residenza, resa ai sensi del DPR 445/2000, in luogo della quale le veniva richiesto un certificato di regolare soggiorno.

A seguito della nota di questo Ufficio, nella quale si puntualizzava che la vigente normativa prevedeva per i cittadini comunitari residenti, la presentazione dell'autocertificazione dei documenti richiesti per l'iscrizione obbligatoria al SSN, la ASL adita ammetteva l'errore riconoscendo l'idoneità della documentazione presentata e, scusandosi per l'accaduto, invitava la signora a ripresentarsi presso gli uffici per la definizione della pratica.

Un altro caso risolto positivamente per l'istante.

Una cittadina residente in altra Regione si è rivolta al Difensore civico regionale per lamentare la notevole lentezza nello scorrimento di una lista d'attesa per un intervento chirurgico presso un ospedale convenzionato con la sanità pubblica laziale.

A seguito dell'intervento di difesa civica l'ospedale ha prima comunicato i motivi della lentezza del citato scorrimento e l'esatto inserimento del nominativo della cittadina nella lista di attesa dei pazienti da operare, infine ha provveduto a sottoporre la paziente all'intervento programmato con soddisfazione della paziente operata.

TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE

La categoria dedicata alle controversie su tributi e sanzioni amministrative, ha registrato 92 istanze e 86 sono state concluse entro la fine dell'anno.

Nel mese di febbraio un cittadino ha inviato un esposto, chiedendo l'intervento riguardo il mancato riscontro da parte dell'ente competente ad una istanza di autotutela concernente la richiesta di sgravio di alcune cartelle esattoriali. L'istante, avendo maturato un credito IVA nei confronti dell'erario per via di un esercizio commerciale di cui lo stesso era titolare, aveva presentato all'amministrazione competente, a seguito della ricezione di alcune cartelle esattoriali relative a tale esercizio, la relativa richiesta di sgravio. Si è provveduto ad interessare l'amministrazione competente, che nel giro di qualche settimana ha dato riscontro, comunicando di non avere ricevuto, da parte del cittadino, la citata istanza di autotutela. Tuttavia aveva già provveduto, sulla base della documentazione inviata da questo Ufficio, allo sgravio delle suddette cartelle. Dell'esito positivo della pratica è stato prontamente informato il cittadino.

POTERI SOSTITUTIVI ART. 136 D.LGS 267/2000

Sono pervenute all'Ufficio tre richieste di attivazione dei poteri sostitutivi ex articolo 136 del d.lgs. 267/2000, tutte sono state definite entro il 31 dicembre.

Di seguito le due vicende più significative.

Alcuni consiglieri comunali chiedevano ad un'amministrazione comunale la predisposizione e la pubblicazione degli elenchi dei cittadini aventi diritto al rimborso del canone per il servizio di depurazione non erogato, ai sensi del D.M. Ambiente 30 settembre 2009, "Individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione".

Non avendo ricevuto alcuna risposta, si rivolgevano al Direttore della Direzione regionale risorse idriche e difesa suolo, per l'attivazione dei poteri sostitutivi nei confronti del comune inadempiente, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 152 del d.lgs. 152 del 2006 e s.m.i..

Il Direttore regionale con nota dell'aprile 2017 indirizzata ai componenti del gruppo consiliare, evidenziava che, in riferimento alla suddetta richiesta di attivazione dei poteri sostitutivi, non sussistono competenze riservate alla Regione Lazio e, in particolare alla Direzione stessa, ma sembrerebbe applicabile al caso di specie, il disposto di cui all'articolo

base al quale in caso di ritardi, omissioni o inadempimenti da parte di un ente locale nel compimento di atti obbligatori, si provvede a mezzo di commissario ad acta, nominato dal Difensore civico regionale.

Quindi, i consiglieri richiedevano l'attivazione dei poteri sostitutivi ex articolo 136 del d.lgs.267/2000 a quest'Ufficio che rigettava la richiesta per i seguenti motivi.

In merito all'attivazione dei poteri sostitutivi, è bene precisare che la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio" all'articolo 49 (Potere sostitutivo) dispone che la Regione nelle materie di propria competenza, disciplina con legge l'esercizio di tale potere in caso di inerzia o inadempimento, da parte degli enti locali destinatari di funzioni conferite, nel compimento di atti o attività obbligatori. Il potere sostitutivo è esercitato dalla Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL), mediante un procedimento nel quale l'ente sostituito è, comunque, messo in condizioni di interloquire e di adempiere autonomamente fino al momento dell'adozione del provvedimento stesso.

La legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" all'articolo 19 (Poteri sostitutivi) prescrive che la Giunta regionale, in caso di mancato esercizio delle funzioni o dei compiti amministrativi delegati e subdelegati, ovvero di ripetuta inosservanza degli indirizzi e delle direttive regionali e statali, si sostituisce agli enti locali destinatari di delega e subdelega inadempienti, avvalendosi delle proprie strutture organizzative, previa diffida a provvedere ed a seguito dell'inutile decorso del termine prefissato.

Peraltro, non deve sfuggire il consolidato orientamento della Corte Costituzionale in base al quale il potere sostitutivo regionale deve essere esercitato da un organo di governo della Regione o sulla base di una decisione di questo, stante l'attitudine dell'intervento ad incidere sull'autonomia costituzionalmente rilevante dell'ente sostituito (cfr. Corte Costituzionale sentenze n. 313 del 2003, n. 43 del 2004, n. 227 del 2004).

Per quanto attiene alla vicenda in esame, ovvero l'inadempienza del comune (gestore del servizio idrico integrato), il comma 2 dell'articolo 9 del D.M. Ambiente 30 settembre 2009, dispone che nell'ipotesi d'inosservanze del gestore, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 152, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, meglio noto come Codice dell'ambiente.

Il Codice al comma 2 dell'articolo 152 (Poteri di controllo e sostitutivi) dispone che l'ente di governo dell'ambito interviene tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di legge e dalla convenzione. Perdurando l'inadempienza del gestore, e ferme restando le conseguenti penalità a suo carico, nonché il potere di risoluzione e di revoca, l'ente di governo dell'ambito, previa diffida, può sostituirsi ad esso provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici. Il successivo comma 3 prescrive che nel caso l'ente di governo dell'ambito non intervenga, o comunque ritardi il proprio intervento, la regione, previa diffida e sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, esercita i necessari poteri sostitutivi, mediante nomina di un commissario "ad acta". Qualora la regione non adempia entro quarantacinque giorni, i predetti poteri sostitutivi sono esercitati, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante nomina di un commissario "ad acta".

Quindi, sulla base di quanto rilevato, si trasmettevano gli atti per competenza al Presidente della Provincia Coordinatore ATO.

Un'altra richiesta di attivazione di poteri sostitutivi è pervenuta da un avvocato in nome e per conto di un comitato di quartiere. L'avvocato dopo aver diffidato un'amministrazione comunale ad eseguire un'ordinanza di demolizione di opere abusive ha richiesto l'attivazione dei poteri sostitutivi ex articolo 136 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i

A che in questo caso l'Ufficio ha rigettato la richiesta. Infatti, la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio" all'articolo 49 (Potere sostitutivo) dispone che la Regione nelle materie di propria competenza, disciplina con legge l'esercizio del potere sostitutivo in caso di

inerzia o inadempimento, da parte degli enti locali destinatari di funzioni conferite, nel compimento di atti o attività obbligatori.

Il potere sostitutivo è esercitato dalla Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL), mediante un procedimento nel quale l'ente sostituito è, comunque, messo in condizioni di interloquire e di adempiere autonomamente fino al momento dell'adozione del provvedimento stesso.

Ebbene, in merito all'attivazione dei poteri sostitutivi in ambito regionale, la Corte Costituzionale ha statuito che sono in ogni caso da ascrivere, per lo spostamento eccezionale di competenze che determinano e per l'incidenza diretta su enti politicamente rappresentativi, ad organi di governo della Regione e non già ad apparati amministrativi (Cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 313 del 2003), dal momento che le scelte relative ai criteri ed ai modi degli interventi sostitutivi a salvaguardia di interessi di livello superiore a quelli delle autonomie locali presentano un grado di politicità tale, che la loro valutazione complessiva ragionevolmente non può che spettare agli organi regionali di vertice, cui istituzionalmente competono le determinazioni di politica generale, delle quali assumono la responsabilità (Cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 112 del 2004), in modo particolare dopo la riforma del titolo V della Costituzione.

Ciò posto, la legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia) all'articolo 31 prevede la nomina di un commissario ad acta da parte della Giunta regionale nei casi di inerzia o inadempimento da parte dei comuni in ordine ad una serie di adempimenti, tra i quali la verifica della regolarità di opere edilizie segnalate quali abusive, la sospensione dei lavori effettuati in difformità dai titoli abilitativi, la demolizione delle opere abusive.

Nello specifico, per quanto attiene alla vicenda in esame, ovvero l'esecuzione dell'Ordinanza di demolizione delle opere edilizie realizzate in assenza del titolo edilizio abilitativo, il comma 7 dell'articolo 15 (Interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali) della l.r. 15/2008 dispone espressamente che, in caso di inerzia o di inadempimento del comune agli obblighi previsti dal presente articolo, la Regione esercita il potere sostitutivo di cui al citato articolo 31. Pertanto, sulla base di quanto rilevato, si trasmetteva il fascicolo al Presidente della Giunta regionale, per il seguito di competenza.

TUTELA DELLA SALUTE

La tutela della salute ha registrato 6 interventi nell'anno 2017. Si riporta il seguente interessante caso. Un comitato di cittadini presentavano un esposto, con il quale denunciavano la mancanza d'informazione e d'iniziativa dell'amministrazione comunale, per far fronte all'annoso e irrisolto problema dei valori di arsenico superiori alla norma, rilevati nelle acque destinate al consumo umano provenienti dall'acquedotto di zona. I superamenti dei limiti massimi di legge della quantità di arsenico veniva comunicata dalla ASL competente territorialmente e al sindaco. Seguivano una serie di ordinanze sindacali con le quali si vietava l'uso dell'acqua proveniente dall'acquedotto.

A fronte di questa insostenibile situazione, gli istanti presentavano un documento all'amministrazione comunale, con il quale formulavano una serie di proposte e chiedendo trasparenza e pubblicità dei dati relativi all'inquinamento da arsenico che incombe sulle le acque del citato acquedotto.

Trascorsi alcuni mesi senza ottenere riscontro si rivolgevano a quest'Ufficio per avere una risposta dall'amministrazione interpellata.

Il Difensore civico vista l'importanza della tematica trasmetteva una nota urgente al sindaco del comune al gestore del servizio idrico e alla Direzione regionale competente, sollecitando una pronta risposta al Comitato, visto che il d.lgs. 19 ottobre 2005, n.195 in coerenza con le finalità della direttiva comunitaria 2003/4/CE di cui costituisce attuazione garantisce, che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili. Tale disciplina, assicura la massima trasparenza per consentire un controllo diffuso sulla qualità ambientale, eliminando di fatto ogni ostacolo, soggettivo od oggettivo, al completo ed esauriente accesso alle informazioni. Per informazione ambientale s'intende qualsiasi dato disponibile concernente la condizione degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, compreso

lo stato della salute umana tutelato ex art. 32 Cost. come <<diritto fondamentale dell'individuo che impone piena ed esaustiva tutela>> (Cfr. Corte Costituzionale: sentenze n. 307 e 455 del 1990), in quanto <<diritto primario e assoluto>> (Cfr. Corte Costituzionale: sentenza n. 202 del 1991), nonché le politiche, i piani, i programmi e ogni altro atto, anche di natura amministrativa (Cfr. T.A.R. Marche, Sez. I, 22 maggio 2015 n. 431; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 30 dicembre 2014, n. 13273; T.A.R. Sicilia Catania, Sez. II, 6 marzo 2014 n. 748; Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 giugno 2012, n. 3329).

Il Comitato nei giorni successivi ha ricevuto alcune risposte, e sono state adottate diverse iniziative per fronteggiare il problema dell'inquinamento delle risorse idriche, che tuttavia non è ancora definitivamente risolto.

Appendice

Normativa Statale

□□ Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”. (G.U. n.192 del 18 agosto 1990), e s.m.i.

□□ Legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, art. 36. (G.U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.), e s.m.i.

□□ Legge 15 maggio 1997 n. 127, “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”, art. 16. (S.O. alla Gazz. Uff., 17 maggio, n. 113), e s.m.i.

□□ Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, articoli: 10, 43, 127 e 136. (G.U. n. 227 del 28 settembre 2000, Supplemento Ordinario n. 162), e s.m.i.

□□ Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”. (GU n.174 del 29-7-2003 - Suppl. Ordinario n. 123), e s.m.i.

□□ Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale”, art. 7. (G.U. n. 222, del 23 settembre 2005), e s.m.i.

□□ Legge 23 dicembre 2009, n. 191, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)”, art. 2, comma 186, lettera a). (G.U. n. 302 del 30 dicembre 2009), e s.m.i.

□□ Legge 26 marzo 2010, n. 42, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni”, art. 1, comma 2. (G.U. n. 72 del 27 marzo 2010), e s.m.i.

□□ Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d'informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 5 aprile 2013), come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, (G.U. n. 132 del 8 giugno 2016).

Normativa Regionale

□□ Articolo 69 della legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della regione Lazio”, (Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 11 novembre 2004, S.O. n. 1 al BURL 10 novembre 2004, n. 31).

□□ Legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17, “Istituzione del difensore civico”. (Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 29 marzo 1980, n. 9), e s.m.i.

PARTE SECONDA

DATI E GRAFICI SULL'ATTIVITA' SVOLTA NEL 2017

L'Ufficio del Difensore Civico nell'anno 2017 ha svolto i propri compiti istituzionali, relativi all'attività propriamente detta di difesa civica, dei ricorsi in materia di accesso agli atti ex art. 25 c. 4 della l. 241/1990 e ss.mm.ii., e art. 7 del d.lgs. 195/2005, di accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5 c. 8 del d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016, e di poteri sostitutivi.

In particolare, sono state trattate complessivamente n. 741 pratiche, come evidenziato nella tabella (allegato n.1), che ne specifica la quantità per settori di intervento. Si allegano anche le tabelle (allegati nn. 2, 3, 4 e 5) relative all'attività svolta dalla Struttura in ciascun trimestre dell'anno preso in considerazione.

Nell'anno 2017 sono stati registrati 827 accessi diretti presso l'Ufficio mediante telefonate e ricevimenti personali (vedi allegato 6).

Il link del Difensore Civico presente nell'home page del sito del Consiglio regionale ha registrato 2.723 accessi, per un totale di 5.674 visualizzazioni di pagina.

L'allegato 7 mostra una leggera variazione del numero dei nuovi esposti ricevuti ed aperti nel corso dell'anno rispetto al precedente, così come il numero delle istanze complessivamente lavorate nel 2017 (vedi allegato 8).

Dei 566 nuovi esposti, più dell'89% è arrivato presso l'Ufficio del Difensore Civico attraverso lo strumento dell'e-mail e/o della P.E.C. (vedi allegato 9).

La puntuale classificazione delle materie (vedi allegato 10) ha permesso, inoltre, di evidenziare per ogni singola materia, la percentuale di variazione degli esposti lavorati nell'anno rispetto al precedente (vedi allegato 11).

Nel corso dell'anno 2017 sono stati registrati 3.350 movimenti epistolari in entrata ed uscita delle istanze lavorate.

Per quanto concerne gli enti interessati (vedi allegato 12), circa il 55% delle pratiche lavorate dal Difensore Civico nell'anno ha avuto ad oggetto problemi e contenziosi con Enti locali.

Infine, l'allegato 13 mostra in maniera specifica come le categorie Servizio Sanitario, Pubblici Servizi ed Utenze, Governo del Territorio e Tributi e Sanzioni amministrative sono ripartite nelle varie sottoclassi che le compongono.

LOMBARDIA

Comunicato regionale 28 maggio 2018 - n. 87 Pubblicazione Relazione Difensore regionale 2017.

(BUR n. 23 del 6.6.18)

Sommario

Premessa di Carlo Lio

Relazione

L'attività dell'Ufficio

1. Assetto istituzionale

1.1 - Vigilanza e controllo sugli enti locali

1.2 - Servizi pubblici

1.3 - Trasparenza e partecipazione attività amministrativa

2. Ordinamento del personale pubblico .

3. Ordinamento finanziario

3.1 - Tributi e canoni statali

3.2 - Tributi e canoni regionali

3.3 - Tributi e canoni locali

4. Territorio

4.1 - Edilizia residenziale pubblica

5. Ambiente

6. Sicurezza sociale

6.1 - Assistenza sociale

6.2 - Invalidità civile

6.3 - Previdenza

7. Sanità e igiene

8. Istruzione, cultura, informazione

9. Agricoltura e caccia

10. Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

10.1 Mutamenti legislativi regionali 1

0.2 Ambiti operativi di intervento

10.3 Rapporti istituzionali con gli interlocutori regionali

10.4 Visite negli istituti

Appendice Tabelle

L'ATTIVITA' DELL'UFFICIO

Nel corso dei precedenti anni della X Legislatura sono stati utilizzati diversi strumenti per estendere la conoscenza dei servizi offerti dal Difensore regionale sul territorio lombardo: ad esempio l'apertura di Centri di raccolta delle istanze, la possibilità per i comuni di convenzionarsi con il Difensore regionale, una pagina dedicata all'Authority su Facebook, l'utilizzo della Newsletter del Consiglio per veicolare le informazioni.

In parte tali azioni sono state efficaci per far crescere sul territorio delle Lombardia la conoscenza dei servizi offerti dal Difensore regionale, ma nonostante il numero di contatti sia aumentato, si è ritenuto necessario proseguire nella pubblicizzazione delle attività dell'Authority, con l'obiettivo di rivolgersi al maggior numero possibile di cittadini che abbiamo necessità di usufruire dei servizi del Difensore regionale anche in località periferiche. Infatti si è rilevato che la maggior parte delle istanze provengono ancora dall'area della Città Metropolitana di Milano e dalla provincia di Monza e Brianza. E questo attraverso la sottoscrizione di protocolli di intesa con varie Associazioni.

Infatti L'art. 8 della legge che disciplina l'istituto del Difensore regionale prevede che il Difensore possa formulare proposte alle amministrazioni pubbliche per perseguire “obiettivi di buon andamento, imparzialità, trasparenza e legalità”.

Un primo contatto, sull'esempio di quanto avvenuto in Emilia Romagna, è stato stabilito con ANCI Lombardia per la sottoscrizione di un accordo volto alla diffusione della conoscenza della Difesa civica nei comuni, con la possibilità di aprire nuovi Centri di raccolta delle istanze ove sia presente un Ufficio Relazioni con il pubblico. ANCI ha inoltre redatto un programma di comunicazione che prevede l'utilizzo della rivista Strategie Amministrative, distribuita a tutti gli amministratori lombardi, la promozione sui Social network, la diffusione di materiali informativi presso i comuni e la realizzazione di un video dedicato al Difensore regionale, in collaborazione con l'Ufficio per il Difensore regionale e con l'Ufficio Comunicazione e eventi del Consiglio.

Altre intese a fini collaborativi sono state stabilite con Associazioni di comuni quali Upel e Conord e con Federcasa e Aler Milano per le questioni relative all'edilizia economica popolare. Sempre nell'ambito della promozione delle attività della difesa regionale e per la sensibilizzazione dei giovani e degli insegnanti, anche quest'anno vi è stata una presenza costante di personale dell'Ufficio nel corso delle visite istituzionali al Consiglio regionale, con una breve presentazione dell'Authority, diffondendo stampati e invitando a visitare il sito web.

La partecipazione del Difensore regionale ad alcune trasmissioni televisive di reti locali, (oltre alla pagina Facebook dedicata, che già esiste da qualche anno) si è rivelata un fattore utile ad indirizzare gli utenti al sito web, da cui possono, previa iscrizione, inviare direttamente le istanze e seguire l'iter della propria pratica.

Infatti grazie al software di trattamento delle istanze interamente progettato e realizzato dall'Ufficio in collaborazione con una Società di informatica e in open source (Di.As.Pro), nonostante vi siano ancora cittadini che non avendo accesso ai mezzi informatici o non avendone dimestichezza continuano a rivolgersi all'Ufficio inviando, per posta o fax, una lettera scritta a mano, le comunicazioni tra l'Ufficio e i vari enti interlocutori avvengono prevalentemente per posta elettronica (4.628) e le istanze presentate direttamente on line nel 2017 sono state 565 contro le 446

dell'anno precedente. Questo nonostante ritardi nell'affidamento del servizio di assistenza del software abbiano comportato un certo rallentamento delle iscrizioni dirette dei cittadini.

Per quanto riguarda invece i contatti telefonici, il grafico sottostante ne illustra la tipologia; come si può notare, sono soprattutto numerosi i cittadini che chiedono di parlare direttamente con un funzionario o che chiedono informazioni circa la propria istanza:

E' in ogni caso opportuno rammentare che DiAsPro è in uso presso Difensori civici di altre Regioni che hanno firmato una convenzione per il suo riutilizzo e il CORECOM Lombardia. Ogni Authority contribuisce all'implementazione del programma secondo le proprie esigenze e rende disponibili agli altri le modifiche apportate, in attuazione del Codice dell'amministrazione digitale e nel pieno rispetto dei principi di leale collaborazione tra enti.

Un'altra attività ha riguardato la verifica del rispetto della legge Del Rio sulla parità di genere nelle Giunte dei comuni lombardi con popolazione superiore ai 3000 abitanti: è emerso che su 722 comuni 232 non hanno rispettato la legge in parte (ossia vi è una presenza femminile ma inferiore a quella prevista) o del tutto (nessuna presenza femminile). Dopo un confronto con ANCI, a tali comuni nel corso del 2018 verrà inviata una lettera del Difensore regionale con l'invito ad adeguarsi. In caso di mancato adeguamento si dovrà ricorrere alla nomina di commissari ad acta.

Per quanto riguarda l'apertura dei Centri di raccolta delle istanze, che consentono anche a persone prive di strumentazione informatica di potere accedere ai servizi on line del Difensore regionale, vi è stata una nuova importante adesione, come evidenziato nell'elenco sottostante:

Comune Ente - Associazione

BERGAMO Asl di Bergamo

BERGAMO Regione Lombardia

BRESCIA Regione Lombardia

BUSTO ARSIZIO URP Comune Busto Arsizio CASTELLANZA Auser Sportello disabili

CISLAGO LE CARBONELLE COLORATE - Servizio Educativo 0-6

CREMONA Regione Lombardia

LECCO Regione Lombardia

LEGNANO Regione Lombardia

MANTOVA Regione Lombardia

MARTINENGO COMUNE DI MARTINENGO

MILANO ALER MILANO*

MILANO Associazione INCONTRO E PRESENZA MILANO Casa di Reclusione Milano Opera

MILANO Consiglio regionale della Lombardia

MILANO IL CERCAPADRONE ONLUS

MILANO Seconda Casa di Reclusione - Milano Bollate MILANO Sportello Difensore regionale Lombardia MILANO Ufficio del Garante dei Diritti delle persone private della libertà del Comune di Milano

MONZA Regione Lombardia

PAVIA LEGAMBIENTE PROVINCIALE DI PAVIA PAVIA Regione Lombardia *

Apertura 2017

Poiché l'apertura di questi Centri di raccolta presso alcune Case di reclusione ha facilitato soprattutto l'invio di istanze al Garante dei detenuti, i quali ovviamente hanno maggiori difficoltà a comunicare con l'esterno, si auspica di riuscire ad ampliare il numero di istituzioni penitenziarie coinvolte.

Per quanto riguarda le istanze pervenute, nella tabella che segue si mette a confronto il complesso dell'attività svolta dall'Ufficio nel corso del 2017 con l'anno precedente.

Segue una sintetica analisi dei dati relativi alle istanze settore per settore:

Assetto istituzionale: nel settore vigilanza e controllo sugli enti locali gli interventi, come del resto negli anni precedenti, sono stati posti in essere quando la gravità del caso lo richiedeva, contando sulla disponibilità al dialogo dell'amministrazione interpellata, sulla base del principio generale di collaborazione tra istituzioni e nel più totale rispetto dell'autonomia giuridico-amministrativa della stessa. Nel settore dei servizi pubblici le richieste pervenute nel 2017 sono state 20, seguendo, quindi, il trend dello scorso anno. Permane come problema principale, relativamente ai servizi di fornitura di energia elettrica, gas e sistema idrico, l'erronea o tardiva fatturazione dei consumi ed un insufficiente grado di trasparenza delle informazioni fornite dai gestori ai clienti finali. In materia di accesso agli atti la principale novità è costituita dalle richieste di accesso civico generalizzato, uno strumento della trasparenza amministrativa ulteriore rispetto all'accesso documentale e aggiuntivo rispetto agli obblighi di pubblicazione. Nel 2017 sono pervenute 154 istanze classificate come "Trasparenza e partecipazione dell'attività amministrativa" e di queste circa un 20% riguardano proprio ricorsi relativi a questa possibilità di accesso agli atti. Nella sezione dedicata verranno illustrate anche le iniziative legislative e amministrative del Consiglio regionale in materia.

Ordinamento del personale pubblico : Il settore ha registrato un considerevole incremento delle pratiche (più del doppio rispetto a quelle dell'anno precedente). Le istanze pervenute hanno riguardato questioni insorte sia nella fase prodromica all'instaurazione del rapporto di lavoro (concorso pubblico) sia nella fase successiva.

Ordinamento finanziario: nell'ambito dei tributi regionali propri come di consueto il tributo che ha richiesto più interventi è la tassa automobilistica regionale, il bollo auto.

Segue una sintetica analisi dei dati relativi alle istanze settore per settore:

Assetto istituzionale: nel settore vigilanza e controllo sugli enti locali gli interventi, come del resto negli anni precedenti, sono stati posti in essere quando la gravità del caso lo richiedeva, contando sulla disponibilità al dialogo dell'amministrazione interpellata, sulla base del principio generale di collaborazione tra istituzioni e nel più totale rispetto dell'autonomia giuridico-amministrativa della stessa. Nel settore dei servizi pubblici le richieste pervenute nel 2017 sono state 20, seguendo, quindi, il trend dello scorso anno. Permane come problema principale, relativamente ai servizi di fornitura di energia elettrica, gas e sistema idrico, l'erronea o tardiva fatturazione dei consumi ed un insufficiente grado di trasparenza delle informazioni fornite dai gestori ai clienti finali. In materia di accesso agli atti la principale novità è costituita dalle richieste di accesso civico generalizzato, uno strumento della trasparenza amministrativa ulteriore rispetto all'accesso documentale e aggiuntivo rispetto agli obblighi di pubblicazione. Nel 2017 sono pervenute 154 istanze classificate come "Trasparenza e partecipazione dell'attività amministrativa" e di queste circa un 20% riguardano proprio ricorsi relativi a questa possibilità di accesso agli atti. Nella sezione dedicata verranno illustrate anche le iniziative legislative e amministrative del Consiglio regionale in materia.

Ordinamento del personale pubblico : Il settore ha registrato un considerevole incremento delle pratiche (più del doppio rispetto a quelle dell'anno precedente). Le istanze pervenute hanno riguardato questioni insorte sia nella fase prodromica all'instaurazione del rapporto di lavoro (concorso pubblico) sia nella fase successiva.

Ordinamento finanziario: nell'ambito dei tributi regionali propri come di consueto il tributo che ha richiesto più interventi è la tassa automobilistica regionale, il bollo auto.

Le vicende segnalate sono state le più varie e hanno trovato nella quasi totalità dei casi una soluzione positiva, grazie soprattutto alla collaborazione con gli uffici competenti della Giunta regionale. Gran parte delle istanze hanno però riguardato come sempre i tributi e canoni locali: ICI, IMU, TARSU, TARES, TARI e TASI sono infatti le tasse più soggette ai ricorsi da parte dei cittadini.

Territorio: si è verificato un aumento delle istanze pervenute di circa il 30% rispetto al 2016. La crescita più rilevante ha riguardato le pratiche aperte in materia di viabilità e circolazione e di lavori pubblici, mentre costante, seppur sempre consistente, è stato il numero di quelle in materia di edilizia privata. Nessuna significativa differenza quantitativa si è invece riscontrata nelle richieste concernenti tutela del territorio, strumenti urbanistici, occupazioni, espropri e servitù, acque pubbliche, lavori pubblici e trasporti. In materia di edilizia residenziale pubblica l'attività ha riguardato soprattutto, secondo una tendenza registrata anche negli anni precedenti, questioni attinenti alla manutenzione degli immobili del patrimonio abitativo pubblico di proprietà dei comuni e delle ALER e i procedimenti di assegnazione degli alloggi. La collaborazione con Federcasa e ALER Milano, che potrà essere estesa anche ad altre ALER del territorio lombardo, sarà quindi molto importante in futuro per risolvere situazioni critiche.

Ambiente: la tipologia di istanze afferenti questo settore ricalca e conferma il trend degli anni precedenti: emissioni acustiche e disturbi causati dall'attività di pubblici esercizi, inconvenienti igienici derivanti dalle modalità di raccolta dei rifiuti urbani, disagi derivanti da attività produttive e controlli amministrativi effettuati dai Comuni.

Sicurezza sociale: Il numero delle richieste di intervento inerenti l'assistenza sociale è stato all'incirca equivalente a quello del precedente anno; la tipologia delle istanze è stata varia ed eterogenea ed ha riguardato servizi e provvidenze a favore di anziani, minori, indigenti e soggetti portatori di handicap; per quanto riguarda invece l'invalidità civile i cittadini si sono rivolti all'Ufficio per segnalare per lo più problematiche inerenti al riconoscimento dei benefici in materia di cecità, sordità, handicap e disabilità, con riferimento sia alle varie fasi amministrative e sanitarie sia ai tempi di erogazione delle prestazioni. Nella sezione dedicata vengono illustrati alcuni casi specifici. In materia di previdenza vi è stato un ulteriore incremento delle pratiche pervenute (54) rispetto allo scorso anno, che hanno riguardato per la maggior parte richieste di restituzione da parte di INPS di somme indebitamente percepite (24), questioni relative alla pensione (15), domande per lavoratori rimpatriati e frontalieri, pratiche di ricongiunzione. Come si è già rilevato lo scorso anno, metà delle pratiche trattate riguarda richieste di restituzione di indebito da parte dell'INPS.

Sanità e igiene: si è assistito ad un ulteriore incremento delle pratiche in materia di assistenza sanitaria. L'attivazione della campagna informativa volta a far meglio conoscere le funzioni dell'Ufficio di Difesa civica, nel determinare un generale aumento delle pratiche, ha confermato come proprio le questioni in materia sanitaria siano tra quelle che coinvolgono in modo particolare la cittadinanza.

Istruzione, cultura e informazione: il numero di istanze pervenute si è discostato di poco da quello degli ultimi anni, così come si è ripetuta la varietà delle questioni sottoposte all'attenzione dell'Ufficio, tra le quali si citano, a titolo esemplificativo, contestazioni relative alla mancata concessione di borse di studio, a ritardi nel procedimento di riconoscimento del titolo di studio straniero, alla mancata attivazione del servizio di trasporto scolastico ed al procedimento di erogazione del rimborso della spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di testo.

Agricoltura e caccia: hanno prevalso i reclami di agricoltori volti a sollecitare il pagamento degli indennizzi per i danni causati a produzioni agricole, pascoli e allevamenti da fauna selvatica.

Tutela dei detenuti: il maggior numero di istanze pervenute all'Ufficio del Garante ha riguardato, come nell'anno precedente, i rapporti con gli Enti gestori in quanto soggetti istituzionalmente competenti per l'ambito oggetto di segnalazione, mentre si è registrato un aumento delle doglianze aventi ad oggetto l'assistenza sanitaria e riguardanti l'insoddisfazione degli istanti per i contenuti e le tempistiche delle prestazioni sanitarie ricevute o l'inadeguatezza delle cure rispetto a stati di salute di particolare complessità. Sono invece diminuite le richieste di intervento nell'ambito della formazione professionale e dell'inserimento lavorativo, oltre che le segnalazioni concernenti la tutela delle

relazioni familiari dei ristretti. Per quanto riguarda le novità introdotte sotto il profilo legislativo si rimanda alla sezione dedicata.

La tendenza a concludere le pratiche in tempi brevi sembra essere confermata anche quest'anno, sebbene non tutte le questioni sottoposte all'attenzione dell'Authority possano essere risolte rapidamente, in quanto spesso occorrono accertamenti complessi, da condursi in contraddittorio o con la collaborazione di altre amministrazioni.

Interessante è infine il giudizio dei cittadini sull'operato dell'Authority, dati riportati anche nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Consiglio regionale sotto la voce "customer satisfaction":

1. ASSETTO ISTITUZIONALE

1.1 Vigilanza e controllo sugli Enti locali

La legge 6 dicembre 2010 n. 18 – Disciplina del Difensore regionale - all'art. 9 comma 2 stabilisce che il "Difensore può intervenire anche nei confronti dei comuni, delle comunità montane e delle province, dei concessionari o gestori di servizi pubblici locali siti sul territorio lombardo quando previsto dalla legge".

In attesa che queste leggi vengano approvate, anche quest'anno l'ufficio ha provveduto a svolgere la ormai tradizionale opera di mediazione tra cittadini e amministrazioni locali.

Opera di mediazione che vede aumentare il numero delle richieste di intervento, considerato che spesso il cittadino ha rapporti più frequenti con il singolo ente locale, ed in particolare con il comune, che con altri tipi di amministrazioni.

L'ufficio, come sempre, ha avuto il necessario riguardo per l'autonomia istituzionale dell'ente locale di volta in volta interessato e si è il più delle volte limitato a chiedere chiarimenti sulle vicende segnalate, chiarimenti che, tranne qualche isolato caso, le amministrazioni non hanno mai mancato di fornire tempestivamente ed esaurientemente, talvolta riconoscendo ritardi o intoppi dovuti al proprio operato.

Un consistente numero di istanze di questo settore proviene da consiglieri comunali di minoranza che spesso cercano di utilizzare a fini "politici" il ricorso al Difensore regionale.

Occorre quindi in questi casi illustrare agli istanti che l'ufficio del Difensore regionale non può costituire un ulteriore mezzo per esercitare l'opposizione, né tanto meno costituire una fonte di pareri da poter utilizzare nello stesso senso.

E' noto infatti che il Difensore non può emettere pareri, di legalità come di merito, che oltretutto non avrebbero alcun valore legale, essendo a ciò preposti altri organi dell'ordinamento dello Stato.

Anche il controllo sostitutivo di cui all'art. 136 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - che prevede la nomina di un commissario ad acta da parte del Difensore regionale, qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro un congruo termine, ritardino od omettano il compimento di atti obbligatori per legge - è stato come sempre utilizzato con parsimonia al fine di non invadere l'autonomia politico-amministrativa degli enti di volta in volta interessati.

Rispetto al numero di istanze pervenute in merito, si è dato seguito alla relativa procedura solo quando si rendeva assolutamente necessaria.

E' poi spesso stata sufficiente la semplice diffida ad adempiere per far sì che l'ente interessato si risolvesse al compimento dell'atto obbligatorio.

Il comma 137 art. 1 della legge 7 aprile 2014 n. 56 – la legge cd. Del Rio,

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni - stabilisce che nei comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, le relative Giunte debbano avere una composizione per la quale “nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”.

L'ufficio ha quindi provveduto, come già detto nella parte relativa all'attività dell'Ufficio, ad avviare una indagine volta a rilevare quanti comuni - dei circa 800 con popolazione superiore ai 3000 abitanti - abbiano rispettato la norma in esame, il cui mancato adempimento comporterebbe un intervento ai sensi del citato art. 136 del D. Lgs. 267/2000, trattandosi di un atto obbligatorio per legge.

Il sondaggio è ancora in corso.

Oltre alla considerevole quantità di amministrazioni comunali da contattare occorre tener presente che le elezioni amministrative che di anno in anno interessano alcuni dei comuni in esame fanno slittare i tempi. (ACA)

1.2 Servizi pubblici

Le richieste pervenute nel 2017 sono state 20, seguendo, quindi, il trend dello scorso anno: 7 pratiche relative alla fatturazione dell'energia elettrica da parte di gestori vari, 6 relativi al sistema idrico integrato, 3 inerenti il servizio di telecomunicazione e 4 pratiche relative a problemi generici misti. Permane pertanto, come problema principale sentito da parte dei clienti finali, relativamente ai servizi di fornitura di energia elettrica, gas e sistema idrico, l'erronea o tardiva fatturazione dei consumi ed un insufficiente grado di trasparenza delle informazioni fornite dai gestori.

In molti casi l'Ufficio di Difesa regionale ha interessato delle questioni l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, presso la quale è stato istituito lo Sportello per il Consumatore, deputato a fornire informazioni e assistenza sui diritti dei consumatori e, in particolare, il Servizio Conciliazione, introdotto dall'Autorità nell'aprile 2013 per mettere a disposizione dei consumatori una procedura semplice e veloce di risoluzione di eventuali controversie con gli operatori, che prevede l'intervento di un conciliatore appositamente formato, che aiuta le parti a trovare un accordo senza ricorrere a vie giudiziarie.

Un caso interessante relativo al sistema idrico, ed in particolare alla fatturazione del consumo dell'acqua, ha riguardato un istante che si è rivolto al Difensore regionale per segnalare che la suocera aveva un problema di sostituzione del contatore e di alcune bollette che, a suo parere, sforavano dal normale consumo, considerato soprattutto che risiedeva presso una casa di riposo. L'istante, nonostante avesse contattato più volte il gestore del sistema idrico sia telefonicamente sia recandosi di persona agli sportelli, non era riuscito a risolvere la questione. Pertanto il Difensore regionale si è rivolto direttamente al gestore per chiedere spiegazioni sulla questione delineata e per chiedere di risolvere la pratica in modo positivo per il cliente finale, segnalando altresì la problematica all'Autorità del sistema idrico. Quest'ultima è intervenuta tempestivamente, chiedendo al gestore di relazionare sulla questione e se ci fosse margine per una risoluzione positiva. Dopo vari scambi di note, infine, il gestore ha comunicato all'interessato che la richiesta era stata accolta e che gli sarebbero stati accreditati tutti gli arretrati. (TR)

1.3 Trasparenza e partecipazione dell'attività amministrativa.

Il processo di riforma della trasparenza amministrativa nel nostro ordinamento, avviato con l'adozione della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e l'enunciazione del principio di pubblicità tra i principi generali dell'attività amministrativa, ha subito una svolta significativa con l'emanazione della Legge 27 ottobre 2009, n. 150 e con la codificazione della nozione di trasparenza intesa quale "(...) accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità (...)". Successivamente il legislatore è intervenuto emanando la Legge 6 novembre 2012, n. 190, la quale prevedeva l'obbligo di adottare un decreto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi definiti nella legge stessa, per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Al fine di adempiere a quanto previsto nella legge sopra citata, con il Decreto legislativo n. 33/2013 il legislatore ha imposto in capo alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti tenuti al rispetto della normativa sulla trasparenza una serie di obblighi di pubblicazione di informazioni, dati e documenti sui propri siti istituzionali, prevedendo, in caso di omesso adempimento, la possibilità in capo a chiunque sia interessato, di presentare istanza - che non necessita di motivazione - al fine di ottenerne la pubblicazione. Il processo di riforma della trasparenza amministrativa si è perfezionato con il Decreto legislativo 97/2016 il cui elemento di maggiore novità è l'introduzione di una nuova forma di accesso civico "generalizzato", mediante il quale viene riconosciuto a chiunque il diritto di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria fissati dal legislatore. L'art. 5, comma 2 del d. lgs. 33/2013, dispone "Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.". L'accesso civico generalizzato è, quindi, uno strumento della trasparenza amministrativa, ulteriore rispetto all'accesso documentale disciplinato dagli artt. 22 e ss. della legge 241/1990 e aggiuntivo rispetto agli obblighi di pubblicazione, di cui agli artt. 12 e ss, del d. lgs 33/2013. Il decreto prevede che, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso civico o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni ("Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.", art. 5 comma 6), il richiedente possa presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che deciderà con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. L'art. 5, comma 8, inoltre, dispone che qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al Difensore civico competente per ambito territoriale.

A tal proposito, entrando nel merito dell'attività del Difensore regionale, nel 2017 sono pervenute 154 istanze classificate come "Trasparenza e partecipazione dell'attività amministrativa" e di queste circa un 20% riguardano proprio ricorsi ex art. 5, comma 8 del d.lgs. 33/2013. In un caso l'Ufficio si è anche dovuto rivolgere al Garante della Privacy così come previsto dall'art. 5, comma 8: "Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il Difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.". Anche nel caso dell'accesso civico generalizzato, come per l'Accesso agli atti ex L. 241/90, l'Ufficio ha avuto modo di procedere soprattutto nei confronti delle amministrazioni comunali, adottando la sua ormai tradizionale linea di prudente attenzione all'autonomia delle strutture di volta in volta interpellate e nei limiti della coerenza delle richieste, non sempre ragionevoli, al fine di ottenere comunque risposte chiare ed esaustive alle

rivendicazioni degli istanti, facendo appello allo spirito di collaborazione tra pubblici uffici e di trasparenza dell'azione amministrativa ed ottenendo, nella maggior parte dei casi, il raggiungimento dello scopo prefissatosi. Preme infine segnalare che, dal punto di vista normativo, il Consiglio regionale ha approvato il PDL 0374 di iniziativa del Presidente della Giunta regionale, che agli artt. 2/4/5 prevedeva le “Modifiche alle leggi regionali 16 settembre 2003, n. 20 istituzione del comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), 30 marzo 2009, n. 6 istituzione della figura e dell'ufficio del garante per l'infanzia e l'adolescenza e 6 dicembre 2010, n. 18 Disciplina del Difensore regionale”. In particolare, per quanto riguarda il Difensore regionale, si proponeva la modifica dell'articolo 13 della Legge Regionale 6 dicembre 2010, n. 18 “Disciplina del Difensore regionale”, al fine di adeguarlo al decreto legislativo 33/2013 e ss. modifiche. Il 28 dicembre 2017 è stata, quindi, approvata la L.r. n. 37, il cui art. 5, comma 1, lett. i, ha modificato il succitato art. 13 “Tutela del diritto di accesso civico generalizzato e di accesso ai documenti amministrativi” di seguito riportato: “1. Il Difensore svolge le funzioni di tutela del diritto di accesso civico generalizzato e di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 5, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e dell'articolo 25, comma 4, della legge 241/1990. 2. Le pronunce assunte dal Difensore regionale sui ricorsi sono pubblicate in forma sintetica sul proprio sito web nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali. 3. Nei procedimenti ad istanza di parte di competenza dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 9, i provvedimenti di diniego o differimento dei diritti di accesso civico generalizzato e di accesso ai documenti amministrativi devono contenere l'indicazione circa la possibilità di presentare ricorso al Difensore.”. Sempre nel corso del 2017, il Segretario generale del Consiglio regionale, ha costituito un gruppo interdisciplinare per la elaborazione della disciplina interna in materia di accesso agli atti, composto da dirigenti e funzionari di vari Uffici tra cui L'Ufficio per il Difensore regionale. Terminati i lavori del gruppo, l'U.d.P. ha deliberato le “Disposizioni organizzative in materia di diritto di accesso documentale e di diritto di accesso civico, semplice e generalizzato, agli atti, informazioni e dati del Consiglio regionale della Lombardia e

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 23 - Mercoledì 06 giugno 2018

– 17 –

determinazione dei costi di riproduzione degli atti.”, successivamente pubblicate sul BURL, Serie ord. 48, del 28 novembre 2017. (CP)

2. ORDINAMENTO DEL PERSONALE PUBBLICO Il settore ha registrato, nell'anno di cui si relaziona, un considerevole incremento delle pratiche (più del doppio rispetto a quelle dell'anno precedente). Le istanze pervenute hanno riguardato questioni insorte sia nella fase prodromica all'instaurazione del rapporto di lavoro (concorso pubblico) sia nella fase successiva.

Sotto il primo aspetto, è interessante il caso della signora M.V., esclusa da un concorso pubblico indetto dal Comune di Sermide per la copertura di un posto di funzionario direttivo tecnico, cat. D3, in quanto priva del requisito, richiesto dal bando, di iscrizione all'Albo dell'Ordine degli ingegneri o degli architetti. L'interessata che, a seguito del superamento dell'apposito esame di stato, aveva comunque conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione, aveva presentato istanza di riesame della determina di esclusione, supportando la stessa con argomentazioni fondate sull'indirizzo giurisprudenziale prevalente in materia. La richiesta era stata denegata dall'Amministrazione sul presupposto che la giurisprudenza citata dall'interessata si riferisse ad una casistica cui non era riconducibile la sua istanza. La signora V. ha pertanto chiesto al Difensore regionale di assisterla nella sua opposizione al diniego. Il Difensore regionale, accertata la fondatezza della richiesta, è intervenuto presso l'Amministrazione comunale, rappresentando le relative argomentazioni di supporto. In particolare, rinviando alla giurisprudenza formatasi in materia (si confrontino, Corte Costituzionale sentenza 15.10.2010 n. 296 e TAR Lombardia Milano, sentenza Sez. IV, 27.2.2014 n.

549), l'Ufficio ha fatto presente che, una volta conseguita l'abilitazione, l'iscrizione all'Albo costituisce una condicio sine qua non soltanto per l'esercizio della professione e non anche per verificare se il candidato possieda la necessaria capacità professionale, essendo stata quest'ultima già accertata con il superamento dell'esame di abilitazione. Il Difensore regionale ha poi rammentato che l'iscrizione all'Albo ha essenzialmente una funzione di tutela del titolo e dell'esercizio della professione, a favore sia del professionista sia di terzi. L'Ufficio ha quindi sottolineato che l'adempimento di che trattasi sarebbe potuto essere richiesto al vincitore del concorso solo al momento della conclusione del contratto di assunzione, ma non avrebbe potuto costituire elemento idoneo a selezionare la platea dei potenziali concorrenti. Al riguardo, il Difensore regionale ha messo altresì in evidenza che qualora, per converso, esso fosse stato inserito in un bando di concorso pubblico quale requisito essenziale di ammissione, avrebbe limitato in modo arbitrario e irragionevole la partecipazione allo stesso. In questa ipotesi, invero, esso avrebbe impedito di prendervi parte a coloro che, pur avendo maturato una lunga esperienza nell'ambito professionale di riferimento, non fossero più iscritti all'Albo, mentre ne avrebbe consentito la partecipazione a chi, malgrado una limitata esperienza professionale, fosse comunque iscritto all'Albo. Alla luce delle considerazioni espresse, il Difensore regionale ha invitato l'Amministrazione comunale a riaprire i termini del procedimento di concorso al fine di consentirne la partecipazione all'interessata e a tutti coloro che fossero stati esclusi per analoghe ragioni. Il Sindaco ha risposto che, dopo attenta analisi della questione, sarebbe stato corretto riammettere al procedimento coloro che ne erano stati esclusi perché non iscritti ai pertinenti Albi professionali e che, di conseguenza, l'Amministrazione attuale o quella che si sarebbe insediata di lì a breve, avrebbe assunto ogni determinazione all'uopo necessaria.

Sempre con riferimento alle procedure di concorso pubblico, l'Ufficio si è ritrovato ad affrontare un problema di rilevanza generale, indotto da una prassi di dubbia legittimità, invalsa in molti enti locali (comuni) e del sistema regionale, in particolare, ATS (Agenzia di tutela della salute) e ASST (Azienda socio sanitaria territoriale). Diversi cittadini si sono rivolti all'Ufficio lamentando di non avere potuto partecipare a concorsi pubblici per assunzioni a tempo determinato, indetti da Comuni o da ATS e ASST, a causa della mancata pubblicazione del relativo bando non solo sulla GURI (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana), ma, talvolta, anche sul BURL (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia), essendosi i predetti enti limitati a darne notizia on line, sui propri siti istituzionali. Gli interventi espletati sul tema dal Difensore regionale presso i diversi enti hanno avuto come minimo comun denominatore il rammentare agli stessi che la pubblicazione del bando afferente un pubblico concorso - come sostenuto dalla prevalente giurisprudenza in materia (si rinvia, in particolare, a Cons. stato, sez. V, sentenza 8.8.2015 n. 2801; Cons. stato, sez. V, sent. 25.1.2016 n. 227) - costituisce oggetto di un obbligo giuridico che ha fondamento costituzionale negli artt. 51, comma 1, e 87, comma 3, cost.. Come sottolineato dalla giurisprudenza richiamata, invero, la pubblicazione sulla GURI e sul BURL costituisce una regola generale attuativa delle disposizioni costituzionali citate, la cui finalità è quella di consentire in concreto, la massima conoscibilità dell'indizione di un concorso pubblico a tutti i cittadini, indipendentemente dall'ubicazione della loro residenza sul territorio nazionale. Orbene, né la normativa sui concorsi pubblici né l'indirizzo giurisprudenziale esaminato distinguono tra procedimenti a tempo indeterminato e procedimenti a tempo determinato al fine di pervenire a conseguenze diverse riguardo alle modalità di pubblicazione dei relativi bandi. In secondo luogo, l'Ufficio ha fatto presente che la regola generale in esame non è stata inficiata dall'art. 32 L. 18.6.2009 n. 69 che, pur avendo previsto che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi si intendono assolti con la pubblicazione degli stessi sui propri siti informatici, ha peraltro fatto espressamente salva la pubblicità sulla GURI e i relativi effetti giuridici. Alla stregua delle argomentazioni sopra espresse, il Difensore regionale ha quindi proposto l'annullamento del bando e di tutti gli atti connessi e consequenziali del procedimento e la ripetizione di quest'ultimo con modalità conformi al dettato normativo. Gli enti interpellati non hanno accolto la proposta dell'Ufficio sul presupposto che il nostro ordinamento giuridico non contempli alcun obbligo di pubblicazione sul BURL e/o sulla GURI dei bandi per corsi a tempo determinato, tanto da essere invalsa, presso tutte

le strutture sanitarie lombarde, la prassi di darne notizia soltanto sui propri siti informatici. L'Ufficio ha pertanto deciso di investire del problema, consideratane la rilevanza generale, la DG Direzione generale Welfare al fine di darvi soluzione e di fissare linee guida di riferimento per tutte le strutture sanitarie lombarde. Ad oggi, si è in attesa di conoscere l'orientamento della DG interpellata.

Con riferimento ad istanze relative a questioni insorte in costanza di rapporto di lavoro, pare opportuno menzionare quelle con cui i dipendenti hanno lamentato il mancato accoglimento della domanda di mobilità presso altre amministrazioni.

Tra i casi esaminati, merita particolare attenzione quello di una dipendente dell'ASST di Lodi, che aveva chiesto di essere destinata ad altro presidio ospedaliero. L'Azienda sanitaria aveva denegato il trasferimento facendo riferimento sic et simpliciter ad esigenze di servizio. L'interessata, attraverso il sindacato, si è rivolta al Difensore regionale, sostenendo l'illegittimità del diniego in quanto non motivato. Il Difensore regionale, ritenendo fondata l'istanza, si è rivolto al Direttore della USC (Unità di struttura complessa) gestione sviluppo risorse umane dell'Azienda, invitandolo a riferire le ragioni, giuridiche e di fatto, del diniego, facendo perno sulle argomentazioni di seguito espresse. L'Ufficio ha anzitutto rammentato che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), par. 3, L. 4.3.2009 n. 15, l'utilizzo della mobilità individuale di cui all'art. 30 D.Lgs 30.3.2001 n. 165, deve avvenire secondo criteri oggettivi finalizzati ad assicurare la trasparenza delle scelte effettuate. In secondo luogo, è stato fatto presente che, come precisato dall'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni), la mobilità interna del personale rientra nell'ambito delle determinazioni per l'organizzazione degli uffici e delle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, le quali, ex art. 5, comma 2, D.lgs n. 165/2001, vengono assunte dagli organi di gestione dell'ente con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro. Tenuto conto che per costante giurisprudenza (si rinvia, per tutte, a Corte di Cassazione, sentenza 14.4.2015 n. 7945), agli atti assunti dalla pubblica amministrazione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, si applicano i principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cc., i quali obbligano la stessa ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte operate, il Difensore regionale ha invitato il suddetto Responsabile a specificare la motivazione del diniego. In riscontro, è pervenuta una risposta inaccettabile sotto il profilo giuridico. Invero, il Direttore amministrativo della Azienda sanitaria ha risposto che, sul presupposto della correttezza di quanto rammentato dall'Ufficio circa la competenza degli organi di gestione dell'ente a disciplinare la mobilità con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro, il mancato accoglimento dell'istanza di mobilità non poteva che ricondursi ad esigenze organizzative degli uffici, la cui valutazione è di esclusiva competenza del dirigente-datore di lavoro. Il Difensore regionale, dopo avere fatto presente al Dirigente amministrativo che la sua risposta, laconica e tautologica, non fosse accettabile sotto il profilo logico-giuridico, e dopo avere precisato che l'intento dell'Ufficio fosse quello di supportare il diritto della dipendente non ad essere trasferita (non esiste un diritto alla mobilità richiesta), bensì a conoscere quali siano in concreto – tenuto conto, cioè, delle mansioni dalla stessa svolte e del contesto in cui la sua prestazione viene resa - le esigenze di servizio impedienti la mobilità, ha nuovamente invitato il Responsabile medesimo ad esplicitare le ragioni sottese al diniego. A seguito di solleciti con cui è stato fatto presente all'Azienda che l'Ufficio in caso di ulteriore ingiustificato silenzio si sarebbe avvalso dei poteri di cui alla L.R. 6.12.2010 n. 18 per definire la questione, il Direttore amministrativo ha risposto comunicando all'Ufficio di avere disposto il trasferimento della dipendente. Malgrado l'esito positivo della vicenda, è stato spiacevole constatare l'atteggiamento di ostinata e infondata chiusura manifestato dall'Azienda nella persona del Responsabile amministrativo rispetto alla richiesta di motivare la determinazione negativa allora assunta. E ciò in totale spregio degli interessi, anche di tutela, della dipendente. Poiché l'Azienda ha assunto la stessa posizione in occasione dell'istruttoria di altre analoghe istanze, Ufficio sta valutando le iniziative da assumere per evitare che la discrezionalità del datore di lavoro nel gestire le risorse personali assegnate, più volte reclamata dal Dirigente amministrativo, non si trasformi in mero arbitrio a danno degli interessi dei lavoratori tutelati dall'ordinamento giuridico.

In materia di Occupazione, le richieste ricorrenti hanno avuto ad oggetto il reperimento di un'occupazione lavorativa. Nei casi sottoposti, l'Ufficio, che non ha alcuna competenza in merito, non rientrando nel novero dei propri compiti la ricerca di posti di lavoro, ha comunque dato la propria disponibilità ad indirizzare gli interessati verso percorsi finalizzati ad agevolarne il reinserimento nel mondo del lavoro, di spettanza, anzitutto, dei CPI (Centri per l'impiego). In altri casi, il Difensore regionale è stato investito del problema del (supposto) mancato aggiornamento del profilo professionale degli interessati, sempre di competenza degli organismi sopra menzionati. (EC)

3. ORDINAMENTO FINANZIARIO

3.1 Tributi e canoni statali

Si tratta - com'è noto - di materia che esula completamente dalla competenza dell'ufficio.

Tuttavia, di fronte alla richiesta del contribuente, per potergli dare in ogni caso una risposta si è da sempre intervenuti in maniera informale, da un lato illustrando all'interessato la mancanza di competenza dell'ufficio e dall'altro sollecitando dall'ente chiamato in causa una disponibilità al dialogo che consenta quantomeno di poter eventualmente illustrare le ragioni dell'amministrazione. Ciò quando la gravità del caso lo richiede.

Spesso ci si è limitati ad indirizzare l'istante alla Commissione Tributaria Provinciale e in seconda istanza alla Commissione Tributaria Regionale che, in quanto magistratura competente in materia, sono le uniche in grado di definire la vicenda con una sentenza.

Ma talvolta gli istanti/contribuenti si rivolgono all'ufficio anche in presenza di sentenze intervenute sulle vicende di loro interesse, aspettandosi una composizione bonaria della questione che travalichi il dettato della sentenza stessa.

In questi casi si rende necessario chiarire che le decisioni della magistratura tributaria possono essere messe in discussione esclusivamente con un appello.

Un cittadino lamentava di aver presentato all'Agenzia delle Entrate istanza di rimborso IRAP per l'anno 2010 e di essersi visto autorizzare un pagamento in misura molto ridotta rispetto alla cifra chiesta. L'Agenzia delle Entrate ha provveduto a precisare che delle tre richieste di rimborso i due versamenti in acconto erano stati chiesti con istanza inoltrata oltre il termine di decadenza di 48 mesi previsto dall'art 38 del DPR 29 settembre 1973 n. 602 e pertanto era stato riconosciuto il rimborso solo per il versamento a saldo.

3.2 Tributi e canoni regionali

Gli articoli 22-25 della legge regionale 14 luglio 2003 n. 10 - il testo unico della disciplina dei tributi regionali - istituiscono il Garante del contribuente regionale, la cui funzione è assolta dal Difensore regionale, limitatamente ai tributi di cui al Capo I del Titolo III della medesima legge. Nella sua veste di Garante del contribuente il Difensore regionale: □ rivolge richieste di documenti o chiarimenti alle strutture regionali competenti; □ attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente; □ rivolge raccomandazioni ai dirigenti delle strutture regionali ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi; □ può accedere alle strutture tributarie regionali e controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente, nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico; □ richiama le strutture tributarie regionali al rispetto dei termini previsti per il rimborso dei tributi regionali e di quanto previsto dagli articoli in esame; □ individua i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell'amministrazione regionale determinano un pregiudizio per i contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'amministrazione, segnalandoli al direttore generale competente, al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare.

Sono tributi regionali propri e come tali previsti al Capo I del Titolo III della legge regionale n. 10/2003:

taxa automobilistica di proprietà, il cd bollo auto; IRAP imposta regionale sulle attività produttive, per la quale è in atto una convenzione tra Regione Lombardia e Agenzia delle Entrate per l'assistenza al contribuente; addizionale regionale IRPEF, per la quale anche è in atto una convenzione tra Regione Lombardia e Agenzia delle Entrate per l'assistenza al contribuente; Eco taxa discariche per il deposito di rifiuti solidi nelle discariche; taxa per il diritto allo studio universitario; polizia idraulica e canoni idrici;

Sono al momento disapplicati:

ARISGAM - addizionale regionale all'imposta sul consumo di gas metano usato come combustibile; TOSAP - taxa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche; abilitazione all'esercizio professionale.

E' invece sospesa l'applicazione della IRESA - imposta regionale sulle emissioni sonore di aereomobili.

Oggetto più frequente delle istanze pervenute sono le vicende relative al bollo auto e, in misura minore, alla taxa sul diritto allo studio universitario.

Spesso si tratta di problematiche insorte per una cattiva interpretazione delle scadenze dei periodi contributivi o, nel caso del diritto allo studio, della fascia contributiva cui deve fare riferimento l'istante.

Un istante aveva ricevuto l'ingiunzione di pagamento del bollo auto per l'autovettura da lui precedentemente venduta il 15 luglio 2013 ad acquirente che risiede in Sardegna. Regione Lombardia ha confermato la correttezza dell'ingiunzione, precisando che l'istante era tenuto al pagamento per il periodo 1 aprile 2013 /31 marzo 2014, in quanto proprietario nel primo giorno del periodo, momento della costituzione del periodo impositivo ai sensi dei commi 1 e 2 art. 39 legge regionale n. 10/2003. Il periodo d'imposta è infatti di 12 mesi (comma 1 art. 40 legge regionale n. 10/2003) e non può essere oggetto di frazionamenti ad eccezione dei casi di demolizione, furto ed esportazione, nei quali è previsto il rimborso della frazione di taxa non fruita.

3.3 Tributi e canoni locali

Si tratta delle materie che da sempre costituiscono il maggior numero di istanze presentate all'ufficio. L'ente locale infatti è il più vicino al contribuente e presenta quindi maggiori possibilità di contatto. ICI IMU TARSU e TARI sono tributi con i quali ciascun cittadino si trova a doversi confrontare.

La soppressione della figura del Difensore civico comunale - legge finanziaria 2010, 23 dicembre 2009 n. 191 - e il dettato del comma 2 art. 9 della legge regionale n. 18/2010 - che attribuisce al Difensore regionale il potere di intervenire anche nei confronti dei comuni "quando previsto dalla legge" - hanno negli anni legittimato gli interventi in materia che inizialmente erano del tutto esclusi dalla competenza dell'ufficio. L'ufficio procede in ogni caso, nel più totale rispetto dell'autonomia giuridicoamministrativa dell'ente interpellato che, salvo qualche raro caso, sempre collabora dimostrando una disponibilità al dialogo che più volte ha consentito di procedere alla soluzione della vicenda segnalata. Si realizza così quella funzione di mediazione tra cittadino e amministrazione locale che caratterizza l'attività di questo ufficio e consente di illustrare a ciascuna parte le ragioni dell'altra.

Un istante lamentava che il suo credito nei confronti del comune di Milano, dovuto ad un errore nei conteggi relativi alla tassa rifiuti, non gli era stato ancora versato, ma era stato trattenuto per la compensazione di eventuali crediti relativi ad altre annualità. Il Comune di Milano informava di aver già provveduto alla compensazione e che la somma residua sarebbe stata rimborsata nei mesi successivi, come è puntualmente avvenuto.

Un altro cittadino inviava all'ufficio la sua richiesta di rimborso ICI-IMU per gli anni 2009-2017 presentata al Comune di C. (MB), rilevando che i suoi appezzamenti di terreno nel periodo tassato non fossero edificabili. L'amministrazione interessata - alla quale erano stati richiesti dei chiarimenti sulla vicenda - ha replicato che nel nostro attuale ordinamento è vigente il principio della intervenuta edificabilità di un terreno per la sola adozione dello strumento urbanistico, rendendolo così soggetto al pagamento dell'IMU anche se non c'è alcuna possibilità di costruire, essendo sufficiente che l'area sia considerata utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune. (ACA)

4. TERRITORIO

Quest'anno si è verificato un aumento delle istanze pervenute di circa il 30% rispetto al 2016. La crescita più rilevante ha riguardato le pratiche aperte in materia di viabilità e circolazione e di lavori pubblici, mentre costante, seppur sempre consistente, è stato il numero di quelle in materia di edilizia privata. Nessuna significativa differenza quantitativa si è inoltre riscontrata nelle richieste concernenti tutela del territorio, strumenti urbanistici, occupazioni, espropri e servitù, acque pubbliche, lavori pubblici e trasporti.

Per quanto attiene agli strumenti urbanistici, tra le istanze pervenute all'Ufficio nel corso dell'anno vi è stata quella avente ad oggetto la contestazione formulata dagli appartenenti ad un gruppo politico relativamente alla mancata approvazione da parte di un Comune della Provincia di Milano del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) previsto dalla normativa vigente. I P.E.B.A. sono strumenti di pianificazione e di programmazione in materia di barriere architettoniche negli spazi collettivi esistenti inizialmente previsti dall'art. 32, comma 21, della L. 28.2.1986, n. 41 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", che ha disposto che, per gli edifici pubblici non ancora adeguati alle prescrizioni del D.P.R. 27.4.1978, n. 384 "Regolamento di attuazione dell'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici", dovessero essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche. Detto adempimento è stato confermato dalla l.r. 20.2.1989, n. 6 "Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione" e dall'art. 24 della L. 5.2.1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", che ha esteso i contenuti dei P.E.B.A. all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate. Inoltre, con la L. 3.3.2009, n. 18 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità" è stata ratificata la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, la quale ha riconosciuto il diritto alla mobilità e alla piena fruizione degli spazi collettivi come condizione necessaria alle persone con disabilità per poter esercitare i propri diritti di partecipazione alla vita sociale e, coerentemente a quanto dalla stessa previsto, il D.P.R. del 4.10.2013 "Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità" ha imposto ai soggetti competenti di predisporre e adottare i P.E.B.A. Il Difensore regionale, sulla base della normativa richiamata, ha invitato il Comune ad indicare le motivazioni per le quali non si era dotato di un Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche e a conformarsi alla stessa. L'Amministrazione Comunale interpellata ha risposto precisando di avere avviato una ricognizione degli edifici, degli ambienti, delle aree e dei percorsi urbani e di essere intervenuta sulle

maggiori criticità rilevate in materia di barriere architettoniche e, considerato il suo recente insediamento, di non essersi ancora dotata del P.E.B.A. che, comunque, sarebbe stato inserito tra gli atti di programmazione strategica da approvare entro l'esercizio finanziario corrente.

In materia di edilizia privata le questioni maggiormente ricorrenti sono state, come ogni anno, quelle concernenti segnalazioni di presunti abusi edilizi, tardivo o mancato rilascio di titoli abilitativi e mancata ottemperanza a ordinanze di demolizione o di rimessa in pristino dello stato dei luoghi emanate dall'Ente Locale.

Singolare è, invece, il caso sottoposto all'attenzione dell'Ufficio da una signora che lamentava il mancato spostamento di cavi di impianti telefonici dal muro dell'abitazione di sua proprietà, richiesto da diversi anni alla compagnia telefonica che li aveva installati, che, peraltro, pretendeva che fosse lei a sostenere il costo degli eventuali lavori di rimozione che sarebbero stati effettuati. Dal carteggio intercorso per lungo tempo tra l'istante e la compagnia telefonica, è emerso che quest'ultima fondava la sua pretesa sull'art. 92, comma 7 del D.Lgs 1.8.2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche". L'Ufficio è, quindi, intervenuto rilevando che detta normativa non era pertinente nel caso di specie, in quanto è relativa ai casi di servitù occorrenti al passaggio con appoggio di fili e cavi connessi agli impianti di reti di comunicazione elettronica che abbiano carattere di pubblica utilità e, infatti, stabilisce che le stesse possono essere imposte anche senza il consenso del proprietario, mentre nessuna servitù a favore della compagnia telefonica sussisteva sull'immobile dell'istante, che aveva più volte richiesto alla stessa di produrne il provvedimento amministrativo costitutivo, senza alcun esito. Peraltro, i fili dei quali la signora richiedeva lo spostamento non riguardavano utenze sue o di altri residenti del condominio e, quindi, nella fattispecie di che trattasi non ricorreva neppure la limitazione alla proprietà privata disciplinata dall'art. 91, comma 2 del D.Lgs. 259/2003, ai sensi del quale il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, al passaggio di condutture, di fili o di qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini. Il Difensore regionale, considerato che la compagnia telefonica non aveva dimostrato la sussistenza di una servitù sull'immobile di proprietà dell'istante, l'ha invitata a rimuovere, senza alcun addebito di spesa a carico della signora, i fili e gli impianti che risultavano posizionati abusivamente e comportavano un'illegittima compressione del suo diritto di proprietà. La società telefonica ha sollecitamente provveduto ad attuare quanto richiesto dal Difensore regionale.

Per quanto concerne la materia viabilità e circolazione sono state sottoposte all'attenzione dell'Ufficio perlopiù questioni afferenti ai provvedimenti di disciplina della circolazione e della sosta emanati dai Comuni e alla carenza o alla inappropriata della segnaletica stradale. E' opportuno rilevare che le Amministrazioni comunali interpellate al riguardo hanno nella quasi totalità dei casi collaborato fattivamente con l'Ufficio per risolvere gli inconvenienti lamentati o, comunque, fornire agli istanti chiarimenti in merito alle motivazioni sottese alle determinazioni di riorganizzazione della viabilità assunte.

A titolo esemplificativo si cita il caso di una signora, residente in un Comune della Provincia di Monza e Brianza, la quale nelle molteplici note rivolte all'Amministrazione Comunale aveva rilevato che, in seguito al rifacimento nel 2015 del manto stradale della via dove era ubicata la sua abitazione, non era stata ripristinata la segnaletica orizzontale di delimitazione dei parcheggi, legittimando conseguentemente la sosta degli autoveicoli in maniera del tutto arbitraria. In particolare, l'istante aveva evidenziato i gravi disagi determinati da tale situazione e richiesto che venisse interdetto il parcheggio davanti agli ingressi degli edifici, eventualmente anche attraverso l'apposizione di dissuasori della sosta, considerato che i veicoli venivano abitualmente parcheggiati quasi in aderenza alla facciata della sua abitazione, impedendo non solo il passaggio dalle finestre della luce naturale, ma perfino l'ingresso/uscita pedonale dal portone. Il Difensore regionale ha, pertanto, richiamato le competenze dell'ente proprietario della strada disposte dal D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e chiesto al Comune di provvedere all'apposizione e alla manutenzione della segnaletica

prescritta e alla definizione delle aree di parcheggio. L'Amministrazione comunale, recependo l'invito formulato, ha sollecitamente apposto la segnaletica orizzontale in conformità alle previsioni della normativa vigente.

In materia di demanio e patrimonio si ritiene significativa l'istanza pervenuta da un cittadino il quale, dopo aver comunicato formalmente all'Ente Locale l'installazione in un luogo privato aperto al pubblico di un banchetto/gazebo per l'esercizio della propaganda elettorale in occasione della consultazione referendaria, si è visto richiedere la compilazione di un modulo prestampato avente ad oggetto la "Richiesta di occupazione temporanea di suolo pubblico per propaganda politica ed elettorale". Ritenendo illegittimo detto adempimento, il cittadino lo ha contestato, senza tuttavia alcun esito. Il Difensore regionale è, pertanto, intervenuto rilevando che appariva priva di fondamento giuridico la pretesa dell'Ente pubblico che un cittadino che occupi con un gazebo un'area privata aperta al pubblico per lo svolgimento dell'attività di propaganda elettorale richieda allo stesso l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico. Peraltro, l'Ente Locale, più precisamente un'Unione di Comuni, aveva ritenuto che, come disposto dal proprio Statuto, sino all'emanazione di propri e autonomi regolamenti, si sarebbe dovuta avvalere dei regolamenti attuativi di uno dei Comuni che la componevano e che, pertanto, le previsioni di questi ultimi dovessero essere applicate anche alla fattispecie di che trattasi. Tuttavia, come precisato dal Difensore regionale, le disposizioni regolamentari richiamate disciplinavano l'occupazione da parte di gazebo elettorali o di altra natura del suolo pubblico e non di aree private aperte al pubblico e, conseguentemente, non potevano ravvisarsi nelle stesse i presupposti giuridici della pretesa rivolta all'istante di sottoscrizione di una richiesta occupazione temporanea di suolo pubblico per propaganda politica o elettorale al fine di formalizzare il posizionamento nell'area di proprietà privata del gazebo. Oltretutto, l'adempimento richiesto all'istante avrebbe necessariamente comportato una sua dichiarazione mendace in ragione della natura privata del suolo occupato. L'Ufficio di Difesa regionale ha, inoltre, specificato che nella principale normativa statale in materia di propaganda elettorale - la L. 4.4.1956, n. 212 e la Circolare del Ministero dell'Interno n. 1943/V del 8.4.1980 - non è presente alcuna equiparazione tra i luoghi pubblici e quelli privati aperti al pubblico nella disciplina dell'installazione di banchetti/gazebo destinati alla propaganda elettorale, né risultavano esservi direttive o altri provvedimenti della Prefettura territorialmente competente in senso oppositivo all'orientamento espresso. Il Difensore regionale ha anche osservato che, laddove fossero occorse all'Ente indicazioni più puntuali sul posizionamento del gazebo nel piazzale prescelto dall'istante per l'installazione, appariva legittimo richiederli precisazioni al riguardo e, eventualmente, la produzione di copia dell'autorizzazione scritta all'occupazione dell'area rilasciata dal proprietario della stessa e ha evidenziato come tali accorgimenti avrebbero potuto rappresentare un valido temperamento tra il diritto del cittadino a svolgere l'attività di propaganda elettorale e le funzioni di vigilanza attribuite all'Ente Locale, che avrebbe potuto verificare che l'installazione del gazebo non intralciasse la circolazione veicolare o pedonale. Sulla base delle argomentazioni espresse, l'Ufficio ha chiesto che venisse riconsiderata la richiesta rivolta all'istante di sottoscrizione del modulo di "Richiesta occupazione temporanea di suolo pubblico per propaganda politica o elettorale" e l'Ente Locale ha accolto l'invito formulatogli e ha ritenuto sufficiente la comunicazione inizialmente inviata dallo stesso.

Per quanto attiene alle istanze in materia di trasporti pubblici e di lavori pubblici è stata confermata la tipologia di contestazioni pervenute all'Ufficio negli ultimi anni, riguardanti prevalentemente, per il primo settore, i titoli di viaggio e l'infrastruttura ferroviaria e, per il secondo, carenze nella manutenzione del fondo stradale e del verde pubblico oltre a malfunzionamenti dell'illuminazione pubblica.

Gli Enti Locali interpellati hanno dimostrato complessivamente spirito collaborativo, recependo nella maggior parte dei casi con puntualità le richieste e le sollecitazioni rivolte loro dall'Ufficio di Difesa regionale. (AS)

4.1 Edilizia residenziale pubblica

L'attività svolta dall'Ufficio nel 2017 in materia di edilizia residenziale pubblica ha riguardato in gran parte, secondo una tendenza registrata anche negli anni precedenti, questioni attinenti alla manutenzione degli immobili del patrimonio abitativo pubblico di proprietà dei comuni e delle ALER. Le istanze pervenute hanno segnalato situazioni di degrado di interi fabbricati, carenze relative agli impianti di riscaldamento, il malfunzionamento degli ascensori, la necessità di interventi di adeguamento di abitazioni assegnate a disabili, inconvenienti derivanti da infiltrazioni causate da problemi strutturali delle coperture degli edifici. Sono state trattate anche situazioni di morosità degli inquilini di alloggi popolari, richieste di revisione del canone di locazione, questioni inerenti al rimborso di crediti, all'addebito di spese per servizi e relativi conguagli. Un buon numero di istanze ha riguardato i procedimenti di assegnazione degli alloggi che, secondo la L.R. n. 27/2009 e il R.R. n.1/2004, sono di esclusiva competenza delle amministrazioni comunali, e quelli di mobilità abitativa, che in base alla predetta normativa competono ai comuni eccettuata le fattispecie di emergenza, spettanti agli enti gestori, quali le ALER.

Nell'anno in esame, come nei precedenti, sono stati segnalati ritardi da parte di cittadini che, pressati dalla necessità di ottenere un'abitazione, si sono rivolti al Difensore regionale per lamentare il protrarsi dei tempi di assegnazione, talvolta manifestando dubbi circa il regolare svolgimento delle procedure comunali. L'intervento dell'Ufficio nei confronti delle competenti amministrazioni ha consentito di evidenziare le ragioni dei ritardi segnalati, riconducibili ad insufficiente disponibilità di alloggi e, riguardo alle domande di cambio, a difficoltà nel reperire sistemazioni idonee soprattutto nei casi rappresentati da persone con disabilità motoria, che necessitano di abitazioni prive di barriere architettoniche.

Ancora una volta si è constatato il notevole divario tra l'offerta di alloggi pubblici e la domanda, accentuatosi negli ultimi anni anche per effetto della crisi economica e occupazionale, che ha ampliato il numero di quanti, in difficoltà nel sostenere i canoni del mercato privato delle locazioni, richiedono di accedere ai servizi dell'erp.

Nel 2017 l'assegnazione e la gestione degli alloggi pubblici si è svolta ancora secondo le norme della LR n. 27/2009 e del RR n. 1/2004, come stabilito dalle disposizioni transitorie della Legge regionale 8 luglio 2016 n. 16, che ha dettato la nuova disciplina dei servizi abitativi pubblici in Lombardia. Pertanto gli interventi del Difensore regionale in questo ambito sono stati diretti alle amministrazioni comunali, ancora titolari in via esclusiva delle funzioni amministrative concernenti l'assegnazione delle unità abitative di erp, funzioni che riguardano in particolare la formazione e la gestione dei bandi nonché la formazione e l'approvazione delle graduatorie. La Legge regionale 8 luglio 2016 n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), e il Regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 (Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici) hanno introdotto novità nelle procedure di assegnazione, prevedendo in particolare che i comuni e le ALER siano rispettivamente competenti per l'assegnazione degli alloggi di loro proprietà, mentre per le funzioni amministrative riguardanti le procedure di selezione per l'accesso ai servizi abitativi pubblici e sociali permane la competenza dei comuni. Secondo la nuova disciplina contenuta nella legge e nel regolamento suddetti, per accedere ai servizi abitativi pubblici i nuclei familiari, a seguito di avvisi emanati almeno due volte all'anno dai comuni capofila dei piani di zona, si presenta la domanda di assegnazione attraverso una piattaforma informatica regionale, nella quale sono pubblicate le unità abitative effettivamente disponibili suddivise per ente proprietario. Viene così consentito agli interessati di scegliere gli alloggi disponibili per i quali fare domanda abbreviando i tempi delle procedure di verifica dei requisiti e di assegnazione. Il previgente sistema dei bandi e delle graduatorie comunali viene quindi superato e sostituito da graduatorie distinte per singola unità abitativa, formate dai comuni e dalle

ALER per ciascuno degli alloggi di rispettiva proprietà, in base al valore decrescente dell'ISBAR (indicatore della situazione di bisogno abitativo) attribuito dalla piattaforma informatica ad ogni nucleo familiare richiedente. La nuova normativa, innovando come sopraccennato le procedure per l'assegnazione, mira a ridurre i tempi, obiettivo che persegue anche attraverso l'ampliamento dell'offerta abitativa, incrementata con alloggi conferiti da soggetti privati e operatori privati accreditati del terzo settore, come previsto dall'art. 4 della LR n.16/2016. Gli effetti della nuova disciplina, nata dall'esigenza di trovare soluzioni alle problematiche emerse negli ultimi anni per effetto dell'accentuato disagio degli utenti dell'erp, soprattutto nelle aree ad alta tensione abitativa, non sono attualmente verificabili poiché essa non ha avuto ancora piena applicazione. E' stabilito infatti che le disposizioni del regolamento regionale n. 4 /2017 entrino in vigore nel 2018, al termine di un periodo di sperimentazione. Inoltre, affinché la L.R. n. 16/2016 possa avere completa attuazione occorrerà attendere che siano emanati gli altri regolamenti da essa previsti, tra i quali quello che dovrà disciplinare il sistema regionale di accreditamento degli operatori privati, definendo in particolare i requisiti e le procedure per accedere all'albo regionale degli operatori accreditati, gli standard di gestione dei servizi abitativi, le modalità di controllo, il codice etico e le procedure per la revoca dell'accreditamento. Nel trattare le questioni rappresentate nell'ambito del settore in esame il Difensore regionale ha esplicitato il proprio intervento rivolgendosi nella maggior parte dei casi alle ALER, in particolare all'ALER Milano (con cui è stato altresì siglato, come già detto nella parte relativa all'attività dell'Ufficio, un protocollo di intesa nel mese di dicembre), e alla società Metropolitana Milanese, che dal dicembre 2014 amministra gli immobili di proprietà del Comune di Milano. I suddetti enti gestori del patrimonio abitativo pubblico, competenti per la manutenzione, la gestione dei servizi, i procedimenti di mobilità e per altri aspetti attinenti al rapporto di locazione, hanno fornito all'Ufficio informazioni e chiarimenti collaborando alla definizione dei problemi segnalati. In proposito si sottolinea ancora una volta la disponibilità dimostrata dai comuni e dai gestori del loro patrimonio abitativo, che, pur non essendo oggetto di un potere diretto di intervento da parte del Difensore regionale, hanno dato seguito alle sue richieste contribuendo alla soluzione delle questioni prospettate. (GB)

5. AMBIENTE

Nell'ambito di questo Settore la tipologia di istanze ricalca e conferma il trend degli anni precedenti: emissioni acustiche e disturbi causati dall'attività di pubblici esercizi, inconvenienti igienici derivanti dalle modalità di raccolta dei rifiuti urbani, disagi derivanti da attività produttive e controlli amministrativi effettuati dai Comuni. Su 20 pratiche totali riguardanti il settore la metà sono attinenti all'inquinamento acustico, 7 riguardano inquinamento atmosferico, ambientale o di fiumi, 2 l'accesso di cani in Parchi cittadini e una sul tema dell'amianto.

Pertanto il problema più sentito dei cittadini lombardi, anche di piccoli Comuni, si conferma essere quello delle immissioni acustiche, per le quali, come già detto negli scorsi anni, non essendo stata modificata la normativa, vige la Legge Regionale 10 agosto 2001 n.13, "Norme in materia di inquinamento acustico", che attribuisce ai Comuni e alle Province le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico, da svolgere con il supporto di ARPA. I Comuni e le Province espletano le funzioni amministrative inerenti la verbalizzazione, la comminazione delle sanzioni e l'emissione delle ordinanze nei confronti dei trasgressori. (TR)

6. SICUREZZA SOCIALE

6.1 Assistenza sociale

Il numero delle richieste di intervento inerenti la materia in esame è stato all'incirca equivalente a quello del precedente anno. La tipologia delle istanze è stata varia ed eterogenea ed ha riguardato servizi e provvidenze a favore di anziani, minori, indigenti e soggetti portatori di handicap.

Si riportano qui di seguito a titolo esemplificativo alcune delle tematiche affrontate. Talune richieste hanno riguardato l'erogazione da parte dell'INPS del beneficio economico relativo alla Carta

Inclusione Attiva e l'erogazione dell'assegno di natalità, il cosiddetto “Bonus bebè”. Altre istanze hanno avuto ad oggetto il buono cultura messo a disposizione dei ragazzi nell'anno di compimento della maggiore età per l'acquisto di prodotti culturali. Gli adolescenti, o i loro genitori, che si sono rivolti all'Ufficio hanno lamentato la mancata fruizione del buono e in alcuni casi il Difensore ha dovuto spiegare l'iter, per nulla banale, da percorrere per ottenere il beneficio economico. Innanzitutto, è necessario richiedere l'identità digitale unica (Spid) alle Poste o contattando gli altri enti incaricati; poi ci sono due scadenze: la registrazione, nel termine previsto, al sito 18app e infine l'utilizzo effettivo del bonus entro la fine dell'anno. In molti hanno avuto difficoltà con le varie tappe riscontrando problemi tecnici nel registrarsi sul sito, scoperti troppo tardi, oppure hanno perso tempo con lo Spid, pensando che acquisire lo Spid fosse sufficiente e dimenticando che era indispensabile anche registrarsi sul sito 18app. Solo i ragazzi appartenenti a famiglie più competenti e attrezzate non hanno avuto alcun problema.

L'Ufficio si è occupato, sotto vari aspetti, del buono sociale, misura B2, previsto dalla D.G.R. n.5940 del 5.12.2016 a favore di persone con disabilità grave e di anziani non autosufficienti. In merito ai requisiti di accesso, una cittadina ha segnalato al Difensore che l'Ente locale non aveva accettato la domanda presentata a favore del marito e corredata dal verbale di invalidità civile, ma l'aveva invitata a richiedere all'INPS anche la certificazione della condizione di gravità prevista dalla L. 104/92. L'Ufficio, verificato che l'invalido era già beneficiario dell'indennità di accompagnamento, ha contestato l'operato del Comune sostenendo che il verbale di invalidità presentato era di per sé una certificazione sufficiente per l'inoltro della richiesta di buono sociale, secondo quanto previsto anche dal DPCM 150/2013. A sostegno della tesi sono state inoltre richiamate le indicazioni tecniche divulgate dalla Regione Lombardia durante gli incontri tenutisi con gli Ambiti territoriali, le ATS e le ASST. Nel riscontro fornito l'Azienda Sociale competente ha comunicato che la domanda era stata accettata ed inoltre che aveva provveduto a pubblicare una nota integrativa diretta a tutti i Comuni dell'Ambito per specificare, come sostenuto dall'Ufficio, che la condizione di gravità, richiesta per l'accesso alla misura B2, poteva essere certificata sia dalla documentazione rilasciata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/92 che dal riconoscimento dell'accompagnamento.

Il Presidente di un'associazione di persone con disabilità si è rivolto al Difensore regionale per lamentare il mancato rinnovo del contrassegno speciale di circolazione e sosta veicoli, da parte di un Comune lombardo, richiesto da un ragazzo che soffre di una grave forma di autismo. L'Ente aveva motivato il rigetto adducendo che la patologia non coinvolgeva l'apparato locomotore. Il disabile era in possesso del verbale della Commissione Sanitaria per l'accertamento dello stato di invalidità civile che certificava una invalidità totale con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (legge 18/1980). L'Ufficio si è subito rivolto al Sindaco per contestare il provvedimento di diniego evidenziando che, in base alle disposizioni della Direzione Sanità della Regione Lombardia, verificata la presenza della certificazione di invalidità civile attestante il diritto all'indennità di accompagnamento, il Comune è tenuto al rilascio del permesso. Tali disposizioni regionali, infatti, sono state emanate al fine di uniformare i criteri di valutazione in ambito regionale proprio perché l'indeterminatezza del concetto di “deambulazione sensibilmente ridotta”, previsto dalla legge (art. 381, DPR 16/12/1992, n. 459) quale presupposto del rilascio, aveva creato, in assenza di ulteriori e più specifici parametri di valutazione, notevoli incertezze interpretative. Si è quindi sostenuto che, attesa la genericità della definizione contenuta nella legge, non compete all'Ente locale stabilire se il cittadino sia meritevole o meno del rilascio del contrassegno invalidi. Tale valutazione deve rimanere sul piano sanitario, mentre l'Ente deve unicamente attenersi alla certificazione delle Commissioni mediche locali competenti per territorio, la quale attesta le effettive condizioni fisiche e l'handicap che affligge il richiedente. E' stata richiamata la circolare della Regione Lombardia n. 64 del 11/12/2001 che prevede che vi sono forme morbose nelle quali sussiste un deficit deambulatorio pur non risultando direttamente correlato a patologie interessanti l'apparato locomotore e che in caso di deambulazione a finalistica derivante da quadri di severo

deterioramento mentale o da altre forme psicopatologiche, la persona è dichiarata invalida civile con diritto all'indennità di accompagnamento e, dunque, acquisisce il diritto al contrassegno viabilistico presentando il verbale di accertamento di invalidità. E' stata richiamata anche la nota della Regione Lombardia prot. n. H1.2004.0036432 del 25/6/2004 che stabilisce, in modo ancora più esplicito, che, per i soggetti con disabilità psico-intellettiva, il Comune rilascia il contrassegno previa presentazione di copia conforme all'originale del verbale di invalidità civile che riconosce il diritto all'indennità di accompagnamento. Ciò in sostituzione della certificazione medica attestante una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. Anche il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è espresso in tal senso con due pareri (parere n. 2242 del 14/5/2015 e parere n.1567 del 11/3/2016) nei quali afferma che solo l'accertamento medico-sanitario può stabilire se il richiedente, che sia affetto da patologie teoricamente non limitative del movimento, ma che soffre di una disabilità psichica e intellettiva, possa avere diritto al rilascio del contrassegno. Il Ministero sostiene che l'art. 381 del DPR 495/92, pur prevedendo la condizione di impedita o sensibile riduzione della capacità deambulatoria, non fa esplicito riferimento agli arti inferiori, né alla patologia che l'ha determinata. Quindi il suddetto articolo non deve essere interpretato in senso eccessivamente restrittivo. In altre parole, deve essere fatto riferimento non tanto alla causa della condizione patologica, quanto alla oggettiva situazione di non autonomia della persona nel rapporto con la mobilità e la strada tanto da rendere necessaria la mediazione di terze persone per gestirne gli spostamenti. L'Amministrazione comunale ha, in un primo momento, ritenuto di confermare la determinazione assunta, ma in seguito il Sindaco ha incontrato la famiglia del minore con disabilità per concordare le modalità di concessione del contrassegno, nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate.

Anche nell'anno appena concluso è stata sottoposta all'attenzione dell'Ufficio la problematica relativa all'assistenza scolastica degli alunni con disabilità, ora interessata da importanti novità. Con la D.G.R. n.6832 del 30.6.2017, la Regione Lombardia ha approvato le linee guida per lo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità, in relazione all'istruzione di secondo ciclo, nonché degli interventi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale, in relazione a ogni grado di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018. Le linee guida completano il processo avviato dalla Regione di riassegnazione delle competenze a proprio favore riguardo lo svolgimento di tali servizi, fino ad ora in capo alle Province con non pochi problemi di gestione, illustrati anche nelle relazioni precedenti. Nello specifico la Regione mantiene la titolarità della competenza, ma coinvolge gli enti locali nell'erogazione dei servizi: i Comuni, in forma singola o associata, per l'istruzione secondaria di secondo grado, dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale; le ATS, per lo svolgimento, in relazione a tutti i gradi di istruzione, dei servizi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale. L'Ufficio è intervenuto nei confronti della ATS Città Metropolitana di Milano e della competente Direzione Generale della Giunta regionale per tutelare gli alunni con disabilità sensoriale grave, le cui famiglie, all'inizio dell'anno scolastico, avevano espresso serie preoccupazioni circa il numero delle ore di assistenza assegnato in quanto era stato loro comunicato che, per mancanza risorse, non sarebbero state riconosciute le ore previste nel Piano Educativo Individualizzato, ma solo un numero inferiore. Il Difensore ha rilevato che il PEI è il documento che valuta le effettive esigenze dell'alunno in situazione di handicap e individua gli interventi da mettere in atto al fine di garantirgli il diritto all'istruzione e all'inclusione scolastica, quantificando il fabbisogno educativo ed il numero di ore di assistenza necessarie. La mancata erogazione dell'assistenza, al pari dell'assegnazione di un numero di ore inferiore a quello determinato nel PEI, comporta una grave e rilevante limitazione del diritto allo studio e all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, diritto specificatamente tutelato sia dall'ordinamento interno che da quello internazionale. Sono state richiamate le sentenze della Corte Costituzionale che hanno dichiarato l'intangibilità e l'incomprimibilità del diritto soggettivo all'educazione e all'istruzione del disabile, oltre che le linee guida della Regione nel punto in cui prevedono che lo studente con disabilità sensoriale ha diritto agli interventi e ai servizi in

relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, soprattutto nei casi di disabilità complessa e quindi in presenza di particolari esigenze e gravità. (LG)

6.2 Invalidità civile

In tale ambito i cittadini si sono rivolti all'Ufficio per segnalare per lo più problematiche inerenti al riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità, con riferimento sia alle varie fasi amministrative e sanitarie sia ai tempi di erogazione delle prestazioni. L'Ufficio ha fornito, anche telefonicamente, le delucidazioni richieste e, in presenza di ritardi o disguidi nella definizione dei relativi procedimenti, ha provveduto ad istruire compiutamente la pratica intervenendo, nella maggior parte dei casi, nei confronti delle sedi INPS, di volta in volta competenti, situate in Lombardia. Il numero delle istanze pervenute lo scorso anno risulta di poco inferiore al numero delle richieste di intervento accolte nel 2016. Anche nel corso del 2017 il positivo rapporto di collaborazione, instauratosi già da qualche anno, con la Direzione metropolitana di Milano dell'INPS, ha consentito in parecchi casi una corretta e solerte risoluzione delle problematiche, soprattutto quando l'Ufficio si è rivolto alla Direzione chiedendo la sua intercessione per stimolare le diverse sedi territoriali a risolvere la questione loro sottoposta. In taluni casi è capitato di dover precisare agli istanti che il Difensore regionale non ha alcuna competenza per sindacare il giudizio medico espresso dalle Commissioni sanitarie in quanto si basa su valutazioni mediche, che presuppongono specifiche conoscenze tecnico-professionali. Si è quindi suggerito di rivolgersi ad un'associazione invalidi o ad un patronato in grado di fornire la consulenza medica necessaria al fine di valutare se sussistono i presupposti, con riferimento al quadro clinico, per impugnare il suddetto giudizio nei termini e nei modi espressamente previsti dalla normativa.

In materia di restituzione di quanto indebitamente percepito sulle prestazioni di invalidità civile l'Ufficio ha dovuto fornire ai cittadini, che contestavano la richiesta di somme da parte dell'INPS, spiegazioni circa le modalità ed i presupposti di applicazione dell'istituto. In particolare è stato esposto che l'unica sanatoria applicabile ai debiti pensionistici di invalidità civile, a seguito del superamento dei requisiti reddituali previsti dalla legge, è contemplata dall'art. 42, c. 5, legge 326/2003, che riguarda esclusivamente le somme indebitamente erogate fino al 31/10/2003. La sanatoria prevista ai sensi dell'art. 13, c. 2, legge 412/91, non è applicabile ai debiti pensionistici di invalidità civile (prestazione di natura assistenziale) ma esclusivamente all'indebito previdenziale. Trova invece applicazione la disciplina generale prevista dall'art. 2033 del codice civile, secondo la quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerare indebita e pertanto soggetta a ripetizione. Inoltre, per quanto riguarda la rateizzazione delle somme da restituire, la normativa prevede dei limiti stringenti all'INPS, i quali impongono di provvedere a un recupero sul quinto dell'importo dei trattamenti pensionistici al lordo delle ritenute fiscali e nel rispetto del trattamento minimo. Devono essere considerate anche le erogazioni effettuate per pensioni, assegni sociali e trattamenti di invalidità civile che concorrono a formare la base di calcolo per debiti derivanti da tali prestazioni. Si illustrano sinteticamente, qui di seguito, due fattispecie nelle quali l'intervento del Difensore regionale ha indotto l'INPS a risolvere in tempi brevi la controversia insorta con l'invalido.

Un cittadino residente a Milano si è rivolto all'Ufficio per contestare il provvedimento dell'INPS di mancato accoglimento della domanda di pensione di inabilità civile.

La motivazione della reiezione della domanda, esplicitata nel provvedimento, era il superamento del limite di reddito previsto dalla normativa quale presupposto per l'erogazione della prestazione economica. Tenuto conto che si trattava di prima liquidazione, i redditi da considerare erano quelli dell'anno in corso, dichiarati dall'invalido in via presuntiva, ma l'interessato non si capacitava del fatto che i suoi redditi, derivanti unicamente da NaSpI, potessero essere superiori al limite di 16.532,10 euro. Il cittadino aveva cercato di ottenere delucidazioni in merito all'effettivo calcolo effettuato dall'Inps, contattando telefonicamente il numero verde, ma non era riuscito ad ottenere informazioni

precise. L'Ufficio si è, quindi, rivolto alla competente sede dell'Inps per confutare il rigetto della domanda pensione di inabilità civile ed avere chiarimenti circa il computo dei redditi effettuato. L'INPS ha prontamente risposto di aver riesaminato la domanda dell'interessato e di aver predisposto la liquidazione della prestazione economica, cui effettivamente l'invalido aveva diritto.

Un altro caso in cui è bastata una nota di intervento del Difensore regionale per risolvere una vicenda bloccata da più di un anno, è quello sottoposto all'Ufficio da una associazione di volontariato per tutelare una persona molto anziana. Il signore si trovava in una situazione di bisogno in quanto aveva un'età ragguardevole, novantadue anni, un figlio disabile e la moglie allettata da anni. Poiché anche lui soffriva, ormai, di varie patologie, aveva presentato domanda di aggravamento dello stato di invalidità civile tramite un patronato. L'INPS però non aveva dato alcun seguito alla domanda in quanto risultava un contenzioso pendente sulla prestazione richiesta. Per più di un anno sia l'associazione sia il patronato avevano ripetutamente cercato di rilevare l'errore scrivendo e interloquendo verbalmente con la sede INPS competente e la Commissione Medico Legale di Milano, ma l'impedimento continuava a figurare nella posizione informatizzata del richiedente e la domanda di aggravamento restava arenata. Il Difensore regionale, dopo aver valutato tutta la documentazione, si è rivolto alle direzioni INPS interessate sostenendo che il procedimento giudiziario in questione si era ormai concluso da tempo con un verbale di conciliazione e che il Tribunale, essendo cessata la materia del contendere, aveva dichiarato l'estinzione del giudizio ed archiviato il relativo fascicolo. Si invitava, pertanto, l'Istituto a dare seguito, senza indugio, al procedimento di accertamento dello stato di invalidità instauratosi con la domanda di aggravamento presentata l'anno precedente. Dopo circa due settimane l'INPS ha riconosciuto l'errore e la richiesta di aggravamento è stata sbloccata. L'interessato è stato finalmente convocato ad effettuare la visita e il Centro Medico Legale ha considerato valida a tutti gli effetti, compreso quello relativo alla data di decorrenza della corresponsione degli eventuali arretrati, la domanda presentata. (LG)

6.3 Previdenza

Il settore in esame ha registrato un ulteriore incremento delle pratiche pervenute (54) rispetto allo scorso anno, che hanno riguardato per la maggior parte richieste di restituzione da parte di INPS di somme indebitamente percepite (24), questioni relative alla pensione (15), domande per lavoratori rimpatriati e frontalieri, pratiche di ricongiunzione. Come si è già rilevato lo scorso anno, metà delle pratiche trattate riguarda richieste di restituzione di indebito da parte dell'INPS.

Un caso particolarmente interessante, relativo a lavoratori transfrontalieri, è quello di una istante che doveva percepire dalla Svizzera assegni familiari. Il problema nasceva dal fatto che la Svizzera per emettere gli assegni richiedeva, come previsto dalla normativa europea vigente e nel quadro dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, la compilazione del modello E411 e l'INPS non inviava il suddetto modello alla sede competente. L'istante, nonostante avesse trasmesso varie e-mail ad Inps, si fosse recata personalmente presso gli sportelli e contattato ripetutamente il call center, non riceveva alcuna risposta risolutiva. Pertanto l'Ufficio del Difensore regionale interveniva nei confronti di Inps chiedendo il motivo per cui il modello E411 non era stato ancora trasmesso in Svizzera. Dopo scambi di note con chiarimenti e precisazioni, l'Inps rispondeva, scusandosi per il disagio in cui era incorso, comunicando che il modello de quo era stato finalmente trasmesso alla sede Inps competente e che la pratica era stata risolta in modo positivo per l'istante, a cui sarebbero pervenuti anche tutti gli arretrati.

Un'altra questione interessante riguarda una persona che si è rivolta al Difensore regionale per un problema relativo ad una domanda di assegno sociale respinta in quanto titolare di partita IVA mai chiusa ed essendo autosufficiente economicamente, vista la pregressa sentenza di separazione. Il Difensore regionale è intervenuto, chiedendo di riesaminare la situazione dell'istante e di riconsiderare la sua domanda di assegno sociale, in quanto la partita IVA era stata chiusa d'ufficio, come da comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, la sentenza di separazione era stata emessa dieci

anni prima e da allora le condizioni economiche dell'istante erano mutate, tanto che non presentava neppure la dichiarazione dei redditi. A breve giro di posta, l'Inps ha risposto comunicando che la situazione del Signore era stata riesaminata ed accolta positivamente, liquidando nel contempo la prestazione richiesta. (TR)

7. SANITA' E IGIENE

Nel corso di quest'anno si è assistito ad un ulteriore incremento delle pratiche in materia di assistenza sanitaria, tendenza che ha peraltro visto già nei primi due mesi del 2018 un aumento addirittura del 50% delle segnalazioni. L'attivazione di una campagna informativa volta a far meglio conoscere le funzioni dell'Ufficio di Difesa civica, nel determinare un generale aumento delle pratiche, ha confermato come proprio le questioni in materia sanitaria siano tra quelle che coinvolgono in modo particolare la cittadinanza.

La legge 8 marzo 2017, n. 24 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie" ha previsto all'art. 2 la possibilità per le Regioni di affidare all'Ufficio del Difensore civico regionale la funzione di Garante del diritto alla salute: in tale veste il Difensore civico può essere adito gratuitamente dai destinatari di prestazioni sanitarie per la segnalazione di disfunzioni nel sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria. La Regione Lombardia ha recepito tale indicazione, modificando l'art. 8 della legge regionale 6.12.2010, n. 18 "Disciplina del Difensore regionale" e prevedendo espressamente che "in qualità di Garante per il diritto alla salute, il Difensore, qualora verifichi la fondatezza delle segnalazioni pervenutegli, interviene nei confronti dell'amministrazione regionale, degli enti pubblici regionali, delle unità d'offerta sanitaria e sociosanitaria, nonché dei soggetti gestori pubblici e privati accreditati, per assicurare l'accesso alle prestazioni e l'efficacia nell'erogazione dei servizi". Seppure l'entrata in vigore della citata normativa non abbia - quanto meno nella sostanza - introdotto nuove competenze rispetto a quelle già svolte dall'Ufficio, è parso comunque lodevole l'intento del legislatore di formalizzare tale ruolo.

La legge n. 24/2017 ha, inoltre, introdotto nuove norme in materia di trasparenza dei dati, stabilendo - tra l'altro - che la direzione sanitaria della struttura pubblica o privata, entro sette giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati aventi diritto, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi e a quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, fornisca la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente, preferibilmente in formato elettronico (art. 4, comma 2).

Proprio il richiamo alla citata disposizione ha consentito all'Ufficio di risolvere la vicenda segnalata da una cittadina, che non riusciva ad ottenere da una struttura sanitaria copia della cartella clinica relativa ad un ricovero e ad un intervento chirurgico. L'istante, operata nel mese di aprile presso un istituto ortopedico milanese per una frattura al femore, lamentava l'insorgenza di una afonia nel decorso post-operatorio, che persisteva anche a distanza di due mesi dall'intervento. A seguito di successivi accertamenti veniva riscontrata una ipomobilità della corda vocale destra, attribuibile alla non corretta manovra di intubazione in fase pre-operatoria, nonché la necessità di effettuare trattamenti specifici di carattere logopedico per ripristinare una corretta funzionalità vocale. Alla luce di quanto emerso, la signora decideva di farsi assistere da un legale per ottenere il risarcimento del danno, chiedendo pertanto copia della cartella clinica alla direzione sanitaria della struttura coinvolta. In mancanza di un riscontro, l'avvocato dell'assistita si rivolgeva al Difensore regionale, sottolineando come la richiesta di disporre della documentazione sanitaria relativa al ricovero, oltre che legittima, fosse un presupposto imprescindibile per rendere effettivo il diritto alla difesa e richiedere il risarcimento. L'Ufficio scriveva alla direzione sanitaria dell'istituto, rappresentando la doglianza dell'istante e facendo appunto richiamo a quanto previsto dall'art. 4, comma 2 della legge 24/2017: il termine ivi previsto era stato ampiamente disatteso ed era, quindi, necessario dare immediato riscontro all'istanza della cittadina. La direzione sanitaria, dopo essersi scusata per il disservizio organizzativo che aveva motivato la difficoltà di reperimento della documentazione richiesta, ha

comunicato al Difensore regionale di aver finalmente provveduto a consegnare la cartella clinica alla cittadina, assicurando che per il futuro sarebbe stata garantita la piena attuazione della normativa vigente.

Anche nel 2017 molte delle segnalazioni pervenute riguardavano problemi relativi al diritto all'esenzione dal pagamento del ticket: si è chiarito, ad esempio, ad alcuni cittadini che la mancata indicazione del codice di esenzione sulla ricetta da parte del medico di base o dello specialista non può essere corretto dagli operatori delle strutture di erogazione delle prestazioni. Diversamente accade se, invece, il codice di esenzione è stato indicato a mano sulla ricetta dal medico prescrittore. A volte capita, infatti, che il medico, dopo aver stampato la ricetta con il computer, si accorga che manca il codice di esenzione e lo aggiunga a penna, controfirmando e timbrando la correzione. La maggior parte delle strutture sanitarie lombarde ha sempre accettato questa prassi, consentendo al cittadino di non pagare la prestazione.

Un'azienda sanitaria, invece, ha preteso il pagamento del ticket da una cittadina, che ha poi chiesto l'intervento del Difensore regionale per avere il rimborso della somma pagata. L'Ufficio ha segnalato alla struttura che, in base a chiarimenti già forniti dalla Giunta regionale, la correzione a mano della ricetta è sempre stata una prassi diffusa e accettata. La cittadina è così riuscita ad ottenere il rimborso del ticket ingiustamente pagato, ma la Regione ha ora ritenuto opportuno fornire nuovi chiarimenti in materia. In una circolare inviata a tutte le aziende sanitarie lombarde è stato specificato che il medico, nel caso in cui si accorga che nella ricetta elettronica non è stato stampato il codice di esenzione, deve annullarla e compilare una nuova ricetta a mano, comprensiva del codice di esenzione. In questo modo sarà garantito il diritto all'esenzione dal ticket e la coerenza dei flussi informativi.

Dopo poco tempo, si è peraltro reso necessario sollecitare la medesima struttura sanitaria coinvolta nella vicenda già descritta affinché fosse assicurata l'applicazione della suddetta circolare regionale per consentire ad una cittadina di ottenere il rimborso di un ticket corrisposto, ma non dovuto, in quanto inerente ad una prestazione erogata in data antecedente alle nuove indicazioni. In particolare, l'assistita, in stato di gravidanza, si era recata in data 21.09.2017 presso lo sportello del Dipartimento materno infantile per eseguire un'ecografia con una impegnativa redatta dal medico con il computer su ricetta rossa, in cui era stato riportato a mano il codice di esenzione M99. Tale codice - su espressa disposizione dell'amministrazione regionale, che richiama quanto previsto dal Disciplinare tecnico della ricetta SSN e Sans, allegato al Decreto interministeriale del 17.3.2008 - viene utilizzato dal medico prescrittore qualora lo stesso "non sia operativamente in grado di quantificare esattamente la settimana di gestazione dell'assistita, anche in ragione dei lunghi periodi intercorrenti tra la data di prescrizione e la data di erogazione della prestazione richiesta. In questo caso, la verifica della correlazione tra la settimana di gravidanza e la tipologia della prestazione richiesta, ai fini dell'esenzione dalla spesa sanitaria, sarà di competenza della struttura erogatrice". Proprio in quanto trattasi di un codice che consente di "forzare" il sistema, che di solito prevede che la codifica di esenzione sia correlata alla data della prescrizione, si era già verificato, in alcuni casi segnalati all'Ufficio, che il medico prescrittore avesse delle difficoltà con i software delle schede sanitarie informatiche (SSII). Ciò potrebbe aver determinato la necessità, per il medico dell'assistita, di inserire a mano il codice di esenzione. Ad ogni buon conto, a prescindere dalla particolarità della fattispecie descritta, l'Ufficio ha ricordato alla struttura sanitaria coinvolta che solo a far tempo dal 06.10.2017 (data della circolare regionale) può presumersi l'effettiva conoscenza, da parte dei medici prescrittori, delle nuove modalità di compilazione delle ricette e quindi della non ammissibilità dell'inserimento del codice di esenzione a mano su una ricetta elettronica già compilata al computer.

Un'ulteriore vicenda che riguardava l'inserimento di un codice di esenzione sulla prescrizione e che ha avuto un esito positivo è stata recentemente segnalata all'Ufficio da un cittadino, che aveva prenotato telefonicamente presso una struttura sanitaria una risonanza magnetica al bacino, provvisto

di impegnativa redatta dallo specialista con ricetta elettronica, specificando che nella stessa era riportato il codice di esenzione per patologia 045. Nessuna obiezione era stata sollevata in tale occasione dall'operatore, che prenotava la prestazione per il giorno 03.01.2018, data in cui l'assistito si è presentato per eseguire l'accertamento diagnostico. All'atto dell'accettazione, l'operatore allo sportello si rifiutava di erogare la prestazione con il SSR, adducendo a motivazione che la prescrizione riportava il codice di esenzione per patologia 045 e che la prestazione richiesta (RMN al bacino) non è compresa tra le prestazioni esenti in base al codice indicato sulla ricetta. L'assistito, allora, chiedeva di eseguire la prestazione non in esenzione, ma corrispondendo il relativo ticket: non aveva, infatti, la possibilità di rinviare l'esecuzione della RMN, in quanto tale esame diagnostico gli era necessario per eseguire una visita prenotata per una data molto ravvicinata, che non gli avrebbe consentito di iniziare un nuovo procedimento. L'interessato, inoltre, specificava come gli fosse già successo che il medico prescrittore avesse indicato un codice di esenzione (l'interessato è titolare di più codici di esenzione) per una prestazione non rientrante tra quelle previste dalla patologia e che, sia nella stessa sia in altre strutture sanitarie, gli fosse stata sempre data la possibilità di eseguire la prestazione pagando il relativo ticket. Nonostante ciò, l'operatore non consentiva l'esecuzione della prestazione se non in regime di libera professione, previo pagamento di € 152,00. Il cittadino non ha potuto fare altro che acconsentire al pagamento, ma - ritenendo di essere stato vittima di un'ingiustizia - ha presentato un'istanza per ottenere il rimborso della differenza tra la somma pagata ed il ticket dovuto, producendo anche la documentazione che dimostrava come a fronte di un'altra recente prescrizione, che riportava il codice esenzione 045 per un'ecografia all'addome superiore, un operatore dello stesso centro avesse ritirato la prescrizione, consentendo l'esecuzione della prestazione pagando il relativo ticket. In mancanza di uno specifico riscontro da parte della struttura coinvolta e al fine di evitare l'adozione di prassi diverse da parte delle strutture sanitarie lombarde, idonee a creare ingiustificate discriminazioni fra i cittadini aventi analoghi diritti, l'Ufficio ha chiesto chiarimenti alla Giunta regionale, in merito alla possibilità di accettare la prescrizione con codice di esenzione non coerente con la prestazione prescritta, consentendo quindi la fruizione della stessa da parte dell'utente, previo pagamento del ticket. In caso affermativo, si invitava l'amministrazione regionale a sollecitare la struttura coinvolta al rimborso della somma ingiustamente corrisposta. Nel caso in cui, invece, tale possibilità dovesse essere esclusa, si chiedeva alla Direzione generale Welfare di fornire indicazioni, mediante una nota circolare, a tutte le strutture sanitarie erogatrici lombarde per impedire che tale prassi, ampiamente diffusa, continuasse ad essere applicata. Tale ultima conclusione, peraltro, destava qualche perplessità, in quanto può accadere di frequente, soprattutto in caso di titolarità di più codici di esenzione, che il medico prescrittore indichi un codice non adeguato, né tanto meno può essere attribuito al cittadino il compito di controllare l'operato del medico. Consentire, infine, l'esecuzione della prestazione dietro pagamento del ticket non determina nessun danno al SSR, come invece accadrebbe nel caso in cui venisse consentita l'erogazione della prestazione in esenzione: il cittadino, infatti, partecipa alla spesa nelle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia. L'interessato ha recentemente informato l'Ufficio che la struttura sanitaria ha provveduto al rimborso richiesto.

Numerose sono state anche le segnalazioni riguardanti i tempi di attesa, spesso molto lunghi, per l'esecuzione di esami diagnostici e di visite specialistiche. La Regione ha stabilito dei tempi massimi di attesa, ma questi limiti valgono solo per i primi accessi e non per le visite di controllo. Se la doglianza riguarda una vicenda specifica, spesso l'intervento dell'Ufficio ha consentito di ottenere la prestazione in tempi più brevi.

Analogamente, l'Ufficio è intervenuto su segnalazione di una cittadina, paziente oncologica con necessità di sottoporsi periodicamente a visite e ad accertamenti diagnostici di follow up, previsti dagli stessi specialisti che l'hanno in cura e che operano presso la struttura ospedaliera in cui l'assistita intendeva prenotare le prestazioni stesse. La doglianza dell'interessata - più che riguardare i tempi di attesa, comunque lunghi, per le visite di controllo - si riferiva in particolare al fatto di non poter

prenotare per tempo le prestazioni da eseguire, a causa della chiusura delle agende, prassi adottata usualmente dalla struttura ospedaliera coinvolta. Ciò determinava, quindi, la necessità per i pazienti di chiamare continuamente il numero verde regionale per accertarsi dell'apertura delle agende, pena l'esaurimento dei posti in lista entro brevissimo tempo. Nonostante il coinvolgimento dell'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico e l'Ufficio di Pubblica Tutela della stessa struttura sanitaria, non veniva mutato l'orientamento già assunto. L'Ufficio condivideva le perplessità manifestate dall'assistita in merito alla chiusura delle agende: tale pratica, infatti, è vietata dalla legge (art. 1, comma 282, L. 23.12.2005, n. 266) ed è in contrasto con quanto ribadito dall'amministrazione regionale con D.G.R. 24.05.2011, n. 1775, in cui si è fatto richiamo a provvedimenti pregressi che hanno stabilito che “le liste di prenotazione debbano rimanere aperte, in modo da garantire la 'trasparenza' delle liste di attesa e fornire sempre una risposta ai bisogni espressi dai pazienti”. Si sottoponeva, pertanto, la problematica descritta non solo alla stessa struttura ospedaliera, ma anche alla Direzione generale Welfare della Giunta regionale, considerato anche che il problema dell'accessibilità ai servizi e alle prestazioni del sistema sociosanitario costituiva, per l'amministrazione regionale, una priorità per l'anno 2017.

Nello specifico, la D.G.R. n. 5954 del 05.12.2016 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario per l'esercizio 2017” prevedeva, tra le azioni prioritarie, l'ulteriore implementazione delle disponibilità delle agende da parte delle strutture pubbliche. Si chiedeva, pertanto, alla struttura ospedaliera di chiarire i motivi alla base della decisione di chiudere le agende e si segnalava tale condotta all'amministrazione regionale, per l'assunzione delle conseguenti iniziative. L'amministrazione regionale confermava come la chiusura delle agende costituisse un comportamento non conforme alla normativa e sottoponeva all'attenzione dell'agenzia di tutela della salute (ATS) competente per territorio la verifica dell'accaduto e l'adozione di eventuali provvedimenti. L'ATS interveniva tempestivamente, specificando come la sospensione delle attività di prenotazione fosse lesiva del diritto del cittadino all'accesso alle prestazioni e sollecitava, pertanto, la struttura ospedaliera alla riapertura di tutte le agende, diffidando per il futuro dalla mancata osservanza della normativa che vieta la sospensione delle prenotazioni. In risposta, la struttura ospedaliera confermava l'impegno a mantenere aperte le agende ambulatoriali.

Al di fuori di casi simili a quello descritto e riguardanti pazienti cronici, purtroppo non sempre è possibile assumere ulteriori iniziative, presso le strutture, per consentire di eseguire le prestazioni in tempi più brevi. Interpellata al proposito da questo Ufficio, l'amministrazione regionale ha sempre consigliato ai cittadini di contattare il numero verde regionale per conoscere quale struttura sanitaria sia in grado di erogare la prestazione con un tempo di attesa inferiore. Recentemente, infatti, sono state messe a disposizione del call center regionale anche le agende di molte strutture sanitarie accreditate, in modo da garantire una adeguata informazione al cittadino circa le strutture che erogano la prestazione richiesta nel minor tempo possibile.

In alcuni casi il cittadino si rivolge all'Ufficio del Difensore regionale dopo aver affrontato varie peripezie burocratiche tra diversi enti, senza riuscire a trovare la soluzione al proprio problema. Un esempio in tal senso è la vicenda descritta dalla signora L.C., la cui doglianza è stata inoltrata all'Ufficio da un'associazione di tutela dei diritti dei consumatori. L'istante, originaria della Puglia ma residente ormai da molti anni in provincia di Varese, è stata regolarmente in possesso della Carta Regionale dei Servizi della Regione Lombardia fino alla data di scadenza della stessa (luglio 2017). Al momento della sostituzione, però, ha ricevuto, con somma sorpresa, una nuova tessera sanitaria da parte della Regione Puglia. Recatasi presso l'ASST lombarda territorialmente competente per cercare di capire l'origine del disagio burocratico e per risolvere l'inconveniente, l'interessava riusciva ad ottenere solo il rilascio di una tessera sanitaria provvisoria dall'addetto allo sportello, che la invitava a rivolgersi personalmente agli uffici dell'azienda sanitaria pugliese di precedente iscrizione, che probabilmente non avevano ancora provveduto alla cancellazione del suo nominativo dall'anagrafe del servizio sanitario della Regione Puglia. La signora, prima di procedere in tal senso,

contattava il numero verde del Sistema TS - Progetto tessera sanitaria, dove le suggerivano di fare un controllo dell'anagrafica dell'Agenzia delle entrate della Provincia di Varese: da tale verifica l'interessata ha appreso che i dati relativi alla sua residenza, presenti in tale anagrafica, risultavano corretti.

La cittadina, quindi, telefonava agli uffici sanitari pugliesi e aveva la conferma che era inspiegabilmente ancora aperta la sua posizione sanitaria presso l'ASL di Bari. L'operatore pugliese ha cercato, tramite terminale, di chiudere tale posizione ma, dopo circa una settimana, la signora L.C., chiamando nuovamente il numero verde del Progetto TS, ha verificato di risultare ancora iscritta a Bari. Non sapendo più come risolvere il problema, che le impediva di ottenere l'emissione di una nuova CRS, la cittadina si rivolgeva all'associazione dei consumatori che, a sua volta, coinvolgeva il Difensore regionale. L'Ufficio ha dapprima verificato, dalla documentazione anagrafica prodotta dall'istante, che effettivamente la stessa risultasse residente in Regione Lombardia dagli anni '90 e che fosse in possesso dei requisiti per essere iscritta, in via definitiva, al servizio sanitario lombardo. Successivamente, il Difensore ha sollecitato l'ASST territorialmente competente a contattare direttamente gli uffici sanitari pugliesi per individuare la causa del problema, considerati anche i molteplici e vani tentativi che la cittadina aveva già compiuto per poter regolarizzare la propria situazione. L'ASST ha, in questo modo, potuto verificare che il mantenimento della posizione sanitaria aperta della signora presso la Regione Puglia era stato causato da un errore tecnico di sistema. Una volta effettuata la chiusura di tale posizione, erroneamente mantenuta per molto tempo, è stato possibile iscrivere, in via definitiva, l'istante al servizio sanitario lombardo. Il caso appena descritto dimostra come l'intervento dell'Ufficio possa servire a dare forza alla voce del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione nelle sue diverse articolazioni e a superare le impasse burocratiche che ostacolano, nella vita quotidiana delle persone, l'efficacia dell'azione amministrativa.

Anche nel corso del 2017 è stata costante e tempestiva la collaborazione da parte delle ATS e delle ASST lombarde. Purtroppo non si sono rilevati mutamenti significativi nei rapporti con la Direzione generale Welfare della Giunta regionale: le risposte giungono sempre con molto ritardo, disattendendo ampiamente i termini previsti allo scopo dalla normativa regionale. Si renderà, pertanto, necessario definire nuove modalità - rispetto a quelle praticate fino ad ora - nella gestione dei rapporti interlocutori con la suddetta direzione generale. (MTC e MV)

8. ISTRUZIONE, CULTURA e INFORMAZIONE

Per quanto concerne questo Settore il numero di istanze pervenute si è discostato di poco da quello degli ultimi anni, così come si è ripetuta la varietà delle questioni sottoposte all'attenzione dell'Ufficio, tra le quali si citano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, contestazioni relative alla mancata concessione di borse di studio, a ritardi nel procedimento di riconoscimento del titolo di studio straniero, alla mancata attivazione del servizio di trasporto scolastico ed al procedimento di erogazione del rimborso della spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di testo.

Con riferimento a quest'ultima fattispecie si ritiene di dover riferire di un caso che appare significativo soprattutto per la fattiva collaborazione tra enti pubblici e la lungimiranza nell'interpretazione degli atti amministrativi, che ne hanno consentito la favorevole soluzione con grande soddisfazione del cittadino. Più precisamente, si è rivolto all'Ufficio un signore, residente in un Comune della Provincia di Milano, padre di due bambini frequentanti la scuola secondaria di primo grado, per lamentare il mancato rimborso della spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di testo, da lui richiesto al Comune di residenza sulla base del bando emanato dallo stesso. L'Ufficio Istruzione del Comune, infatti, aveva comunicato all'istante il mancato accoglimento della richiesta di beneficio da lui formulata, poiché risultava a suo carico un debito di pochissimi euro riguardante il servizio mensa del mese di giugno dello stesso anno e del mese di giugno di quello precedente e la regolarità nel pagamento del servizio di mensa scolastica antecedentemente alla presentazione della domanda era indicata nel bando quale condizione imprescindibile per l'ottenimento del rimborso. Il cittadino, rivoltosi al Difensore

regionale, ha riferito che al momento della presentazione della domanda non sospettava minimamente di avere pendenze riguardo al pagamento della mensa scolastica, in quanto non solo non aveva mai ricevuto dalla Società che gestiva il servizio i MAV relativi ai pagamenti mancanti, ma neppure alcun sollecito di pagamento, sebbene due di questi risalissero a sedici mesi prima e due a quattro mesi prima. L'istante, peraltro, aveva sempre pagato regolarmente il servizio mensa nei nove anni di frequentazione scolastica dei suoi figli e, anche in questa circostanza, non appena venuto a conoscenza del proprio debito aveva provveduto a saldarlo. Indiscussa, d'altronde, risultava la sua buona fede. E' ovvio infatti che, considerata l'esiguità del debito, qualora ne fosse stato consapevole lo avrebbe pagato prima di presentare la domanda di rimborso e non avrebbe messo a rischio l'erogazione a suo favore di una somma che per entrambi i figli sarebbe ammontata a diverse centinaia di euro. L'Ufficio di Difesa regionale si è quindi rivolto alla Società che gestiva il servizio di mensa scolastica chiedendo di dimostrare che i MAV aventi ad oggetto gli importi non corrisposti fossero stati inviati all'istante e ricevuti dallo stesso e di precisare se gli fossero inviati e recapitati eventuali solleciti di pagamento ad essi riferiti. Il Gestore ha risposto all'Ufficio comunicando che, come disposto dal regolamento del servizio, non vengono inviati solleciti postali in caso di mancato pagamento di importi irrisori quali quelli del caso di specie, ma semplici sms al recapito telefonico fornito dagli utenti. Nella nota sono stati, pertanto, riportati gli estremi e il testo degli sms trasmessi all'istante, il quale però ha dichiarato di non averli mai ricevuti. Il Difensore regionale ha, pertanto, osservato non solo che le modalità di trasmissione dei messaggi adottate non fornivano alcuna attestazione della loro ricezione da parte del destinatario, ma anche che il testo degli sms riportati consisteva in un generico invito a tutti i genitori a verificare lo stato dei pagamenti e nell'avviso che in caso di mancato pagamento il servizio sarebbe stato sospeso a settembre. Solo in uno degli sms riportati dalla Società nella nota pervenuta all'Ufficio veniva fatto riferimento al mancato pagamento di alcuni MAV, senza, tuttavia, alcuna precisazione sulla data o l'importo degli stessi. Peraltro, l'istante aveva evidenziato che più di una volta in passato era capitato che alla Società in un primo momento non figurassero pagamenti che, dalle verifiche da lui effettuate presso la banca, erano invece risultati eseguiti e che, comunque, in tali occasioni la contestazione gli era sempre pervenuta con puntuali indicazioni del MAV che, erroneamente, figurava non saldato. Inoltre, in seguito agli inconvenienti verificatisi e oggetto della doglianza del cittadino, il Gestore - forse non casualmente - ha adottato una nuova prassi che garantiva maggiore trasparenza, iniziando a trasmettere mensilmente all'istante e agli altri utenti l'estratto conto relativo al servizio di refezione scolastica nel quale venivano indicati i pagamenti effettuati. Il Difensore regionale, sulla base delle argomentazioni esposte, ha chiesto al Comune di riconsiderare il diniego del beneficio e di provvedere al rimborso della spesa sostenuta dal cittadino per l'acquisto dei libri di testo dei suoi figli. Il Comune ha accolto l'invito formulato e erogato all'istante la somma a lui spettante.

Tra le peculiari problematiche trattate dall'Ufficio in materia di istruzione, merita di essere menzionata quella rappresentata - anche a nome di altri genitori di alunni - da una signora, madre di due bambini frequentanti la scuola primaria in un Comune della Provincia di Milano, inerente alla modalità di somministrazione dell'acqua potabile agli scolari durante la giornata. La problematica era stata inizialmente sollevata dall'istante, la quale aveva contestato all'Istituto scolastico la disposizione che vietava ai bambini di bere l'acqua dalle borracce sigillate portate da casa, evidenziando in particolare i problemi igienici e il rischio di trasmissione di virus e batteri che bere direttamente dai rubinetti dei servizi igienici comportava. I genitori avevano, peraltro, segnalato il problema anche al Dipartimento di Prevenzione Medico della ATS della Città Metropolitana di Milano, che aveva suggerito l'adozione di caraffe di acqua potabile da riempire quotidianamente e conservare in condizioni idonee all'interno delle classi, preferibilmente attingendo l'acqua dalla rubinetteria del locale per la preparazione/somministrazione di cibi e bevande, che, in ragione dei controlli ai quali dovrebbe essere sottoposta, avrebbe preservato dal rischio di contaminazioni. L'Istituto scolastico, replicando alle contestazioni formulate dai genitori, aveva evidenziato il divieto sancito dalla normativa comunitaria di introduzione dall'esterno di cibi e bevande di cui non fosse certa la

provenienza e informato della trasmissione ai docenti una circolare nella quale si prevedeva che i bambini potessero utilizzare bicchieri personali. Il Difensore regionale è quindi intervenuto rilevando che la soluzione adottata non sembrava ovviare agli inconvenienti lamentati, innanzitutto in quanto trattandosi di una mera facoltà e non di un obbligo non avrebbe escluso che alcuni bambini continuassero a bere dal rubinetto compromettendone l'igiene, in secondo luogo in quanto sui rubinetti dei servizi igienici è probabile che si depositino residui dei prodotti con i quali vengono detersi o di colle, colori ecc. lasciati dagli alunni. Pertanto, considerato che comunque - anche nell'ottica del rispetto per l'ambiente attraverso l'abbattimento dell'utilizzo della plastica - il consumo dell'acqua potabile del rubinetto era pienamente condiviso dai genitori, veniva chiesto all'Istituto di valutare la possibilità di adottare la sopra richiamata soluzione suggerita dalla ATS della Città Metropolitana di Milano, che sembrava coniugare ragionevolmente l'esigenza di tutelare la salute dei bambini e l'educazione degli stessi alla sostenibilità ambientale. In seguito ai rilievi formulati dall'Ufficio è stata convocata presso il Comune una riunione straordinaria della Commissione Mensa - alla quale hanno partecipato il Sindaco, il Dirigente Scolastico, i docenti e i genitori componenti della stessa - per valutare le possibili soluzioni degli inconvenienti descritti. Nell'incontro, le cui risultanze sono state comunicate all'Ufficio con una nota a cura del Dirigente Scolastico, è stata esclusa la fattibilità della soluzione proposta dalla ATS essendo l'Istituto composto da vari plessi e, pertanto, impossibile per i collaboratori scolastici abbandonare le loro postazioni di lavoro e girare tra gli edifici con le caraffe, delle quali non sarebbe garantita l'igiene. Inoltre, è stato precisato che le analisi svolte hanno confermato la potabilità dell'acqua e che sono stati comunicati alla ATS i detersivi usati per la pulizia dei rubinetti dei plessi, provvisti comunque di filtri a maglia fitta regolarmente risciacquati dai collaboratori. In conclusione, la Commissione Mensa ha confermato il divieto per gli alunni di portare da casa le bottigliette d'acqua, ad eccezione dei bambini in possesso di certificazione medica e, comunque, sotto la responsabilità dei genitori. E' stato, quindi, disposto che gli scolari attingessero l'acqua dai rubinetti utilizzando possibilmente bicchieri personali custoditi in un idoneo sacchetto riposto nello zaino, in attesa della futura prossima installazione da parte dell'Amministrazione comunale di fontane a zampillo nei vari plessi. Le determinazioni assunte, seppur non completamente soddisfacenti, sono state condivise dai genitori degli alunni, che hanno accettato di sperimentare le nuove prassi introdotte dall'Istituto scolastico. (AS)

9. AGRICOLTURA E CACCIA

Nel settore in esame, prevalenti sono stati i reclami di agricoltori volti a sollecitare il pagamento degli indennizzi per i danni causati a produzioni agricole, pascoli e allevamenti propri da fauna selvatica. L'Ufficio ha interpellato gli enti competenti in materia, tra cui, la DG (Direzione generale) ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Giunta regionale e gli enti gestori di parchi e riserve naturali. Il Direttore generale della predetta DG ha fornito puntuali delucidazioni sulle ragioni del ritardo nel pagamento degli indennizzi. In particolare, ha comunicato che, per gli anni di interesse (2015 - 2016), diverse aziende agricole avevano subito danni per importi superiori al limite (15.000 euro) fissato dalla normativa europea per il ristoro degli stessi. Al riguardo, si ritiene utile rammentare che la predetta normativa ha stabilito per gli indennizzi il regime di *de minimis*, in base al quale ogni agricoltore può ottenere un ristoro non superiore a 15.000 euro. Il Direttore generale ha quindi fatto presente che, al fine di consentire alla Regione di erogare agli enti competenti (gestori di parchi e riserve naturali) le somme necessarie al riconoscimento della totalità dei pregiudizi segnalati dagli agricoltori, sarebbe stato necessario sollecitare la competente Commissione europea ad autorizzare il superamento dei limiti imposti dal regime di *de minimis*. Tuttavia, considerati i tempi di avvio e conclusione dell'iter di notifica, il Responsabile ha precisato che i pagamenti sarebbero potuti essere effettuati soltanto entro il 2018, informando, nel contempo, che il Consiglio regionale aveva già approvato l'assestamento di bilancio 2017/2018, necessario al differimento, alla successiva annualità (2018), delle risorse destinate al ristoro. Infine, il suddetto Responsabile ha fatto presente che, qualora la Commissione europea non avesse accolto l'istanza di autorizzazione, gli agricoltori, per gli anni che interessano (2015/16), sarebbero stati indennizzati secondo il regime di *de minimis*. Si coglie

l'occasione per ringraziare il Direttore generale della DG.. per la puntuale risposta fornita all'Ufficio e per il costante aggiornamento sugli sviluppi della vicenda, che ad oggi proseguono.

Un'altra questione affrontata nei settori in esame, ha riguardato la rimborsabilità della tassa di concessione regionale per l'esercizio dell'attività venatoria nel caso in cui il titolare della licenza di caccia non abbia potuto svolgere attività alcuna per motivi di salute. Nel caso esaminato, l'interessato riteneva di avere diritto al rimborso, alla stregua dell'art. 45 L.R. 16.8.93, n. 26. L'Ufficio, alla luce della normativa vigente in materia, non ha potuto accogliere la richiesta di tutela dell'istante. L'art. 45, comma 7, L.R. n. 26/1993, in conformità alle previsioni di cui all'art. 23, comma 3, L. 11.2.1992 n. 157, recita: "La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno". La disposizione ora riportata disciplina l'ipotesi in cui la tassa non debba essere versata, stabilendo che il titolare della licenza di porto di fucile non la paghi allorché non eserciti attività venatoria durante l'anno. L'art. 45, comma 8, L.R. n. 26/1993, stabilisce che la tassa di concessione regionale deve essere rimborsata nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso caccia. La norma testé citata regola la fattispecie – diversa da quella prevista dal comma precedente - in cui l'interessato abbia già versato la tassa, ma questa debba essergli restituita a causa del mancato rilascio, a suo favore, della licenza di porto di fucile per uso caccia. E' evidente che nessuna delle richiamate disposizioni sarebbe potuta essere applicata al caso esaminato, in cui l'interessato aveva chiesto di ottenere il rimborso della tassa già versata per motivi personali (di salute). D'altra parte, la normativa, regionale e nazionale, esaminata null'altro stabilisce per l'ipotesi in cui il mancato esercizio della caccia da parte dell'interessato sia dipeso da situazioni personali. E ciò in linea, del resto, con il principio della irrilevanza in diritto dei motivi personali, vigente nel nostro ordinamento giuridico. (EC)

10. Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

Nel corso del 2017 il maggior numero di istanze pervenute all'Ufficio del Garante ha riguardato, come nell'anno precedente, i rapporti con gli Enti gestori in quanto soggetti istituzionalmente competenti per l'ambito oggetto di segnalazione: si tratta di interventi che riguardano principalmente interlocuzioni con l'Amministrazione penitenziaria per segnalazioni concernenti, a titolo esemplificativo, le condizioni detentive, il percorso trattamentale o richieste di trasferimento rimaste prive di riscontro. Si registra un aumento, rispetto allo scorso anno, delle doglianze aventi ad oggetto l'assistenza sanitaria e riguardanti l'insoddisfazione degli istanti per i contenuti e le tempistiche delle prestazioni sanitarie ricevute o l'inadeguatezza delle cure rispetto a stati di salute di particolare complessità. Sono invece diminuite le richieste di intervento nell'ambito della formazione professionale e dell'inserimento lavorativo oltre che le segnalazioni concernenti la tutela delle relazioni familiari dei ristretti. Di seguito si illustrano importanti novità legislative introdotte quest'anno dal Consiglio regionale: è stata approvata una nuova legge riguardante le disposizioni poste a tutela delle persone sottoposte a provvedimenti dell'A.G. ed è stata modificata la l.r. 6 dicembre 2010, n.18 "Disciplina del Difensore regionale" con previsioni normative che hanno ampliato e rafforzato le sfere di competenza dell'organo. Sono presentati inoltre gli ambiti operativi di intervento attraverso la trattazione di casi ritenuti particolarmente significativi ed è infine proposto un breve resoconto delle visite effettuate negli Istituti.

10.1 Mutamenti legislativi regionali

La l.r. 24 novembre 2017, n. 25 "Disposizioni per la tutela delle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria" si pone come nuova disciplina in tema di tutela delle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria e pertanto dispone l'abrogazione della l.r. 14 febbraio 2005, n. 8 che disciplinava la materia.

La nuova legge si propone di migliorare ulteriormente il contesto normativo di riferimento, attuato con la l.r. 8/2005, che peraltro, seppur datata, risulta per alcuni aspetti essere ancora efficiente ed

efficace, in particolare, per quanto riguarda gli interventi regionali posti a favore della popolazione detenuta e delle relative famiglie, ma che ha necessità di essere adeguata alla normativa nazionale, alla riforma regionale in ambito sanitario e socio-sanitario, nonché alla riforma in tema di istruzione e formazione professionale.

Obiettivo della legge è la tutela dei diritti e della dignità delle persone adulte e minori sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria e la promozione di azioni volte al loro recupero ed al reinserimento nella società favorendo il minore ricorso possibile alle misure privative della libertà.

Tale finalità si consegue attraverso un sistema integrato di interventi favorendo la partecipazione del P.R.AP., dell'Ufficio interdistrettuale per l'esecuzione penale esterna e del Centro per la giustizia minorile alla pianificazione sociale integrata. Inoltre viene promossa l'interoperabilità dei sistemi informatici e la raccolta di dati, sia dell'amministrazione pubblica sia del terzo settore e del volontariato, attraverso la definizione di elementi minimi comuni per garantire un costante aggiornamento del percorso individuale della persona sottoposta a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria. Particolare attenzione è dedicata a percorsi di formazione a carattere interdisciplinare su specifiche tematiche, come la lingua straniera, per gli operatori che svolgono la propria attività favore delle persone sottoposte a provvedimento dell'A.G..

La Regione, attraverso la rete dei servizi sanitari, tutela la salute delle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria anche mediante interventi di prevenzione sanitaria, compresa la profilassi delle malattie infettive. La Giunta regionale promuove l'istituzione di un organismo interistituzionale, con compiti di monitoraggio della rete dei servizi sanitari penitenziari, che comprenda anche rappresentanti delle ATS. La Regione favorisce l'accesso alle comunità terapeutico riabilitative e ai centri semiresidenziali per il recupero sanitario e sociale di soggetti adulti e minori affetti da dipendenze patologiche sottoposti a misure penali a carattere non detentivo. E' incentivata presso le strutture penitenziarie l'attivazione di sistemi di telemedicina e la diffusione di strumenti di supporto ai servizi sanitari per la raccolta delle informazioni sanitarie ai fini epidemiologici e di appropriatezza della cura. In questo ambito si prevede, ove necessario, l'attivazione di processi di accompagnamento alle dimissioni dalle strutture penitenziarie al termine delle misure penali ed alla presa in carico dei pazienti psichiatrici autori di reato sottoposti a misure di sicurezza e delle persone che durante il percorso penale sviluppano problemi psichiatrici. Tra le proposte trattamentali si favoriscono la promozione e il sostegno degli interventi intramurali finalizzati alla realizzazione del progetto di reinserimento individuale, attraverso iniziative di mediazione interculturale, attività sportive, culturali e musicali.

Viene valorizzato l'apprendimento di strumenti di mediazione sociale e di gestione dei conflitti, attraverso la promozione di percorsi di formazione di Peer supporter.

Per quanto concerne i rapporti con la famiglia la Regione sostiene e finanzia progetti intra ed extramurali finalizzati a mantenere e rafforzare i legami dei detenuti con i familiari, volti in particolare alla tutela del ruolo genitoriale e della relazione figli-genitori. Promuove inoltre percorsi di inclusione attraverso progetti di accoglienza abitativa temporanea.

Per ciò che concerne l'attività lavorativa sono previsti interventi di istruzione, formazione professionale, nonché percorsi universitari, di riqualificazione professionale, coerenti con le esigenze del mercato del lavoro e finalizzati ad un effettivo reinserimento sociale, compresi progetti, anche sperimentali, di imprenditoria sociale.

Per favorire l'attuazione della L. 103/2017 sulla giustizia riparativa sono promosse e sostenute specifiche misure volte a sensibilizzare gli autori sulle conseguenze del reato commesso e sulle condotte riparatorie che possano essere poste in essere oltre che a rafforzare il coinvolgimento della

comunità territoriale nel percorso di inclusione sociale della persona, favorendo le attività di mediazione nelle diverse situazioni di conflittualità.

Ai fini del monitoraggio dell'attuazione della legge è prevista, senza oneri per il bilancio regionale, l'istituzione di un apposito tavolo tecnico che promuova le funzioni di coordinamento e controllo tra i diversi livelli istituzionali. E' inserita nel testo normativo una clausola valutativa attraverso la quale si impegna la Giunta regionale a trasmettere con cadenza biennale al Consiglio, una relazione che fornisca una serie di informazioni selezionate sullo stato di attuazione della legge.

Viene ribadito che il Difensore regionale assolve, in accordo con i Garanti territoriali, alle funzioni di Garante dei detenuti volte alla tutela dei diritti delle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria nelle strutture penitenziarie nonché delle persone sottoposte a misure penali non detentive.

Per quanto riguarda invece l'istituto di difesa civica lombarda sono intervenute significative modifiche della l.r. 6 dicembre 2010, n.18 "Disciplina del Difensore regionale" che regola e disciplina l'attività e l'esercizio delle funzioni del Difensore regionale. Gli ambiti di competenza e l'incisività dell'azione ne risultano estesi e potenziati in modo considerevole.

Oggetto di modifica in materia sanitaria è l'articolo riguardante le funzioni per un adeguamento alla legislazione statale che ha previsto, appunto, nuove funzioni per questo istituto: si tratta della L. 8 marzo 2017, n. 24 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie", che contempla la possibilità di affidare al Difensore la funzione di garante per il diritto alla salute, e del D.Lgs. 33/2013, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 97/2016, che attribuisce al Difensore le funzioni di tutela del diritto di accesso civico generalizzato e di accesso ai documenti amministrativi.

Per quanto concerne nello specifico le funzioni di Garante dei detenuti la modifica introdotta comporta l'estensione del mandato a tutti gli ambiti di privazione della libertà.

E' stato infatti sostituito il comma 4 dell'articolo 8 1al fine di consentire al Garante regionale di far parte della rete NPM (rete NPM – National Preventive Mechanism).

Il Meccanismo di Prevenzione Nazionale (National Preventive Mechanism) è previsto in ambito ONU dall'articolo 3 del Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, ratificato con L. 9 novembre 2012, n. 195. In Italia si configura come struttura di rete in cui i Garanti territoriali dei diritti delle persone private della libertà sono coordinati dal Garante Nazionale. Il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è infatti l'organismo previsto dalla Missione permanente d'Italia a Ginevra presso le Organizzazioni internazionali al Sottocomitato ONU per la prevenzione della tortura e della altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, quale istituto che coordina la rete dei Garanti territoriali per le persone private della libertà. I Garanti territoriali che costituiscono questo organismo devono soddisfare una serie di requisiti previsti dal protocollo ONU al pari del Garante nazionale. La legge 18/2010 non soddisfaceva il requisito relativo all'estensione del mandato che deve ricomprendere ogni forma di privazione della libertà, come previsto dall'art. 4 del Protocollo ONU (OPCAT). L'ulteriore modifica approvata riguarda la denominazione "Uffici di esecuzione penale esterna" contenuta nella l.r. 18/2010. A seguito del D.p.c.m. 84/2015 - Regolamento del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche e successivi decreti attuativi - gli Uffici di esecuzione penale esterna (U.E.P.E.) afferiscono infatti al nuovo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, non più al Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria, e sono divenuti quindi "articolarioni territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità". In particolare gli artt. 9 e 10 del d.m. 17 novembre 2015 individuano

rispettivamente gli uffici distrettuali di esecuzione penale esterna e gli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna. Le altre modifiche della legge regionale riguardano invece aspetti più di dettaglio e precisamente: l'esplicitazione dei doveri di collaborazione con il Difensore che devono essere previsti nei codici di comportamento degli Enti del Sistema regionale (modifica all'articolo 12 della l.r. 18/2010); l'obbligo per l'ufficio del Difensore di attenersi alle "privacy policy" del Consiglio regionale (in tal senso è la modifica all'articolo 14).

10.2 Ambiti operativi di intervento

Premesso che gli ambiti operativi di intervento del Garante dei detenuti regionale lombardo sono sinora stati circoscritti all'ambito penale, stante il tenore della normativa vigente, si ritiene utile riferire a titolo esemplificativo in questa sede alcune questioni oggetto di trattazione da parte dell'Ufficio nel corso dell'anno che hanno assunto un interesse generale e hanno condotto ad affrontare criticità di più ampia portata.

Gli interventi in materia di salute mentale di soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria si sono ripetuti nel corso dell'anno. La più frequente criticità è stata riscontrata nella formulazione dei piani terapeutici individualizzati e nell'individuazione di strutture residenziali adeguate/comunità terapeutiche da parte delle aziende sanitarie e dei servizi territoriali deputati. I nodi critici emersi necessiterebbero di essere oggetto di un lavoro integrato di "rete interistituzionale" fra servizi sanitari e sistema giudiziario/penitenziario.

Nel corso del 2017 sono pervenute infatti diverse richieste in questo ambito riguardanti le difficoltà dei soggetti istituzionali preposti e degli stessi familiari delle persone affette da disturbi psichici, soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Fra le altre è stata sottoposta all'attenzione dell'Ufficio la problematica inerente alla presa in carico di un paziente minore da parte dell'U.O.M.P.I.A. territorialmente competente. Il minore, sebbene da molti anni in cura presso strutture pubbliche e professionisti privati, presentava infatti negli ultimi anni disturbi del comportamento progressivamente ingravescenti, sebbene non fosse stata mai formulata una chiara diagnosi ed, a seguito dell'avvio nei suoi confronti di un procedimento giudiziario, era stato collocato in custodia cautelare presso una Comunità individuata dai competenti servizi U.S.S.M.. Nella relazione peritale redatta da parte del C.T.U. era stata poi invece formulata la diagnosi di un disturbo borderline della personalità. Anche a fronte di tale diagnosi non era però ancora stato predisposto e definito dalla suddetta struttura U.O.M.P.I.A. un vero e proprio progetto terapeutico individualizzato (P.T.I.), indispensabile per la cura e la gestione del minore presso la Comunità. Il Garante ha ritenuto di dover ricordare al proposito che, in base a quanto previsto dalla normativa vigente in materia (art. 25 D.p.c.m. 12.01.2017; art. 53, 53 bis, 53 ter e 53 quater della l.r. 15/2016), la presa in carico del paziente oltre a dover essere precoce, multidisciplinare, continuativa e coordinata, deve prevedere un programma di trattamento e un sistema integrato di interventi coordinati, che garantiscano la globalità della presa in carico per la persona ed il suo contesto, il coinvolgimento della famiglia nel percorso terapeutico ed il collegamento e il coordinamento tra interventi e i servizi territoriali. E' stato quindi sottolineato che ulteriori ritardi nella predisposizione del programma avrebbero potuto pregiudicare l'evoluzione del percorso del minore. I genitori nel manifestare la loro apprensione avevano dichiarato persino la loro disponibilità a partecipare ad eventuali spese al fine di accelerare le tempistiche. L'Azienda sanitaria interpellata aveva dapprima indicato un termine per la stesura del Piano Terapeutico Individualizzato (P.T.I.), ma la data prevista era stata ampiamente disattesa. Secondo quanto riferito dai genitori e dal legale del minore l'organizzazione degli incontri fra i diversi operatori di rete mirati alla stesura del piano aveva infatti presentato criticità per l'individuazione delle date per i partecipanti conducendo a fasi di stallo. Inoltre riteneva di dover subordinare la stesura del piano terapeutico alla stabilizzazione comportamentale del paziente.

Il percorso scolastico del minore presso la struttura comunitaria si era nel frattempo interrotto proprio a causa dell'allontanamento del ragazzo dalla scuola, per i comportamenti del medesimo; la terapia farmacologica impostata pur avendo consentito di raggiungere alcuni obiettivi benefici, si era

dimostrata insufficiente, in assenza di altri approcci terapeutici, considerato che il minore continuava a presentare sbalzi d'umore, crisi di rabbia e discontrollo degli impulsi Il Garante replicava quindi che la considerazione di subordinare la stesura del piano terapeutico una volta ottenuta la stabilizzazione comportamentale del paziente destava preoccupazione, considerato che la stessa definizione della patologia diagnosticata di "personalità borderline" descrive il disturbo riferendosi anche alla "regolazione emotiva", che si manifesta proprio con sbalzi di umore, impulsività, problemi di gestione della rabbia, senso del sé instabile, difficoltà decisionali, convinzioni repentinamente mutevoli, relazioni instabili. Sottolineava di conseguenza che sembrava corretto ritenere che le terapie da impostare e programmare con tempestività dovessero proprio essere mirate a contenere e progressivamente inibire anche queste condizioni di instabilità, correlate alla patologia. Inoltre, a favore dell'improrogabilità dell'elaborazione e dell'avvio del piano terapeutico, sembrava deporre anche l'opportunità di instaurare al più presto un possibile patto terapeutico, che consentisse di intraprendere un auspicabile percorso condiviso di acquisizione di consapevolezza ed adesione al piano stesso da parte del paziente. A tutt'oggi purtroppo non è però stata ancora comunicata dall'azienda sanitaria né l'avvenuta formulazione del piano, né l'individuazione della comunità in cui inserire il minore stabilmente.

Sempre nell'ambito della salute mentale, indicativa di analoghe criticità è la questione oggetto di trattazione riguardante la situazione segnalata dalla madre, riguardante un paziente affetto da conclamata psicosi, ristretto in un istituto di pena. L'istante aveva prodotto documentazione sanitaria e giudiziaria riguardante il percorso del figlio. Dalla stessa emergeva che il paziente è affetto da disturbo della personalità e da abuso di sostanze stupefacenti ed alcoliche (cosiddetta doppia diagnosi). Il percorso del giovane, in considerazione del quadro diagnostico che si era progressivamente aggravato e delle difficoltà ad individuare il trattamento idoneo al paziente, aveva condotto a numerosi ricoveri del giovane presso S.P.D.C. ospedalieri, e - a seguito di intervenuti provvedimenti dell'A.G. - a ricoveri presso strutture sanitarie per l'esecuzione di misure di sicurezza R.E.M.S., fino ad arrivare, per decorso dei termini giuridici d'internamento, all'attuale stato di detenzione presso un istituto di pena. Da un precedente provvedimento del Magistrato di Sorveglianza competente, nel corso della previa esecuzione di una misura di libertà vigilata, emergeva già la necessità dell'individuazione al più presto a cura del C.P.S. e del Ser.T. territorialmente competenti di una struttura idonea alle esigenze ed al quadro diagnostico del paziente, affinché ivi avessero esecuzione i provvedimenti dell'A.G., disposizioni che purtroppo erano rimaste ineficaci. La penosità dello stato attuale di detenzione e della criticità di poter fornire nel contesto di un istituto di pena le prestazioni sanitarie più efficaci ed il trattamento sanitario più indicato al paziente inducevano il Garante a sollecitare l'individuazione della struttura idonea e disponibile ad accoglierlo, da poter proporre e sottoporre all'autorità giudiziaria competente, affinché potesse essere presa in esame a breve termine la possibilità di disporre una misura alternativa mediante la collocazione del paziente in una struttura/comunità protetta, in esecuzione di un idoneo progetto terapeutico.

Da ulteriore documentazione acquisita - relazione psichiatrica dell'area sanitaria dell'istituto di pena - risultava infatti che il paziente è affetto da conclamata psicosi, nonché che il complesso quadro psicopatologico delineato è ritenuto incompatibile con il regime detentivo. L'A.G., Corte d'Appello di Milano, aveva inoltre nuovamente rilevato l'urgenza di acquisire l'indicazione di una struttura sanitaria ove eventualmente ricoverare l'imputato, richiedendo nel contempo la disponibilità all'S.P.D.C. competente di accogliere il paziente in regime di arresti domiciliari presso adeguato reparto. Detta disponibilità sarebbe però stata negata dalla struttura ospedaliera per insufficienza dei posti letto, in assenza di sintomi d'acuzie psichiatrica. Il ricovero presso la R.E.M.S. che è ritenuto adeguatamente contenitivo, peraltro, non era attuabile per decadenza dei termini giuridici d'internamento. Il Garante quindi si rivolgeva nuovamente alla competente Azienda sanitaria ed alla struttura regionale competente in materia di Welfare indicando che dovesse essere oggetto di valutazione quale ipotesi risolutiva - da poter sottoporre con urgenza all'autorità giudiziaria - l'individuazione tempestiva di un'idonea struttura sanitaria psichiatrica ad alta protezione ed

assistenza, alternativa alla R.E.M.S., eventualmente anche ricorrendo alle eccezionali ipotesi di residenzialità psichiatrica extra contratto ed extra territoriali, come previsto dalle disposizioni regionali in materia.

Un esempio di intervento dell'Ufficio in un luogo di privazione della libertà diverso dal carcere è quello che ha riguardato un giovane affetto da disturbo schizoneiforme associato a comportamenti antisociali e progressivo isolamento relazionale. Il Garante è stato contattato nel mese di luglio 2016 dal legale del ragazzo, sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata ed ospitato presso una struttura sanitaria psichiatrica ad alta protezione su disposizione del M.d.S.: l'avvocato ha richiesto l'intervento dell'Ufficio perché esprimeva dubbi sul piano terapeutico riabilitativo cui il proprio assistito era sottoposto presso la Comunità ospitante dalla fine del 2014. In particolare i rilievi dell'avvocato riguardavano il fatto che il percorso riabilitativo del suo assistito non sembrava essere favorito dalla permanenza in una struttura psichiatrica ad alta protezione con prescrizioni molto rigide che impedivano al ragazzo di dedicarsi ad attività formative e di avviamento al lavoro, rendendo difficile l'acquisizione di una maggiore consapevolezza nelle proprie capacità: secondo il legale tale collocazione non rispondeva più ai bisogni del suo assistito il cui quadro psicopatologico, a seguito di anni di terapie, si era stabilizzato. Inoltre tale struttura si trovava anche fisicamente distante dal contesto territoriale di appartenenza del ragazzo e rendeva difficili le relazioni con la famiglia di origine che non potevano basarsi su frequentazioni continuative. Secondo l'avvocato sarebbe stato quindi auspicabile il trasferimento della misura di sicurezza presso un'altra struttura sanitaria a minor grado di protezione o presso l'abitazione dei genitori del ragazzo. Il Garante precisava al legale di non avere le competenze per esprimere valutazioni cliniche ma che, nella consapevolezza che una collocazione alternativa del ragazzo sottoposto a libertà vigilata poteva essere disposta solo dal Magistrato di Sorveglianza che a sua volta, come emergeva dalla documentazione giudiziaria prodotta, basava la sua decisione sulle relazioni dei curanti, era necessario interloquire con il C.P.S. territorialmente competente, titolare della presa in carico, per chiedere chiarimenti sul percorso di cura. Il C.P.S. interpellato rispondeva all'Ufficio descrivendo tutto il complesso excursus clinico del ragazzo che, a seguito di agiti violenti nei confronti di alcuni familiari e di comportamenti inadeguati, era stato sottoposto anni prima, anche se per un breve periodo, ad un ricovero presso un O.P.G.. Il servizio psichiatrico territoriale inoltre ribadiva che anche nell'attuale percorso extramurario, malgrado i miglioramenti conseguiti, il paziente non mostrava consapevolezza né della propria malattia né della necessità delle cure. I sanitari del C.P.S. confermavano quindi la validità del programma riabilitativo e informavano l'Ufficio sull'attività di controllo svolto verso la comunità attraverso periodici incontri di aggiornamento con gli operatori della struttura e colloqui con il ragazzo. A distanza di quattro mesi dalla prima richiesta di informazioni il legale faceva pervenire all'Ufficio una documentazione clinica, prodotta dalla stessa équipe della Comunità in occasione della richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività esterna inviata al M.d.S., da cui si evinceva che il paziente aveva raggiunto “uno stato di buon compenso psicopatologico, la compliance farmacologica ed un buon livello di collaborazione alle attività riabilitative”. Il Garante allora sottolineava al C.P.S., con una nota inviata per conoscenza anche alla A.S.S.T. e all'A.T.S. territorialmente competenti, che, come sostenuto dagli stessi sanitari della struttura, il quadro psicopatologico del giovane risultava molto più stabile rispetto a quello che era stato delineato nel mese di agosto e, considerati i comportamenti collaboranti del paziente e l'adesione alle attività proposte dall'équipe, il Difensore chiedeva aggiornamenti sul piano terapeutico. Era necessario infatti comprendere se sussistessero i presupposti clinici per il trasferimento della misura di sicurezza residenziale nel territorio di provenienza, in prossimità dei congiunti, che avrebbe favorito sia quel recupero delle relazioni familiari - che costituiva uno degli obiettivi dichiarati del progetto terapeutico - sia il graduale reinserimento del ragazzo nel proprio contesto territoriale di appartenenza. In risposta a questa nota il C.P.S. informava l'Ufficio che ci sarebbe stato a breve un ulteriore momento di verifica del percorso terapeutico del libero vigilato con un incontro tra lo psichiatra curante del servizio territoriale i sanitari della comunità e il ragazzo.

Questo incontro, rimandato due volte per problemi organizzativi dei medici, si è svolto il 30 marzo 2017 ed in quella sede, a seguito del riconoscimento dell'evoluzione delle condizioni di salute del sig. A.S., è stato valutato di proporre al MdS l'assegnazione del libero vigilato in una struttura psichiatrica a bassa protezione vicino al luogo di residenza dei familiari. Nel mese di novembre, a seguito della condivisione della proposta dei curanti da parte del MdS, è stato possibile effettuare il trasferimento del libero vigilato presso la nuova comunità dove il ragazzo ha potuto usufruire di un crescente grado di autonomia, sperimentandosi nei contatti col mondo esterno e nelle attività assegnate e frequentando con assiduità la propria rete familiare all'interno della comunità territoriale di appartenenza. Il legale ha ringraziato l'Ufficio per il contributo dato alla realizzazione del buon esito della vicenda. In questo caso, un po' atipico rispetto al normale ambito di intervento dell'Ufficio, il ruolo del Garante è stato quello di evidenziare le incongruenze all'interno della documentazione clinica pervenuta e di sollecitare il servizio sanitario territoriale, titolare della presa in carico, a svolgere in modo più stringente nei confronti dell'unità di offerta sanitaria, nello specifico la comunità psichiatrica, il controllo previsto dalla normativa di riferimento.

10.3 Rapporti istituzionali con gli interlocutori regionali

Anche quest'anno la proficua collaborazione con l'Unità Operativa di Sanità Penitenziaria (U.O.S.P.), confermata dalla D.G.R. X/4176 del 13/01/2016 che disciplina la rete regionale dei servizi sanitari penitenziari come struttura di riferimento e interfaccia operativa per la realizzazione ed il monitoraggio degli interventi in ambito penitenziario, ha spesso consentito di dare positivo riscontro a segnalazioni di detenuti affetti da patologie particolarmente invalidanti.

E' questo il caso di un istante detenuto presso una Casa Circondariale lombarda, che ha informato il Garante circa le difficoltà relative alle sue condizioni di salute. L'istante, sottoposto negli ultimi quattro anni a quattro interventi chirurgici all'anca, portatore di artroprotesi totale destra e affetto da problemi articolari lamentava persistenti difficoltà di deambulazione e un percorso riabilitativo individuale che valutava non adeguato alle sue attuali condizioni. Dalla copiosa documentazione clinica prodotta all'Ufficio, si poteva in effetti evincere che nel periodo antecedente alla detenzione nella Casa Circondariale l'istante era stato ricoverato presso un centro riabilitativo dove l'effettuazione di una costante terapia fisioterapica gli aveva consentito di conseguire importanti progressi. Con il trasferimento alla Casa Circondariale, tale positiva evoluzione aveva subito un notevole rallentamento al punto che, dopo pochi mesi, le difficoltà di deambulazione dell'istante erano sempre più accentuate. La richiesta del detenuto, sostenuta dal suo legale, era quella di essere trasferito presso una Struttura Penitenziaria con annesso centro riabilitativo. Il Garante ha rappresentato alla Direzione dell'Istituto di pena e al responsabile dell'Unità Operativa di Sanità Penitenziaria la doglianza dell'istante e la necessità di terapie mirate per favorire il ripristino di un'adeguata capacità di deambulazione del detenuto in un centro a tal fine deputato. Tale necessità, condivisa anche dal personale sanitario della Casa Circondariale, ha consentito al detenuto di essere trasferito entro un paio di mesi nella C.C. di Busto Arsizio che dispone di una sezione specializzata per trattamenti fisiokinesiterapici: il detenuto ha esplicitato al Garante la sua soddisfazione per l'avvenuto trasferimento in una struttura specializzata nella rieducazione motoria e adatta a curare la sua patologia.

Altre questioni oggetto di trattazione hanno riguardato invece situazioni di impasse burocratico-amministrative che hanno coinvolto diversi soggetti:

1) Criticità invio telematico certificati medici introduttivi per accertamento invalidità A seguito di più segnalazioni pervenute da parte di un istituto di pena è stata risolta una più generale criticità riguardante le richieste di riconoscimento di invalidità civile per soggetti detenuti. Nei casi segnalati non era stato possibile provvedere all'invio in modalità telematica all'INPS del certificato introduttivo, indispensabile all'avvio del procedimento, con conseguente impossibilità di dare seguito alle domande. Il garante ha richiamato la citata disposizione regionale, D.G.R. X/4716 del 13 gennaio

2016, che in particolare al punto “relazioni sanitarie e certificazioni”, già prevedeva che, all'interno degli Istituti, la certificazione medica necessaria per la richiesta di riconoscimento dell'invalidità fosse rilasciata da un medico penitenziario, individuato ed autorizzato dalle rispettive aziende sanitarie. Tenuto conto che l'inoltro telematico del certificato introduttivo è l'unica modalità attualmente consentita dalle disposizioni INPS per la trasmissione della documentazione, il garante riteneva di rilevare che era quindi necessario dotare con sollecitudine i presidi sanitari penitenziari degli strumenti idonei a consentire l'avvio della procedura con prassi uniformi in tutti gli Istituti lombardi. La soluzione doveva essere individuata con sollecitudine considerato che dalla data di inoltro della domanda decorre il termine in caso di effettivo riconoscimento del beneficio economico. Successivamente è stata comunicata dal competente di Sanità penitenziaria – U.O.S.P. - l'avvenuta risoluzione del problema mediante individuazione del personale sanitario operante negli istituti di pena, nonché di avvenuta dotazione di apposita password INPS per l'inoltro telematico dei certificati medici introduttivi per le istanze di invalidità.

2) Mancata iscrizione al S.S.N. soggetti sottoposti a provvedimento A.G.

Ulteriore segnalazione, analoga a quelle degli scorsi anni, e' pervenuta al Garante per quanto concerne la necessità, in talune circostanze non soddisfatta, di provvedere all'iscrizione obbligatoria al S.S.N. per le persone sottoposte a provvedimento dell'autorità giudiziaria. In questa occasione la questione riguardava una protesi per l'arto inferiore per un ristretto ricoverato presso il centro clinico di un istituto di pena. L'interessato, di etnia rom e non ancora iscritto al S.S.N., aveva infatti urgente necessità di sostituire la protesi provvisoria, indispensabile per la deambulazione, poiché quella in dotazione causava continue lesioni al moncone dell'arto, addirittura a livello osseo. La condizione era tale da impedire la piena partecipazione del ristretto alle attività trattamentali nell'istituto. Da quanto riferito, sussistevano impedimenti di carattere burocratico amministrativo all'effettiva sostituzione, ma non era chiaro quali fossero: sembrava che fosse di ostacolo alla consegna della fornitura protesica definitiva - già confezionata presso l'A.S.S.T. territorialmente competente - la mancata presentazione della tessera sanitaria, di cui però attualmente l'istante non disponeva. A proposito della situazione rappresentata, si ricordava che per le persone sottoposte a provvedimento dell'autorità giudiziaria - a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 22 giugno 1999, n. 230 "Riordino della medicina penitenziaria" - la normativa è chiara ed inequivocabile: è prevista l'iscrizione obbligatoria al S.S.N., stabilita anche per tutti i cittadini stranieri, in possesso o meno del permesso di soggiorno, ivi compresi i detenuti in semilibertà o con forme alternative di pena, come esplicitamente indicato dalla Circolare Ministeriale del Ministero della Sanità, 24 Marzo, 2000, n.5. Il Garante chiedeva quindi di regolarizzare al più presto la posizione del ristretto, relativamente alla sua iscrizione al S.S.R. ed al conseguente rilascio della tessera sanitaria, cui ha diritto dal momento stesso dell'applicazione della misura di restrizione disposta dall'autorità giudiziaria, come previsto dalla vigente normativa. E' stata comunicata all'Ufficio, seppur dopo un considerevole lasso di tempo, dall'U.O.S.P. l'avvenuta soluzione del problema, rilasciando all'interessato una tessera provvisoria e provvedendo alla consegna del presidio prescritto al ristretto, consentendo così di evitare che il percorso trattamentale ne risultasse ulteriormente inficiato.

10.4 Visite negli istituti

Casa Circondariale Francesco di Cataldo - Milano S. Vittore - 26 settembre 2017

Martedì 26 ottobre il Difensore regionale Carlo Lio, accompagnato da alcune collaboratrici, si è recato presso la Casa Circondariale di S. Vittore. Dal giorno dell'insediamento nel maggio 2017 questa è stata la prima uscita in qualità di Garante dei detenuti. In questa occasione il Difensore ha incontrato la Direttrice Gloria Manzelli e la Direttrice aggiunta Teresa Mazzotta. Due raggi sono

chiusi e in ristrutturazione ormai da diversi anni e al momento non si hanno notizie circa il loro completamento. Mezzo raggio è in ristrutturazione da qualche mese e la direzione conta di poterlo riaprire entro fine anno. Al momento della visita in istituto erano presenti 945 di cui 83 donne. Trattandosi di una Casa circondariale l'istituto ospita principalmente detenuti in attesa di giudizio e registra in media 20/25 nuovi ingressi al giorno. Il 67% della popolazione detenuta è straniera ed è di per sé portatrice di ulteriori problematiche oltre a quelle concernenti lo stato di detenzione: difficoltà linguistiche, sporadici o assenti contatti con la rete familiare, situazione di irregolarità. Molti stranieri sono anche extracomunitari, arrivati nel nostro paese clandestinamente dopo varie vicissitudini, le cui storie personali di vita fuori dal carcere rivelano condizioni di estremo degrado, sia morale che fisico. Questo cambiamento nella popolazione carceraria ha accentuato la frequenza rispetto al passato di problematiche di natura psichiatrica e patologie riconosciute come causa di infermità mentale. Inoltre anche i soggetti già destinatari di una misura di sicurezza, le cui condizioni psichiche li rendono incompatibili con la detenzione, in alcuni casi sono trattenuti presso il carcere in attesa della disponibilità effettiva del posto presso la R.E.M.S..

Casa di Reclusione Milano – Opera - 12 ottobre 2017

La visita ha avuto come principale scopo la reciproca conoscenza tra il Garante e il Direttore dell'Istituto Giacinto Siciliano. In questa occasione non è stato possibile incontrare il Coordinatore sanitario come auspicato nonostante il Garante avesse diverse segnalazioni da sottoporre anche alla sua attenzione, che ha comunque illustrato al Direttore. Il Carcere di Opera risente meno degli altri Istituti delle criticità relative all'alta presenza di stranieri - che qui rappresentano poco più di un quarto della popolazione detenuta - e di detenuti affetti da patologie psichiatriche. In questa occasione il Garante non è entrato nell'area detentiva riservandosi di farlo in una successiva giornata appositamente dedicata ed ha proceduto invece alla visita delle aree dedicate alle lavorazioni, ai laboratori e agli spazi dedicati alle relazioni familiari e aree comuni in generale. Le strutture visitate sono in buone condizioni, alcune ristrutturate di recente, e rispetto alle precedenti visite è stato possibile riscontrare alcune novità come il completamento delle aree per le famiglie in giardino, l'area giardino della biblioteca, il nuovo “Spazio Giallo” per i minori in visita e la “Casetta”, il miniappartamento in cui è possibile pranzare e trascorrere alcune ore con i familiari.

Nel mese di gennaio 2018 il Garante si è nuovamente recato in Istituto e ha incontrato il nuovo Direttore Silvio Di Gregorio.

Casa Circondariale di Como – 20 ottobre 2017

E' un istituto che presenta notevoli criticità nonostante gli sforzi della direzione e del personale assegnato. Il giorno della visita i detenuti presenti in istituto erano 442, di cui 246 stranieri, a fronte di una capienza di 231 presenze. Pur essendo un circondariale la metà dei reclusi sono definitivi. L'area detentiva maschile è composta da 6 sezioni di media sicurezza, una sezione degenza/infermeria utilizzata anche per l'osservazione dei nuovi giunti, una sezione protetti e una per i semi-liberi. L'area femminile è una sezione a regime ordinario che ospitava circa 40 detenute, oltre a 2 celle separate per detenute in osservazione. Una parte degli spazi precedentemente occupati dal nido, dopo la chiusura e il trasferimento a Bollate e stata destinata alle detenute lavoranti. Anche questa visita ha avuto come principale scopo la reciproca conoscenza tra il Garante e la Direttrice Carla Santandrea. La Direttrice ha subito esplicitato le maggiori criticità dell'Istituto tutte già da tempo segnalate sia al P.R.A.P. che al D.A.P.: Emergenza educatori – il responsabile dell'area educativa era in procinto di essere trasferito in un altro istituto pertanto i restanti 2 educatori avrebbero dovuto farsi carico dei circa 450 detenuti. Nel mese di Gennaio la situazione è leggermente migliorata in quanto hanno preso servizio a Como due nuovi educatori. Disagio psichico – negli ultimi anni è cresciuto in maniera drammatica il numero di detenuti che manifestano segni di disagio psichico. I fondi destinati a progetti per la mediazione culturale negli ultimi 6 anni sono stati ridotti in maniera drastica e lo sportello di ascolto, disbrigo pratiche o altri servizi destinato agli stranieri è stato chiuso. La struttura, per quanto si cerchi di far fronte internamente alle riparazioni e imbiancature, necessita di interventi più strutturali. Il progetto

di ristrutturazione del piano terra del femminile e il rifacimento della cucina e sopravvito sono fermi in cassa ammesse. La carenza di spazi adeguati rende difficile l'avvio di attività lavorative che potrebbero garantire un maggior impiego di detenuti e attirare imprese con commesse più consistenti. Una buona opportunità potrebbe essere la ristrutturazione dell'aula bunker: uno spazio enorme quasi completamente inutilizzato. Lo stesso Ser.T., che in precedenza assicurava una presenza quotidiana dei suoi operatori in istituto, ha dovuto chiudere il progetto “spazio carcere” per inagibilità dei locali e mancanza di fondi con la conseguenza che molti percorsi di trattamento delle dipendenze ne hanno risentito.

Istituto Penale Minorile Cesare Beccaria 22 novembre 2017

La direzione dell'I.P.M. è tutt'ora vacante, l'incarico è assegnato alla direttrice aggiunta Olimpia Monda. Il Beccaria è da anni in ristrutturazione ma il completamento dei lavori è slittato di parecchi anni. L'area trattamentale, i laboratori e le aule per la didattica sono rimasti nella parte vecchia ancora da ristrutturare mentre l'area sanitaria e l'area detentiva sono state trasferite nel padiglione nuovo. La chiusura del vecchio padiglione ha determinato una diminuzione della capienza dell'istituto, che attualmente può ospitare solo 30 ragazzi nelle nuove stanze, e la direzione ha dovuto dare corso a diversi trasferimenti a partire dai ragazzi maggiorenni. Attualmente l'età media dei presenti è di 14/16 anni. Più della metà dei detenuti sono stranieri extracomunitari molti dei quali provenienti dall'area sub sahariana la cui gestione e integrazione risulta particolarmente complessa: come negli istituti di pena per adulti, anche qui, e a maggior ragione considerata la giovane età dei ragazzi, l'avvio di programmi mirati di mediazione culturale risulta fondamentale. Diversi ragazzi presentano psicopatologie a livelli più o meno gravi spesso correlate all'uso di sostanze psicotrope: un ragazzo in particolare manifestava un evidente deterioramento mentale, riconoscibile anche ad occhi profani, tale da renderlo totalmente incompatibile con lo stato di detenzione.

Casa Circondariale di Monza – 13 dicembre 2017

Prima visita dell'ufficio con il nuovo Garante Carlo Lio alla Casa Circondariale di Monza. Oltre all'incontro con la Direttrice Maria Pitaniello e il suo staff il Garante ha visitato l'istituto sia nell'area esterna che in quella detentiva. L'Istituto come è noto è notevolmente sovraffollato: a fronte di una capienza regolamentare di 403 posti, i detenuti presenti nel mese di dicembre oscillavano tra i 630 e i 640. In alcune celle è presente una brandina come terzo letto che durante il giorno viene ripiegata e riposta sotto il letto a castello. L'istituto è sede di un centro clinico e di un'articolazione di salute mentale in cui vengono ricoverati detenuti con patologie psichiatriche provenienti anche da altri istituti. L'area lavorazioni 1 è ancora da ristrutturare e presenta visibili segni di infiltrazioni. Nel complesso però, rispetto alle visite precedenti, sono stati verificati diversi miglioramenti negli spazi dedicati alla socialità, ai laboratori e ai colloqui. Inoltre è stato recentemente inaugurato lo “spazio famiglia”, un miniappartamento in cui è possibile pranzare e trascorrere più serenamente alcune ore con i familiari. (AC e MV)

PIEMONTE

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Comunicato del Presidente del Consiglio regionale. Avviso per la nomina all'Ufficio del Difensore Civico. (BUR n. 23 del 7.6.18)

Si comunica che il Consiglio regionale del Piemonte intende procedere alla nomina del Difensore Civico regionale, così come previsto dalla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 e s.m.i..

Il Difensore Civico regionale dura in carica tre anni e può essere confermato per non più di una volta; salvo in casi di revoca, rimane in carica, dopo la scadenza del suo mandato, fino alla nomina del successore.

Per essere nominati all'ufficio del Difensore civico regionale sono richiesti i requisiti per l'elezione al Consiglio regionale, relativamente all'età ed all'iscrizione alle liste elettorali.

Non possono essere nominati all'ufficio di Difensore Civico: a) i membri del Parlamento, i Consiglieri Regionali, Provinciali, Comunali, i rappresentanti dei Comitati di Quartiere ed i membri degli organi di gestione delle AA.SS.LL.; b) i membri del Comitato Regionale di Controllo e delle sue sezioni decentrate, gli amministratori di Enti, Istituti ed Aziende pubbliche; c) gli amministratori di Enti ed Imprese a partecipazione pubblica, nonché i titolari, amministratori e dirigenti di Enti ed Imprese vincolate con la Regione da contratti di opera o di somministrazione ovvero che ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione; d) i dipendenti della Regione Piemonte, degli Enti delegati della Regione e degli Enti ed Imprese che siano vincolati con la Regione dai rapporti contrattuali di cui alla lettera c).

L'ufficio di Difensore Civico e' incompatibile con l'esercizio di qualsiasi pubblica funzione e con l'espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale e commerciale e con l'esercizio di qualunque tipo di lavoro dipendente.

L'indennità di carica spettante al Difensore Civico regionale è disciplinata dall'art. 20 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 ed ammonta ad un importo mensile lordo pari a 4.315,85 euro; il Difensore Civico ha inoltre diritto al trattamento di missione spettante ai consiglieri regionali. Coloro che intendono presentare la propria candidatura, devono far pervenire al Presidente del Consiglio Regionale - (Via Alfieri 15 - 10121 Torino) apposita domanda corredata dal curriculum vitae, contenente, a pena di irricevibilità: a) requisiti personali in riferimento alla carica da ricoprire; b) titoli di studio e requisiti specifici; c) attività lavorative ed esperienze svolte; d) cariche elettive, e non, ricoperte; e) eventuali condanne penali o carichi pendenti.

Contestualmente alla candidatura devono altresì pervenire la preventiva accettazione alla nomina, la dichiarazione di inesistenza di eventuali incompatibilità o l'impegno a rimuoverle, di ineleggibilità, nonché la dichiarazione della non sussistenza di alcune delle condizioni comportanti decadenza previste dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (come modificata dalle leggi n. 16/1992 e n. 475/1999, abrogate dall'art. 274 del D.lgs n. 267/2000, fatte salve le disposizioni previste per gli amministratori regionali e qualsiasi incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina sia di competenza del Consiglio regionale).

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 l'istanza di candidatura deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto del Settore Commissioni consiliari – Ufficio Nomine, ovvero sottoscritta e presentata tramite pec al seguente indirizzo: comm.nomine@cert.cr.piemonte.it o via fax al numero 011/5757446, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, entro il 9 luglio 2018. L'invio a mezzo pec dovrà necessariamente avvenire da un indirizzo di posta elettronica certificata.

L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi derivati dal servizio di posta elettronica certificata utilizzato o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

L'istanza, presentata personalmente, può essere consegnata, entro lo stesso termine, all'Ufficio Nomine del Consiglio regionale, sito in Torino, via Alfieri 15, secondo piano, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30.

Si ricorda che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. Infine si evidenzia che ai sensi della L.r. n. 17 del 27/12/2012 “Istituzione dell’anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell’attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione”, i soggetti nominati ai sensi della L.r. n. 39/95 sono sottoposti agli obblighi di cui agli articoli 2, 5 e 6 della citata legge ai fini della pubblicazione di informazioni e dati nell’apposita sezione dell’anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione. La persistente inadempienza a tali obblighi, comporta la decadenza dalla carica (art. 7, comma 3, l.r. n. 17/2012).

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 7 e 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali relativi ai nominati verranno inseriti, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nella banca dati operante presso la Commissione consultiva per le nomine del Consiglio regionale del Piemonte.

I moduli per la presentazione delle candidature sono a disposizione presso l’Ufficio Nomine o al seguente indirizzo: <https://bandi.cr.piemonte.it/web/comunicati-commissione-nomine>

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al “Settore Commissioni consiliari”- UFFICIO NOMINE, Via Alfieri n. 15 (2° piano) Torino – numeri telefonici: 011 – 5757557, 5757239, 5757199.

DGR 18.5.18, n. 24-6870 Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5, "Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale", articolo 12, comma 3. Approvazione Piano triennale contro le discriminazioni 2018-2020. (BUR n. 23 del 7.6.18)

Note

PREMESSA

La legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 prevede all’art. 12 comma 3, che la Giunta regionale “approva, con cadenza triennale, un Piano contro le discriminazioni che dà esecuzione alle attività di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.”;

Essendo la norma particolarmente complessa ed in fase di prima applicazione, si è ritenuto di attivare un Piano triennale che tenga conto di questa specificità, e quindi non prevede soltanto l’applicazione degli articoli di Legge indicati all’articolo 12 comma 3 della stessa, ma anche di tutto ciò che è previsto dalla Legge regionale con particolare riferimento ai rapporti istituzionali necessari per l’applicazione della stessa.

Ai fini della stesura della proposta di Piano triennale, si è proceduto, secondo quanto previsto dall’articolo 6 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 27 febbraio 2017, n. 6/R Regolamento regionale recante: “Attuazione della legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 (Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale)” a:

- o pubblicare un bando regionale per la raccolta di manifestazioni di interesse per la consultazione sul Piano e la Legge regionale (D.D. 31 luglio 2017, n. 724 e 829 dell’11 settembre 2017)
- o avviare una consultazione pubblica online (novembre 2017) su un testo base;
- o convocare 5 riunioni tematiche rivolte alle principali organizzazioni di settore, svoltesi nel mese di dicembre 2017;
- o sentire il Gruppo interdirezionale di cui all’art. 13, comma 2 della LR citata;
- o sentire gli Organismi di Garanzia e Parità presenti in Regione Piemonte.

Nel corso dell’anno 2017 e 2018 sono già stati approvati a stralci, nelle more dell’adozione del Piano triennale, alcuni obiettivi e azioni già approvati con deliberazioni di Giunta regionale (DGR n. 9-

2882, 8/2/16 e DD n. 756, 2/11/16) e finanziati sia con i fondi di cui all'articolo 19 della LR 5/2016 sia con Fondi di cui al Progetto FAMI – Piemonte contro le discriminazioni” (Ministero dell’Interno);
 - il testo definitivo, successivamente sottoposto al parere della Commissione Consiliare competente, recepisce le osservazioni e proposte raccolte in occasione dei suddetti incontri, per quanto compatibili con le finalità del Piano e con la durata dello stesso;

- di approvare, il Piano Triennale contro le discriminazioni 2018-2020, in attuazione dell’art. 12, comma 3 L.R. 5/2016, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Allegato

Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5. Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale

Piano triennale

articolo 12, comma 3 triennio 2018 – 2020

I. Premessa

II. Analisi del contesto e Quadro normativo

III. Finalità , Obiettivi e Azioni

IV. Sistema di Governo

V. Cronoprogramma

VI. Quadro delle risorse p.

VII. Monitoraggio e Valutazione

I. Premessa

L'articolo 12, comma 3 della Legge regionale n. 5/2016 prevede che “ la Giunta regionale approvi, con cadenza triennale, un Piano contro le discriminazioni che dà esecuzione alle attività di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.“ La previsione normativa, quindi, potrebbe contemplare un insieme molto ampio di possibili azioni, per la realizzazione delle quali occorre confrontarsi con alcuni limiti: il contesto normativo e sociale entro il quale ci si muove (si veda il paragrafo dedicato all’analisi del contesto); i limiti delle competenze regionali in materia (stesso paragrafo citato in precedenza); il periodo di “prima applicazione” di una norma che tocca direttamente e indirettamente tutti gli ambiti di intervento regionale.

In considerazione di questi limiti quindi si propone un Piano triennale che non sia solo la previsione delle azioni connesse agli articoli di legge citati, ma che dia conto della applicazione della norma regionale in modo complessivo, fin dal momento della sua approvazione.

Elenchiamo di seguito i principali provvedimenti che sono stati adottati dalla entrata in vigore della Legge regionale citata. Gli stessi possono essere di aiuto per comprendere al meglio il Piano seguente:

- Protocolli di Intesa con enti nazionali. Già sottoscritti Protocolli di Intesa con OSCAD, Osservatorio sui crimini di Odio del Ministero dell’Interno (n. repertorio 426/2016) e UNAR, Ufficio Antidiscriminazioni razziali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (repertorio n. 423/2016).

- Regolamento attuativo della Legge regionale n. 5/16 (DPGR 27 febbraio 2017 n. 6/R).

- Bando per la manifestazione di interesse ad essere consultati sulla applicazione della Legge e sul Piano (DD nn. 724 su BU 32 del 10/08/2017).

- Protocolli di Intesa per la diffusione del principio di non discriminazione e la gestione dei Nodi e delle Reti territoriali contro le discriminazioni in Piemonte sottoscritti con la Città metropolitana di Torino, le Province di Alessandria, Cuneo, Novara, Vercelli e Verbania. Per Asti è stato sottoscritto un Protocollo con il Comune e per Biella si è attivato il Nodo con personale e strutture regionali.

- DD n. 128 del 26 ottobre 2017. Definizione requisiti per i soggetti che si candidano a divenire Punti informativi della Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte, LR5/16, art. 12 e Regolamento regionale n. 6/R del 27 febbraio 2017, articolo 5

- DPGR n. 4/R approvato il 13 febbraio 2017, Regolamento regionale recante: “Istituzione di un Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni (articolo 16 legge regionale 23 marzo 2016, n. 5)“.

- Convenzioni con i 9 Ordine degli Avvocati del Piemonte, per la gestione del Fondo e degli Elenchi degli Avvocati e delle Avvocate interessate al patrocinio legale.

Centro regionale contro le discriminazioni Via Magenta, 12, 10128 Torino, tel. 011.4325505 antidiscriminazioni@regione.piemonte.it

- Definizione del profilo di competenza per operatrici ed operatori dei Nodi antidiscriminazione (con il Settore Standard formativi), prima sperimentazione e ridefinizione dello stesso profilo.

II. Analisi del contesto e Quadro normativo

Questa sezione ha l’obiettivo di fornire alcuni elementi di riflessione per contestualizzare le Azioni indicate nel Piano della Legge regionale. Non è quindi esaustiva del tema in se che necessiterebbe di un adeguato approfondimento sociologico e giuridico.

Per una corretta valutazione degli obiettivi e delle azioni indicati di seguito è utile tener presente i limiti entro i quali la Legge regionale (e quindi il suo Piano triennale) deve muoversi: la vastità dell’ambito tematico di riferimento: spesso gli stessi attori del settore considerano come attività antidiscriminatoria quella che è prevista dai singoli ambiti delle politiche, in questo caso politiche regionali. Questo approccio è corretto in sé (la trasversalità delle politiche antidiscriminazione va di pari passo con la trasversalità delle politiche di pari opportunità) ma può generare anche false attese. In altre parole la parità di trattamento è un principio che deve essere applicato ovunque, con i limiti che ciascun ambito ha. Si tratta, inoltre, di un principio che per essere applicato ha bisogno di un processo, a volte breve, a volte lungo, che passa essenzialmente dalla sensibilizzazione degli attori di queste politiche. Si tratta di un lavoro a volte complesso, ma necessario affinché si passi da un mero adempimento di legge ad una applicazione del principio concreta e non solo nominalistica. Per comprendere appieno le sfumature della vastità dei temi trattati si pensi al significato (politico, sociologico, economico, sanitario, ecc.) che alcune coppie di termini, tutte connesse al principio di non discriminazione, possono avere: uguaglianza / diversità, o diritti / doveri . Od a quello che possono assumere termini che spesso vengono associati al principio di non discriminazione, basti pensare a razzismo, intolleranza, sciovinismo, tolleranza, integrazione, multiculturalismo, ecc. La LR 5/2016 si occupa della parità di trattamento e della rimozione di ogni forma di disparità basata su condizioni soggettive delle singole persone coinvolte (nazionalità, sesso, colore della pelle, ascendenza od origine nazionale, etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, orientamento sessuale e identità di genere, ed ogni altra condizione personale o sociale) e non delle condizioni cosiddette oggettive che determinano la disparità di trattamento, spesso vera e propria discriminazione. Le discriminazioni del primo caso sono connesse a quelle del secondo, e spesso le prime discriminazioni coprono le altre, tanto che è necessaria una vera e propria attività di emersione dal sommerso (si pensi all’ambito lavorativo o a quello dell’abitazione). E’ necessario tenere sempre presente, quindi, questa complessità al fine di intervenire in modo corretto per la parità di trattamento e la rimozione delle cause che la determinano.

Le competenze regionali, che come è noto sono definite dalla costituzione (art. 117 e in generale tutto il titolo V) pongono ulteriori limiti alla Legge ed alle sue potenzialità. Non potendo intervenire su alcune norme e regole stabilite dallo Stato l’azione di contrasto alle discriminazioni e di rimozione delle cause che le determinano sono chiaramente limitate. Questa situazione è chiara nei settori di esclusiva competenza statale (per esempio la sicurezza) e determina molti limiti nell’ambito delle competenze cosiddette concorrenti tra Stato, Regioni, Province e Città metropolitana, Comuni.

Centro regionale contro le discriminazioni Via Magenta, 12, 10128 Torino, tel. 011.4325505
antidiscriminazioni@regione.piemonte.it

Le risorse (in termini economici e di persone coinvolte) sono contenute rispetto alle necessità esistenti. Da qui (e dai motivi sopra esposti) nasce la necessità di scegliere le priorità per le Azioni proposte, con l'intento di attivare iniziative efficaci in un determinato contesto e non disperdere le energie.

Manca a tutt'oggi un quadro complessivo dei fenomeni discriminatori in Italia. L'assenza di una Legge unica di riferimento e la complessità dei fenomeni discriminatori fa sì che sia difficile disegnare un quadro complessivo. E gli studi esistenti, ancorché importanti, sono parziali rispetto ai diversi ambiti considerati.

Tenendo presente queste indicazioni ci limitiamo a indicare le fonti di conoscenza sul fenomeno che possono essere utilizzate. Le indicazioni che seguono (lo ripetiamo) non hanno la pretesa di rappresentare completamente lo stato degli studi e delle ricerche esistenti, ma solo quello di offrire alcune tra le fonti principali utilizzabili:

Eurobarometro, è uno dei principali strumenti europei sulle tendenze rispetto ad alcune tematiche, tra cui l'integrazione, il razzismo e le discriminazioni (<http://www.europarl.europa.eu/italy/it/scoprirel-europa/eurobarometro-i-sondaggi-d-opinione-del-pe> e <http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20170502STO73030/eurobarometro2017-i-punti-chiave-del-sondaggio>)

Istat, Istituto nazionale di statistica, di cui segnaliamo alcuni significativi contributi disponibili: <https://www.istat.it/it/archivio/137544> , (sulle discriminazioni basate su orientamento sessuale e identità di genere), sulle persone migranti (<https://www.istat.it/it/archivio/immigrati> e <https://www.istat.it/it/archivio/136691>) parità di trattamento tra uomini e donne (<https://www.istat.it/it/archivio/205059>)

Ires Piemonte, con particolare riferimento alle sue Relazioni Annuali, che contengono riflessioni utili anche alle politiche ed agli interventi contro le discriminazioni (<http://www.ires.piemonte.it/index.php/relazione>) ed alle attività sui flussi migratori.

Sia l' OSCAD (<https://www.poliziadistato.it/articolo/22017/>) che l' UNAR (www.unar.it) svolgono azioni di monitoraggio e producono statistiche.

Persone con disabilità: per dati in generale sulla condizione delle persone con disabilità in Italia: <http://www.condicio.it/>, sulle discriminazioni in generale <http://www.handylex.org/gun/discrimina.shtml>

Migranti, immigrazione e razzismo: ISMU: http://www.ismu.org/?gclid=EAIAIQobChMIweKW4I3p1wIVOCjTCh2VJwz2EAAYASAAEgK96PD_BwE Lunaria: <http://www.cronachediordinariorazzismo.org/il-rapporto-sul-razzismo/> CEDEC: <http://www.osservatorioantisemitismo.it/tag/razzismo/> Società IN Formazione: <https://www.dirittiglobali.it/sezione/notizie/osservatorio-razzismo/> IDOS: <http://www.dossierimmigrazione.it/> Fondazione Lelio Bassio : <http://www.fondazionebasso.it/2015/> ASGI: <https://www.asgi.it/banca-dati/>

Centro regionale contro le discriminazioni Via Magenta, 12, 10128 Torino, tel. 011.4325505
antidiscriminazioni@regione.piemonte.it

Carta di Roma: <https://www.cartadiroma.org/>

Utili indicazioni sono contenute nei siti:

Sezioni studi e ricerche del Ministero delle Politiche sociali e del lavoro, soprattutto per quanto riguarda le pari opportunità e le iniziative contro il razzismo: <http://www.lavoro.gov.it/documenti-enorme/studi-e-statistiche/Pagine/default.aspx>

La sezione “Approfondimenti” del sito del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri <http://www.pariopportunita.gov.it/#>

Quadro normativo

Il quadro normativo risulta frammentato, in quanto non esiste, escludendo l’articolo 3 della costituzione, alcuna norma generale che sia direttamente applicabile a tutti i casi di discriminazione elencati dalla Legge regionale (si veda il suo articolo 2).

Una delle attività indicate dal presente Piano è il rinnovo del sito regionale che conteneva il quadro sintetico delle norme di riferimento (www.piemontecontrolediscriminazioni.it). Nell’attesa possiamo indicare le fonti principali utilizzate:

Il principio in generale

- l’art. 3 della Costituzione - art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea - art. 10 e 19 del Trattato per il Funzionamento dell’Unione europea - art. 14 della Convenzione europea dei Diritti umani (una particolare attenzione deve essere dedicata alla giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell’uomo – Strasburgo)

Come è noto i principi di non discriminazione e di parità di trattamento sono largamente presenti sia nella carta costituzionale che nei Trattati dell’Unione europea. L’Unione ha più volte ribadito che tra i principi trasversali dell’azione dei Paesi facenti parte, debbano essere presi in considerazione entrambi i principi (si vedano per esempio i Regolamenti comunitari per i Fondi strutturali 2014-2020). E’ anche pacifico che gli stessi principi siano applicabili al livello regionale. Le Regioni infatti, nei limiti delle loro competenze, possiedono tutta la legittimità ad operare affinché dall’enunciazione degli stessi si proceda ad una corretta applicazione e implementazione. Si richiama a questo proposito il secondo comma dell’articolo 3 della carta costituzionale che crediamo non debba essere commentato “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

Le principali direttive europee su tale tema sono:

- la Direttiva 2000/43/CE del 26 settembre 2000, del Consiglio, attuativa del principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica. Tale Direttiva è stata recepita con il D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 215;

Centro regionale contro le discriminazioni Via Magenta, 12, 10128 Torino, tel. 011.4325505 antidiscriminazioni@regione.piemonte.it

- la Direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000, del Consiglio, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o gli orientamenti sessuali. Tale Direttiva è stata recepita con il D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216;

- la Direttiva 2002/73/CE del 23 settembre 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro. Tale Direttiva è stata recepita con il D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 145;

- la Direttiva 2004/113/CE del 13 dicembre 2004, Parlamento europeo e Consiglio, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura. Tale Direttiva è stata recepita con D.Lgs 6 novembre 2007, n. 196;

- la Direttiva n. 2006/54/CE del 5 luglio 2006, Parlamento europeo e del Consiglio che riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. Tale Direttiva è stata recepita dal D.Lgs 25 gennaio 2010, n. 5;

In ambito europeo riteniamo utile segnalare inoltre:

FRA, Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali (<http://fra.europa.eu/it>); Consiglio d'Europa <https://www.coe.int/it/web/echr-toolkit/linterdiction-de-la-discrimination>

FRA, Consiglio d'Europa e Corte europea dei Diritti umani hanno prodotto nel 2010 un interessante Manuale del Diritto europeo della non discriminazione.

Le principali norme antidiscriminazioni per alcuni specifici ambiti di applicazione sono:

- Legge 20 maggio 1970, n. 300, s.m.i., Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul colloca;

- la Legge 25 giugno 1993, n. 205 (c.d. legge Mancino), Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa;

- il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

- la Legge 1° marzo 2006, n. 67, Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni (ma anche la Legge 12 marzo 1999, n. 68, Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

- il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che approva il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.

Centro regionale contro le discriminazioni Via Magenta, 12, 10128 Torino, tel. 011.4325505 antidiscriminazioni@regione.piemonte.it

Si tenga presente che la giurisprudenza (comunitaria, del Consiglio d'Europa e nazionale) è intervenuta molte volte su queste materie, implementando così un ambito normativo già di per se molto ricco e variegato.

III. Finalità, Obiettivi e Azioni

Le finalità del presente Piano sono relative all'applicazione di quanto previsto dalla Legge regionale n. 5/2016 ed in generale all'applicazione del principio di non discriminazione nelle aree di competenza regionale.

Obiettivo 1 - Attivazione Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte

Uno degli obiettivi più importanti della Legge regionale, e quindi del presente Piano, è quello di riattivare la Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte. Istituita per la prima volta nel 2011 sulla base di un Protocollo di Intesa con UNAR, oggi la Rete deve essere ricostruita a partire dalla Legge regionale approvata ed ai nuovi rapporti con UNAR e OSCAD. La Rete è costituita dal Centro regionale, dai Nodi territoriali (uno per ciascun territorio provinciale, in base ad appositi protocolli con le rispettive Province, con le eccezioni di Biella - ove si è costituito il Nodo direttamente come Regione Piemonte, ed Asti - ove si è firmato un Protocollo di Intesa con il Comune) e dai Punti informativi, individuati tra le associazioni ed enti che partecipano alle Reti territoriali contro le discriminazioni, attivate con il coordinamento dei Nodi stessi. La Rete regionale è parte essenziale della concreta applicazione della legge, perché direttamente offre accoglienza e informazione alle vittime di discriminazione, ed agisce attraverso i suoi Nodi e Punti informativi in modo capillare per la diffusione dei principi della Legge regionale e delle iniziative che da essa scaturiscono.

I Nodi territoriali hanno le seguenti finalità:

- a. accoglienza, orientamento, presa in carico delle persone segnalanti e gestione dei casi di discriminazione;
- b. costruzione e coordinamento della Rete territoriale contro le discriminazioni;
- c. monitoraggio del fenomeno delle discriminazioni a livello territoriale.
- d. informazione, comunicazione e sensibilizzazione sulle tematiche antidiscriminatorie nel territorio di competenza, con la supervisione del Centro.

Ai Punti informativi sono assegnati i seguenti compiti:

- a. diffusione di informazioni sul funzionamento della Rete regionale contro le discriminazioni e sui contenuti della l.r. 5/2016 con riferimento al territorio di propria competenza o per uno specifico target di popolazione;
- b. accoglienza, ascolto e riconoscimento di situazioni discriminatorie nell'ambito della propria attività ordinaria di contatto con persone a rischio di discriminazione; orientamento delle stesse al Nodo territoriale di riferimento ed eventuale collaborazione col Nodo per l'individuazione di soluzioni.

Le azioni che seguono sono quindi propedeutiche e necessarie alla ricostruzione della Rete ed a un suo corretto funzionamento:

Centro regionale contro le discriminazioni Via Magenta, 12, 10128 Torino, tel. 011.4325505
antidiscriminazioni@regione.piemonte.it

Azione 1

Predisposizione e approvazione degli atti amministrativi necessari per il funzionamento della Rete, tra cui:

- I. Determinazione Dirigenziale di approvazione dell'elenco dei Nodi della Rete regionale
- II. Determinazione Dirigenziale di approvazione delle Linee Guida per il funzionamento della Rete.

Azione 2

Formazione specifica per gli operatori e le operatrici dei Nodi e per gli operatori e le operatrici dei Punti informativi.

Azione 3

Costituzione delle Reti territoriali contro le discriminazioni (una per ogni Nodo) che comprendono i Punti informativi ed enti ed associazioni che aderiscono.

Azione 4

Definizione e formalizzazione rapporti di collaborazione con Consigliera regionale di parità, Difensore Civico, Garante per l'Infanzia, Garante dei Detenuti e Corecom.

Azione 5

Comunicazione e attivazione Rete e Nodi sia attraverso presentazioni ad hoc dei singoli Nodi che attraverso specifiche iniziative di comunicazione, anche utilizzando materiali e strumenti prodotto con Progetto FAMI.

Obiettivo 2 - Attivazione Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni

La Legge regionale prevede all'art. 16 la creazione di un Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni. Primo esempio tra le regioni italiane, creato sulla scorta del Fondo per le donne vittime di violenza e discriminazione costituito nel 2008, ha come scopo quello di fornire un aiuto concreto alle vittime di discriminazione, sia accogliendo la richiesta dell'Unione Europea di facilitare l'accesso agli strumenti giuridici per combattere le discriminazioni ed assistere le vittime, sia per rispondere al bisogno di aiuto soprattutto per quelle persone (e gruppi) che necessitano di sostegno economico. Al Fondo possono accedere persone singole (e loro associazioni di rappresentanza) che scelgano un avvocato/a patrocinante iscritto agli Elenchi istituiti presso ciascun Ordine di specialisti in diritto antidiscriminatorio. Dal 1 dicembre 2017 le domande possono essere presentate direttamente alla Regione, che esamina sia l'accesso al fondo che le parcelle da liquidare sulla base dei parametri definiti nella Legge e nel regolamento. I procedimenti giudiziari sono quelli specifici per discriminazioni subite, elencati nel Regolamento ed eventualmente giudicati tali previo parere del Consiglio dell'Ordine e decisione della Regione.

Centro regionale contro le discriminazioni Via Magenta, 12, 10128 Torino, tel. 011.4325505
antidiscriminazioni@regione.piemonte.it

Azione 1

Creazione degli elenchi provvisori e poi definitivi degli Avvocati e delle Avvocate abilitati all'accesso al Fondo e promozione degli stessi.

Azione 2

Attivazione Corsi di formazione in diritto antidiscriminatorio su tutto il territorio regionale con la collaborazione degli Ordini degli Avvocati.

Azione 3

Piano di promozione del Fondo presso avvocati ed avvocate dei fori piemontesi, Presidenti di Tribunali e Procure della Repubblica, Forze dell'Ordine, Rete regionale contro le discriminazioni, Centri Antiviolenza, ed altri soggetti interessati. Pubblicazione sul sito web regionale di sezione informativa ad hoc relativa al Fondo. Pubblicazione delle informazioni sui Fondi sui siti web degli Ordini degli Avvocati piemontesi.

Azione 4

Monitoraggio semestrale sull'accesso al Fondo e valutazione.

Azione 5

Ricerca personale regionale specializzato in materia giuridica per supportare il Centro regionale e sua organizzazione per gestire le domande di accesso al Fondo.

Obiettivo 3 - Formazione, Informazione e sensibilizzazione

L'obiettivo formativo - informativo è sicuramente quello più vasto rispetto all'applicazione della norma regionale, sia per l'ampiezza del tema che dei target possibili. E' necessario procedere dandosi delle priorità che considerano tutti gli aspetti connessi (vedasi capitolo "Analisi del contesto") ed anche le potenzialità rispetto all'ente regione, non solo quindi le sue competenze, ma anche la sua capacità di intervento. Per queste ragioni riteniamo che la priorità nell'ambito delle attività di formazione, informazione e sensibilizzazione debbano averle i seguenti comparti:

- lavoro - sanità - abitazione - comunicazione

Ad essi si aggiungono le azioni a favore del personale della Regione Piemonte e delle iniziative che riguardano direttamente l'operato della Regione, che sono ovviamente prioritarie.

Le Azioni che seguono derivano da queste scelte preliminari, con le eccezioni dovute ai casi specifici (Progetti nazionali e comunitari attivati) o emergenze.

Centro regionale contro le discriminazioni Via Magenta, 12, 10128 Torino, tel. 011.4325505
antidiscriminazioni@regione.piemonte.it

Azione 1

Creazione di un Modulo formativo ad hoc per il personale regionale (con il Settore Formazione del Personale).

Azione 2

Creazione di iniziative formative e informative specifiche sulle discriminazioni in ambito lavorativo rivolto a personale regionale, personale dell’Agenzia Piemonte Lavoro e personale dei Centri per l’Impiego, oltre che alla Rete regionale delle esperte di parità (con il Settore lavoro).

Azione 3

I. Inserimento nella deliberazione annuale degli Obiettivi formativi individuati dalla Regione Piemonte per il comparto sanitario (in collaborazione con la Direzione Regionale Sanità); II. inserimento nel Piano formativo regionale per la Polizia Locale (con il Settore Polizia locale).

Azione 4

Laboratori di informazione e sensibilizzazione centrati sulle discriminazioni alle persone migranti (Progetto FAMI “Piemonte contro le Discriminazioni”) rivolti a:

- personale delle pubbliche amministrazioni (con particolare riferimento agli uffici anagrafici ed altri servizi comunali), - personale delle ATC e dei servizi per la casa e l’abitazione - persone facenti parte di associazioni di migranti, - operatori del sistema carcerario, - operatori del mondo sportivo dilettantistico, - operatori e operatrici degli Oratori piemontesi, - imprenditori, - studenti e studentesse delle scuole di formazione professionale;

anche attraverso accordi specifici con le parti.

Azione 5

Iniziative di sensibilizzazione e formazione rivolte agli operatori e alle operatrici delle associazioni sindacali e delle associazioni datoriali.

Obiettivo 4 - Strumenti normativi ed amministrativi per l’applicazione della Legge regionale

La Legge regionale in oggetto necessita di un complesso di atti e di norme necessari per la sua piena applicazione. Alcuni sono previsti dalla stessa norma, altri si ritengono necessari sulla base dell’esperienza. Di seguito le azioni che si riteniamo prioritarie per una prima applicazione (lungo il triennio) della norma in oggetto.

Centro regionale contro le discriminazioni Via Magenta, 12, 10128 Torino, tel. 011.4325505
antidiscriminazioni@regione.piemonte.it

Azione 1

Revisione normativa:

I. definizione di un documento di indirizzo per la revisione dello Statuto (prodotto dal Tavolo di lavoro ad hoc) II. scelta dei principali atti normativi ed amministrativi da sottoporre a revisione, sia a livello di Tavolo di Lavoro sia a livello di Direzioni (es. accreditamento enti e profili professionali, testo unico delle norme per il turismo, testo unico delle norme per la cultura, ecc.) III. nuova deliberazione per la concessione di patrocini e contributi (con il Settore Relazioni esterne).

Azione 2

Condivisione di modalità di collaborazione tra Regione Piemonte e Consigliera regionale di Parità (Protocollo di Intesa già sottoscritto), Difensore Civico, Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, Garante per i Detenuti, CORECOM.

Azione 3

Revisione del Centro regionale contro le discriminazioni, con definizione di competenze, risorse umane e strumentali, secondo quanto previsto dalla Legge regionale e dal Regolamento attuativo.

Azione 4

Operatività del Gruppo interdirezionale (istituito con DD n. 172/2016) e Tavoli di lavoro specifici. Nella sua prima riunione svoltasi in data 7 luglio 2017 sono stati istituiti i seguenti tavoli:

I. Tavolo di lavoro sulla revisione della normativa regionale (art. 18, comma 2 della Legge) che si occuperà anche del tema del linguaggio di genere a partire dall'attività pregressa e dalla DGR n. 62903 del 15/02/16; II. Tavolo di Lavoro su Bandi, Contratti, Contributi e Patrocini regionali; III. Tavolo di lavoro sulle azioni rivolte al Personale regionale, coinvolgendo innanzitutto il CUG. IV. Diritti, discriminazioni e lavoro (Settore Pari Opportunità e Settore Lavoro) V. Contrattazione decentrata di secondo livello (Settore Pari Opportunità, Consigliera regionale di Parità e Commissione regionale pari Opportunità).

Azione 5

Definizione di una deliberazione per dare attuazione all' articolo 4, comma 4 della LR5/16 ("I soggetti pubblici e privati che stipulano contratti, convenzioni o accordi di qualsiasi altra natura con la Regione, o che da essa ricevono contributi, finanziamenti, agevolazioni, appalti, concessioni, patrocini o altre forme di sostegno, anche non oneroso, sono tenuti al rispetto del principio della parità di trattamento di cui all' articolo 2 nei confronti di utenti, dipendenti, collaboratori, clienti e fornitori. Gli uffici regionali competenti verificano il rispetto di tale principio, anche su segnalazione delle associazioni che tutelano i soggetti di cui all' articolo 2, comma 1, lettera a).");

Azione 6

Centro regionale contro le discriminazioni Via Magenta, 12, 10128 Torino, tel. 011.4325505
antidiscriminazioni@regione.piemonte.it

Definizione di uno specifico atto per la parità di genere nel linguaggio utilizzato dagli atti normativi ed amministrativi della Regione Piemonte (si vedano anche gli obiettivi del Tavolo di Lavoro sulla Riforma normativa e DGR 15 febbraio 2016, n. 6-2903, su BU7S1 18/02/2016, Adesione alla Carta d'Intenti "Io Parlo e non Discrimino").

Azione 7

Verifica rispetto articolo 4, comma 6 della Legge regionale (Per il raggiungimento delle finalità di cui all' articolo 1, la Regione e i suoi enti strumentali producono e pubblicano, entro novanta giorni

dall'entrata in vigore della presente legge, sul proprio sito ed ogni anno, una relazione dettagliata su quanto realizzato ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

Obiettivo 5 – Azioni positive e comunicazione

La funzione delle azioni positive è quella di attivare specifiche iniziative su questo tema affinché si rimuovano le cause di discriminazione. E' necessario quindi, come è previsto per i PAP o per altri Piano di Azioni Positive (si veda il Ministero dell'Interno per esempio) una ricognizione sulla diffusione di fenomeni di discriminazione in Piemonte (rilevazione, monitoraggio e analisi), anche al fine di indirizzare al meglio le Azioni stesse. A seguito dello studio seguirà l'individuazione di eventuali azioni positive da adottare nel Piano triennale.

Azione 1

Realizzazione di uno studio sui fenomeni discriminatori ed attivazione di un sistema strutturale di monitoraggio degli stessi.

Azione 2

Modifica e integrazione del bilancio sociale della Regione Piemonte al fine di mettere in rilievo gli aspetti dell'azione regionale più connessi al tema delle discriminazioni.

Azione 3

Individuazione di criteri di valutazione del personale dirigente dell'ente regione correlati ad obiettivi di applicazione della Legge regionale 5/16 e della sua applicazione, in collaborazione con il Segretario generale della Regione.

Azione 4

Azioni di comunicazione relativi a Progetto FAMI "Piemonte contro le discriminazioni" e delle azioni in esso previste

Azione 5

Azioni di comunicazione relative al Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni.

Centro regionale contro le discriminazioni Via Magenta, 12, 10128 Torino, tel. 011.4325505
antidiscriminazioni@regione.piemonte.it

Azione 6

Revisione e implementazione del sito web dedicato al tema:
www.piemontecontrolediscriminazioni.org

Azione 7

Individuazione, realizzazione e sostegno ad azioni positive da realizzare direttamente dalla Regione Piemonte e/o su proposta e con il concorso di Enti e Organizzazioni presenti sul territorio, con particolare riferimento alle sei aree di potenziale discriminazione previste dagli art. 10 e 19 del Trattamento per il funzionamento dell'Unione Europea (genere, orientamento sessuale, origine etnica e nazionalità, età, disabilità, religione).

IV. Sistema di Governo

Fatte salve le competenze specifiche dell'Ente regionale, la governance del Piano è garantita dalle sinergie dei diversi soggetti che lavorano per la sua applicazione, implementazione, monitoraggio e controllo. Essi sono:

- Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte (struttura regionale); - Gruppo interdirezionale regionale sull'applicazione della Legge (la cui composizione fissata dalla Legge verrà integrata da un rappresentante te del CORECOM Piemonte e da un/a rappresentante della Commissione regionale Pari Opportunità; - Nodi e Punti informativi, che costituiscono insieme al Centro la Rete regionale contro le discriminazioni; - Reti territoriali che su base provinciale raccolgono i soggetti, pubblici e privati che operano o intendono operare in questo ambito; - Rapporto stabile con gli organismi di parità e garanzia regionali (Consigliera di parità e sistema regionale delle consigliere, Difensore Civico, Garante regionale per i detenuti, Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, Corecom); - elenco delle associazioni e delle istituzioni che si candidano ad interloquire con la Regione in merito alla Legge regionale ed al suo Piano triennale.

Sede della sinergia può diventare il Gruppo interdirezionale che deve svolgere anche le funzioni di circolazione delle informazioni e che, di norma, è tenuto a riunirsi con cadenza semestrale.

V. Cronoprogramma

Obiettivo Azione	2018	2019	2020	a) Attivazione Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte
	Azione 1	Azione 2	Azione 3	Azione 3

Centro regionale contro le discriminazioni Via Magenta, 12, 10128 Torino, tel. 011.4325505
antidiscriminazioni@regione.piemonte.it

Azione 4	Azione 5	b) Attivazione Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni	Azione 1	Azione 2	Azione 3	Azione 4	Azione 5	c)
Formazione, informazione e sensibilizzazione	Azione 1	Azione 2	Azione 3	Azione 4	Azione 5	Azione 6	Azione 7	e)
4	Azione 5	d) Strumenti normativi ed amministrativi per l'applicazione della Legge regionale	Azione 1	Azione 2	Azione 3	Azione 4	Azione 5	e)
Azione 1	Azione 2	Azione 3	Azione 4	Azione 5	Azione 6	Azione 7	Azione 8	e)
Azioni positive e comunicazione	Azione 1	Azione 2	Azione 3	Azione 4	Azione 5	Azione 6	Azione 7	e)
5	Azione 6							

VI. Quadro delle risorse

Centro regionale contro le discriminazioni Via Magenta, 12, 10128 Torino, tel. 011.4325505
antidiscriminazioni@regione.piemonte.it

Le principali risorse destinate alla realizzazione del presente Piano sono quelle previste dall'articolo 19 della Legge regionale n. 5/16, compatibilmente e nei limiti di quanto previsto dal bilancio annuale e pluriennale della Regione.

Rappresentano fonti economiche specifiche i Fondi strutturali previsti dalla normativa europea e nazionale vigente, in coerenza con gli obiettivi della Legge e dei singoli Fondi di cui la Regione è Autorità di Gestione.

Possono rappresentare fonti aggiuntive di finanziamento delle iniziative previste dal Piano o comunque di iniziative aventi come finalità quelle indicate dalla LR5/16, anche le risorse provenienti da progetti nazionali (finanziati da Ministeri, Fondazioni, altre Istituzioni) e internazionali (finanziati da UE, COE, ONU ecc).

La Regione può inoltre destinare specifiche risorse proprie anche oltre quanto previsto dall'articolo 19 della LR5/2016 per singoli Obiettivi ed iniziative, anche al di fuori di quelle previste dal presente Piano e che siano coerenti con i principi e gli obiettivi della Legge regionale.

Si ritiene necessaria una specifica attività di assistenza nel Monitoraggio ed implementazione del presente Piano.

La Regione è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di questo Piano, nel caso in cui le Azioni previste siano realizzate da o in collaborazione con Pubbliche Amministrazioni e Organizzazioni senza scopo di lucro.

La Regione infine rinvia a successivi provvedimenti deliberativi l'approvazione dei programmi annuali del Presente Piano i cui obiettivi richiedessero specifiche risorse finanziarie.

VII. Monitoraggio e Valutazione

Oltre alle iniziative di valutazione previste dalla Legge regionale che sono in capo al Consiglio regionale del Piemonte (articolo 17, Commissione consiliare competente) il monitoraggio vero e proprio è assegnato al Centro regionale contro le discriminazioni ed al Gruppo interdirezionale (articolo 13).

Le azioni di monitoraggio e valutazione del Fondo di cui all'articolo 16 della Legge regionale sono specifiche e svolte dal Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte, eventualmente con l'ausilio di soggetti esterni e il coinvolgimento di Enti e Associazioni.

PIEMONTE BU23 07/06/2018

DGR 25.5.18, n. 13-6900 Adozione della Nuova Carta dei Diritti della Bambina, approvata durante il meeting delle Presidenti Europee dell'International Federation Business Professional Women in data 30 settembre 2016. (BUR n. 23 del 7.6.18)

Note **PREMESSA**

La L.R. n. 8 del 18 marzo 2009 "Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Piemonte e disposizioni per l'istituzione dei bilanci di genere"all'art. 7 (Comunicazione istituzionale) dichiara che la Regione, nelle proprie attività di comunicazione istituzionale, opera per:

- a) introdurre la prospettiva di genere favorendo l'attenzione sui temi della parità tra donne e uomini;
- b) valorizzare il ruolo della donna in ambito sociale, professionale e politico e promuoverne un'immagine positiva;
- c) promuovere una rappresentazione maschile e femminile coerente con l'evoluzione dei rispettivi ruoli nel mercato del lavoro, nelle istituzioni e nella società, contrastando in modo attivo gli stereotipi di genere.

La L.R. 24.2.2016, n.4 “Interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli”:

- all’art. 1, comma 2 lett d) prevede che la Regione promuova “una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze di genere, anche con interventi mirati nelle scuole di ogni ordine e grado”; -

-all’art. 3, comma 1, lett a), prevede che la Regione promuova “campagne di sensibilizzazione e di informazione ed interventi volti a diffondere la cultura fondata sulla pari dignità, sulla valorizzazione e sul rispetto tra generi, in ambito educativo e formativo e nei luoghi di lavoro, in collaborazione con tutte le istituzioni ed organizzazioni interessate”.

La L.R. 23 marzo 2016, n. 5, “Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale”:

-all’art. 1, comma 3, prevede “Nell’attuazione dei principi e delle finalità della presente legge, la Regione valuta anche gli effetti e l’impatto della compresenza e interazione di motivi diversi di discriminazione, con particolare riferimento alla trasversalità della discriminazione fondata sul sesso”;

-all’art. 2, comma 1, prevede “Ai fini della presente legge, si intende per:

a) parità di trattamento: l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata su nazionalità, sesso, colore della pelle, ascendenza od origine nazionale, etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, orientamento sessuale e identità di genere, ed ogni altra condizione personale o sociale;

-all’art. 3, comma 1, prevede “In attuazione dell'articolo 11 dello Statuto regionale, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze, interviene per garantire ad ogni persona parità di trattamento... per il superamento di eventuali condizioni di svantaggio legate alle forme di discriminazione diretta e indiretta.

In data 9 maggio 2018 l’Associazione FIDAPA BPW Italy, sezione di Torino, ha inviato alla Regione Piemonte la richiesta di adozione della Nuova Carta dei Diritti della Bambina; l’International Federation Business Professional Women è un’importante organizzazione non governativa, presente in 100 Paesi nel mondo ed è rappresentata con Status Consultivo presso ONU; FAO; UNESCO; ILO; OMS; UNICEF; l’Associazione femminile e movimento di opinione Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari (FIDAPA), affiliata alla precedente BPWI, è attiva e presente con 300 Sezioni distribuite su tutto il territorio nazionale con la finalità precipua di promuovere, coordinare e sostenere le donne che operano nel campo delle arti, professioni e affari senza distinzioni di etnia, lingua e religioni; come si legge nella motivazione che accompagna il testo della Nuova Carta dei diritti della bambina:

-la versione originale della Carta fu presentata ed approvata Reykjavik nel 1997 durante il IX Congresso della Federazioni Europee della BPW, in seguito all’emergere della questione dell’infanzia femminile durante la Conferenza mondiale di Pechino del 1995;

-la Carta, ispirata alla Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia del 1989, a differenza e a integrazione di questa che pone sullo stesso piano i due generi, li distingue in termini di caratteristiche e bisogni, avuto riguardo alle diverse connotazioni fisiche ed emozionali;

-la Carta deve essere letta come una premessa fondamentale per l’affermazione e la tutela dei diritti delle donne fin dalla nascita;

-famiglia, scuola e comunità devono assumersi responsabilità perché la bambina possa crescere nella piena consapevolezza dei suoi diritti e dei suoi doveri.

La Carta si pone quale documento non avente carattere normativo, ma di completamento ed integrazione, rispetto alla normativa internazionale, nazionale e regionale sul tema.

Il documento, riferendosi alle “bambine” non comporta alcuna discriminazione di genere, anzi si propone di contrastare e ridurre le discriminazioni di genere, valorizzandone la rispettiva, specifica diversità.

L’associazione FIDAPA BPW Italy, nell’ambito delle proprie finalità statutarie, propone agli Enti Locali l’adozione della Nuova Carta Dei Diritti della Bambina”, per sensibilizzare l’opinione pubblica a un’azione mirata di contrasto alla drammatica emergenza della violenza di genere, per un’educazione delle giovani e dei giovani scevra da pregiudizi, spesso all’origine di episodi di violenza, per promuovere la parità sostanziale fra i sessi e la valorizzazione delle differenze fra bambine e bambini.

Viene ritenuto di condividere lo spirito e le finalità della Nuova Carta dei Diritti della Bambina, quale ulteriore strumento a disposizione dell’azione regionale volta a contrastare ogni forma di discriminazione basata sul genere ed a diffondere la cultura fondata sulla pari dignità, sulla valorizzazione e sul rispetto tra generi.

LA DISPOSIZIONE

Viene adottata la Nuova Carta dei Diritti della Bambina di cui all’Allegato 1.

La Nuova Carta dei Diritti della Bambina

Ogni bambina ha il diritto:

Articolo 1

Di essere protetta e trattata con giustizia dalla famiglia, dalla scuola, dai datori di lavoro anche in relazione alle esigenze genitoriali, dai servizi sociali, sanitari e dalla comunità.

Articolo 2

Di essere tutelata da ogni forma di violenza fisica o psicologica, sfruttamento, abusi sessuali e dalla imposizione di pratiche culturali che ne compromettano l’equilibrio psicofisico.

Articolo 3

Di beneficiare di una giusta condivisione di tutte le risorse sociali e di poter accedere in presenza di disabilità a forme di sostegno specificamente previste.

Articolo 4

Di essere trattata con i pieni diritti della persona dalla legge e dagli organismi sociali.

Articolo 5

Di ricevere una idonea istruzione in materia di economia e di politica che le consenta di crescere come cittadina consapevole.

Articolo 6

Di ricevere informazioni ed educazione su tutti gli aspetti della salute, inclusi quelli sessuali e riproduttivi, con particolare riguardo alla medicina di genere per le esigenze proprie dell’infanzia e dell’adolescenza femminile.

Articolo 7

Di beneficiare nella pubertà del sostegno positivo da parte della famiglia, della scuola e dei servizi socio-sanitari per poter affrontare i cambiamenti fisici ed emotivi tipici di questo periodo.

Articolo 8

Di apparire nelle statistiche ufficiali in dati disaggregati per genere ed età.

Articolo 9

Di non essere bersaglio, né tantomeno strumento, di pubblicità per l'apologia di tabacco, alcol, sostanze nocive in genere e di ogni altra campagna di immagine lesiva della sua dignità.

La Carta è stata approvata all'unanimità durante il Meeting delle Presidenti europee in data 30 settembre 2016.

Bur n. 52 del 29 maggio 2018

VENETO

DGR 15.5.18, n. 659 - Interventi in materia di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne. approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi, anno 2018, rivolti a finanziare le attività e le strutture di cui alla l.r. 23 aprile 2013 n. 5. (BUR n. 52 del 29.5.18)

Note

PREMESSA

La Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”, prevede che la Regione del Veneto ponga in essere azioni volte alla tutela e al recupero di condizioni di vita normali delle donne vittime di violenza nonché attività mirate al contrasto del fenomeno.

A tal fine la norma stabilisce che la Regione - in collaborazione con gli Enti locali, le istituzioni, le associazioni e le organizzazioni senza finalità di lucro, che abbiano tra i loro scopi prioritari la lotta e la prevenzione alla violenza contro le donne e i minori ed abbiano sviluppato esperienze e competenze specifiche - promuova e favorisca l'attività di centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello per donne vittime di violenza e loro figli minori.

Nell'ambito delle risorse assegnate nel Bilancio regionale di previsione 2018-2020 per l'attuazione della L.R. n. 5/2013 sono disponibili Euro 500.000,00 sul capitolo 101877 “Trasferimenti per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne (art. 2 L.R. 23/04/2013, n. 5)”.

Per l'assegnazione dei contributi anno 2018 si procede dando attuazione all'articolo 12 della L.R. n. 5/2013 e ai criteri di individuazione dei soggetti ammessi a presentare domanda stabiliti con deliberazione della Giunta regionale n. 1356 del 28 luglio 2014.

Il “Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne” previsto all'articolo 8 della citata L.R. n. 5/2013 - con funzione di supporto, di consultazione e di indirizzo nei confronti della Giunta regionale - riunito il giorno 28 febbraio 2018 ha espresso parere favorevole alla proposta di assegnazione dei finanziamenti anno 2018 rivolti a finanziare le attività e le strutture di cui alla L.R. n. 5/2013 i cui criteri, priorità e modalità per l'assegnazione dei contributi regionali sono riportati di seguito.

BENEFICIARI FINALI DELL'INTERVENTO

Donne, sole o con figli minori, vittime di violenza in qualsiasi forma essa si concretizzi, che potranno essere accolte nei centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello, indipendentemente dalla loro nazionalità, etnia, religione, orientamento sessuale, stato civile, credo politico e condizione economica.

SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO

1. Comuni del Veneto:

1. singoli;
2. associati con altri Comuni;

3. in convenzione ai fini della gestione delle strutture (Centri antiviolenza, Case rifugio e Case di secondo livello) previste agli articoli 3, 4 e 5 e ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 5/2013, con singoli, associazioni e organizzazioni, senza finalità di lucro, aventi sede legale o operativa in Veneto e operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato comprovate esperienze e specifiche competenze, almeno triennali, in materia di violenza contro le donne.

2. Aziende unità locali socio sanitarie (ULSS) del Veneto:

1. singole;
2. associate con altre Aziende ULSS;
3. in convenzione ai fini della gestione delle strutture (Centri antiviolenza, Case rifugio e Case di secondo livello) previste agli articoli 3, 4 e 5 e ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 5/2013, con singoli, associazioni e organizzazioni, senza finalità di lucro, aventi sede legale o operativa in Veneto e operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato comprovate esperienze e specifiche competenze, almeno triennali, in materia di violenza contro le donne.

I Comuni o le Aziende ULSS che presentano domanda di finanziamento alla Regione del Veneto sono considerati "capofila" dell'iniziativa. Il capofila sarà il beneficiario formale del contributo regionale e responsabile degli adempimenti amministrativi connessi alla concreta realizzazione del progetto (comunicazione formale dell'avvio delle attività, redazione e sottoscrizione della relazione finale corredata dal relativo rendiconto delle spese sostenute, conservazione della documentazione contabile).

TIPOLOGIE DI STRUTTURE FINANZIABILI

Le strutture oggetto del finanziamento sono:

1. Centri antiviolenza (articolo 3, L.R. n. 5/2013)
2. Case rifugio (articolo 4, L.R. n. 5/2013)
3. Case di secondo livello (articolo 5, L.R. n. 5/2013).

Le predette strutture devono essere iscritte negli elenchi aggiornati e approvati con deliberazione della Giunta regionale come previsto dall'articolo 7, comma 1, della L.R. n. 5/2013. Nello specifico, gli elenchi di riferimento sono quelli approvati con deliberazione di Giunta regionale n. 761 del 29 maggio 2017, non essendo intercorse variazioni sostanziali in esito all'ultima rilevazione annuale conclusasi il 28 febbraio 2018 (secondo procedura prevista dall'Allegato D alla DGR n. 1254 del 16.07.2013). Tra le tipologie di strutture finanziabili rientrano altresì quelle di nuova costituzione secondo deliberazione della Giunta regionale n. 1157 del 19 luglio 2017 di impiego dei fondi statali di cui al DPCM del 26 novembre 2016.

STANZIAMENTO

Lo stanziamento complessivo di Euro 500.000,00 previsto dal Bilancio di previsione 2018-2020 per la concessione dei finanziamenti per le attività e le strutture di cui alla L.R. n. 5/2013 viene ripartito tra le tre tipologie di strutture finanziabili, come di seguito riportato:

- n. 21 Centri antiviolenza (DGR n. 761/2017) + n. 1 nuovo Centro antiviolenza (DGR n. 1157/2017): Euro 255.000,00;
- n. 10 Case Rifugio (DGR n. 761/2017) + n. 2 nuove Case Rifugio (DGR n. 1157/2017): Euro 140.000,00;
- n. 9 Case di secondo livello (DGR n. 761/2017): Euro 105.000,00.

INTERVENTI AMMESSI

L'implementazione e la gestione delle strutture finanziabili sopra elencate.

DURATA

Tutti gli interventi ammessi dovranno avere durata annuale con termine entro il 30 novembre 2019. Con decreto del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale di approvazione del riparto dei contributi concessi sarà fissato il termine per la presentazione delle relazioni conclusive e delle rendicontazioni di spesa.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

Le domande presentate saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:

1. Centri antiviolenza: il numero di utenti che si sono rivolti al centro (prese in carico) nell'anno 2017. Il dato considerato è quello riportato nelle schede di rilevazione anno 2018 inviate da tutte le strutture iscritte negli elenchi e agli atti presso gli uffici regionali;
2. Case rifugio e Case di secondo livello: il numero di persone ospitate per giorni di presenza nell'anno 2017. Il dato considerato è quello riportato nelle schede di rilevazione anno 2018 inviate da tutte le strutture iscritte negli elenchi ed agli atti presso gli uffici regionali.

GRADUATORIA

La valutazione delle domande risultate ammissibili è finalizzata alla redazione di 3 distinte graduatorie formate applicando i criteri di valutazione precedentemente indicati - Centri antiviolenza, Case rifugio e Case di secondo livello - che verranno approvate con decreto del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale entro 180 giorni, come previsto dalla DGR n. 600 dell'8 maggio 2017.

CONTRIBUTO CONCEDIBILE

La Regione del Veneto contribuirà al finanziamento delle domande approvate fino alla copertura del totale dei costi preventivati considerati ammissibili. Il finanziamento regionale non potrà comunque superare l'importo complessivo massimo di Euro 17.000,00 per ogni domanda ammessa al finanziamento, secondo il criterio di seguito specificato:

- Euro 10.000,00 per ogni domanda ammessa al finanziamento in ciascuna graduatoria - Centri antiviolenza, Case rifugio e Case di secondo livello - più un contributo aggiuntivo. Il contributo aggiuntivo massimo è Euro 7.000,00. Al primo classificato per ciascuna graduatoria sarà quindi erogato il contributo fisso di Euro 10.000,00 e l'intero contributo aggiuntivo. Per ogni posizione successiva in graduatoria si applicherà un abbattimento percentuale pari al 5% sul contributo aggiuntivo (esempio: 1^ classificato=100% pari a Euro 7.000,00; 2^ classificato = 95% pari a Euro 6.650,00 ecc.) fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

Nel caso di non esaurimento dello stanziamento disponibile per una data tipologia, in sede di riparto, potrà essere valutata la possibilità di implementare lo stanziamento per le altre tipologie in relazione al numero di domande pervenute. I contributi concessi dovranno esser utilizzati per le spese preventivate nel modulo di domanda ed ammesse.

LA DISPOSIZIONE

Vengono approvati i criteri e le modalità, specificati in premessa, per la concessione dei contributi, anno 2018, rivolti a finanziare le attività e le strutture di cui alla L.R. 23 aprile 2013 n. 5.

DGR 28.5.18, n. 747 - Costituzione del tavolo regionale di lavoro finalizzato al coordinamento degli interventi di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio di bullismo e di cyberbullismo. legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017, art. 42.

Note

PREMESSA

Con legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017-Collegato alla legge di stabilità regionale 2018 e nello specifico all'articolo 42 recante "*Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio di bullismo e cyberbullismo*", la Regione del Veneto ha inteso promuovere interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione del rischio di bullismo e di *cyberbullismo*.

Al fine di garantire ai minori una tutela adeguata e di affrontare in modo organico tale fenomeno, il dettato normativo oltre a quantificare in Euro 200.000,00 gli oneri derivanti dall'applicazione del suddetto articolo, prevede la stipula di accordi di collaborazione (comma 2) con i comuni, le forze dell'ordine, le istituzioni scolastiche, le organizzazioni senza scopo di lucro afferenti al terzo settore e operanti nel campo del disagio sociale, del sostegno alla famiglia e alla genitorialità e nell'ambito del disagio minorile e le aziende ULSS del territorio regionale, le quali anche in via sperimentale, saranno chiamate ad attuare le iniziative stabilite dal Tavolo di cui al comma 2.

In questo contesto, in collaborazione con i predetti soggetti di cui al comma 1, si inserisce la promozione di un "tavolo di lavoro regionale" (comma 2), i cui obiettivi si traducono, sul piano

regionale, nel coordinamento degli interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto nonché alla riduzione del rischio di bullismo e *cyberbullismo* e al monitoraggio del fenomeno stesso.

LA DISPOSIZIONE

Viene promossa l'attivazione del Tavolo di lavoro regionale di lavoro regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge 45/2017, con la seguente composizione::

- a. l'Assessore regionale ai Servizi Sociali o suo delegato, che lo presiede;
- b. il Garante regionale per i diritti alla persona o suo delegato;
- c. il Presidente del Comitato regionale Veneto per le comunicazioni (Co.Re.Com) o un suo delegato;
- d. Il Direttore generale dell'USR-Veneto o suo delegato;
- e. Il Direttore della Direzione Servizi Sociali o suo delegato;
- f. Il Direttore della Direzione Formazione e istruzione o suo delegato;
- g. Il Direttore della Direzione Prevenzione o suo delegato;
- h. Un componente per ciascuna delle Aziende Ulss del territorio regionale;
- i. Il Presidente di A.N.C.I. Veneto o suo delegato;
- j. Un componente designato delle Prefetture del Veneto;
- k. Un componente designato del Tribunale per i Minorenni di Venezia;
- l. Un componente designato di concerto tra le Questure provinciali del Veneto;
- m. Un componente designato dal Comando Legione Carabinieri "Veneto";
- n. Un componente designato dal Compartimento Polizia Postale e delle comunicazioni per il Veneto;
- o. Tre componenti in rappresentanza di organizzazioni senza di scopo di lucro afferenti al terzo settore rispettivamente operanti nel campo del disagio sociale, del sostegno alla famiglia e alla genitorialità e del disagio minorile designati dai seguenti organismi di rappresentanza:
 - Forum regionale del Terzo settore;
 - Cooperazione sociale;
 - Conferenza regionale del volontariato/Coordinamento regionale (CSV);
 Un componente designato dal Centro di Ateneo per i diritti umani dell'Università degli Studi di Padova.

In occasione dei lavori del Tavolo, potranno essere chiamati ad intervenire-in qualità di esperti, relatori e auditori- dirigenti e/o rappresentanti di Enti, Amministrazioni, Associazioni ed organizzazioni operanti nel settore che abbiano specifica esperienza e competenza in relazione alle materie da trattare.

L'attività del gruppo di lavoro non comporterà per l'Amministrazione regionale alcun onere aggiuntivo e che i componenti esterni alla stessa parteciperanno ai lavori a titolo gratuito, rilasciando in via preventiva apposito assenso.